



COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
(L.R. n. 16 del 21.12.2012)
PRIMO STRALCIO
IN VARIANTE AL VIGENTE PRG

ADOZIONE PRIMO STRALCIO: Del C.C. n. 22 del 18.03.2014
APPROVAZIONE PRIMA TRANCHE: Del C.C. n. 52 del 30.07.2014
APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE (apposizione vincolo espropriativo – Punti 1.B.1 e 1.B.2 del Piano): Del C.C. n. 61 del 30.09.2014
APPROVAZIONE TERZA TRANCHE: Del C.C. n. del

TERZA TRANCHE - STESURA CONTRODEDOTTA

Il Sindaco e Assessore all'Urbanistica PIERO LODI	
OIKOS RICERCHE SRL Roberto Farina (progettista)	COMUNE DI CENTO Carlo Mario Piacquadio (progettista)
Alessandra Carini, Antonio Conticello 	Daniele Gelli (Ufficio MUDE) Leonardo Busi, Vincenzo Miracapillo (CED)
B	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MODIFICHE INTRODOTTE DAL PIANO ALLE NTA DEL PRG VIGENTE PRIMO STRALCIO

Comune di Cento – P.R.G.
Norme Tecniche Attuative Ottobre 2008
Modifiche introdotte dal Piano della Ricostruzione – Primo Stralcio - seconda tranche

Stesura approvata (Primo stralcio – prima e seconda tranche approvate):

In colore rosso **parti aggiunte al testo normativo**

In colore rosso barrato ~~**parti eliminate dal testo normativo**~~

Stesura approvata (Primo stralcio – terza tranche)

In colore blu **parti aggiunte al testo normativo**

In colore blu barrato ~~**parti eliminate dal testo normativo**~~

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - CAPO I - CONTENUTI E VALIDITA' DEL PIANO

Art. 1 Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.

Art. 2 Validità ed efficacia del P.R.G.

Art. 3 P.R.G. e trasformazione del territorio

Art. 4 Elaborati di P.R.G.

CAPO II - QUADRO LEGISLATIVO E STRUMENTAZIONE URBANISTICA PREESISTENTE

Art. 5 Legislazione

Art. 6 Leggi di salvaguardia

Art. 7 Condizioni necessarie per l'edificabilità

Art. 8 Piani urbanistici in vigore all'atto dell'adozione del P.R.G.

Art. 9 Piani urbanistici attuativi vigenti

Art. 10 Concessioni ed autorizzazioni rilasciate prima dell'adozione del P.R.G.

Art. 11 Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene

TITOLO II - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 12 Modalità di attuazione del P.R.G.

Art. 13 Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)

Art. 14 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Art. 15 Piani di Recupero (P.d.R.)

Art. 16 Piano Particolareggiato (P.P.)

Art. 17 Concessione all'interno degli strumenti urbanistici preventivi

Art. 18 Strumenti di attuazione diretta

CAPO II - CONTENUTI E CRITERI DELLA GESTIONE

Art. 19 Disciplina dei parcheggi

Art. 20 Edifici esistenti in contrasto con le norme di zona

Art. 21 Edifici esistenti entro i comparti dei Piani urbanistici preventivi

Art. 22 Edifici esistenti in aree sottoposte a procedura di acquisizione pubblica mediante esproprio

Art. 23 Applicazione completa dei parametri di utilizzazione fondiaria

Art. 24 Aggiornamento cartografico

TITOLO III - CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEL P.R.G.

Art. 25 Contenuti e criteri per la formazione del P.P.A.

Art. 26 Interventi realizzabili al di fuori del P.P.A.

Art. 27 Contenuti e criteri per la formazione degli interventi urbanistici preventivi (P.P.)

Art. 28 Contenuti e criteri per la formazione dei Piani di Recupero (P.d.R.)

Art. 29 Contenuti e criteri per la formazione del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e del Piano delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Art. 30 Norme generali di attuazione: individuazione dei limiti delle aree di intervento urbanistico preventivo

Art. 31 Facoltà di deroga

TITOLO IV - PARAMETRI

Art. 32 Parametri urbanistici e parametri edilizi

TITOLO V - TIPI DI INTERVENTO

Art. 33 Interventi previsti dal P.R.G.

TITOLO VI - USI DEL TERRITORIO

CAPO I - USI URBANI

Art. 34 Criteri generali relativi agli usi urbani

Art. 35 Definizioni e standards degli usi urbani

TITOLO VII - ARTICOLAZIONE IN ZONE

CAPO I - ZONE OMOGENEE E ZONE DI P.R.G.

Art. 36 Classificazione delle zone omogenee

Art. 37 Articolazione delle zone di P.R.G.: usi previsti e usi compatibili

Art. 38 Suddivisione in zone del territorio comunale

CAPO II - ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE

Art. 39 Zona destinata alla viabilità e parcheggi

Art. 40 Zona di rispetto stradale

Art. 41 Edifici attraversati da linee di zona

Art. 42 Impianti di distribuzione dei carburanti

Art. 43 Zona per verde pubblico e verde attrezzato (zona omogenea G) G1

Art. 44 Zone verdi a servizio del territorio (zona omogenea G) G2

Art. 45 Zona di rispetto fluviale ed aree golenali (zona omogenea E) Ef

Art. 46 Zone per attrezzature pubbliche complementari alla residenza (zona omogenea G) G

Art. 47 Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (zona omogenea F) F

CAPO III - ZONE PER INFRASTRUTTURE TERZIARIE DI INTERESSE TERRITORIALE

Art. 48 Disposizioni generali (zone omogenee D) Dt1

Art. 49 Zona per fiere, manifestazioni e mercati periodici (zona omogenea D) Dt1

Art. 50 Zone per attrezzature di distribuzione e centri commerciali (zona omogenea D) Dt2

Art. 51 Zona per attrezzature alberghiere e turistiche (zona omogenea D) Dt3

Art. 51 bis Zona per attrezzature per il tempo libero, lo spettacolo e le attività commerciali (zona omogenea D) Dt4

CAPO IV - ZONE PER INSEDIAMENTI URBANI E SUBURBANI

Art. 52 Usi previsti e usi compatibili B

Art. 53 Centro Storico (zona omogenea A)

Art. 53/bis Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B0

Art. 54 Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B1

Art. 55 Comparti di nuova previsione a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea C) C

Art. 56 Comparti per nuovi insediamenti a destinazione residenziale ed a destinazione mista residenziale e direzionale (zona omogenea C) Cm

Art. 57 Comparti di ristrutturazione edilizia con prevalente funzione direzionale (zona omogenea B) B2

Art. 58 Agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B3

CAPO V - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Art. 59 Zone industriali ed artigianali (zone omogenee D) Disposizioni generali D

Art. 60 Zona industriale artigianale di completamento (zona omogenea D) D1

Art. 61 Zona industriale artigianale e commerciale di completamento (zona omogenea D) D2

Art. 62 Zona industriale artigianale da assoggettare ad intervento urbanistico preventivo (zona omogenea D) D4

Art. 63 Zona per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi (zona omogenea D) D5

Art. 64 Zona per servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta e interscambio merci (zona omogenea D) D6

CAPO VI - ZONE AGRICOLE

Art. 65 Norme transitorie.

Art. 66 Zone agricole (Zone omogenee E) - Definizione degli interventi generali E

Art. 67 Modalità di intervento e strumenti di attuazione.

Art. 68 Commissione Edilizia Allargata.

Art. 69 Unità di intervento.

Art. 70 Soggetti attuatori.

Art. 71 Definizioni di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle zone territoriali E

Art. 72 Definizioni e caratteristiche degli usi agricoli.

Art. 73 Classificazione delle zone E.

Art. 74 Edifici ad uso produttivo esistenti in zone agricole

Art. 75 Edifici rurali ad uso residenziale - Tipo funzionale AG1

Art. 76 Usi Agricoli residenziali

Art. 77 Usi agricoli non residenziali

Art. 78 Cambio di destinazione d' uso di edifici in zona E

CAPO VII - NORMA DI TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI

Art. 79 Edifici ad uso produttivo esistenti in zone agricole

Art. 80 Unità di Paesaggio

Art. 81 Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 del P.T.C.P.)

Art. 82 Elementi morfologico-documentali: i dossi (Art. 20 del P.T.C.P.)

Art. 83 Zone di interesse storico testimoniale: Partecipanze agrarie cento-pievesi (art. 23 del P.T.C.P.)

Art. 84 Corridoi Ecologici.

Art. 85 Percorsi Ciclabili.

Art. 86 Fruizione pubblica di Corridoi ecologici e Percorsi ciclabili.

Art. 87 I Maceri

Art. 88 Elementi di interesse storico testimoniale

CAPO VIII – NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 89 Definizione e finalità

Art. 90 Elaborati di riferimento

Art. 91 Disposizioni per la rifuzione del rischio sismico

Allegato alle Norme del piano della Ricostruzione (Del. G.C. n.255 del 23/12/2013): Criteri perequativi e parametri urbanistici per la formaione del piano della Ricostruzione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CONTENUTI E VALIDITA' DEL PIANO

Art. 1 Contenuti e campo di applicazione del P.R.G.

Il presente strumento urbanistico è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), elaborato ai sensi della Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il campo di applicazione del P.R.G. è rappresentato dall'intero territorio comunale, con l'esclusione dell'area del centro storico, a cui si applicano i disposti di cui al terz'ultimo comma dell'art. 36 della L.R. 47/78 e s.m. (così come indicato nell'art. 53 delle presenti Norme). Nel restante territorio comunale si applicano le previsioni e le prescrizioni contenute negli elaborati del presente P.R.G. elencati al successivo Art. 4. I contenuti programmatici ed il dimensionamento del P.R.G. sono conformi a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 47/78 modificata ed alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	Il presente strumento urbanistico è il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), elaborato ai sensi della Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Il campo di applicazione del P.R.G. è rappresentato dall'intero territorio comunale, con l'esclusione dell'area del centro storico, a cui si applicano i disposti di cui al terz'ultimo comma dell'art. 36 della L.R. 47/78 e s.m. (così come indicato nell'art. 53 delle presenti Norme). Nel restante territorio comunale si applicano le previsioni e le prescrizioni contenute negli elaborati del presente P.R.G. elencati al successivo Art. 4. I contenuti programmatici ed il dimensionamento del P.R.G. sono conformi a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 47/78 modificata ed alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	
--	--	--

Art. 2 Validità ed efficacia del P.R.G.

Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato, si basa su una previsione decennale e può essere soggetto a revisioni periodiche, nei modi e con le procedure di legge. Nei successivi articoli delle presenti Norme sono definiti i casi di Variante Normativa - ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 47/78 modificata - che vengono predeterminati nella logica e nella funzionalità complessiva della medesima Norme. I successivi Articoli definiscono i casi in cui le presenti Norme possono subire adattamenti e rettifiche di carattere gestionale, attraverso semplice deliberazione del Consiglio Comunale. Le presenti Norme, unitamente agli elaborati grafici di P.R.G. elencati al successivo Art. 4, dettano indicazioni e prescrizioni: - per la stesura dei piani urbanistici attuativi; - per la disciplina degli interventi diretti e delle trasformazioni d'uso del territorio sottoposti a concessione od autorizzazione. In caso di controversia nell'applicazione del P.R.G., le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono rispetto a quelle degli Elaborati Grafici. Nel caso di controversia nell'applicazione delle indicazioni contenute negli Elaborati Grafici, prevalgono le tavole di progetto del P.R.G. in scala 1:5.000 C.T.R., ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 48 della L.R. 47/78 modificata.	Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato, si basa su una previsione decennale e può essere soggetto a revisioni periodiche, nei modi e con le procedure di legge. Nei successivi articoli delle presenti Norme sono definiti i casi di Variante Normativa - ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 47/78 modificata - che vengono predeterminati nella logica e nella funzionalità complessiva della medesima Norme. I successivi Articoli definiscono i casi in cui le presenti Norme possono subire adattamenti e rettifiche di carattere gestionale, attraverso semplice deliberazione del Consiglio Comunale. Le presenti Norme, unitamente agli elaborati grafici di P.R.G. elencati al successivo Art. 4, dettano indicazioni e prescrizioni: - per la stesura dei piani urbanistici attuativi; - per la disciplina degli interventi diretti e delle trasformazioni d'uso del territorio sottoposti a concessione od autorizzazione. In caso di controversia nell'applicazione del P.R.G., le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono rispetto a quelle degli Elaborati Grafici. Nel caso di controversia nell'applicazione delle indicazioni contenute negli Elaborati Grafici, prevalgono le tavole di progetto del P.R.G. in scala 1:5.000 C.T.R., ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 48 della L.R. 47/78 modificata.	
--	--	--

Art. 3 P.R.G. e trasformazione del territorio

Il P.R.G. promuove, coordina e disciplina l'intero processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi. Tale processo riguarda: - interventi di nuova costruzione; - interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; - interventi di ampliamento; - interventi di demolizione; - cambio di destinazione di uso dei fabbricati o di loro parti; - realizzazione di infrastrutture e di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio che ecceda le normali operazioni culturali condotte a fini produttivi agricoli. Sia pure in termini coordinati rispetto al P.R.G., le attività estrattive sono regolate dall'apposito Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) previsto dalla legislazione regionale. Il P.R.G. definisce criteri e procedure anche per interventi e attività non sottoposte per legge al rilascio della concessione, ma sottoposte a semplice autorizzazione. Per quanto riguarda gli interventi per l'arredo urbano e per la difesa dell'ambiente, il P.R.G. detta sia Norme immediatamente efficaci sia criteri da adottare nei successivi strumenti progettuali e di gestione.	Il P.R.G. promuove, coordina e disciplina l'intero processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi. Tale processo riguarda: - interventi di nuova costruzione; - interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; - interventi di ampliamento; - interventi di demolizione; - cambio di destinazione di uso dei fabbricati o di loro parti; - realizzazione di infrastrutture e di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio che ecceda le normali operazioni culturali condotte a fini produttivi agricoli. Sia pure in termini coordinati rispetto al P.R.G., le attività estrattive sono regolate dall'apposito Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) previsto dalla legislazione regionale. Il P.R.G. definisce criteri e procedure anche per interventi e attività non sottoposte per legge al rilascio della concessione, ma sottoposte a semplice autorizzazione. Per quanto riguarda gli interventi per l'arredo urbano e per la difesa dell'ambiente, il P.R.G. detta sia Norme immediatamente efficaci sia criteri da adottare nei successivi strumenti progettuali e di gestione.	
--	--	--

Art. 4 Elaborati di P.R.G.

Gli elaborati di P.R.G. sono costituiti da: 1. Relazione generale; 2. Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.; 3. Relazione geologica; 4. Elaborati grafici	Gli elaborati di P.R.G. sono costituiti da: 1. Relazione generale; 2. Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.; 3. Relazione geologica; 4. Elaborati grafici Le disposizioni normative introdotte dalla Variante 2014 al PRG “Piano della Ricostruzione” sono costituite da: - Norme inserite nel corpo normativo delle NTA – Norme Tecniche di attuazione del PRG - Schede normative riferite a ciascuna area oggetto di Variante (elaborato A2 del Piano della Ricostruzione) - Prescrizioni e condizioni per l’attuazione degli interventi (riferite sia alla componente “Sicurezza sismica” che alle altre componenti del sistema ambientale e territoriale) del Rapporto ambientale di Valsat / VAS, definite in particolare per ciascun intervento al cap.4 del Rapporto stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’apparato normativo del PRG.	<i>Per rendere più chiaro il contenuto normativo del piano della Ricostruzione si citano anche le schede normative (i cui contenuti sono comunque trasferiti nelle NTA, ma che hanno lo scopo di rendere esplicita in forma integrata la modifica introdotta) e le schede di ValSAT, che costituiscono una novità rispetto all’apparato normativo del PRG vigente.</i>
---	--	---

CAPO II - QUADRO LEGISLATIVO E STRUMENTAZIONE URBANISTICA PREESISTENTE

Art. 5 Legislazione ambientale

Indipendentemente dai contenuti specifici di P.R.G., rimangono in vigore: a) le norme per la tutela delle bellezze naturali e dei beni di interesse storico ed articolo di cui alle Leggi 1089/39 e 1497/39; b) le norme per la difesa del suolo, di cui al R.D. 3267/23 e del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni, compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale; c) le norme per la difesa delle acque di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni, compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale; d) le norme e le previsioni del Piano Paesistico Regionale; e) le norme e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	Indipendentemente dai contenuti specifici di P.R.G., rimangono in vigore: a) le norme per la tutela delle bellezze naturali e dei beni di interesse storico ed articolo di cui alle Leggi 1089/39 e 1497/39; b) le norme per la difesa del suolo, di cui al R.D. 3267/23 e del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni, compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale; c) le norme per la difesa delle acque di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni, compresi gli aggiornamenti della legislazione regionale; d) le norme e le previsioni del Piano Paesistico Regionale; e) le norme e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	
---	---	--

Art. 6 Leggi di salvaguardia

Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della Legge 1902/52 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 55 della L.R. 47/78 modificata.	Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le norme di salvaguardia ai sensi della Legge 1902/52 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 55 della L.R. 47/78 modificata.	
---	---	--

Art. 7 Condizioni necessarie per l'edificabilità

Ai sensi dell'Art. 4 della Legge 847/64 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 31 della L.R. 47/78 modificata, area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e dotabile dei relativi allacciamenti: - strade e illuminazione pubblica; - spazi di sosta e parcheggio; - fognature; - rete idrica; - rete di distribuzione dell'energia elettrica; - rete telefonica; - rete di distribuzione del gas (quando esiste la rete primaria); - nuclei elementari di verde attrezzato; oltrechè delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie al tipo di insediamento ai sensi delle presenti Norme. Per quanto riguarda gli agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale e le zone agricole, l'edificabilità dei suoli è subordinata all'esistenza o alla previsione delle opere di urbanizzazione primaria limitatamente alla reale infrastrutturazione del territorio agricolo, inoltre sono richieste opere di disinquinamento limitatamente agli interventi di tipo A.3., A.4., A.5., A.7., A.9. Inoltre, per gli interventi di tipo U.1 in zona agricola è richiesta la partecipazione alla realizzazione delle urbanizzazioni secondarie (oneri) nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. La	Ai sensi dell'Art. 4 della Legge 847/64 e successive modifiche e integrazioni e dell'Art. 31 della L.R. 47/78 modificata, area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e dotabile dei relativi allacciamenti: - strade e illuminazione pubblica; - spazi di sosta e parcheggio; - fognature; - rete idrica; - rete di distribuzione dell'energia elettrica; - rete telefonica; - rete di distribuzione del gas (quando esiste la rete primaria); - nuclei elementari di verde attrezzato; oltrechè delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie al tipo di insediamento ai sensi delle presenti Norme. Per quanto riguarda gli agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale e le zone agricole, l'edificabilità dei suoli è subordinata all'esistenza o alla previsione delle opere di urbanizzazione primaria limitatamente alla reale infrastrutturazione del territorio agricolo, inoltre sono richieste opere di disinquinamento limitatamente agli interventi di tipo A.3., A.4., A.5., A.7., A.9. Inoltre, per gli interventi di tipo U.1 in zona agricola è richiesta la partecipazione alla realizzazione delle urbanizzazioni secondarie (oneri) nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. La	
---	---	--

sola destinazione di zona secondo le previsioni di P.R.G. non conferisce titolo di edificabilità ai suoli che manchino delle opere di urbanizzazione. Ove i suoli non siano serviti di urbanizzazione, l'opera progettata può essere autorizzata o concessa solo nel caso in cui i richiedenti si impegnino a partecipare proporzionalmente alla dotazione dei suoli medesimi delle urbanizzazioni mancati in conformità con le prescrizioni impartite dal Comune e fornendo adeguate garanzie. In assenza delle opere di urbanizzazione o dell'impegno di cui al presente comma, non possono essere rilasciate concessioni a costruire. Nei casi previsti dalle presenti norme è inoltre richiesta la preventiva approvazione dello strumento urbanistico preventivo al cui interno è ricompreso l'intervento oggetto di concessione. E' inoltre richiesta la compatibilità dell'intervento richiesto con le previsioni del Programma Pluriennale di Attuazione.	sola destinazione di zona secondo le previsioni di P.R.G. non conferisce titolo di edificabilità ai suoli che manchino delle opere di urbanizzazione. Ove i suoli non siano serviti di urbanizzazione, l'opera progettata può essere autorizzata o concessa solo nel caso in cui i richiedenti si impegnino a partecipare proporzionalmente alla dotazione dei suoli medesimi delle urbanizzazioni mancati in conformità con le prescrizioni impartite dal Comune e fornendo adeguate garanzie. In assenza delle opere di urbanizzazione o dell'impegno di cui al presente comma, non possono essere rilasciate concessioni a costruire. Nei casi previsti dalle presenti norme è inoltre richiesta la preventiva approvazione dello strumento urbanistico preventivo al cui interno è ricompreso l'intervento oggetto di concessione. E' inoltre richiesta la compatibilità dell'intervento richiesto con le previsioni del Programma Pluriennale di Attuazione.	
--	--	--

Art. 8 Piani urbanistici in vigore all'atto dell'adozione del P.R.G.

Per effetto delle norme di salvaguardia, di cui al precedente Art. 6, la Variante al P.R.G. controdedotta con Delibera del Consiglio Comunale n° 155 del 03/10/1996 ed approvata con Delibera Regionale n° 250 del 04/03/1997 rimane operante fino alla definitiva approvazione del presente P.R.G.	Per effetto delle norme di salvaguardia, di cui al precedente Art. 6, la Variante al P.R.G. controdedotta con Delibera del Consiglio Comunale n° 155 del 03/10/1996 ed approvata con Delibera Regionale n° 250 del 04/03/1997 rimane operante fino alla definitiva approvazione del presente P.R.G.	
--	--	--

Art. 9 Piani urbanistici attuativi vigenti

I Piani urbanistici attuativi (Piano P.E.E.P. e P.P. di iniziativa pubblica e privata) definitivamente approvati rimangono in vigore a tutti gli effetti per il tempo previsto della loro validità ed efficacia. In caso di previsioni di P.R.G. difformi dai contenuti di detti Piani attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti solo alla scadenza del periodo di validità dei Piani attuativi medesimi. In caso di variante ai suddetti Piani urbanistici attuativi essa deve conformarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.	I Piani urbanistici attuativi (Piano P.E.E.P. e P.P. di iniziativa pubblica e privata) definitivamente approvati rimangono in vigore a tutti gli effetti per il tempo previsto della loro validità ed efficacia. In caso di previsioni di P.R.G. difformi dai contenuti di detti Piani attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti solo alla scadenza del periodo di validità dei Piani attuativi medesimi. In caso di variante ai suddetti Piani urbanistici attuativi essa deve conformarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.	
--	--	--

Art. 10 Concessioni ed autorizzazioni rilasciate prima dell'adozione del P.R.G.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate e ritirate in data antecedente l'adozione del P.R.G. rimangono in vigore fino alla scadenza prevista dalla legislazione urbanistica vigente. Decorso il periodo di validità senza che si sia dato inizio ai lavori, tali concessioni ed autorizzazioni non possono essere rinnovate quando i lavori non risultino conformi alle norme di P.R.G.	Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate e ritirate in data antecedente l'adozione del P.R.G. rimangono in vigore fino alla scadenza prevista dalla legislazione urbanistica vigente. Decorso il periodo di validità senza che si sia dato inizio ai lavori, tali concessioni ed autorizzazioni non possono essere rinnovate quando i lavori non risultino conformi alle norme di P.R.G.	
---	---	--

Art. 11 Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. si intendono integrate dai vigenti Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento Locale di Igiene. In particolare, nel rispetto delle presenti Norme di P.R.G., il Regolamento Edilizio precisa quanto attiene: - la definizione dei tipi di intervento; - la definizione dei parametri urbanistici e dei parametri edilizi; - l'esplicitazione delle procedure per l'ottenimento della concessione o della autorizzazione a edificare in attuazione delle previsioni di P.R.G.; - la definizione delle prestazioni dimensionali e qualitative cui deve corrispondere ciascun manufatto edilizio; - le eventuali forme di convenzionamento. In caso di contrasto, prevalgono comunque le presenti Norme con i relativi elaborati grafici di P.R.G.	Le presenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. si intendono integrate dai vigenti Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento Locale di Igiene. In particolare, nel rispetto delle presenti Norme di P.R.G., il Regolamento Edilizio precisa quanto attiene: - la definizione dei tipi di intervento; - la definizione dei parametri urbanistici e dei parametri edilizi; - l'esplicitazione delle procedure per l'ottenimento della concessione o della autorizzazione a edificare in attuazione delle previsioni di P.R.G.; - la definizione delle prestazioni dimensionali e qualitative cui deve corrispondere ciascun manufatto edilizio; - le eventuali forme di convenzionamento. In caso di contrasto, prevalgono comunque le presenti Norme con i relativi elaborati grafici di P.R.G.	
--	--	--

TITOLO II - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

CAPO I - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 12 Modalità di attuazione del P.R.G.

Il P.R.G. si attua attraverso due distinti procedimenti: 1. interventi urbanistici preventivi di iniziativa pubblica o privata. Essi sono: - I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare(P.E.E.P.); - I Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); - I Piani di Recupero (P.d.R.); Sviluppo Aziendale o interaziendale (P.S.A.), formati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/78 modificata; - I Piani Particolareggiati (P.P.), formati ai sensi della Legge 1150/42 e ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 25 della L.R. 47/78 modificata; 2. interventi edilizi diretti di cui all'art. 18 della L.R. 47/78 modificata e su la base dei Programmi Pluriennali di Attuazione previsti dall'art. 13 della Legge 10/77, dalla L.R. 2/78, art. 19 della L.R. 47/78 modificata e dall'art. 6 della Legge 94/1982. Essi sono: - La concessione onerosa; - La concessione convenzionata; - La concessione gratuita; - L'autorizzazione.	Il P.R.G. si attua attraverso due distinti procedimenti: 3. interventi urbanistici preventivi di iniziativa pubblica o privata. Essi sono: - I Piani per l'Edilizia Economica e Popolare(P.E.E.P.); - I Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); - I Piani di Recupero (P.d.R.); Sviluppo Aziendale o interaziendale (P.S.A.), formati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/78 modificata; - I Piani Particolareggiati (P.P.), formati ai sensi della Legge 1150/42 e ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 25 della L.R. 47/78 modificata; 4. interventi edilizi diretti di cui all'art. 18 della L.R. 47/78 modificata e su la base dei Programmi Pluriennali di Attuazione previsti dall'art. 13 della Legge 10/77, dalla L.R. 2/78, art. 19 della L.R. 47/78 modificata e dall'art. 6 della Legge 94/1982. Essi sono: - La concessione onerosa; - La concessione convenzionata; - La concessione gratuita; - L'autorizzazione.	
--	--	--

Art. 13 Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)

L'attuazione del P.R.G. deve avvenire sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) che delimitano le aree nelle quali debbono realizzarsi le previsioni di P.R.G. e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Al di fuori delle previsioni dei P.P.A. possono realizzarsi solo gli interventi di cui all'art. 9 della Legge 10/77 e quelli previsti dal penultimo comma dell'art. 6 della Legge 94/82. Il contenuto e la procedura di formazione dei P.P.A. sono regolati dall'art. 13 della Legge 10/77, dalla L.R. 2/78, dall'art. 19 della L.R. 47/78 modificata e dall'art. 6 della Legge 94/82.	L'attuazione del P.R.G. deve avvenire sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) che delimitano le aree nelle quali debbono realizzarsi le previsioni di P.R.G. e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Al di fuori delle previsioni dei P.P.A. possono realizzarsi solo gli interventi di cui all'art. 9 della Legge 10/77 e quelli previsti dal penultimo comma dell'art. 6 della Legge 94/82. Il contenuto e la procedura di formazione dei P.P.A. sono regolati dall'art. 13 della Legge 10/77, dalla L.R. 2/78, dall'art. 19 della L.R. 47/78 modificata e dall'art. 6 della Legge 94/82.	
--	--	--

Art. 14 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

I P.E.E.P. e i P.I.P. si formano secondo le rispettive normative e procedure di Legge. La loro formazione viene promossa dal Comune successivamente all'adozione del P.R.G.	I P.E.E.P. e i P.I.P. si formano secondo le rispettive normative e procedure di Legge. La loro formazione viene promossa dal Comune successivamente all'adozione del P.R.G.	
---	---	--

Art. 15 Piani di Recupero (P.d.R.)

I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata sono quelli regolati dal Titolo IV della Legge 457/78 e successive modifiche. La loro formazione viene promossa successivamente all'adozione del P.R.G.	I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata sono quelli regolati dal Titolo IV della Legge 457/78 e successive modifiche. La loro formazione viene promossa successivamente all'adozione del P.R.G. Sono esclusi dall'applicazione delle norme del Piano	<i>Norma introdotta in</i>
---	---	-----------------------------------

	della ricostruzione (e sono pertanto soggetti alla normativa del PRG previgente) i Piani di Recupero per i quali è stata richiesta l'autorizzazione alla presentazione prima dell'adozione del piano della Ricostruzione	<i>accoglimento di osservazioni d'Ufficio</i>
--	--	---

Art. 16 Piano Particolareggiato (P.P.)

Le presenti norme e gli elaborati grafici di P.R.G. definiscono ed individuano le zone per le quali l'attuazione attraverso la concessione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Il P.R.G. definisce i criteri e i contenuti urbanistici e programmatici da assumere per la progettazione dei P.P.: tale contenuti sono prescrittivi. Il perimetro delle aree sottoposte a P.P. è individuato negli elaborati grafici di P.R.G. Il comparto di attuazione rappresenta l'unità territoriale minima di intervento urbanistico del P.P. Esso comprende, oltre alle aree edificabili, anche le aree per le urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le eventuali aree di rispetto o altre aree utili all'attuazione dell'intervento. Nel caso di attuazione mediante P.P. di iniziativa privata, questo deve essere promosso da tutti i proprietari delle aree comprese nel comparto, salvo i casi di cui all'art. 30 della Legge 457/78. Nel caso di inerzia dei proprietari, interviene il Comune seguendo la procedura dell'art. 25 della L.R. 47/78 modificata. Gli elementi costitutivi dei P.P. di iniziativa pubblica o privata sono quelli fissati dall'art. 49 della	Le presenti norme e gli elaborati grafici di P.R.G. definiscono ed individuano le zone per le quali l'attuazione attraverso la concessione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Il P.R.G. definisce i criteri e i contenuti urbanistici e programmatici da assumere per la progettazione dei P.P.: tale contenuti sono prescrittivi. Il perimetro delle aree sottoposte a P.P. è individuato negli elaborati grafici di P.R.G. Il comparto di attuazione rappresenta l'unità territoriale minima di intervento urbanistico del P.P. Esso comprende, oltre alle aree edificabili, anche le aree per le urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le eventuali aree di rispetto o altre aree utili all'attuazione dell'intervento. Nel caso di attuazione mediante P.P. di iniziativa privata, questo deve essere promosso da tutti i proprietari delle aree comprese nel comparto, salvo i casi di cui all'art. 30 della Legge 457/78. Nel caso di inerzia dei proprietari, interviene il Comune seguendo la procedura dell'art. 25 della L.R. 47/78 modificata. Gli elementi costitutivi dei P.P. di iniziativa pubblica o privata sono quelli fissati dall'art. 49 della L.R. 47/78 modificata, integrati dalle norme di zona del	
---	--	--

L.R. 47/78 modificata, integrati dalle norme di zona del presente P.R.G. Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vanno cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione (di cui all'art. 49, primo comma, punto a della L.R. 47/78 modificata) allegata al P.P. In attesa del P.P., per gli edifici esistenti all'interno dei comparti previsti dal P.R.G. come sottoposti ad intervento urbanistico preventivo sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria come definiti dal Regolamento Edilizio.	presente P.R.G. Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vanno cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione (di cui all'art. 49, primo comma, punto a della L.R. 47/78 modificata) allegata al P.P. In attesa del P.P., per gli edifici esistenti all'interno dei comparti previsti dal P.R.G. come sottoposti ad intervento urbanistico preventivo sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria come definiti dal Regolamento Edilizio.	
--	---	--

Art. 17 Concessione all'interno degli strumenti urbanistici preventivi

All'interno degli strumenti urbanistici preventivi di cui ai precedenti Artt. 14, 15, 16 e 18, i singoli interventi edilizi sono attuati a mezzo di concessione onerosa, convenzionata o gratuita così come definita dal Regolamento Edilizio, che dovrà contenere gli elementi richiesti nel rispetto delle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici preventivi e degli impegni e criteri contenuti nelle relative convenzioni. Salvo diverse modalità specifiche contenute nella convenzione, la concessione non potrà essere rilasciata se prima non saranno state ultimate le opere di urbanizzazione primaria ad essa afferenti, con esclusione degli allacciamenti finali. Salvo diverse modalità specifiche contenute nella convenzione, all'interno degli strumenti urbanistici preventivi gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria - come quantificati in convenzione - vanno corrisposti all'atto del rilascio delle singole concessioni in proporzione alla Superficie utile oggetto della richiesta di concessione edilizia,	All'interno degli strumenti urbanistici preventivi di cui ai precedenti Artt. 14, 15, 16 e 18, i singoli interventi edilizi sono attuati a mezzo di concessione onerosa, convenzionata o gratuita così come definita dal Regolamento Edilizio, che dovrà contenere gli elementi richiesti nel rispetto delle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici preventivi e degli impegni e criteri contenuti nelle relative convenzioni. Salvo diverse modalità specifiche contenute nella convenzione, la concessione non potrà essere rilasciata se prima non saranno state ultimate le opere di urbanizzazione primaria ad essa afferenti, con esclusione degli allacciamenti finali. Salvo diverse modalità specifiche contenute nella convenzione, all'interno degli strumenti urbanistici preventivi gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria - come quantificati in convenzione - vanno corrisposti all'atto del rilascio delle singole concessioni in proporzione alla Superficie utile oggetto della richiesta di concessione edilizia,	
--	--	--

eventualmente anche in forme rateizzate secondo quanto previsto all'Art. 47 della L. 457/78. Per quanto riguarda la quota di contributo afferente alla concessione, questa va corrisposta a partire dall'atto del rilascio delle singole concessioni. Nel caso di concessione convenzionata, la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi, da effettuarsi ai sensi della convenzione - tipo, è riferita alla data del rilascio della singola concessione. Per le aree comprese in strumenti urbanistici preventivi corrispondenti ai Piani di Zona di cui alla L. 167/62 e per quelle acquisite ai sensi dell'Art. 27 della L. 865/71, si conferma il regime previsto dalle stesse leggi, con successive modifiche e integrazioni, anche dovute alla legislazione regionale.	eventualmente anche in forme rateizzate secondo quanto previsto all'Art. 47 della L. 457/78. Per quanto riguarda la quota di contributo afferente alla concessione, questa va corrisposta a partire dall'atto del rilascio delle singole concessioni. Nel caso di concessione convenzionata, la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi, da effettuarsi ai sensi della convenzione - tipo, è riferita alla data del rilascio della singola concessione. Per le aree comprese in strumenti urbanistici preventivi corrispondenti ai Piani di Zona di cui alla L. 167/62 e per quelle acquisite ai sensi dell'Art. 27 della L. 865/71, si conferma il regime previsto dalle stesse leggi, con successive modifiche e integrazioni, anche dovute alla legislazione regionale.	
--	--	--

Art. 18 Strumenti di attuazione diretta

Nella zone per le quali le presenti Norme e gli elaborati grafici di P.R.G. non prescrivono la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico preventivo, l'edificazione si attua attraverso gli strumenti di attuazione diretta: - concessione onerosa; - concessione convenzionata; - concessione gratuita; - autorizzazione. Il Regolamento Edilizio definisce le caratteristiche dei citati strumenti di attuazione diretta, nonché le modalità per il loro ottenimento.	Nella zone per le quali le presenti Norme e gli elaborati grafici di P.R.G. non prescrivono la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico preventivo, l'edificazione si attua attraverso gli strumenti di attuazione diretta: - concessione onerosa; - concessione convenzionata; - concessione gratuita; - autorizzazione. Il Regolamento Edilizio definisce le caratteristiche dei citati strumenti di attuazione diretta, nonché le modalità per il loro ottenimento.	
---	---	--

CAPO II - CONTENUTI E CRITERI DELLA GESTIONE

Art. 19 Disciplina dei parcheggi

I parcheggi previsti dal P.R.G. si suddividono nelle seguenti categorie: - P1 parcheggi di urbanizzazione primaria; - P2 parcheggi di urbanizzazione secondaria; - P3 parcheggi ed autorimesse di competenza degli edifici. I parcheggi P1 di urbanizzazione primaria sono necessari a soddisfare esigenze primarie di mobilità e di sosta all'interno dell'agglomerato urbano; la loro esistenza è quindi requisito irrinunciabile per il rilascio della concessione. Le aree relative vanno cedute al Comune all'atto del rilascio della concessione ed attrezzate contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto che nel caso di Piano urbanistico preventivo. Le aree per i parcheggi P1 di urbanizzazione primaria non sono individuate graficamente negli elaborati di P.R.G. In sede di progetto edilizio per la concessione, esse vanno localizzate sul fronte strada al diretto servizio delle attività inserite. Nel caso di intervento attraverso Piano urbanistico preventivo, è quest'ultimo strumento a definire graficamente la localizzazione e distribuzione dei parcheggi P1. I parcheggi P1 sono parcheggi privati di uso pubblico. L'entità dei parcheggi P1 viene fissata dal P.R.G. in rapporto ai diversi usi del territorio previsti al Titolo VI	I parcheggi previsti dal P.R.G. si suddividono nelle seguenti categorie: - P1 parcheggi di urbanizzazione primaria; - P2 parcheggi di urbanizzazione secondaria; - P3 parcheggi ed autorimesse di competenza degli edifici. I parcheggi P1 di urbanizzazione primaria sono necessari a soddisfare esigenze primarie di mobilità e di sosta all'interno dell'agglomerato urbano; la loro esistenza è quindi requisito irrinunciabile per il rilascio della concessione. Le aree relative vanno cedute al Comune all'atto del rilascio della concessione ed attrezzate contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto che nel caso di Piano urbanistico preventivo. Le aree per i parcheggi P1 di urbanizzazione primaria non sono individuate graficamente negli elaborati di P.R.G. In sede di progetto edilizio per la concessione, esse vanno localizzate sul fronte strada al diretto servizio delle attività inserite. Nel caso di intervento attraverso Piano urbanistico preventivo, è quest'ultimo strumento a definire graficamente la localizzazione e distribuzione dei parcheggi P1. I parcheggi P1 sono parcheggi privati di uso pubblico. L'entità dei parcheggi P1 viene fissata dal P.R.G. in rapporto ai diversi usi del territorio previsti al Titolo VI	
--	--	--

delle presenti norme, anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione, come definiti al successivo Titolo V. I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale, necessari per rendere organico e completo il sistema delle mobilità e degli spazi di sosta. Negli interventi urbanistici preventivi, essi sono previsti, come standard urbanistico, in misura proporzionale alla capacità insediativa, secondo quanto fissato dalle norme di zona e dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune nella misura fissata dalle norme di zona. I parcheggi e le autorimesse P3 ad esclusivo servizio dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato, siano essi ricavati al coperto come autorimesse, o interrati o semi-interrati, oppure risultino come posti macchina scoperti adiacenti all'edificio. L'entità dei parcheggi privati P3 viene fissata dal P.R.G. in rapporto ai diversi usi del territorio previsti al titolo VI delle presenti norme, ma anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione, come definiti al successivo titolo V. Qualora all'interno di determinati insediamenti si trovino a coesistere attività che comportino un uso differenziato nelle diverse fasce orarie del giorno degli spazi di sosta e parcheggio, in sede di intervento è ammessa una riduzione ragionata dell'entità dei parcheggi P1 e P2, comprovando il citato uso differenziato nelle diverse fasce orarie dei parcheggi e	delle presenti norme, anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione, come definiti al successivo Titolo V. I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse più generale, necessari per rendere organico e completo il sistema delle mobilità e degli spazi di sosta. Negli interventi urbanistici preventivi, essi sono previsti, come standard urbanistico, in misura proporzionale alla capacità insediativa, secondo quanto fissato dalle norme di zona e dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune nella misura fissata dalle norme di zona. I parcheggi e le autorimesse P3 ad esclusivo servizio dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato, siano essi ricavati al coperto come autorimesse, o interrati o semi-interrati, oppure risultino come posti macchina scoperti adiacenti all'edificio. L'entità dei parcheggi privati P3 viene fissata dal P.R.G. in rapporto ai diversi usi del territorio previsti al titolo VI delle presenti norme, ma anche in funzione del tipo di intervento, rispettivamente di recupero o di nuova costruzione, come definiti al successivo titolo V. Qualora all'interno di determinati insediamenti si trovino a coesistere attività che comportino un uso differenziato nelle diverse fasce orarie del giorno degli spazi di sosta e parcheggio, in sede di intervento è ammessa una riduzione ragionata dell'entità dei parcheggi P1 e P2, comprovando il citato uso differenziato nelle diverse fasce orarie dei parcheggi e	
---	---	--

proponendo un coefficiente di riduzione che consenta in ogni caso di garantire standards di parcheggio di adeguata funzionalità. I parcheggi previsti dalle presenti norme comprendono, oltre gli spazi per la sosta degli autoveicoli, anche spazi specificatamente attrezzati per il posteggio di biciclette e ciclomotori. Tali spazi dovranno essere previsti in misura proporzionale agli spazi per posti-auto ed in rapporto ai diversi usi, come specificato al successivo Titolo VI.	proponendo un coefficiente di riduzione che consenta in ogni caso di garantire standards di parcheggio di adeguata funzionalità. I parcheggi previsti dalle presenti norme comprendono, oltre gli spazi per la sosta degli autoveicoli, anche spazi specificatamente attrezzati per il posteggio di biciclette e ciclomotori. Tali spazi dovranno essere previsti in misura proporzionale agli spazi per posti-auto ed in rapporto ai diversi usi, come specificato al successivo Titolo VI.	
---	---	--

Art. 20 Edifici esistenti in contrasto con le norme di zona

Gli edifici si intendono in contrasto con le previsioni di piano quando gli usi esistenti non rientrano tra quelli definiti compatibili nella zona di P.R.G. in cui gli edifici medesimi ricadono e quando non rispettano (per eccesso) gli indici. Gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. possono essere oggetto di: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; altri interventi solo quando sono finalizzati ad adeguare l'edificio esistente alle previsioni del presente P.R.G.	Gli edifici si intendono in contrasto con le previsioni di piano quando gli usi esistenti non rientrano tra quelli definiti compatibili nella zona di P.R.G. in cui gli edifici medesimi ricadono e quando non rispettano (per eccesso) gli indici. Gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. possono essere oggetto di: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; altri interventi solo quando sono finalizzati ad adeguare l'edificio esistente alle previsioni del presente P.R.G.	
---	---	--

Art. 21 Edifici esistenti entro i comparti dei Piani urbanistici preventivi

Nell'ambito dei comparti delimitati dal P.R.G. per il Piano Urbanistico preventivo, e prima dell'approvazione di questo, gli edifici esistenti possono essere oggetto solo di manutenzione straordinaria.	Nell'ambito dei comparti delimitati dal P.R.G. per il Piano Urbanistico preventivo, e prima dell'approvazione di questo, gli edifici esistenti possono essere oggetto solo di interventi di manutenzione straordinaria, restauro	<i>Si inserisce la possibilità di interventi di RRC, RE e CD (solo verso usi ammessi nella zona) anche in assenza</i>
--	--	--

	e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e cambio d'uso verso uno degli usi ammessi nella zona.	di PUA approvato.
--	--	-------------------

Art. 22 Edifici esistenti in aree sottoposte a procedura di acquisizione pubblica mediante esproprio

Per gli edifici esistenti in aree sottoposte a procedura di acquisizione pubblica mediante esproprio sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso in cui le aree suddette non siano inserite nel programma pluriennale di attuazione o nel programma pluriennale delle opere pubbliche, sugli edifici sono consentiti anche interventi di manutenzione straordinaria. Per i casi di cui ai commi precedenti, il titolo abilitativo è subordinato alla stipula di un atto di sottomissione, nel quale vengono definiti e regolamentati gli interventi e col quale l'interessato si impegna a rinunciare, al momento dell'esproprio, al maggior valore che l'immobile assume a seguito delle migliorie apportate. Gli edifici esistenti, la cui area di sedime ricade in tutto o in parte all'interno di zone nelle quali è prevista un'opera pubblica, ovvero nelle fasce di rispetto stradali conseguenti alla realizzazione dell'opera stessa, possono essere demoliti e ricostruiti al di fuori delle fasce di rispetto, in aree contigue e della medesima proprietà, in deroga alle limitazioni derivanti dal P.R.G., fatte salve le previsioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P. e dei vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. La ricostruzione dovrà avvenire (senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione), nei limiti della superficie e del volume della preesistenza edilizia, nel	Per gli edifici esistenti in aree sottoposte a procedura di acquisizione pubblica mediante esproprio sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso in cui le aree suddette non siano inserite nel programma pluriennale di attuazione o nel programma pluriennale delle opere pubbliche, sugli edifici sono consentiti anche interventi di manutenzione straordinaria. Per i casi di cui ai commi precedenti, il titolo abilitativo è subordinato alla stipula di un atto di sottomissione, nel quale vengono definiti e regolamentati gli interventi e col quale l'interessato si impegna a rinunciare, al momento dell'esproprio, al maggior valore che l'immobile assume a seguito delle migliorie apportate. Gli edifici esistenti, la cui area di sedime ricade in tutto o in parte all'interno di zone nelle quali è prevista un'opera pubblica, ovvero nelle fasce di rispetto stradali conseguenti alla realizzazione dell'opera stessa, possono essere demoliti e ricostruiti al di fuori delle fasce di rispetto, in aree contigue e della medesima proprietà, in deroga alle limitazioni derivanti dal P.R.G., fatte salve le previsioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P. e dei vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. La ricostruzione dovrà avvenire (senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione), nei limiti della superficie e del volume della preesistenza edilizia, nel	
---	---	--

rispetto della tipologia preesistente ovvero della tipologia prevista per la zona in cui si rilocalizza l'edificio e nel rispetto delle distanze D1, D2 e D3 previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. L'intervento di ricostruzione potrà essere ammesso, esclusivamente in presenza di procedimento espropriativo ed entro cinque anni dal decreto espropriativo, previa presentazione, da parte dagli aventi diritto, di apposita richiesta del titolo abilitativo, munita del "verbale di consistenza" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nel momento della presa in possesso dell'area e dei manufatti presenti. La scadenza si intende rispettata qualora, entro il termine suddetto, sia presentata e non decaduta, la richiesta del titolo abilitativo per la ricostruzione.	rispetto della tipologia preesistente ovvero della tipologia prevista per la zona in cui si rilocalizza l'edificio e nel rispetto delle distanze D1, D2 e D3 previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. L'intervento di ricostruzione potrà essere ammesso, esclusivamente in presenza di procedimento espropriativo ed entro cinque anni dal decreto espropriativo, previa presentazione, da parte dagli aventi diritto, di apposita richiesta del titolo abilitativo, munita del "verbale di consistenza" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale nel momento della presa in possesso dell'area e dei manufatti presenti. La scadenza si intende rispettata qualora, entro il termine suddetto, sia presentata e non decaduta, la richiesta del titolo abilitativo per la ricostruzione.	
---	---	--

Art. 23 Applicazione completa dei parametri di utilizzazione fondiaria

Dalla data di adozione del presente P.R.G., l'utilizzazione completa degli indici di utilizzazione fondiaria indicati dalle presenti Norme e relativi ad una data superficie esclude ogni richiesta successiva che comporti - per la medesima superficie - un superamento dell'indice di utilizzazione fondiaria indicato dal P.R.G., indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà successivo. Qualora un'area a destinazione omogenea di P.R.G., sulla quale esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la superficie utile delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste resta di pertinenza non deve superare gli indici di	Dalla data di adozione del presente P.R.G., l'utilizzazione completa degli indici di utilizzazione fondiaria indicati dalle presenti Norme e relativi ad una data superficie esclude ogni richiesta successiva che comporti - per la medesima superficie - un superamento dell'indice di utilizzazione fondiaria indicato dal P.R.G., indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà successivo. Qualora un'area a destinazione omogenea di P.R.G., sulla quale esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la superficie utile delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste resta di pertinenza non deve superare gli indici di	
--	--	--

utilizzazione fondiaria che competono alla zona oggetto di intervento.	utilizzazione fondiaria che competono alla zona oggetto di intervento.	
--	--	--

Art. 24 Aggiornamento cartografico

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è conservata una copia ufficiale della cartografia dello stato di fatto del territorio comunale alla data di adozione del P.R.G., che viene aggiornata dall'Ufficio Tecnico del Comune sulla base delle costruzioni realizzate. All'atto della richiesta di concessione, il richiedente deve indicare, su stralcio della cartografia, le opere progettate e campire con coloritura gialla la superficie fondiaria relativa all'applicazione degli indici di zona; nel caso di edifici agricoli la campitura di colore giallo dovrà interessare a seconda dei casi o le superfici aziendali o l'edificio esistente in virtù del quale viene concesso l'ampliamento. All'atto del rilascio della concessione, gli edifici e le aree di loro pertinenza secondo gli indici di zona vengono indicati e campiti con coloritura rossa, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla carta ufficiale dello stato di fatto. All'ultimazione dei lavori, le aree e gli edifici vengono ripassati con segno indelebile. La cartografia suddetta ha valore documentario per il diniego della concessione qualora vengano richieste nuove costruzioni i cui indici urbanistici siano computati su aree già integralmente utilizzate per precedenti costruzioni.	Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è conservata una copia ufficiale della cartografia dello stato di fatto del territorio comunale alla data di adozione del P.R.G., che viene aggiornata dall'Ufficio Tecnico del Comune sulla base delle costruzioni realizzate. All'atto della richiesta di concessione, il richiedente deve indicare, su stralcio della cartografia, le opere progettate e campire con coloritura gialla la superficie fondiaria relativa all'applicazione degli indici di zona; nel caso di edifici agricoli la campitura di colore giallo dovrà interessare a seconda dei casi o le superfici aziendali o l'edificio esistente in virtù del quale viene concesso l'ampliamento. All'atto del rilascio della concessione, gli edifici e le aree di loro pertinenza secondo gli indici di zona vengono indicati e campiti con coloritura rossa, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla carta ufficiale dello stato di fatto. All'ultimazione dei lavori, le aree e gli edifici vengono ripassati con segno indelebile. La cartografia suddetta ha valore documentario per il diniego della concessione qualora vengano richieste nuove costruzioni i cui indici urbanistici siano computati su aree già integralmente utilizzate per precedenti costruzioni.	
--	--	--

TITOLO III - CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEL P.R.G.

Art. 25 Contenuti e criteri per la formazione del P.P.A.

Secondo il disposto dell'Art. 13 della Legge 10/77 e della L.R. 2/78, il Comune formula i Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), che rappresentano lo strumento di programmazione dell'attuazione urbanistica comunale. In conformità a quanto stabilito dalla L.R. 2/78, il P.P.A. dovrà contenere: a) il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento; b) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare, di cui ai programmi previsti dall'Art. 38 della Legge 865/71 e successive modifiche e integrazioni; c) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente; d) l'individuazione delle aree residenziali, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo; e) l'individuazione delle aree destinate a insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistici dei quali si intende avviare l'attuazione; f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;	Secondo il disposto dell'Art. 13 della Legge 10/77 e della L.R. 2/78, il Comune formula i Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), che rappresentano lo strumento di programmazione dell'attuazione urbanistica comunale. In conformità a quanto stabilito dalla L.R. 2/78, il P.P.A. dovrà contenere: a) il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento; b) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare, di cui ai programmi previsti dall'Art. 38 della Legge 865/71 e successive modifiche e integrazioni; c) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente; d) l'individuazione delle aree residenziali, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo; e) l'individuazione delle aree destinate a insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistici dei quali si intende avviare l'attuazione; f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;	
--	--	--

g) il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata previste dal P.P.A. stesso. Il P.P.A. può essere modificato a seguito dell'approvazione di una Variante Generale al P.R.G., oppure in conseguenza di Varianti al P.E.E.P. o al Piano delle aree da destinare a Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Dopo un anno dall'entrata in vigore, il P.P.A. può essere integrato al fine di rispondere ad eventuali successive domande di interventi da parte del settore pubblico o privato. Varianti e aggiornamenti (integrazioni) del P.P.A. sono approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del P.P.A. Il termine ultimo per la presentazione di progetti relativi agli interventi previsti dal P.P.A., dalle sue Varianti o dai suoi Aggiornamenti (integrazioni) coincide con la data di scadenza del P.P.A. medesimo o delle sue Varianti o dei suoi Aggiornamenti (o integrazioni).	g) il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata previste dal P.P.A. stesso. Il P.P.A. può essere modificato a seguito dell'approvazione di una Variante Generale al P.R.G., oppure in conseguenza di Varianti al P.E.E.P. o al Piano delle aree da destinare a Insediamenti Produttivi (P.I.P.). Dopo un anno dall'entrata in vigore, il P.P.A. può essere integrato al fine di rispondere ad eventuali successive domande di interventi da parte del settore pubblico o privato. Varianti e aggiornamenti (integrazioni) del P.P.A. sono approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del P.P.A. Il termine ultimo per la presentazione di progetti relativi agli interventi previsti dal P.P.A., dalle sue Varianti o dai suoi Aggiornamenti (integrazioni) coincide con la data di scadenza del P.P.A. medesimo o delle sue Varianti o dei suoi Aggiornamenti (o integrazioni).	
---	---	--

Art. 26 Interventi realizzabili al di fuori del P.P.A.

Al di fuori del P.P.A. sono realizzabili esclusivamente i seguenti interventi, purché conformi alle previsioni del P.R.G. e purché non comportino cambiamenti della destinazione d'uso, salvo quanto disposto dal terzo comma del presente Articolo: a) Interventi di manutenzione ordinaria (RE1); (Art. 9 legge 10/77) b) interventi di manutenzione straordinaria (RE2); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 legge 94/82) c) interventi di restauro e risanamento conservativo (RE3); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 Legge 94/82) d) interventi di ristrutturazione edilizia (RE4); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 legge 94/82) e) interventi di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%; (Art. 9 legge 10/77) f) modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche dell'abitazione, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano necessari a seguito dell'installazione di impianti tecnologici utili per le esigenze dell'abitazione; (Art. 9 legge 10/77) g) interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 153/75; (Art. 9 legge 10/77) h) impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzati dagli Enti istituzionalmente	Al di fuori del P.P.A. sono realizzabili esclusivamente i seguenti interventi, purché conformi alle previsioni del P.R.G. e purché non comportino cambiamenti della destinazione d'uso, salvo quanto disposto dal terzo comma del presente Articolo: a) Interventi di manutenzione ordinaria (RE1); (Art. 9 legge 10/77) b) interventi di manutenzione straordinaria (RE2); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 legge 94/82) c) interventi di restauro e risanamento conservativo (RE3); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 Legge 94/82) d) interventi di ristrutturazione edilizia (RE4); (Art. 9 legge 10/77 e Art. 6 legge 94/82) e) interventi di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%; (Art. 9 legge 10/77) f) modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche dell'abitazione, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano necessari a seguito dell'installazione di impianti tecnologici utili per le esigenze dell'abitazione; (Art. 9 legge 10/77) g) interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 153/75; (Art. 9 legge 10/77) h) impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzati dagli Enti istituzionalmente	
---	---	--

competenti, nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; (Art. 9 legge 10/77) i) opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; (Art. 9 legge 10/77) l) interventi da realizzare su aree di completamento dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; (Art. 6 legge 94/82) m) interventi da realizzare su aree comprese nei Piani di Zona P.E.E.P.; (Art. 6 legge 94/82) Gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), f) possono riguardare qualsiasi tipologia edilizia e qualsiasi uso del manufatto edile. Sono altresì consentiti al di fuori del P.P.A.: - gli interventi che le presenti norme prevedono con intervento edilizio diretto; - i cambi di destinazione d'uso a condizione che siano rispettosi della normativa urbanistica, edilizia e di Igiene vigente. Gli interventi realizzabili al di fuori del P.P.A. in virtù delle disposizioni contenute nell'Art. 6 della legge 94/82 sono soggetti al regime temporale di cui allo stesso Art. 6 Legge 94/82.	competenti, nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; (Art. 9 legge 10/77) i) opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; (Art. 9 legge 10/77) l) interventi da realizzare su aree di completamento dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; (Art. 6 legge 94/82) m) interventi da realizzare su aree comprese nei Piani di Zona P.E.E.P.; (Art. 6 legge 94/82) Gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), f) possono riguardare qualsiasi tipologia edilizia e qualsiasi uso del manufatto edile. Sono altresì consentiti al di fuori del P.P.A.: - gli interventi che le presenti norme prevedono con intervento edilizio diretto; - i cambi di destinazione d'uso a condizione che siano rispettosi della normativa urbanistica, edilizia e di Igiene vigente. Gli interventi realizzabili al di fuori del P.P.A. in virtù delle disposizioni contenute nell'Art. 6 della legge 94/82 sono soggetti al regime temporale di cui allo stesso Art. 6 Legge 94/82.	
---	---	--

Art. 27 Contenuti e criteri per la formazione degli interventi urbanistici preventivi (P.P.)

Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo (P.P.) dal P.R.G. o dove esso è reso obbligatorio dalla L.R. 47/78 modificata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva entrata in vigore di un P.P. di esecuzione, secondo la procedura e i contenuti previsti dalla legislazione urbanistica. Gli elaborati tecnici costituenti un Piano Particolareggiato (P.P.) sono i seguenti: A. STATO DI FATTO (in copia unica) A.1. Stralcio di P.R.G. in scala 1/5.000, sul quale deve essere riportato in rosso, a cura del progettista, il perimetro delle aree incluse nel Piano Particolareggiato. A.2. Estratto catastale, con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonchè certificato catastale, comprovante le relative superfici catastali. A.3. Stato di fatto della zona su rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1/2.000, aggiornato, quotato, con individuazione di un caposaldo fisso permanente riferito alle curve di livello. Dovranno altresì essere indicati: - il verde esistente, con rilievo di tutte le specie arboree; - le costruzioni o i manufatti di qualsiasi genere; - gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù; - eventuali vincoli;	Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo (P.P.) dal P.R.G. o dove esso è reso obbligatorio dalla L.R. 47/78 modificata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva entrata in vigore di un P.P. di esecuzione, secondo la procedura e i contenuti previsti dalla legislazione urbanistica. Gli elaborati tecnici costituenti un Piano Particolareggiato (P.P.) sono i seguenti: A. STATO DI FATTO (in copia unica) A.1. Stralcio di P.R.G. in scala 1/5.000, sul quale deve essere riportato in rosso, a cura del progettista, il perimetro delle aree incluse nel Piano Particolareggiato. A.2. Estratto catastale, con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonchè certificato catastale, comprovante le relative superfici catastali. A.3. Stato di fatto della zona su rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1/2.000, aggiornato, quotato, con individuazione di un caposaldo fisso permanente riferito alle curve di livello. Dovranno altresì essere indicati: - il verde esistente, con rilievo di tutte le specie arboree; - le costruzioni o i manufatti di qualsiasi genere; - gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù; - eventuali vincoli;	
---	---	--

la toponomastica. A.5. Documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista (formato minimo dei fotogrammi = 18 x 24), con particolare riferimento a: - fabbricati della zona interessata e delle aree limitrofe; - alberature esistenti; - emergenze ambientali; - andamento altimetrico dei suoli. B. PROGETTO (in triplice copia) B.1. Planimetria di progetto, in scala 1/500, indicante la numerazione dei lotti, le strade e le piazze esistenti e di progetto, debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi pubblici per sosta e parcheggio. B.2. Sezioni e profili in scala 1/500 delle sezioni trasversali dei terreni, con l'indicazione dettagliata degli eventuali sterri e dei riporti. B.3. Tipologie edilizie in scala 1/200, con relative destinazioni d'uso specificatamente per il Piano Terra, dei materiali e con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche. B.4. Sezioni in scala 1/200 dei fabbricati e profili dell'edificato previsto rispetto alla sistemazione finale dei terreni. B.5. Tabella degli elementi di progetto, con	la toponomastica. A.5. Documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista (formato minimo dei fotogrammi = 18 x 24), con particolare riferimento a: - fabbricati della zona interessata e delle aree limitrofe; - alberature esistenti; - emergenze ambientali; - andamento altimetrico dei suoli. B. PROGETTO (in triplice copia) B.1. Planimetria di progetto, in scala 1/500, indicante la numerazione dei lotti, le strade e le piazze esistenti e di progetto, debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi pubblici per sosta e parcheggio. B.2. Sezioni e profili in scala 1/500 delle sezioni trasversali dei terreni, con l'indicazione dettagliata degli eventuali sterri e dei riporti. B.3. Tipologie edilizie in scala 1/200, con relative destinazioni d'uso specificatamente per il Piano Terra, dei materiali e con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche. B.4. Sezioni in scala 1/200 dei fabbricati e profili dell'edificato previsto rispetto alla sistemazione finale dei terreni. B.5. Tabella degli elementi di progetto, con	
--	--	--

l'indicazione: della superficie territoriale dell'intervento, della superficie fondiaria, delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie; il volume totale e la superficie utile edificabile; il rapporto massimo di copertura; la superficie di ogni area di uso pubblico (o pubblica); l'entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d'uso riferita al totale della superficie utile complessivamente realizzabile. B.6. Schema degli impianti (acquedotto, fognatura, rete gas, energia elettrica, rete telefonica) con relativa previsione di spesa; B.7. Progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con ubicazione delle cabine che fossero eventualmente necessarie, con relativa previsione di spesa; B.8. Norme urbanistico-edilizie per la buona esecuzione del P.P.; B.9. Relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano; B.10. Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; B.11. Da parte del Sindaco dovrà essere dichiarato che il Piano in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze naturali, ai	l'indicazione: della superficie territoriale dell'intervento, della superficie fondiaria, delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie; il volume totale e la superficie utile edificabile; il rapporto massimo di copertura; la superficie di ogni area di uso pubblico (o pubblica); l'entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d'uso riferita al totale della superficie utile complessivamente realizzabile. B.6. Schema degli impianti (acquedotto, fognatura, rete gas, energia elettrica, rete telefonica) con relativa previsione di spesa; B.7. Progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con ubicazione delle cabine che fossero eventualmente necessarie, con relativa previsione di spesa; B.8. Norme urbanistico-edilizie per la buona esecuzione del P.P.; B.9. Relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano; B.10. Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; B.11. Da parte del Sindaco dovrà essere dichiarato che il Piano in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze naturali, ai	
---	---	--

sensi della Legge 1497/39; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico forestale; all'interno di zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato; in area dichiarata sismica. I Piani Particolareggiati di iniziativa privata, da convenzionarsi, dovranno precisare inoltre: - a - le aree da cedere per urbanizzazione primaria (S1); - b - le opere relative all'urbanizzazione primaria; - c - le aree da cedere per urbanizzazione secondaria (S2) e le opere relative all'urbanizzazione secondaria, secondo le quantità indicate dalle presenti norme; - d - la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planivolumetrica degli edifici; - e - la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti; - f - la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Le convenzioni prescritte per i P.P. di iniziativa privata devono prevedere: 1. la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di	sensi della Legge 1497/39; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico forestale; all'interno di zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato; in area dichiarata sismica. I Piani Particolareggiati di iniziativa privata, da convenzionarsi, dovranno precisare inoltre: - a - le aree da cedere per urbanizzazione primaria (S1); - b - le opere relative all'urbanizzazione primaria; - c - le aree da cedere per urbanizzazione secondaria (S2) e le opere relative all'urbanizzazione secondaria, secondo le quantità indicate dalle presenti norme; - d - la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planivolumetrica degli edifici; - e - la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti; - f - la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Le convenzioni prescritte per i P.P. di iniziativa privata devono prevedere: 6. la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di	
--	--	--

urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti norme; 2. l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti norme; 3. i termini di ultimazione delle fasi successive di intervento previste dal programma di attuazione allegato alla relazione (B.9.) del progetto; 4. l'impegno, da parte della proprietà, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall'Amministrazione comunale in base alla convenzione stessa; 5. Congruie garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione. La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e nelle forme di Legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.	urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti norme; 7. l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti norme; 8. i termini di ultimazione delle fasi successive di intervento previste dal programma di attuazione allegato alla relazione (B.9.) del progetto; 9. l'impegno, da parte della proprietà, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall'Amministrazione comunale in base alla convenzione stessa; 10. Congruie garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione. La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e nelle forme di Legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.	
--	---	--

Art. 28 Contenuti e criteri per la formazione dei Piani di Recupero (P.d.R.)

I Piani di Recupero (P.d.R.) di cui all'Art. 28 della Legge 457/78 dovranno essere predisposti secondo le prescrizioni e seguire la procedura di cui al Titolo IV della Legge 457/78.	I Piani di Recupero (P.d.R.) di cui all'Art. 28 della Legge 457/78 dovranno essere predisposti secondo le prescrizioni e seguire la procedura di cui al Titolo IV della Legge 457/78.	
--	--	--

Art. 29 Contenuti e criteri per la formazione del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e del Piano delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)

Il P.E.E.P., predisposto sulla base della Legge 167/62 e dell'Art. 23 L.R. 47/78 modificata e il P.I.P. di cui all'Art. 27 della legge 865/71 e all'Art. 24 della L.R. 47/78 modificata devono contenere i seguenti elaborati tecnici: a) planimetria generale, scala 1:25.000; b) planimetria generale, scala 1:10.000; c) stralcio P.R.G. vigente, scala 1: 5.000; d) planimetria catastale, scala 1:2.000; e) planimetria stato di fatto, con evidenziate emergenze, vincoli, alberature esistenti, ecc., scala 1:2.000; f) planimetria di progetto, scala 1:5.000; g) planimetria di progetto, scala 1:2.000; h) conteggi generali; i) elenchi catastali; l) norme tecniche di attuazione; m) relazione generale, contenente anche la previsione di massima della spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano.	Il P.E.E.P., predisposto sulla base della Legge 167/62 e dell'Art. 23 L.R. 47/78 modificata e il P.I.P. di cui all'Art. 27 della legge 865/71 e all'Art. 24 della L.R. 47/78 modificata devono contenere i seguenti elaborati tecnici: a) planimetria generale, scala 1:25.000; b) planimetria generale, scala 1:10.000; c) stralcio P.R.G. vigente, scala 1: 5.000; d) planimetria catastale, scala 1:2.000; e) planimetria stato di fatto, con evidenziate emergenze, vincoli, alberature esistenti, ecc., scala 1:2.000; f) planimetria di progetto, scala 1:5.000; g) planimetria di progetto, scala 1:2.000; h) conteggi generali; i) elenchi catastali; l) norme tecniche di attuazione; m) relazione generale, contenente anche la previsione di massima della spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano.	
---	---	--

Art. 30 Norme generali di attuazione: individuazione dei limiti delle aree di intervento urbanistico preventivo

In sede di elaborazione degli strumenti urbanistici preventivi (P.P., P.d.R., P.E.E.P., P.I.P.), qualora le linee grafiche che sugli elaborati di P.R.G. delimitano e suddividono le aree incluse o da includere in detti strumenti cadano in prossimità, ma non coincidano con elementi di suddivisione reale rilevabili su terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici esistenti, manufatti fuori od entro terra, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie, ecc.), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono essere portate a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.	In sede di elaborazione degli strumenti urbanistici preventivi (P.P., P.d.R., P.E.E.P., P.I.P.), qualora le linee grafiche che sugli elaborati di P.R.G. delimitano e suddividono le aree incluse o da includere in detti strumenti cadano in prossimità, ma non coincidano con elementi di suddivisione reale rilevabili su terreno o su mappe in scala maggiore (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati, edifici esistenti, manufatti fuori od entro terra, limiti di fasce o di zone di rispetto obbligatorie, ecc.), le linee grafiche di delimitazione o di suddivisione di cui sopra possono essere portate a coincidere con gli elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno o su mappe in scala maggiore.	
---	---	--

Art. 31 Facoltà di deroga

Sono consentite deroghe alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. nei limiti previsti dalla legislazione vigente e in particolare dall'Art. 41/quarter della Legge 1150/42 e dall'Art. 54 della L.R. 47/78 modificata.	Sono consentite deroghe alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. nei limiti previsti dalla legislazione vigente e in particolare dall'Art. 41/quarter della Legge 1150/42 e dall'Art. 54 della L.R. 47/78 modificata.	
---	---	--

TITOLO IV – PARAMETRI

Art. 32 Parametri urbanistici e parametri edilizi

Il processo di urbanizzazione e di riqualificazione urbana è regolato dei seguenti parametri urbanistici: 1.S.t. - Superficie territoriale; 2.S.f. - Superficie fondiaria; 3.S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria; 4.S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria; 5.S.r. - Superficie residua; 6.U.t. - Indice di utilizzazione territoriale; 7.U.f. - Indice di utilizzazione fondiaria; 8.C.u. - Carico urbanistico; 9.U.i. - Unità immobiliare. La S.r. di un lotto parzialmente costruito si calcola sottraendo alla superficie edificabile totale, generata dagli indici di zona, la superficie già edificata. Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri: 1.S.u. - Superficie utile; 2.V - Volume; 3.H.f. - Altezza di ciascun fronte di fabbricato; 4.V1 - Visuale libera; 5.S.c. - Superficie coperta; 6.D1 - Distanze dai confini di proprietà; 7.D2 - Distanze dai confini di zona; 8.D3 - Distanze dagli edifici prospicienti. I parametri urbanistici, i parametri edilizi ed i parametri agricoli sopra richiamati sono definiti al Titolo I del Regolamento Edilizio, unitamente ai criteri di misurazione.	Il processo di urbanizzazione e di riqualificazione urbana è regolato dei seguenti parametri urbanistici: 1.S.t. - Superficie territoriale; 2.S.f. - Superficie fondiaria; 3.S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria; 4.S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria; 5.S.r. - Superficie residua; 6.U.t. - Indice di utilizzazione territoriale; 7.U.f. - Indice di utilizzazione fondiaria; 8.C.u. - Carico urbanistico; 9.U.i. - Unità immobiliare. La S.r. di un lotto parzialmente costruito si calcola sottraendo alla superficie edificabile totale, generata dagli indici di zona, la superficie già edificata. Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri: 1.S.u. - Superficie utile; 2.V - Volume; 3.H.f. - Altezza di ciascun fronte di fabbricato; 4.V1 - Visuale libera; 5.S.c. - Superficie coperta; 6.D1 - Distanze dai confini di proprietà; 7.D2 - Distanze dai confini di zona; 8.D3 - Distanze dagli edifici prospicienti. I parametri urbanistici, i parametri edilizi ed i parametri agricoli sopra richiamati sono definiti al Titolo I del Regolamento Edilizio, unitamente ai criteri di misurazione.	
---	---	--

TITOLO V - TIPI DI INTERVENTO

Art. 33 Interventi previsti dal P.R.G.

Con riferimento al patrimonio edilizio esistente, il P.R.G. prevede i seguenti interventi edilizi: 1. RE1 Manutenzione ordinaria; 2. RE2 Manutenzione straordinaria; 3. RE3 Restauro e risanamento conservativo; 4. RE4 Ristrutturazione edilizia, senza aumento di superficie utile; 5. RE5 Ristrutturazione edilizia, con aumento di superficie utile; 6. CD Cambio della destinazione d'uso. Sulle aree inedificate ma edificabili, il P.R.G. prevede i seguenti interventi: 1. NC1 Nuova costruzione (anche previa demolizione); 2. NC2 Attrezzatura del territorio. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione sopra richiamati sono al Titolo I del Regolamento Edilizio. Gli interventi RE3, RE4, RE5, NC1 sono ammissibili, secondo le prescrizioni del presente piano e del Regolamento Edilizio, solo qualora il progetto indichi la utilizzazione dei locali, con particolare riguardo ai locali di servizio (cantine, soffitte, garage, volumi tecnici e così via) le cui caratteristiche edilizie e progettuali devono essere tali da consentire esclusivamente l'utilizzazione funzionale alla specifica	Con riferimento al patrimonio edilizio esistente, il P.R.G. prevede i seguenti interventi edilizi: 7. RE1 Manutenzione ordinaria; 8. RE2 Manutenzione straordinaria; 9. RE3 Restauro e risanamento conservativo; 10. RE4 Ristrutturazione edilizia, senza aumento di superficie utile; 11. RE5 Ristrutturazione edilizia, con aumento di superficie utile; 12. CD Cambio della destinazione d'uso. Sulle aree inedificate ma edificabili, il P.R.G. prevede i seguenti interventi: 3. NC1 Nuova costruzione (anche previa demolizione); 4. NC2 Attrezzatura del territorio. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione sopra richiamati sono al Titolo I del Regolamento Edilizio. Gli interventi RE3, RE4, RE5, NC1 sono ammissibili, secondo le prescrizioni del presente piano e del Regolamento Edilizio, solo qualora il progetto indichi la utilizzazione dei locali, con particolare riguardo ai locali di servizio (cantine, soffitte, garage, volumi tecnici e così via) le cui caratteristiche edilizie e progettuali devono essere tali da consentire esclusivamente l'utilizzazione funzionale alla specifica destinazione,	
---	--	--

destinazione, con esclusione di altra utilizzazione conforme, ed in particolare della utilizzazione abitativa. Per tali locali, l'altezza non potrà essere superiore a 2,50 ml di altezza utile nei casi in cui tali locali siano collocati ai piani superiori al piano terra.	con esclusione di altra utilizzazione conforme, ed in particolare della utilizzazione abitativa. Per tali locali, l'altezza non potrà essere superiore a 2,50 ml di altezza utile nei casi in cui tali locali siano collocati ai piani superiori al piano terra.	
--	--	--

TITOLO VI - USI DEL TERRITORIO

CAPO I - USI URBANI

Art. 34 Criteri generali relativi agli usi urbani

Nel successivo articolo del presente capo vengono definiti i diversi usi urbani che costituiscono, opportunamente combinati, le destinazioni d'uso previste per le varie zone di P.R.G. di cui al successivo Titolo VII. Oltre alla descrizione specifica dei singoli usi, vengono stabilite, per ognuno di essi, le dotazioni minime di parcheggi (P) e - a seconda dei casi - di verde richieste dalle presenti Norme quale condizione per consentire gli interventi. Le dotazioni prescritte di parcheggi P1 e P3 variano a seconda dei tipi di intervento che, a questo fine, sono raggruppati come segue: A. interventi di recupero di tipo RE4 (in caso di interi edifici); RE5 e cambio di destinazione d'uso CD. B. interventi di nuova costruzione di tipo NC1. Per tutti gli interventi di recupero diversi da quelli indicati al precedente punto A, così come per gli interventi di ampliamento "una tantum", non è richiesto il rispetto dello standard specifico di cui sopra. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso CD si richiama quanto previsto dalla L.R. n. 46 del	Nel successivo articolo del presente capo vengono definiti i diversi usi urbani che costituiscono, opportunamente combinati, le destinazioni d'uso previste per le varie zone di P.R.G. di cui al successivo Titolo VII. Oltre alla descrizione specifica dei singoli usi, vengono stabilite, per ognuno di essi, le dotazioni minime di parcheggi (P) e - a seconda dei casi - di verde richieste dalle presenti Norme quale condizione per consentire gli interventi. Le dotazioni prescritte di parcheggi P1 e P3 variano a seconda dei tipi di intervento che, a questo fine, sono raggruppati come segue: A. interventi di recupero di tipo RE4 (in caso di interi edifici); RE5 e cambio di destinazione d'uso CD. B. interventi di nuova costruzione di tipo NC1. Per tutti gli interventi di recupero diversi da quelli indicati al precedente punto A, così come per gli interventi di ampliamento "una tantum", non è richiesto il rispetto dello standard specifico di cui sopra. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d'uso CD si richiama quanto previsto dalla L.R. n. 46 del	
---	---	--

08.11.1988, all'art. 2. Nel caso di impossibilità a ricavare su aree libere del lotto di pertinenza parcheggi di tipo P1, questi possono essere realizzati in spazi sotterranei o sopraelevati, fermo restando l'uso pubblico, regolato da apposita convenzione di utilizzo. L'entità dello standard P1 e P3 è espressa in mq. di superficie - comprensiva sia degli spazi di sosta che degli spazi di manovra (corselli) - in rapporto alla superficie utile (S.U.) destinata all'uso. La dotazione minima è costituita da 1 posto auto. Le superfici relative ai parcheggi P1, una volta sistemate a cura e spese del concessionario, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune quando richieste, o mantenute in proprietà purchè ne sia garantito l'uso pubblico.	08.11.1988, all'art. 2. Nel caso di impossibilità a ricavare su aree libere del lotto di pertinenza parcheggi di tipo P1, questi possono essere realizzati in spazi sotterranei o sopraelevati, fermo restando l'uso pubblico, regolato da apposita convenzione di utilizzo. L'entità dello standard P1 e P3 è espressa in mq. di superficie - comprensiva sia degli spazi di sosta che degli spazi di manovra (corselli) - in rapporto alla superficie utile (S.U.) destinata all'uso. La dotazione minima è costituita da 1 posto auto. Le superfici relative ai parcheggi P1, una volta sistemate a cura e spese del concessionario, dovranno essere cedute gratuitamente al Comune quando richieste, o mantenute in proprietà purchè ne sia garantito l'uso pubblico. <i>Nel rispetto delle dotazioni minime di standards previste per ogni singolo uso urbanistico, come previsto dall'art. 35, il Comune può concedere o richiedere la monetizzazione, alle tariffe vigenti, di tutta o parte delle quote di parcheggi P1, nei casi in cui la modesta dimensione e/o la localizzazione delle aree da cedere non consenta una realizzazione funzionale; di norma si monetizza qualora la superficie del parcheggio P1 da realizzare sia inferiore ai 50 mq. o ai 4 posti auto, calcolati come di seguito indicato.</i> <i>Per posto auto P1 si stabiliscono le dimensioni minime di:</i> <i>- 2.50x5.00 mt. in caso di parcheggio perpendicolare alla carreggiata;</i> <i>- 2.30x4.80 mt. in caso di parcheggio obliquo alla carreggiata;</i>	<i>Si inserisce una norma con i criteri di monetizzazione, in conformità all'art. A-26 c.7 della L.R. 20/2000</i>
--	--	--

Una quota parte degli spazi destinati a P1 e P3 dovrà essere attrezzata per il parcheggio di biciclette e ciclomotori, nella misura: del 5% per usi U11, U12, U15; del 15% per gli usi U5, U7, U9, U17, U19, U21.	- 2.00x4.80 mt. in caso di parcheggio longitudinale alla carreggiata; Per posto auto P3 (autorimessa o posto scoperto) si stabiliscono le dimensioni minime di: - 2.50x5.00 mt. in caso di parcheggio scoperto; - 3,00x5,00 mt. In caso di autorimessa o parcheggio coperto. Nel rispetto delle dotazioni minime di standards previste per ogni singolo uso urbanistico, come previsto dall'art. 35, il Comune può concedere o richiedere la monetizzazione, alle tariffe vigenti, di tutta o parte delle quote di Verde pubblico, nei casi in cui la modesta dimensione e/o la localizzazione delle aree da cedere non consenta una realizzazione funzionale; di norma si monetizza qualora la superficie del verde da realizzare sia inferiore ai 500 mq. Una quota parte degli spazi destinati a P1 e P3 dovrà essere attrezzata per il parcheggio di biciclette e ciclomotori, nella misura: del 5% per usi U11, U12, U15; del 15% per gli usi U5, U7, U9, U17, U19, U21.	
---	---	--

Art. 35 Definizioni e standards degli usi urbani

Premesso che lo strumento urbanistico si attua nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 della L.R. 46/88, nonchè dei parametri minimi dell'art. 46 della L.R. 47/78, con particolare riferimento agli standards previsti al 4° e 5° comma della Legge medesima, le prescrizioni difformi si intendono da rettificare in tal senso. Si elencano di seguito tutti gli usi urbani previsti: U1 - Abitazioni U2 - Attrezzature ricettive U3 - Abitazioni collettive U4 - Commercio al dettaglio di vicinato U5 - Medie strutture di vendita U6 - Commercio all'ingrosso U7 - Pubblici esercizi U8 - Esposizioni, mostre, fiere U9 - Attrezzature per lo spettacolo U10 - Uffici e studi professionali U10 bis - Uffici di credito ed assicurativi U11 - Complessi direzionali U12 - Terziario specializzato U13 - Magazzini non agricoli U14 - Artigianato di servizio U15 - Artigianato produttivo ed industria U16 - Depositi a cielo aperto U17 - Attrezzature di interesse comune U18 - Attrezzature per il verde U19 - Attrezzature per lo sport U20 - Attrezzature tecnologiche U21 - Stazioni per l'autotrasporto U22 - Usi assimilabili per analogia	Premesso che lo strumento urbanistico si attua nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 della L.R. 46/88, nonchè dei parametri minimi dell'art. 46 della L.R. 47/78, con particolare riferimento agli standards previsti al 4° e 5° comma della Legge medesima, le prescrizioni difformi si intendono da rettificare in tal senso. Si elencano di seguito tutti gli usi urbani previsti: U1 – Abitazioni U2 - Attrezzature ricettive U3 - Abitazioni collettive U4 - Commercio al dettaglio di vicinato U5 - Medie strutture di vendita U6 - Commercio all'ingrosso U7 - Pubblici esercizi U8 - Esposizioni, mostre, fiere U9 - Attrezzature per lo spettacolo U10 - Uffici e studi professionali U10 bis - Uffici di credito ed assicurativi U11 - Complessi direzionali U12 - Terziario specializzato U13 - Magazzini non agricoli U14 - Artigianato di servizio U15 - Artigianato produttivo ed industria U16 - Depositi a cielo aperto U17 - Attrezzature di interesse comune U18 - Attrezzature per il verde U19 - Attrezzature per lo sport U20 - Attrezzature tecnologiche U21 - Stazioni per l'autotrasporto U22 - Usi assimilabili per analogia	
---	---	--

U1 – Abitazioni Per abitazioni si intendono, oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio, quali cantine, sottotetti, scale, androni, locali comuni ed autorimesse private. Laboratori per il lavoro domestico, per attività non nocive e non moleste. Parcheggi A. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. (con un minimo di un posto auto per ogni alloggio). B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq.S.u. (con un minimo di un posto auto coperto per ogni alloggio) U2 - Attrezzature ricettive Alberghi, pensioni, locande, hotels, residences, con riferimento sia alle parti ricettive vere e proprie (stanze, miniappartamenti, ecc.) sia alle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi, ecc.). Parcheggi A. P1 - 20 mq./100 mq. S.u P3 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata è prescritta la cessione, come verde pubblico di 60 mq./100 mq. S.u. U3 - Abitazioni collettive Collegi, convitti, conventi, case di riposo, studentati, sedi carcerarie, ecc., comprensivi di zona notte, zone di soggiorno, servizi comuni. Parcheggi	U1 – Abitazioni Per abitazioni si intendono, oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio, quali cantine, sottotetti, scale, androni, locali comuni ed autorimesse private. Laboratori per il lavoro domestico, per attività non nocive e non moleste. Parcheggi A. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. (con un minimo di un posto auto per ogni alloggio). B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq.S.u. (con un minimo di un posto auto coperto per ogni alloggio) U2 - Attrezzature ricettive Alberghi, pensioni, locande, hotels, residences, con riferimento sia alle parti ricettive vere e proprie (stanze, miniappartamenti, ecc.) sia alle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi, ecc.). Parcheggi A. P1 - 20 mq./100 mq. S.u P3 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata è prescritta la cessione, come verde pubblico di 60 mq./100 mq. S.u. U3 - Abitazioni collettive Collegi, convitti, conventi, case di riposo, studentati, sedi carcerarie, ecc., comprensivi di zona notte, zone di soggiorno, servizi comuni. Parcheggi	
---	---	--

A. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. 20 mq /100 mq. S.u. U4 - Commercio al dettaglio di vicinato Esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare comprendenti le superfici di vendita (come definita dalla Delibera Consiglio Regionale n°1253 del 23/09/1999) fino a 250 mq, nonché le superfici di servizio, di magazzino e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P3 e di pertinenza - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 e di pertinenza - 20 mq./100 mq. S.u. U5 - Medie strutture di vendita Medie strutture di vendita per il commercio al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, costituite dalla superficie di vendita, dagli spazi di servizio, di supporto e di magazzino, dalle mense e dagli altri servizi nonché dagli spazi tecnici, con superficie di vendita (come definita dalla Delibera Consiglio Regionale n°1253 del 23/09/1999) compresa tra 251 e 2500 mq. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore. Ai sensi del Dlgs. 114/98 viene specificato: U5.1 - Medio piccole strutture di vendita: medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a quella di vicinato e fino a 1500 mq. U5.2 - Medio grandi strutture di vendita: medie strutture di vendita aventi superficie di vendita compresa tra 1501 mq e fino a 2500 mq. L'insediamento delle medio medio-grandi strutture di	A. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. 20 mq /100 mq. S.u. U4 - Commercio al dettaglio di vicinato Esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare comprendenti le superfici di vendita (come definita dalla Delibera Consiglio Regionale n°1253 del 23/09/1999) fino a 250 mq, nonché le superfici di servizio, di magazzino e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P3 e di pertinenza - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 e di pertinenza - 20 mq./100 mq. S.u. U5 - Medie strutture di vendita Medie strutture di vendita per il commercio al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, costituite dalla superficie di vendita, dagli spazi di servizio, di supporto e di magazzino, dalle mense e dagli altri servizi nonché dagli spazi tecnici, con superficie di vendita (come definita dalla Delibera Consiglio Regionale n°1253 del 23/09/1999) compresa tra 251 e 2500 mq. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore. Ai sensi del Dlgs. 114/98 viene specificato: U5.1 - Medio piccole strutture di vendita: medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a quella di vicinato e fino a 1500 mq. U5.2 - Medio grandi strutture di vendita: medie strutture di vendita aventi superficie di vendita compresa tra 1501 mq e fino a 2500 mq. L'insediamento delle medio medio-grandi strutture di vendita, di cui al	
--	--	--

vendita, di cui al punto 1.4 della Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo: - in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo; - previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie; - oppure nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999. Parcheggi A. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. (Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999: Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.) 5.2 DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI E DI AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI 5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.	punto 1.4 della Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, può essere consentito solo: - in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo; - previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, anche al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie; - oppure nel caso che sia previsto nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999. Parcheggi A. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. (Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999: Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.) 5.2 DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI E DI AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI 5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.	
--	---	--

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8. Ai fini del rispetto della legge 24 marzo 1989 n. 122, la superficie convenzionale di un posto auto , comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25. 5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta ai parcheggi pubblici e dalle	I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8. Ai fini del rispetto della legge 24 marzo 1989 n. 122, la superficie convenzionale di un posto auto , comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25. 5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta ai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico di cui al	
---	---	--

aree a verde pubblico di cui al precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni. Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura. Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche. 5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrato e/o pluripiano che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.	precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni. Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura. Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti. In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche. 5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G. Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrato e/o pluripiano che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata. Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta pianura.	
---	---	--

5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi: a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela; b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: - per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione ; - per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 fino a 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione; c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: - per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie	5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle diverse zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi: a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela; b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: - per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di vendita o frazione ; - per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 800 fino a 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi con oltre 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione; c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: - per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di vendita o frazione; - per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie	
--	--	--

di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi da 800 mq. fino a 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi con oltre 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione; d) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c). Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale. Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte. 5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali	di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi da 800 mq. fino a 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq. di superficie di vendita o frazione; per esercizi con oltre 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione; d) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c). Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale. Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte. 5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali	
--	--	--

inferiori a quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi: a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. Nei suddetti casi sono ammesse in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri. 5.2.6 Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per	inferiori a quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi: a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. Nei suddetti casi sono ammesse in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri. 5.2.6 Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette,	
---	---	--

biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita. 5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese. Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale. Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. (Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999: Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.) 1.6 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati	con particolare riferimento alle medie strutture di vendita. 5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese. Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale. Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. (Delibera Consiglio Regionale n° 1253 del 23/09/1999: Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.) 1.6 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati	
---	---	--

direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci. U6 - Commercio all'ingrosso Magazzini e depositi nei settori alimentare ed extra-alimentare, coi relativi spazi di servizio, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari. E' ammessa la presenza di un alloggio, non superiore a 150 mq. di S.u., per il personale di custodia o per il gestore, solo nel caso di interventi superiori agli 800 mq. di S.u. al netto di tale alloggio. In caso di interventi superiori ai 800 mq è ammessa altresì un'attività commerciale al dettaglio di vicinato purché di S u. non superiore al 10% di quella all'ingrosso e comunque di superficie di vendita non superiore a 80 mq con vincolo di pertinenzialità alla destinazione d'uso principale da trascrivere nei titoli abilitativi, nei contratti di vendita o di locazione. Parcheggi A. P1 - 5 mq./100 mq. S.u. P3 - 5 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 5 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. U7 - Pubblici esercizi Ristoranti, trattorie, bar, comprendenti sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio e di supporto e di magazzino, nonché gli spazi tecnici.	direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all'esposizione di merci. U6 - Commercio all'ingrosso Magazzini e depositi nei settori alimentare ed extra-alimentare, coi relativi spazi di servizio, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari. E' ammessa la presenza di un alloggio, non superiore a 150 mq. di S.u., per il personale di custodia o per il gestore, solo nel caso di interventi superiori agli 800 mq. di S.u. al netto di tale alloggio. In caso di interventi superiori ai 800 mq è ammessa altresì un'attività commerciale al dettaglio di vicinato purché di S u. non superiore al 10% di quella all'ingrosso e comunque di superficie di vendita non superiore a 80 mq con vincolo di pertinenzialità alla destinazione d'uso principale da trascrivere nei titoli abilitativi, nei contratti di vendita o di locazione. Parcheggi A. P1 - 5 mq./100 mq. S.u. P3 - 5 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 5 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. U7 - Pubblici esercizi Ristoranti, trattorie, bar, comprendenti sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli spazi di servizio e di supporto e di magazzino, nonché gli spazi tecnici.	
---	---	--

Parcheggi A. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U8 - Esposizioni, mostre, fiere Esposizioni, mostre e fiere ed usi analoghi. Comprendenti spazi per il pubblico, spazi di servizio e di supporto, agenzie e altri usi complementari all'attività fieristica. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia. Parcheggi A. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U9 - Attrezzature per lo spettacolo Cinema, teatri, centri congressuali polivalenti, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo. Oltre agli spazi destinati al pubblico, sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, gli uffici complementari nonché gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di interventi superiori ai 1.500 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Parcheggi A. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U10 - Uffici e studi professionali Uffici, studi professionali, ambulatori medici, attività di servizio alle imprese (finanziarie, amministrative e	Parcheggi A. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U8 - Esposizioni, mostre, fiere Esposizioni, mostre e fiere ed usi analoghi. Comprendenti spazi per il pubblico, spazi di servizio e di supporto, agenzie e altri usi complementari all'attività fieristica. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia. Parcheggi A. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U9 - Attrezzature per lo spettacolo Cinema, teatri, centri congressuali polivalenti, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo. Oltre agli spazi destinati al pubblico, sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, gli uffici complementari nonché gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di interventi superiori ai 1.500 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Parcheggi A. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U10 - Uffici e studi professionali Uffici, studi professionali, ambulatori medici, attività di servizio alle imprese (finanziarie, amministrative e	
--	--	--

tecniche in genere, ecc.) di piccole e medie dimensioni, di carattere prevalentemente privato, che non provochino una forte affluenza di pubblico. Parcheggi A. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. U10 bis - Uffici di credito e assicurativi Sportelli bancari e assicurativi, agenzie, compreso sia lo spazio per il pubblico che lo spazio di servizio (archivi locali per campionari, spazi tecnici, ecc.) che provochino una forte affluenza di pubblico. Parcheggi A. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. U11 - Complessi direzionali Uffici (pubblici e privati) di grandi dimensioni, attività direzionale di carattere pubblico e privato, attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati in senso stretto alle suddette attività, nonché gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, gli archivi e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P1 - 25 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60	tecniche in genere, ecc.) di piccole e medie dimensioni, di carattere prevalentemente privato, che non provochino una forte affluenza di pubblico. Parcheggi A. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. U10 bis - Uffici di credito e assicurativi Sportelli bancari e assicurativi, agenzie, compreso sia lo spazio per il pubblico che lo spazio di servizio (archivi locali per campionari, spazi tecnici, ecc.) che provochino una forte affluenza di pubblico. Parcheggi A. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 20 mq./100 mq. S.u. U11 - Complessi direzionali Uffici (pubblici e privati) di grandi dimensioni, attività direzionale di carattere pubblico e privato, attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati in senso stretto alle suddette attività, nonché gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, gli archivi e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P1 - 25 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 40 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60	
--	--	--

mq./100 mq. S.u. U12 - Terziario specializzato Sedi di istituti e organismi per la ricerca scientifica o applicata, di imprese che trattano processi di sviluppo e in genere tutte le attività di terziario avanzato e specializzato operanti nell'area della produzione e di servizi reali alle imprese che richiedono un autonomo insediamento. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati in senso stretto alle suddette attività, nonché gli spazi di supporto, di servizio, le mense, i locali accessori, di archivio e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 40 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 40 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. Qualora sussistano particolari esigenze di sicurezza per le installazioni afferenti il presente uso, la quota relativa al verde può essere considerata come dotazione di uso comune agli utenti dell'organismo edilizio. U13 - Magazzini non agricoli Magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce e strutture per funzioni doganali. Tali usi, cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all'ingrosso e processi produttivi complementari, sono prioritariamente finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle	mq./100 mq. S.u. U12 - Terziario specializzato Sedi di istituti e organismi per la ricerca scientifica o applicata, di imprese che trattano processi di sviluppo e in genere tutte le attività di terziario avanzato e specializzato operanti nell'area della produzione e di servizi reali alle imprese che richiedono un autonomo insediamento. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati in senso stretto alle suddette attività, nonché gli spazi di supporto, di servizio, le mense, i locali accessori, di archivio e gli spazi tecnici. Parcheggi A. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 40 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. P3 - 40 mq./100 mq. S.u. Verde B. ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. Qualora sussistano particolari esigenze di sicurezza per le installazioni afferenti il presente uso, la quota relativa al verde può essere considerata come dotazione di uso comune agli utenti dell'organismo edilizio. U13 - Magazzini non agricoli Magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce e strutture per funzioni doganali. Tali usi, cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all'ingrosso e processi produttivi complementari, sono prioritariamente finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle	
---	---	--

merci. Comprendono, oltre agli spazi destinati all'attività specifica, gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, e di archivio nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di interventi superiori ai 10.000 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Parcheggi A. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 80 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. Verde B. 20 mq./100 mq. S.u. U14 - Artigianato di servizio Tutte le attività di tipo artigianale che non svolgono funzioni produttive vere e proprie, ma rendono un servizio alla casa, alla persona e alle attività urbane in genere. Tali attività non devono avere caratteristiche inquinanti dal punto di vista acustico, ambientale e degli scarichi e devono essere soggette al parere dell'U.S.L. competente. Comprende oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq. di S.u. per ogni azienda artigiana solo quando quest'ultima supera i 200 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Quando l'azienda supera i 200 mq. di S.u. è ammessa altresì la presenza di un'attività commerciale al dettaglio di vicinato, purché di S u. non superiore al	merci. Comprendono, oltre agli spazi destinati all'attività specifica, gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, e di archivio nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di interventi superiori ai 10.000 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Parcheggi A. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 80 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. Verde B. 20 mq./100 mq. S.u. U14 - Artigianato di servizio Tutte le attività di tipo artigianale che non svolgono funzioni produttive vere e proprie, ma rendono un servizio alla casa, alla persona e alle attività urbane in genere. Tali attività non devono avere caratteristiche inquinanti dal punto di vista acustico, ambientale e degli scarichi e devono essere soggette al parere dell'U.S.L. competente. Comprende oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq. di S.u. per ogni azienda artigiana solo quando quest'ultima supera i 200 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Quando l'azienda supera i 200 mq. di S.u. è ammessa altresì la presenza di un'attività commerciale al dettaglio di vicinato, purché di S u. non superiore al 40% di	
--	---	--

40% di quella dell'unità artigianale principale e comunque di superficie di vendita non superiore a 150 mq. La destinazione d'uso commerciale è ammissibile solo se direttamente connessa all'uso principale di produzione e/o trasformazione dei prodotti commercializzati, subordinata a vincolo di pertinenzialità; tale vincolo dovrà essere riportato nei titoli abilitativi e trascritto nei contratti di vendita o di locazione. Parcheggi A. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. U15 - Artigianato produttivo ed industria Tutti i tipi di attività artigianali e industriali per la produzione e trasformazione di beni. Oltre gli spazi per l'attività produttiva in senso stretto (progettazione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio) sono compresi gli spazi: 1. per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.); 2. per attività volte a produrre e/o formare l'informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, servizi di software, ecc.); 3. per il soddisfacimento delle esigenze del personale (preparazione e consumo del cibo, attività sociali, igienico-sanitarie, di assistenza	quella dell'unità artigianale principale e comunque di superficie di vendita non superiore a 150 mq. La destinazione d'uso commerciale è ammissibile solo se direttamente connessa all'uso principale di produzione e/o trasformazione dei prodotti commercializzati, subordinata a vincolo di pertinenzialità; tale vincolo dovrà essere riportato nei titoli abilitativi e trascritto nei contratti di vendita o di locazione. Parcheggi A. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 20 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. U15 - Artigianato produttivo ed industria Tutti i tipi di attività artigianali e industriali per la produzione e trasformazione di beni. Oltre gli spazi per l'attività produttiva in senso stretto (progettazione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio) sono compresi gli spazi: 1. per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.); 2. per attività volte a produrre e/o formare l'informazione (ricerca e sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, servizi di software, ecc.); 3. per il soddisfacimento delle esigenze del personale (preparazione e consumo del cibo, attività sociali, igienico-sanitarie, di assistenza	
--	---	--

medica, ecc.). La quota di S.u. destinata alle attività di cui: ai punti 1 e 2 non può essere superiore a 40 mq./100 mq. S.u. esistente o di progetto; al punto 3 deve essere prevista come segue: * fino a 10 addetti 8 mq./addetto; * da 11 a 20 addetti 7 mq./addetto; * da 21 a 50 addetti 6 mq./addetto; * da 51 a 100 addetti 5 mq./addetto; * oltre i 100 addetti 4 mq./addetto. Deve comunque essere garantita, per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3, una superficie minima pari a: 5 mq./100 mq. di S.u. per attività che impegnino fino a 5.000 mq. di S.u.; 4 mq./100 mq. di S.u. per attività con S.u. compresa fra 5.001 e 10.000 mq.; 3 mq./100 mq. di S.u. per attività con superficie superiore ai 10.000 mq. E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq. di S.u. per ogni unità aziendale, solo quando l'azienda supera i 250 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Quando l'unità aziendale supera i 250 mq. di S.u. è ammessa altresì la presenza di un'attività commerciale al dettaglio di vicinato, purché di S u. non superiore al 30% dell'unità artigianale principale e comunque di superficie di vendita non superiore a 100 mq. La destinazione d'uso commerciale è ammissibile solo se direttamente connessa all'uso principale di produzione e/o trasformazione dei prodotti commercializzati, subordinata a vincolo di pertinenzialità; tale vincolo dovrà essere riportato nei titoli abilitativi e trascritto nei contratti di vendita o di locazione.	medica, ecc.). La quota di S.u. destinata alle attività di cui: - ai punti 1 e 2 non può essere superiore a 40 mq./100 mq. S.u. esistente o di progetto; al punto 3 deve essere prevista come segue: * fino a 10 addetti 8 mq./addetto; * da 11 a 20 addetti 7 mq./addetto; * da 21 a 50 addetti 6 mq./addetto; * da 51 a 100 addetti 5 mq./addetto; * oltre i 100 addetti 4 mq./addetto. Deve comunque essere garantita, per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3, una superficie minima pari a: 5 mq./100 mq. di S.u. per attività che impegnino fino a 5.000 mq. di S.u.; 4 mq./100 mq. di S.u. per attività con S.u. compresa fra 5.001 e 10.000 mq.; 3 mq./100 mq. di S.u. per attività con superficie superiore ai 10.000 mq. E' ammessa la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq. di S.u. per ogni unità aziendale, solo quando l'azienda supera i 250 mq. di S.u., al netto di tale alloggio. Quando l'unità aziendale supera i 250 mq. di S.u. è ammessa altresì la presenza di un'attività commerciale al dettaglio di vicinato, purché di S u. non superiore al 30% dell'unità artigianale principale e comunque di superficie di vendita non superiore a 100 mq. La destinazione d'uso commerciale è ammissibile solo se direttamente connessa all'uso principale di produzione e/o trasformazione dei prodotti commercializzati, subordinata a vincolo di pertinenzialità; tale vincolo dovrà essere riportato nei titoli abilitativi e trascritto nei contratti di vendita o di locazione.	
--	--	--

Parcheggi A. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U16 - Depositi a cielo aperto Spazi destinati a depositi di materiali edili, di cantiere, ferrosi (carcasce auto, ferrovievecchi) nonchè spazi per depositi ed esposizioni di merci, con o senza vendita (roulottes, campers, autoveicoli nuovi e usati, ecc.). Comprende, oltre gli spazi destinati al deposito a cielo aperto, gli spazi coperti per l'ufficio, guardiole e servizi nella misura massima di mq. 50 di S.u. Parcheggi B. P1 - 3 posti auto/500 mq. di S.f. Verde Deve essere sistemata una fascia alberata continua lungo tutti i confini, del lotto e per una profondità di mt. 5 dal confine, su terreno permeabile. Le alberature devono avere altezza minima di mt. 3 ed essere messe a dimora a distanza tale da determinare visivamente una barriera continua di verde ad uso comune degli utenti dell'azienda. La richiesta relativa al verde non si applica per spazi espositivi di merci, con o senza vendita. U17 - Attrezzature di interesse comune Comprendono tutti gli usi di cui all'Art. 3 del D.M. 2.4.68 e cioè: servizi per l'istruzione. Asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, comprese tutte le attrezzature complementari e le relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport;	Parcheggi A. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 10 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 10 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U16 - Depositi a cielo aperto Spazi destinati a depositi di materiali edili, di cantiere, ferrosi (carcasce auto, ferrovievecchi) nonchè spazi per depositi ed esposizioni di merci, con o senza vendita (roulottes, campers, autoveicoli nuovi e usati, ecc.). Comprende, oltre gli spazi destinati al deposito a cielo aperto, gli spazi coperti per l'ufficio, guardiole e servizi nella misura massima di mq. 50 di S.u. Parcheggi B. P1 - 3 posti auto/500 mq. di S.f. Verde Deve essere sistemata una fascia alberata continua lungo tutti i confini, del lotto e per una profondità di mt. 5 dal confine, su terreno permeabile. Le alberature devono avere altezza minima di mt. 3 ed essere messe a dimora a distanza tale da determinare visivamente una barriera continua di verde ad uso comune degli utenti dell'azienda. La richiesta relativa al verde non si applica per spazi espositivi di merci, con o senza vendita. U17 - Attrezzature di interesse comune Comprendono tutti gli usi di cui all'Art. 3 del D.M. 2.4.68 e cioè: servizi per l'istruzione. Asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media, comprese tutte le attrezzature complementari e le relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport;	
---	---	--

attrezzature di interesse comune. Attrezzature a carattere socio-sanitario ed assistenziale, servizi per gli anziani e per i giovani, centri civici e centri sociali, sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi complementari come ambulatori, uffici postali, ecc.; attrezzature religiose. Edifici per il culto, compresa ogni attrezzatura complementare come servizi sociali parrocchiali, canonica, aule e servizi per il catechismo, spazi per lo svago e lo sport. Parcheggi A. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 30 mq./100 mq. S.u. U18 - Attrezzature per il verde Aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, di alto fusto) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtro dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi con elementi naturali alternativi ai volumi edificati. Essi comprendono, oltre agli spazi verdi di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi non recintati per il gioco libero e non regolamentato, elementi architettonici di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebi, chioschi, torri panoramiche, servizi igienici, parterres, ecc.). PER I CHIOSCHI LA NORMATIVA E': distanza minima dai confini: ml. 5,00 distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00 tipologia edilizia posata su piattaforma, con struttura mobile	attrezzature di interesse comune. Attrezzature a carattere socio-sanitario ed assistenziale, servizi per gli anziani e per i giovani, centri civici e centri sociali, sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi complementari come ambulatori, uffici postali, ecc.; attrezzature religiose. Edifici per il culto, compresa ogni attrezzatura complementare come servizi sociali parrocchiali, canonica, aule e servizi per il catechismo, spazi per lo svago e lo sport. Parcheggi A. P1 - 15 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 30 mq./100 mq. S.u. U18 - Attrezzature per il verde Aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali (prative, arbustive, di alto fusto) adatte per la ricreazione, il gioco libero, il riposo, la rigenerazione dell'ossigeno, il filtro dei rumori e dello smog, la creazione di paesaggi con elementi naturali alternativi ai volumi edificati. Essi comprendono, oltre agli spazi verdi di cui sopra, percorsi pedonali e ciclabili, spiazzi non recintati per il gioco libero e non regolamentato, elementi architettonici di arredo e servizio (pergole, fontane, gazebi, chioschi, torri panoramiche, servizi igienici, parterres, ecc.). PER I CHIOSCHI LA NORMATIVA E': distanza minima dai confini: ml. 5,00 distanza minima dai fabbricati: ml. 10,00 tipologia edilizia posata su piattaforma, con struttura mobile	
---	---	--

le dimensioni massime sono quelle necessarie ai sensi dell'autorizzazione sanitaria (bagni e servizi igienici) e non superiore comunque a mq. 45,00 di S.U. oltre ai servizi igienici di legge - (bar, gelaterie, somministrazione bevande, attività artigianali di tipo alimentare, edicole, ecc.) H.f. = (pari a n° 1 piano fuori terra) ml. 3,50 e con copertura non praticabile. U19 - Attrezzature per lo sport Impianti sportivi e servizi necessari per il gioco e lo sport regolamentato. Oltre all'impiantistica sportiva in senso stretto, sia al coperto che allo scoperto, comprendono gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo, ecc.) nonché gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di attrezzature ed impianti di dimensioni significative e di uso pubblico Parcheggi B. P1 - 8 mq./100 mq. di S.f. Verde B. 30 mq./100 mq. di S.f. Nel caso di attrezzature per lo spettacolo sportivo, valgono gli standards di cui all'uso U9. U20 - Attrezzature tecnologiche Insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi (centrali e sottocentrali tecnologiche; impianti di adduzione, distribuzione, e smaltimento; impianti per la regolazione delle acque, impianti per il trattamento dei rifiuti e simili). Ne fanno parte altresì gli	le dimensioni massime sono quelle necessarie ai sensi dell'autorizzazione sanitaria (bagni e servizi igienici) e non superiore comunque a mq. 45,00 di S.U. oltre ai servizi igienici di legge - (bar, gelaterie, somministrazione bevande, attività artigianali di tipo alimentare, edicole, ecc.) H.f. = (pari a n° 1 piano fuori terra) ml. 3,50 e con copertura non praticabile. U19 - Attrezzature per lo sport Impianti sportivi e servizi necessari per il gioco e lo sport regolamentato. Oltre all'impiantistica sportiva in senso stretto, sia al coperto che allo scoperto, comprendono gli spazi di servizio (spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo, ecc.) nonché gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per personale di custodia o per il gestore, nel solo caso di attrezzature ed impianti di dimensioni significative e di uso pubblico Parcheggi B. P1 - 8 mq./100 mq. di S.f. Verde B. 30 mq./100 mq. di S.f. Nel caso di attrezzature per lo spettacolo sportivo, valgono gli standards di cui all'uso U9. U20 - Attrezzature tecnologiche Insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi (centrali e sottocentrali tecnologiche; impianti di adduzione, distribuzione, e smaltimento; impianti per la regolazione delle acque, impianti per il trattamento dei rifiuti e simili). Ne fanno parte altresì gli spazi di	
---	--	--

spazi di servizio, di supporto, i locali accessori nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia. Parcheggi B. P3 - 10 mq./100 mq. S.f. U21 - Stazioni per l'autotrasporto Autostazioni e stazioni per l'autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, oltre agli spazi complementari e di servizio (depositi, rimesse, spazi per gli utenti e il pubblico, spazi di supporto e di servizio, mense, sedi sindacali, ecc.) nonchè spazi tecnici. E' ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia e per il personale dirigente e viaggiante. Parcheggi A. P1 - 30 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 50 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U22 - Usi assimilabili per analogia Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di usi non specificatamente previsti dal presente elenco, il Sindaco procede per analogia, assimilando tali nuovi usi a quelli elencati nel presente articolo, aventi omologhi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione ed in particolare sui parcheggi P1 e P3 e sul verde.	servizio, di supporto, i locali accessori nonchè gli spazi tecnici. E' ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia. Parcheggi B. P3 - 10 mq./100 mq. S.f. U21 - Stazioni per l'autotrasporto Autostazioni e stazioni per l'autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, oltre agli spazi complementari e di servizio (depositi, rimesse, spazi per gli utenti e il pubblico, spazi di supporto e di servizio, mense, sedi sindacali, ecc.) nonchè spazi tecnici. E' ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia e per il personale dirigente e viaggiante. Parcheggi A. P1 - 30 mq./100 mq. S.u. B. P1 - 50 mq./100 mq. S.u. P3 - 15 mq./100 mq. S.u. U22 - Usi assimilabili per analogia Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di usi non specificatamente previsti dal presente elenco, il Sindaco procede per analogia, assimilando tali nuovi usi a quelli elencati nel presente articolo, aventi omologhi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione ed in particolare sui parcheggi P1 e P3 e sul verde.	
--	---	--

TITOLO VII - ARTICOLAZIONE IN ZONE

CAPO I - ZONE OMOGENEE E ZONE DI P.R.G.

Art. 36 Classificazione delle zone omogenee

Nel rispetto dell'art. 13 della L.R. n° 47/78 per ogni zona di P.R.G. del presente Titolo viene indicato il riferimento preciso alla casistica delle zone territoriali omogenee di cui alla citata Legge.	Nel rispetto dell'art. 13 della L.R. n° 47/78 per ogni zona di P.R.G. del presente Titolo viene indicato il riferimento preciso alla casistica delle zone territoriali omogenee di cui alla citata Legge.	
---	---	--

Art. 37 Articolazione delle zone di P.R.G.: usi previsti e usi compatibili

Il territorio comunale è suddiviso in zone e sottozone: per ciascuna, la disciplina urbanistica risulta dal combinato disposto delle norme relative a: * modalità di intervento; *usi del territorio; *specificazioni di carattere gestionale o particolare. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale, produttiva e agricola vengono indicati gli usi urbani e agricoli complessivamente ammessi. Le norme, in relazione a ogni singola sottozona, specificano, tra gli usi complessivamente ammessi nelle zone di appartenenza, quali sono definiti "usi previsti" in quanto ne è consentito il nuovo insediamento. Tutti gli usi complessivamente ammessi nella zona di appartenenza, ma non richiamati tra gli "usi previsti" per la singola sottozona, sono da ritenersi "usi compatibili", in quanto ne è consentito il permanere all'interno della singola sottozona quando già esistenti, ma non ne è ammesso il nuovo insediamento.	Il territorio comunale è suddiviso in zone e sottozone: per ciascuna, la disciplina urbanistica risulta dal combinato disposto delle norme relative a: * modalità di intervento; *usi del territorio; *specificazioni di carattere gestionale o particolare. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale, produttiva e agricola vengono indicati gli usi urbani e agricoli complessivamente ammessi. Le norme, in relazione a ogni singola sottozona, specificano, tra gli usi complessivamente ammessi nelle zone di appartenenza, quali sono definiti "usi previsti" in quanto ne è consentito il nuovo insediamento. Tutti gli usi complessivamente ammessi nella zona di appartenenza, ma non richiamati tra gli "usi previsti" per la singola sottozona, sono da ritenersi "usi compatibili", in quanto ne è consentito il permanere all'interno della singola sottozona quando già esistenti, ma non ne è ammesso il nuovo insediamento.	
--	--	--

Art. 38 Suddivisione in zone del territorio comunale

Come riportato negli elaborati grafici di P.R.G. ed in particolare nella tavola di legenda (Tav. 0), l'intero territorio comunale è stato suddiviso in Zone e Sottozone che identificano le specifiche previsioni di piano. Tale classificazione è la seguente: ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE (G, Ef, F) SOTTOZONE: destinate alla viabilità e parcheggi (Art.39); di rispetto stradale (Art. 40); G1 - per verde pubblico e verde attrezzato (Art. 43); G2 - verdi a servizio del territorio (Art. 44); Ef - di rispetto fluviale ed aree golenali (Art. 45); G - per servizi cittadini e di quartiere (Art. 46); F - per attrezzature pubbliche di interesse generale (Art. 47). ZONE PER INFRASTRUTTURE TERZIARIE DI INTERESSE TERRITORIALE (Dt) SOTTOZONE: Dt1 - per fiere, manifestazioni e mercati periodici (Art. 49); Dt2 - per attrezzature di distribuzione e centri commerciali (Art. 50); Dt3 - per attrezzature alberghiere e turistiche (Art. 51). ZONE PER INSEDIAMENTI URBANI E	Come riportato negli elaborati grafici di P.R.G. ed in particolare nella tavola di legenda (Tav. 0), l'intero territorio comunale è stato suddiviso in Zone e Sottozone che identificano le specifiche previsioni di piano. Tale classificazione è la seguente: ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE (G, Ef, F) SOTTOZONE: destinate alla viabilità e parcheggi (Art.39); di rispetto stradale (Art. 40); G1 - per verde pubblico e verde attrezzato (Art. 43); G2 - verdi a servizio del territorio (Art. 44); Ef - di rispetto fluviale ed aree golenali (Art. 45); G - per servizi cittadini e di quartiere (Art. 46); F - per attrezzature pubbliche di interesse generale (Art. 47). ZONE PER INFRASTRUTTURE TERZIARIE DI INTERESSE TERRITORIALE (Dt) SOTTOZONE: Dt1 - per fiere, manifestazioni e mercati periodici (Art. 49); Dt2 - per attrezzature di distribuzione e centri commerciali (Art. 50); Dt3 - per attrezzature alberghiere e turistiche (Art. 51). ZONE PER INSEDIAMENTI URBANI E	
--	--	--

SUBURBANI (B) SOTTOZONE: B0 - comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (Art. 53/bis); B1 - comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (Art. 54); C - comparti di nuova previsione a prevalente destinazione residenziale (Art. 55); Cm - comparti per nuovi insediamenti a destinazione residenziale ed a destinazione mista residenziale e direzionale (Art. 56); B2 - comparti di ristrutturazione edilizia a prevalente funzione direzionale (Art. 57); B3 - agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale (Art. 58); ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (D) SOTTOZONE: D1 - industriale, artigianale di completamento (Art. 60); D2 - industriale, artigianale e commerciale di completamento (Art. 61); D4 - industriale, artigianale da assoggettare ad intervento urbanistico preventivo (Art. 62); D5 - per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi (Art. 63); D6 - per servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta	SUBURBANI (B) SOTTOZONE: B0 - comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (Art. 53/bis); B1 - comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (Art. 54); C - comparti di nuova previsione a prevalente destinazione residenziale (Art. 55); Cm - comparti per nuovi insediamenti a destinazione residenziale ed a destinazione mista residenziale e direzionale (Art. 56); B2 - comparti di ristrutturazione edilizia a prevalente funzione direzionale (Art. 57); B3 - agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale (Art. 58); ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (D) SOTTOZONE: D1 - industriale, artigianale di completamento (Art. 60); D2 - industriale, artigianale e commerciale di completamento (Art. 61); D4 - industriale, artigianale da assoggettare ad intervento urbanistico preventivo (Art. 62); D5 - per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi (Art. 63); D6 - per servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta	
--	--	--

ed interscambio merci (Art. 64). ZONE AGRICOLE (E) SOTTOZONE: E1 - Delle Partecipanze (Art. 73) E2 - Dei Maceri (Art. 73) E3 - Del fiume Reno (Art. 73)	ed interscambio merci (Art. 64). ZONE AGRICOLE (E) SOTTOZONE: E1 - Delle Partecipanze (Art. 73) E2 - Dei Maceri (Art. 73) E3 - Del fiume Reno (Art. 73)	
--	--	--

CAPO II - ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE

Art. 39 Zona destinata alla viabilità e parcheggi

Nella zona destinata alla viabilità, l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e degli spazi di sosta e parcheggio ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle relative opere. I progetti esecutivi approvati sostituiscono a tutti gli effetti le indicazioni di P.R.G. In assenza del progetto esecutivo approvato, l'indicazione di P.R.G. è vincolante nei confronti degli interventi edilizi. Le strade sono classificate negli elaborati grafici di P.R.G. in base alle definizioni del Nuovo Codice della Strada (approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 integrato e corretto dal D.Lgs. n° 360 del 10/09/1993) e del suo Regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1993, modificato con D.P.R. n° 147 del 26/04/1993): B - Strada extraurbana principale C - Strada extraurbana secondaria E - Strada urbana di quartiere	Nella zona destinata alla viabilità, l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e degli spazi di sosta e parcheggio ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle relative opere. I progetti esecutivi approvati sostituiscono a tutti gli effetti le indicazioni di P.R.G. In assenza del progetto esecutivo approvato, l'indicazione di P.R.G. è vincolante nei confronti degli interventi edilizi. Le strade sono classificate negli elaborati grafici di P.R.G. in base alle definizioni del Nuovo Codice della Strada (approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 integrato e corretto dal D.Lgs. n° 360 del 10/09/1993) e del suo Regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1993, modificato con D.P.R. n° 147 del 26/04/1993): B - Strada extraurbana principale C - Strada extraurbana secondaria E - Strada urbana di quartiere	
--	--	--

F - Strada locale Nelle tavole di P.R.G. la zona stradale non è definita con una sigla alfabetica ma con grafie diverse a seconda dei differenti tipi (linea continua o tratteggio di vari spessori). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di tutte tipologie (B, C, E, F) si fa riferimento alle indicazioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione. Nelle zone urbane assoggettate ad intervento urbanistico preventivo, le previsioni degli elaborati grafici di P.R.G. hanno valore indicativo fino all'approvazione dello strumento urbanistico preventivo.	F - Strada locale Nelle tavole di P.R.G. la zona stradale non è definita con una sigla alfabetica ma con grafie diverse a seconda dei differenti tipi (linea continua o tratteggio di vari spessori). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di tutte tipologie (B, C, E, F) si fa riferimento alle indicazioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione. Nelle zone urbane assoggettate ad intervento urbanistico preventivo, le previsioni degli elaborati grafici di P.R.G. hanno valore indicativo fino all'approvazione dello strumento urbanistico preventivo.	
--	--	--

Art. 40 Zona di rispetto stradale

La zona di rispetto stradale è destinata alla realizzazione di nuove strade ed all'ampliamento di quelle esistenti, nonché alla realizzazione di spazi verdi ed alla protezione della rete stradale nei confronti della edificazione e viceversa. Essa è zona pubblica e pertanto espropriabile limitatamente alle porzioni e ai casi in cui sia necessario procedere alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'impianto viario e quando la zona sia prospiciente ad aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o comunque sottoposte ad intervento pubblico. Le zone di rispetto sono indicate sulle tavole di P.R.G. mediante un tratteggio parallelo alle strade stesse. Si precisa che questa indicazione è stata riportata per ragioni grafiche solamente lungo le strade di categoria B e C, al di fuori del perimetro del territorio	La zona di rispetto stradale è destinata alla realizzazione di nuove strade ed all'ampliamento di quelle esistenti, nonché alla realizzazione di spazi verdi ed alla protezione della rete stradale nei confronti della edificazione e viceversa. Essa è zona pubblica e pertanto espropriabile limitatamente alle porzioni e ai casi in cui sia necessario procedere alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'impianto viario e quando la zona sia prospiciente ad aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o comunque sottoposte ad intervento pubblico. Le zone di rispetto sono indicate sulle tavole di P.R.G. mediante un tratteggio parallelo alle strade stesse. Si precisa che questa indicazione è stata riportata per ragioni grafiche solamente lungo le strade di categoria B e C, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato,	
--	---	--

urbanizzato, ma è da considerare assolutamente vigente anche in tutta la restante rete stradale. Va comunque chiarito che a seguito della scala grafica utilizzata (1:5.000 e 1:10.000) tale tratteggio non può rispettare le reali distanze richieste dal Nuovo Codice della Strada e dal D.M. 1404/68 e quindi ad essi si rimanda in fase esecutiva per ogni più specifica prescrizione metrica. INTERVENTI AMMESSI Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati la zona di rispetto stradale si intende come inedificabile, fatta salva la possibilità di insediamento di stazioni di servizio auto e rifornimento carburante, nel rispetto delle disposizioni previste dagli Enti preposti e degli articoli 39 e 42 delle presenti norme. Inoltre si specifica che tale fascia è sottoposta esclusivamente alla regolamentazione definita dal presente articolo, anche se per semplicità di rappresentazione nelle tavole di P.R.G. è quasi sempre stata indicata all'interno di zone con destinazione differente. Sugli edifici esistenti in tali fasce sono ammessi gli interventi edilizi di seguito elencati: RE1, RE2, RE3, CD, RE4, RE5, limitatamente alle modifiche di prospetto e alla trasformazione di S.N.R. in S.U. (l'eventuale aumento di Superficie Utile deve avvenire all'interno della sagoma planivolumetrica esistente) ed interventi di demolizione senza ricostruzione. Non sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione né ulteriori interventi rispetto a quelli previsti sopra.	ma è da considerare assolutamente vigente anche in tutta la restante rete stradale. Va comunque chiarito che a seguito della scala grafica utilizzata (1:5.000 e 1:10.000) tale tratteggio non può rispettare le reali distanze richieste dal Nuovo Codice della Strada e dal D.M. 1404/68 e quindi ad essi si rimanda in fase esecutiva per ogni più specifica prescrizione metrica. INTERVENTI AMMESSI Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati la zona di rispetto stradale si intende come inedificabile, fatta salva la possibilità di insediamento di stazioni di servizio auto e rifornimento carburante, nel rispetto delle disposizioni previste dagli Enti preposti e degli articoli 39 e 42 delle presenti norme. Inoltre si specifica che tale fascia è sottoposta esclusivamente alla regolamentazione definita dal presente articolo, anche se per semplicità di rappresentazione nelle tavole di P.R.G. è quasi sempre stata indicata all'interno di zone con destinazione differente. Sugli edifici esistenti in tali fasce sono ammessi gli interventi edilizi di seguito elencati: RE1, RE2, RE3, CD, RE4, RE5 limitatamente alle modifiche di prospetto e alla trasformazione di S.N.R. in S.U., (l'eventuale aumento di Superficie Utile deve avvenire all'interno della sagoma planivolumetrica esistente) ed interventi di demolizione senza ricostruzione. Non sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione né ulteriori interventi rispetto a quelli previsti sopra.	<i>Modifiche conseguenti alla definizione di intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 15/2012</i>
--	---	--

Art. 41 Edifici attraversati da linee di zona

Nel caso in cui una linea di zona sia ad una distanza inferiore ai 5 metri da un fabbricato o lo attraversi, si deve intendere tale linea traslata a 5 metri dal limite dell'edificio stesso e considerare quest'ultimo incluso all'interno dell'area d'uso di cui fa attualmente parte.	Nel caso in cui una linea di zona sia ad una distanza inferiore ai 5 metri da un fabbricato o lo attraversi, si deve intendere tale linea traslata a 5 metri dal limite dell'edificio stesso e considerare quest'ultimo incluso all'interno dell'area d'uso di cui fa attualmente parte.	
--	--	--

Art. 42 Impianti di distribuzione dei carburanti

Il presente articolo in attuazione all'art. 2 commi 1 e 3 Dlgs. 11/02/1998 n° 32 definisce le aree entro cui è possibile installare nuovi impianti di distribuzione carburante e ne determina criteri, requisiti e caratteristiche; definisce inoltre le modalità di intervento negli impianti di distribuzione carburante già esistenti. IMPIANTI NUOVI Gli impianti di distribuzione carburante di nuova costruzione possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie in base alle caratteristiche dimensionali e funzionali: chioschi, stazioni di rifornimento, stazioni di servizio. L'installazione di tali impianti è ammessa fuori dei centri abitati lungo tutte le strade classificate nel P.R.G. con le lettere B), C), E) all'art. 39 delle presenti Norme. L'impianto potrà impegnare una fascia di profondità massima pari a mt. 60 dal confine stradale. USI PREVISTI: Assieme agli impianti di distribuzione carburanti sono previsti gli usi U4, U7 e U14. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto fino ad un lotto	Il presente articolo in attuazione all'art. 2 commi 1 e 3 Dlgs. 11/02/1998 n° 32 definisce le aree entro cui è possibile installare nuovi impianti di distribuzione carburante e ne determina criteri, requisiti e caratteristiche; definisce inoltre le modalità di intervento negli impianti di distribuzione carburante già esistenti. IMPIANTI NUOVI Gli impianti di distribuzione carburante di nuova costruzione possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie in base alle caratteristiche dimensionali e funzionali: chioschi, stazioni di rifornimento, stazioni di servizio. L'installazione di tali impianti è ammessa fuori dei centri abitati lungo tutte le strade classificate nel P.R.G. con le lettere B), C), E) all'art. 39 delle presenti Norme. L'impianto potrà impegnare una fascia di profondità massima pari a mt. 60 dal confine stradale. USI PREVISTI: Assieme agli impianti di distribuzione carburanti sono previsti gli usi U4, U7 e U14. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1.	
---	---	--

massimo do mq. 5.000 per tutte le tipologie di impianti. Interventi su lotti di dimensioni maggiori di 5.000 mq. per indici od usi diversi dal presente articolo, saranno subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. I singoli interventi dovranno uniformarsi, a giudizio della Commissione Edilizia Comunale, alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. = 0,20 mq./mq. di S.f. H.f. = mt. 6.00 P3 = 20 mq./100 mq. S.u. IMPIANTI ESISTENTI Gli impianti esistenti e funzionanti alla data di approvazione della presente Variante Generale, sono da ritenersi tutti compatibili alle zone di piano su cui insistono. USI PREVISTI: Assieme agli impianti di distribuzione carburanti sono previsti gli usi U4, U7 e U14. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Nel caso di modifiche strutturali detti impianti dovranno uniformarsi alla normativa prevista per quelli nuovi. U.f. = 0,20 mq./mq. di S.f. H.f. = mt. 6.00 P3 = 20 mq./100 mq. S.u.	MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto fino ad un lotto massimo do mq. 5.000 per tutte le tipologie di impianti. Interventi su lotti di dimensioni maggiori di 5.000 mq. per indici od usi diversi dal presente articolo, saranno subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. I singoli interventi dovranno uniformarsi, a giudizio della Commissione Edilizia Comunale, alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. = 0,20 mq./mq. di S.f. H.f. = mt. 6.00 P3 = 20 mq./100 mq. S.u. IMPIANTI ESISTENTI Gli impianti esistenti e funzionanti alla data di approvazione della presente Variante Generale, sono da ritenersi tutti compatibili alle zone di piano su cui insistono. USI PREVISTI: Assieme agli impianti di distribuzione carburanti sono previsti gli usi U4, U7 e U14. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Nel caso di modifiche strutturali detti impianti dovranno uniformarsi alla normativa prevista per quelli nuovi. U.f. = 0,20 mq./mq. di S.f. H.f. = mt. 6.00 P3 = 20 mq./100 mq. S.u.	
--	---	--

Art. 43 Zona per verde pubblico e verde attrezzato (zona omogenea G) G1

La zona a verde pubblico e verde attrezzato è destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici e di attrezzature per il verde a servizio del tessuto urbano: in tale zona devono essere curate le alberature esistenti, garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e sviluppato l'impianto del verde con i relativi servizi. USI PREVISTI: U18, U19. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto U.f. = 0,25 mq./mq. (limitatamente alle attrezzature coperte) Previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può autorizzare una rotazione fra i diversi servizi pubblici previsti nel presente articolo e anche con quelli previsti al successivo Art. 46 purchè siano comunque garantite - a livello di quartiere e di centro abitato - le dotazioni minime inderogabili di standards urbanistici di cui all'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata. SCHEDA 1 - PIANO PARTICOLAREGGIATO POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PENZALE A CENTO G1.1 L'area contraddistinta con la sigla G1.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5 e 7) si intende come piano particolareggiato già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 01/03/2004 e si attua	La zona a verde pubblico e verde attrezzato è destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici e di attrezzature per il verde a servizio del tessuto urbano: in tale zona devono essere curate le alberature esistenti, garantite le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione e sviluppato l'impianto del verde con i relativi servizi. USI PREVISTI: U18, U19. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto U.f. = 0,25 mq./mq. (limitatamente alle attrezzature coperte) Previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può autorizzare una rotazione fra i diversi servizi pubblici previsti nel presente articolo e anche con quelli previsti al successivo Art. 46 purchè siano comunque garantite - a livello di quartiere e di centro abitato - le dotazioni minime inderogabili di standards urbanistici di cui all'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata. SCHEDA 1 - PIANO PARTICOLAREGGIATO POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PENZALE A CENTO G1.1 L'area contraddistinta con la sigla G1.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5 e 7) si intende come piano particolareggiato già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 01/03/2004 e si attua	
--	--	--

secondo gli impegni di cui alla Convenzione Urbanistica stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 03/05/2004, Rep. n° 64111, Racc. n° 9466.	secondo gli impegni di cui alla Convenzione Urbanistica stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 03/05/2004, Rep. n° 64111, Racc. n° 9466.	
--	--	--

Art. 44 Zone verdi a servizio del territorio (zona omogenea G) G2

Tali zone sono destinate alla creazione di aree verdi attrezzate e di protezione naturalistica al servizio dell'intero sistema urbano e del territorio; esse possono eventualmente anche venire integrate e protette da aree naturali o agricole o di altro tipo (in base alle norme dettate dal P.T.C.P. all'art. 17). Tali aree non sono quantificabili come dotazione a standard urbanistici. USI PREVISTI: U18. Ulteriori usi possono essere previsti in modo specifico in sede di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, semprechè non in contrasto con le finalità della zona e con le norme del P.T.C.P. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato) di iniziativa pubblica. Il P.P. interviene sugli usi e sugli interventi ammessi, operando le necessarie precisazioni rispetto al P.R.G. ed interviene altresì a regolare in modo specifico modalità attuative e gestionali delle parti pubbliche e private (assoggettate a conduzione agricola). SCHEDA 1 - ZONA DI TUTELA NATURALISTICA G2.1 Tale area è idonea alla formazione di ambienti di	Tali zone sono destinate alla creazione di aree verdi attrezzate e di protezione naturalistica al servizio dell'intero sistema urbano e del territorio; esse possono eventualmente anche venire integrate e protette da aree naturali o agricole o di altro tipo (in base alle norme dettate dal P.T.C.P. all'art. 17). Tali aree non sono quantificabili come dotazione a standard urbanistici. USI PREVISTI: U18. Ulteriori usi possono essere previsti in modo specifico in sede di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, semprechè non in contrasto con le finalità della zona e con le norme del P.T.C.P. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato) di iniziativa pubblica. Il P.P. interviene sugli usi e sugli interventi ammessi, operando le necessarie precisazioni rispetto al P.R.G. ed interviene altresì a regolare in modo specifico modalità attuative e gestionali delle parti pubbliche e private (assoggettate a conduzione agricola). SCHEDA 1 - ZONA DI TUTELA NATURALISTICA G2.1 Tale area è idonea alla formazione di ambienti di	
--	--	--

carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza alla flora e alla fauna spontanea. Nella “Carta della dotazione ambientale” (scala 1:10.000) è indicata con la sigla G2.1. In tale zona sono vietati: - interventi di bonifica, scavi e movimenti di terra fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica e di miglioramento del deflusso delle acque nonché le opere indispensabili alla prosecuzione dell’esercizio delle attività di acquacoltura e della pesca, purchè realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente circostante; - il danneggiamento, la raccolta e l’asportazione di flora spontanea; - l’alterazione della giacitura dei maceri. Nella stessa zona sono consentite: - la manutenzione dei maceri principali e delle opere di mantenimento delle condizioni trofiche; - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione dei bacini d’acqua; - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti; - la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino quali chiavi, sifoni di derivazione, pompe idrovore; - le attività di agriturismo e di turismo rurale. SCHEDA 2 - AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO G2.2 Sono da considerarsi aree di riequilibrio ecologico le	carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza alla flora e alla fauna spontanea. Nella “Carta della dotazione ambientale” (scala 1:10.000) è indicata con la sigla G2.1. In tale zona sono vietati: - interventi di bonifica, scavi e movimenti di terra fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica e di miglioramento del deflusso delle acque nonché le opere indispensabili alla prosecuzione dell’esercizio delle attività di acquacoltura e della pesca, purchè realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente circostante; - il danneggiamento, la raccolta e l’asportazione di flora spontanea; - l’alterazione della giacitura dei maceri. Nella stessa zona sono consentite: - la manutenzione dei maceri principali e delle opere di mantenimento delle condizioni trofiche; - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione dei bacini d’acqua; - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti; - la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino quali chiavi, sifoni di derivazione, pompe idrovore; - le attività di agriturismo e di turismo rurale. SCHEDA 2 - AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO G2.2 Sono da considerarsi aree di riequilibrio ecologico le	
--	--	--

aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantire la conservazione, il restauro, la ricostituzione. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "G2.2" le aree di riequilibrio ecologico individuate sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. La gestione delle ARE dovrà essere affidata ad enti locali competenti per territorio e loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche, enti culturali e di ricerca. Le ARE presenti in aree di proprietà privata potranno essere gestite dal medesimo proprietario tramite apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. I visitatori delle ARE dovranno richiedere preventiva autorizzazione all'Ente gestore per poter accedere all'interno dell'area. Sono da considerare incompatibili le attività e le utilizzazioni che comportano modifiche sostanziali dell'assetto morfologico del territorio o che riducono la qualità ecologica dei luoghi ed in particolare: - le nuove attività estrattive, lo smaltimento e l'abbandono di rifiuti; - lo scarico di inquinanti nelle acque ed i prelievi d'acqua, ad eccezione degli interventi finalizzati al mantenimento e ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna; - lo spandimento di liquami, concimi chimici,	aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantire la conservazione, il restauro, la ricostituzione. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "G2.2" le aree di riequilibrio ecologico individuate sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. La gestione delle ARE dovrà essere affidata ad enti locali competenti per territorio e loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche, enti culturali e di ricerca. Le ARE presenti in aree di proprietà privata potranno essere gestite dal medesimo proprietario tramite apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. I visitatori delle ARE dovranno richiedere preventiva autorizzazione all'Ente gestore per poter accedere all'interno dell'area. Sono da considerare incompatibili le attività e le utilizzazioni che comportano modifiche sostanziali dell'assetto morfologico del territorio o che riducono la qualità ecologica dei luoghi ed in particolare: - le nuove attività estrattive, lo smaltimento e l'abbandono di rifiuti; - lo scarico di inquinanti nelle acque ed i prelievi d'acqua, ad eccezione degli interventi finalizzati al mantenimento e ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna; - lo spandimento di liquami, concimi chimici,	
--	--	--

erbicidi, ad eccezione dei prodotti ammessi dalla normativa sulle tecniche di coltivazione biologica; l'asportazione di lettiera e terriccio; il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea ed il danneggiamento, prelievo e disturbo della fauna; l'immissione volontaria di specie vegetali e animali estranee ai luoghi, ad eccezione, qualora vi siano i presupposti, di progetti di incremento di specie minacciate di estinzione; l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione; l'accensione di fuochi e la produzione di suoni e rumori molesti. Per quanto riguarda l'attività edificatoria potranno essere consentiti interventi di recupero dell'esistente nonchè la realizzazione di strutture leggere quali capannoni per l'osservazione della fauna, tettoie e punti di ristoro aventi superficie utile massima pari a 300 mq., comprensivo dell'esistente, ed altezza non superiore ai 3,50 ml. Per il trattamento dei reflui prodotti dai punti di ristoro si consiglia l'uso di impianti di fitodepurazione a letto assorbente (uso AG.13). Per tale aree vale quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'11/11/1997 n° 2019. SCHEDA 3 - ZONE DI SOSTA ATTREZZATE G2.3	erbicidi, ad eccezione dei prodotti ammessi dalla normativa sulle tecniche di coltivazione biologica; l'asportazione di lettiera e terriccio; il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea ed il danneggiamento, prelievo e disturbo della fauna; l'immissione volontaria di specie vegetali e animali estranee ai luoghi, ad eccezione, qualora vi siano i presupposti, di progetti di incremento di specie minacciate di estinzione; l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione; l'accensione di fuochi e la produzione di suoni e rumori molesti. Per quanto riguarda l'attività edificatoria potranno essere consentiti interventi di recupero dell'esistente nonchè la realizzazione di strutture leggere quali capannoni per l'osservazione della fauna, tettoie e punti di ristoro aventi superficie utile massima pari a 300 mq., comprensivo dell'esistente, ed altezza non superiore ai 3,50 ml. Per il trattamento dei reflui prodotti dai punti di ristoro si consiglia l'uso di impianti di fitodepurazione a letto assorbente (uso AG.13). Per tale aree vale quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'11/11/1997 n° 2019. SCHEDA 3 - ZONE DI SOSTA ATTREZZATE G2.3	
---	---	--

Sono da considerarsi zone di sosta attrezzate le zone rurali idonee ad ospitare attività didattico-ricreative, di pesca sportiva, agrituristiche ed il turismo rurale. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "G2.3" le zone di sosta attrezzate individuate sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. Per tale zone vale quanto riportato agli art. 77 (usi AG.7, AG.8, AG.11). Nei centri di pesca sportiva, per quanto riguarda l'attività edificatoria, potranno essere consentiti interventi di recupero dell'esistente nonché la realizzazione di strutture leggere quali gazebo e tettoie adibiti a punti di ristoro aventi superficie utile massima pari a 300 mq., comprensivo dell'esistente, ed altezza non superiore ai 3,5 ml. Per il trattamento dei reflui prodotti dai punti di ristoro si consiglia l'uso di impianti di fitodepurazione a letto assorbente (uso AG.13).	Sono da considerarsi zone di sosta attrezzate le zone rurali idonee ad ospitare attività didattico-ricreative, di pesca sportiva, agrituristiche ed il turismo rurale. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "G2.3" le zone di sosta attrezzate individuate sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. Per tale zone vale quanto riportato agli art. 77 (usi AG.7, AG.8, AG.11). Nei centri di pesca sportiva, per quanto riguarda l'attività edificatoria, potranno essere consentiti interventi di recupero dell'esistente nonché la realizzazione di strutture leggere quali gazebo e tettoie adibiti a punti di ristoro aventi superficie utile massima pari a 300 mq., comprensivo dell'esistente, ed altezza non superiore ai 3,5 ml. Per il trattamento dei reflui prodotti dai punti di ristoro si consiglia l'uso di impianti di fitodepurazione a letto assorbente (uso AG.13). SCHEDA 4 – PARCO ATTREZZATO A RENAZZO – VIA MAESTRA MONCA <i>(scheda 7.A del Piano della ricostruzione)</i> Area inclusa nel "Parco del Malaffitto", di interesse storico-testimoniale (art. 83 NTA). Parco attrezzato per la collettività con annessi giochi per bambini e fabbricato ad uso servizi. USI AMMESSI: U18 – ulteriori usi possono essere previsti in modo specifico in sede di PUA di iniziativa pubblica, sempreché non in contrasto con le finalità della zona e con le norme del PTCP TIPI DI INTERVENTO: RE1, RE2, RE3, RE4, NC2 MODALITA' DI INTERVENTO: Intervento diretto	<i>La ri-classificazione come zona G2 (da zona G1) consente una migliore gestione delle attività esistenti e la sistemazione di un piccolo fabbricato di servizio</i>
--	---	--

	Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi.	
--	--	--

Art. 45 Zona di rispetto fluviale ed aree golenali (zona omogenea E) Ef

Tali zone sono destinate alla difesa ed alla sistemazione idrogeologica dei corsi d’acqua, nonché alla salvaguardia ed alla sistemazione delle aree golenali, con possibilità d’uso per il tempo libero. Tali aree sono inedificabili. USI PREVISTI: U18. Ulteriori usi possono essere previsti in modo specifico in sede di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, semprechè non in contrasto con le finalità della zona. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato) di iniziativa pubblica. Il P.P. interviene sugli usi e sugli interventi ammessi, operando le necessarie precisazioni rispetto al P.R.G. ed interviene altresì a regolare in modo specifico modalità attuative e gestionali delle parti pubbliche e private (assoggettate a conduzione agricola).	Tali zone sono destinate alla difesa ed alla sistemazione idrogeologica dei corsi d’acqua, nonché alla salvaguardia ed alla sistemazione delle aree golenali, con possibilità d’uso per il tempo libero. Tali aree sono inedificabili. USI PREVISTI: U18. Ulteriori usi possono essere previsti in modo specifico in sede di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, semprechè non in contrasto con le finalità della zona. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato) di iniziativa pubblica. Il P.P. interviene sugli usi e sugli interventi ammessi, operando le necessarie precisazioni rispetto al P.R.G. ed interviene altresì a regolare in modo specifico modalità attuative e gestionali delle parti pubbliche e private (assoggettate a conduzione agricola).	
--	--	--

Art. 46 Zone per attrezzature pubbliche complementari alla residenza (zona omogenea G) G

Le zone per servizi cittadini e di quartiere sono destinate ai servizi e alle attrezzature pubbliche complementari alla residenza e più in generale al sistema insediativo di zona, secondo quanto indicato nelle tavole di P.R.G. con la relativa simbologia. Tali servizi si articolano in: Gs1 - servizi scolastici fino al compimento dell'obbligo (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore): comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport; Gs2 - attrezzature di interesse comune, che comprendono sia le attrezzature sociali (attrezzature pubbliche o private a carattere socio-sanitario, quali le unità dei servizi sanitari, i servizi per gli anziani e per i giovani, le sedi per attività associative) che le attrezzature civiche (attrezzature pubbliche destinate alla vita collettiva, alla partecipazione democratica e all'esercizio dei diritti civili, alla formazione culturale di base, strutture polivalenti, ecc.); Gs3 - attrezzature religiose, che comprendono gli edifici per il culto ed ogni altra attrezzatura di uso pubblico complementari ad essi. Prevvia deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può autorizzare una rotazione fra i diversi servizi pubblici previsti nel presente Articolo ed anche con quelli previsti al precedente Art. 43, purchè siano comunque garantite - a livello di quartiere o di centro abitato - le dotazioni minime inderogabili di standards	Le zone per servizi cittadini e di quartiere sono destinate ai servizi e alle attrezzature pubbliche complementari alla residenza e più in generale al sistema insediativo di zona, secondo quanto indicato nelle tavole di P.R.G. con la relativa simbologia. Tali servizi si articolano in: Gs1 - servizi scolastici fino al compimento dell'obbligo (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore): comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport; Gs2 - attrezzature di interesse comune, che comprendono sia le attrezzature sociali (attrezzature pubbliche o private a carattere socio-sanitario, quali le unità dei servizi sanitari, i servizi per gli anziani e per i giovani, le sedi per attività associative) che le attrezzature civiche (attrezzature pubbliche destinate alla vita collettiva, alla partecipazione democratica e all'esercizio dei diritti civili, alla formazione culturale di base, strutture polivalenti, ecc.); Gs3 - attrezzature religiose, che comprendono gli edifici per il culto ed ogni altra attrezzatura di uso pubblico complementari ad essi. Prevvia deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco può autorizzare una rotazione fra i diversi servizi pubblici previsti nel presente Articolo ed anche con quelli previsti al precedente Art. 43, purchè siano comunque garantite - a livello di quartiere o di centro abitato - le dotazioni minime inderogabili di standards	
---	---	--

urbanistici di cui all'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata. USI PREVISTI: U7(per le zone Gs3 è consentito solo per gli edifici di servizio e non per gli edifici principali di culto), U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD (ammesso solo per le zone Gs1 e Gs2), NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto. U.f. = 0,45 mq./mq. Obbligo di sistemazione a verde delle aree scoperte.	urbanistici di cui all'Art. 46 della L.R. 47/78 modificata. USI PREVISTI: U7(per le zone Gs3 è consentito solo per gli edifici di servizio e non per gli edifici principali di culto), U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD (ammesso solo per le zone Gs1 e Gs2), NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto. U.f. = 0,45 mq./mq. Obbligo di sistemazione a verde delle aree scoperte.	
--	--	--

Art. 47 Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale (zona omogenea F) F

Le zone per attrezzature pubbliche di interesse generale, esistenti e di nuovo insediamento, comprendono tutte le attrezzature di carattere pubblico che non fanno parte dei servizi pubblici a scala cittadina e di quartiere. USI PREVISTI: U2, U3, U7, U9, U12, U16, U17, U18, U19, U20, U22. Nell'ambito degli usi suddetti, le singole schede facenti parte del presente articolo definiscono in modo specifico gli usi previsti per ciascuna delle singole attrezzature. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto o mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) come previsto nelle schede seguenti. L'indice di utilizzazione fondiaria	Le zone per attrezzature pubbliche di interesse generale, esistenti e di nuovo insediamento, comprendono tutte le attrezzature di carattere pubblico che non fanno parte dei servizi pubblici a scala cittadina e di quartiere. USI PREVISTI: U2, U3, U7, U9, U12, U16, U17, U18, U19, U20, U22. Nell'ambito degli usi suddetti, le singole schede facenti parte del presente articolo definiscono in modo specifico gli usi previsti per ciascuna delle singole attrezzature. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto o mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) come previsto nelle schede seguenti. L'indice di utilizzazione fondiaria	
---	---	--

e gli altri parametri e standards insediativi sono quelli previsti nelle singole schede. SCHEDA 0 - Aree compatibili all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile F0 Le aree descritte nella presente scheda sono le uniche "Compatibili con la presenza di impianti fissi di telefonia mobile". I gestori di impianti per la telefonia mobile devono richiedere l'autorizzazione per nuovi impianti a seguito della presentazione del Programma Annuale in conformità a quanto disposto dall'art.8 capo III della Delibera della Giunta Regionale n°197 del 20/02/2001. Le sottozone F0 saranno di riferimento per le approvazioni da parte del Comune, dei programmi annuali delle installazioni degli impianti fissi per la telefonia mobile presentati dai gestori ai sensi dell'art.8 della L.R. n°30/2000. In conformità con quanto previsto dall'art.11 Capo III della D.G.R. n°197/01, i gestori devono fornire ai Comuni la mappa completa degli impianti fissi già installati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà, comunque e in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30/2000. Sono vietate le nuove installazioni nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n°11/98, nonché su edifici di valore storico, architettonico e monumentale così come riportato nell'art. 9 comma 1° della L.R. 30/2000. Sottozona F0.1 Impianti fissi esistenti USI PREVISTI: Nelle zone F0.1 individuate nelle	e gli altri parametri e standards insediativi sono quelli previsti nelle singole schede. SCHEDA 0 - Aree compatibili all'installazione di impianti fissi di telefonia mobile F0 Le aree descritte nella presente scheda sono le uniche "Compatibili con la presenza di impianti fissi di telefonia mobile". I gestori di impianti per la telefonia mobile devono richiedere l'autorizzazione per nuovi impianti a seguito della presentazione del Programma Annuale in conformità a quanto disposto dall'art.8 capo III della Delibera della Giunta Regionale n°197 del 20/02/2001. Le sottozone F0 saranno di riferimento per le approvazioni da parte del Comune, dei programmi annuali delle installazioni degli impianti fissi per la telefonia mobile presentati dai gestori ai sensi dell'art.8 della L.R. n°30/2000. In conformità con quanto previsto dall'art.11 Capo III della D.G.R. n°197/01, i gestori devono fornire ai Comuni la mappa completa degli impianti fissi già installati. Il rilascio delle autorizzazioni avverrà, comunque e in ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30/2000. Sono vietate le nuove installazioni nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n°11/98, nonché su edifici di valore storico, architettonico e monumentale così come riportato nell'art. 9 comma 1° della L.R. 30/2000. Sottozona F0.1 Impianti fissi esistenti USI PREVISTI: Nelle zone F0.1 individuate nelle	
---	---	--

tavole di P.R.G. vengono individuate le installazioni di impianti fissi di telefonia mobile preesistenti. In tali aree è ammessa la riconfigurazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile esistenti. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5 Sottozona F0.2 Nuove installazioni impianti fissi USI PREVISTI: L'installazione di nuove stazioni radio base per la telefonia mobile sono ammesse esclusivamente nelle zone F0.2 espressamente individuate nelle tavole di P.R.G. In tali aree non sussistono limitazioni palesi all'installazione di nuovi impianti. In ogni installazione puntuale possono anche essere presenti più impianti, purché non vengano superati i limiti massimi di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici fissato dal D.M. n°381 del 10/09/98 in 6V/m. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. SCHEDA 1 - OSPEDALE CIVILE F1 USI PREVISTI: U3, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq.	tavole di P.R.G. vengono individuate le installazioni di impianti fissi di telefonia mobile preesistenti. In tali aree è ammessa la riconfigurazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile esistenti. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5 Sottozona F0.2 Nuove installazioni impianti fissi USI PREVISTI: L'installazione di nuove stazioni radio base per la telefonia mobile sono ammesse esclusivamente nelle zone F0.2 espressamente individuate nelle tavole di P.R.G. In tali aree non sussistono limitazioni palesi all'installazione di nuovi impianti. In ogni installazione puntuale possono anche essere presenti più impianti, purché non vengano superati i limiti massimi di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici fissato dal D.M. n°381 del 10/09/98 in 6V/m. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. SCHEDA 1 - OSPEDALE CIVILE F1 USI PREVISTI: U3, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq.	
---	---	--

SCHEDA 3 - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE F3 USI PREVISTI: U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. SCHEDA 4 - SERVIZIO ACQUA - SERVIZIO GAS - IMPIANTI ENEL - IMPIANTI TELEFONICI - VIGILI DEL FUOCO - IMPIANTI DI DEPURAZIONE - DEPOSITI COMUNALI - DEPOSITI DI AZIENDE PUBBLICHE - ECC. F4 USI PREVISTI: U7, U9, U16, U17, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. SCHEDA 5 - ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO, LA PRATICA SPORTIVA E LO SPETTACOLO SPORTIVO F5 USI PREVISTI: U7, U9, U17, U18, U19, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) di	SCHEDA 3 - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE F3 USI PREVISTI: U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. SCHEDA 4 - SERVIZIO ACQUA - SERVIZIO GAS - IMPIANTI ENEL - IMPIANTI TELEFONICI - VIGILI DEL FUOCO - IMPIANTI DI DEPURAZIONE - DEPOSITI COMUNALI - DEPOSITI DI AZIENDE PUBBLICHE - ECC. F4 USI PREVISTI: U7, U9, U16, U17, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. SCHEDA 5 - ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO, LA PRATICA SPORTIVA E LO SPETTACOLO SPORTIVO F5 USI PREVISTI: U7, U9, U17, U18, U19, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) di	
--	--	--

iniziativa pubblica che definisce progettualmente i rapporti fra i vari usi previsti e definisce altresì la quota parte di attrezzature da attuare e successivamente gestire con l'apporto privato regolato da specifiche convenzioni. U.t. = 0,20 mq./mq. per la realizzazione degli impianti coperti, compresi gli spogliatoi, i servizi, i magazzini ed esclusi i campi e le attrezzature scoperte. P2 = 0,15 mq./mq. di S.t. SCHEDA 6 - CIMITERI F6 USI PREVISTI: U17, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. Le tavole di P.R.G. riportano - con apposita grafia - i limiti delle fasce di rispetto cimiteriale che si intendono con inedificabilità assoluta. Tale fascia è stabilita in metri 100 per il cimitero del capoluogo ed in metri 50 per i cimiteri frazionali (secondo il giusto decreto prefettizio del 27/06/1988). SCHEDA 7 - ATTREZZATURE PER LA PRATICA E LO SPETTACOLO SPORTIVO DEL GIOCO DEL GOLF F7 USI PREVISTI: U2, U7, U9, U17, U18, U19, U20, U22.	iniziativa pubblica che definisce progettualmente i rapporti fra i vari usi previsti e definisce altresì la quota parte di attrezzature da attuare e successivamente gestire con l'apporto privato regolato da specifiche convenzioni. Per la zona F5 lungo via Ferrarese (fg. 46 mapp. 38, 37 e 36 parte) l'attuazione avviene attraverso intervento diretto, previa approvazione dell'opera pubblica. U.t. = 0,20 mq./mq. per la realizzazione degli impianti coperti, compresi gli spogliatoi, i servizi, i magazzini ed esclusi i campi e le attrezzature scoperte. P2 = 0,15 mq./mq. di S.t. SCHEDA 6 - CIMITERI F6 USI PREVISTI: U17, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. Le tavole di P.R.G. riportano - con apposita grafia - i limiti delle fasce di rispetto cimiteriale che si intendono con inedificabilità assoluta. Tale fascia è stabilita in metri 100 per il cimitero del capoluogo ed in metri 50 per i cimiteri frazionali (secondo il giusto decreto prefettizio del 27/06/1988). SCHEDA 7 - ATTREZZATURE PER LA PRATICA E LO SPETTACOLO SPORTIVO DEL GIOCO DEL GOLF F7 USI PREVISTI: U2, U7, U9, U17, U18, U19, U20, U22.	
---	---	--

INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto e definisce la quota parte di attrezzature da attuare ed eventualmente gestire con l'apporto privato e se necessario regolato da specifiche convenzioni. Dovranno essere rispettate le condizioni per l'edificabilità dettate dal piano sovraordinato (art. 19 NTA/PTCP). U.f. = 0,20 mq./mq. compresi gli spogliatoi, i servizi, i magazzini ed esclusi i campi e le attrezzature scoperte. P2 = 0,15 mq./mq. di S.f.	INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto e definisce la quota parte di attrezzature da attuare ed eventualmente gestire con l'apporto privato e se necessario regolato da specifiche convenzioni. Dovranno essere rispettate le condizioni per l'edificabilità dettate dal piano sovraordinato (art. 19 NTA/PTCP). U.f. = 0,20 mq./mq. compresi gli spogliatoi, i servizi, i magazzini ed esclusi i campi e le attrezzature scoperte. P2 = 0,15 mq./mq. di S.f. SCHEDA 8 – PIAZZALE AD USO DEPOSITO AUTOBUS IN VIA DEL CURATO (scheda 1.C del Piano della ricostruzione) USI PREVISTI: U21 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Intervento diretto previa approvazione dell'opera pubblica. Nella fascia ovest dell'area (larghezza 10 m.) viene realizzata una viabilità di accesso all'area produttiva residua a sud, di cui si mantiene la destinazione a zona D1. In sede attuativa è richiesta la verifica preventiva dello stato di avanzamento e delle eventuali conclusioni della procedura di bonifica in corso (cfr. gli esiti della Conferenza dei Servizi del 6/3/2013, di cui al verbale approvato con Atto monocratico n.4866 del 18/3/2013 o successivi).	<i>Si inserisce la scheda 8 relativa all'opera pubblica da realizzare in via del Curato, di cui alla scheda 1.C del Piano della Ricostruzione (piazzale ad uso deposito autobus)</i>
--	--	---

	Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi. SCHEDA 9 – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA CANNE F9 <i>(scheda 7.H del Piano della ricostruzione)</i> USI PREVISTI: U16, U17, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2 MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Intervento diretto Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi. L’intervento è soggetto alle seguenti prescrizioni: - l’attività dovrà svolgersi esclusivamente in orario diurno; - i macchinari che saranno impiegati presso il centro saranno quelli previsti nella relazione d’impatto acustico (una gru a ragno, un tritratore, un carrello elevatore e due press container); - entro 6 mesi dal termine dei lavori d’insediamento del centro di raccolta, con attività a regime, svolgere una valutazione d’impatto acustico effettuando rilievi fonometrici presso i ricettori ed ai confini più prossimi all’area classificata I “aree particolarmente protette”,	<i>Si inserisce la scheda 9 relativa all’intervento a Corporeno, di cui alla scheda 7.h del Piano della Ricostruzione (centro raccolta rifiuti CMV)</i>
--	---	--

	inviando relazione tecnica al Comune. SCHEDA 10 – CASSA DI ESPANSIONE IDRAULICA - VIA SAN ROCCO (scheda 1.B.1 del Piano della ricostruzione) USI PREVISTI: U17, U18, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 Ut = 0,05 mq./mq. per la realizzazione di impianti coperti P2 = 0,15 mq./mq. di St. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Intervento diretto previa approvazione dell'opera pubblica. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi. L'intervento è soggetto alle prescrizioni risultanti dallo studio di impatto ambientale	<i>Si inserisce la scheda 10 relativa all'opera pubblica da realizzare a nord del Capoluogo, di cui alla scheda 1.B.1 del Piano della Ricostruzione (cassa di espansione idraulica)</i>
--	--	--

CAPO III - ZONE PER INFRASTRUTTURE TERZIARIE DI INTERESSE TERRITORIALE

Art. 48 Disposizioni generali (zone omogenee D) Dt

Tali zone comprendono parti del territorio destinate a molteplici attività di interesse generale, che vanno da quelle turistico ricreative a quelle alberghiere, da quelle relative a fiere e mercati a quelle per attrezzature di distribuzione e centri commerciali. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili, articolati nelle diverse sottozone, sono i seguenti: U2, U4, U5, U7, U8, U9, U10, U10 bis, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22.	Tali zone comprendono parti del territorio destinate a molteplici attività di interesse generale, che vanno da quelle turistico ricreative a quelle alberghiere, da quelle relative a fiere e mercati a quelle per attrezzature di distribuzione e centri commerciali. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili, articolati nelle diverse sottozone, sono i seguenti: U2, U4, U5, U7, U8, U9, U10, U10 bis, U11, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22.	
--	--	--

Art. 49 Zona per fiere, manifestazioni e mercati periodici (zona omogenea D) Dt1

Tali zone sono destinate alla realizzazione di strutture fieristiche ed insediamenti di attività terziarie di livello superiore, nonchè ad aree ove possono svolgersi manifestazioni diversificate (fiere, spettacoli, mostre, ecc.). USI PREVISTI: U4, U7, U8, U10, U10 bis, U13, U16, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t. per la realizzazione di verde pubblico attrezzato P2 = 1 mq./1 mq. di S.u.	Tali zone sono destinate alla realizzazione di strutture fieristiche ed insediamenti di attività terziarie di livello superiore, nonchè ad aree ove possono svolgersi manifestazioni diversificate (fiere, spettacoli, mostre, ecc.). USI PREVISTI: U4, U7, U8, U10, U10 bis, U13, U16, U18, U20, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t. per la realizzazione di verde pubblico attrezzato P2 = 1 mq./1 mq. di S.u.	
--	--	--

Art. 50 Zone per attrezzature di distribuzione e centri commerciali (zona omogenea D) Dt2

Le zone di cui al titolo sono concepite come zone destinate alla media distribuzione, con prevalente carattere commerciale, artigianato di servizio, pubblici esercizi. USI PREVISTI: U5, U7, U13, U14, U15, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. di Sf.	Le zone di cui al titolo sono concepite come zone destinate alla media distribuzione, con prevalente carattere commerciale, artigianato di servizio, pubblici esercizi. USI PREVISTI: U5, U7, U13, U14, U15, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. U.f. = 0,50 mq./mq. di Sf.	
---	---	--

SCHEDA 1 - CENTRO COMMERCIALE DI LIVELLO INFRAREGIONALE INFERIORE - CAPOLUOGO PODERE SCALA Dt2.1 La zona indicata nelle tavole di P.R.G. n. 6 con nomenclatura Dt2.1 è destinata all'insediamento di un Centro Commerciale di livello infraregionale inferiore ai sensi della Delib. Cons. Regionale n° 2880 del 23/11/1989. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Nella zona di cui al precedente Comma, il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo, Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica o Privata, esteso all'interno Comparto individuato nelle Tavole di P.R.G. sopra menzionate. Detto P.P. stabilirà l'articolazione dell'edificazione secondo i parametri specificati nelle citate "Indicazioni Programmatiche di Urbanistica Commerciale" con le definizioni quantitative indicate nel successivo paragrafo. INTERVENTI AMMESSI: NC1 - Nuova costruzione NC2 - Attrezzatura del territorio PRESCRIZIONI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO L'attuazione degli interventi di cui al 1° Comma della presente scheda dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni particolari da prevedersi obbligatoriamente nella progettazione del P.P. e da includersi quali oneri nella convenzione attuativa degli interventi:	SCHEDA 1 - CENTRO COMMERCIALE DI LIVELLO INFRAREGIONALE INFERIORE - CAPOLUOGO PODERE SCALA Dt2 La zona indicata nelle tavole di P.R.G. n. 6 con nomenclatura Dt2.1 è destinata all'insediamento di un Centro Commerciale di livello infraregionale inferiore ai sensi della Delib. Cons. Regionale n° 2880 del 23/11/1989. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Nella zona di cui al precedente Comma, il P.R.G. si attua mediante strumento urbanistico preventivo, Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica o Privata, esteso all'interno Comparto individuato nelle Tavole di P.R.G. sopra menzionate. Detto P.P. stabilirà l'articolazione dell'edificazione secondo i parametri specificati nelle citate "Indicazioni Programmatiche di Urbanistica Commerciale" con le definizioni quantitative indicate nel successivo paragrafo. INTERVENTI AMMESSI: NC1 - Nuova costruzione NC2 - Attrezzatura del territorio PRESCRIZIONI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO L'attuazione degli interventi di cui al 1° Comma della presente scheda dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni particolari da prevedersi obbligatoriamente nella progettazione del P.P. e da includersi quali oneri nella convenzione attuativa degli interventi:	
---	---	--

A Viabilità parcheggi e servizi L'intervento dovrà assicurare: - accessibilità dalla rete della viabilità di interesse primario e secondario mediante realizzazione di assi stradali, svincoli e altro risultasse necessario, con riferimento allo schema di viabilità di previsione del P.R.G.; - accessibilità alla rete della viabilità di interesse comunale con percorso di accesso chiaramente individuato; - raccordo tra parcheggio clienti e viabilità pubblica separato e indipendente da ogni altro accesso; - raccordo tra zona di carico e scarico merci e viabilità esterna; - separazione tra l'accesso alla zona di carico e scarico merci e il parcheggio clienti; - separazione tra le zone destinate a parcheggio clienti e le zone di parcheggio addetti al Centro. B Salvaguardia ambientale, smaltimento delle acque di afflusso meteorico Dovrà essere predisposta l'irregimentazione e canalizzazione con apposita rete di drenaggio delle acque di afflusso meteorico con scarico secondo le seguenti alternative: - scarico delle acque drenate nel canale drenante esistente in fregio all'area del Podere Scala, lato Est; - convogliamento delle acque ad un "bacino temporale" con funzione di scolmatore delle piene e scarico graduale nel canale sopraddetto o nella rete fognante. La scelta della soluzione ed il dimensionamento delle	A Viabilità parcheggi e servizi L'intervento dovrà assicurare: - accessibilità dalla rete della viabilità di interesse primario e secondario mediante realizzazione di assi stradali, svincoli e altro risultasse necessario, con riferimento allo schema di viabilità di previsione del P.R.G.; - accessibilità alla rete della viabilità di interesse comunale con percorso di accesso chiaramente individuato; - raccordo tra parcheggio clienti e viabilità pubblica separato e indipendente da ogni altro accesso; - raccordo tra zona di carico e scarico merci e viabilità esterna; - separazione tra l'accesso alla zona di carico e scarico merci e il parcheggio clienti; - separazione tra le zone destinate a parcheggio clienti e le zone di parcheggio addetti al Centro. B Salvaguardia ambientale, smaltimento delle acque di afflusso meteorico Dovrà essere predisposta l'irregimentazione e canalizzazione con apposita rete di drenaggio delle acque di afflusso meteorico con scarico secondo le seguenti alternative: - scarico delle acque drenate nel canale drenante esistente in fregio all'area del Podere Scala, lato Est; - convogliamento delle acque ad un "bacino temporale" con funzione di scolmatore delle piene e scarico graduale nel canale sopraddetto o nella rete fognante. La scelta della soluzione ed il dimensionamento delle	
---	---	--

opere necessarie all'attuazione delle prescrizioni sopra riportate, dovrà essere effettuata e documentata adeguatamente a livello di progetto di P.P. mediante le seguenti analisi: analisi statistico probabilistiche delle piogge intense nel Centese; verifica idraulica del canale di scolo menzionato e della rete fognaria. La definizione del tipo di intervento spetterà all'Amministrazione comunale sentito e accluso il parere specifico dell'Ufficio comunale competente. TIPOLOGIA DEL CENTRO COMMERCIALE Detto Centro è composto da un insieme di esercizi commerciali realizzati come un complesso unitario ed organico riferito alle previsioni di cui alla citata Deliberazione C.R. 2880 del 23/11/1989 Art. 7 punto 7.3. DIMENSIONI DELL'INTERVENTO E REQUISITI URBANISTICI A) Superficie totale edificato S.u.+S.a. = mq. 15.000 B) Standards urbanistici Parcheggio pubblico mq. $40 \times 15.000 / 100 =$ mq. 6.000 (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, ne è prescritta la cessione all'Amministrazione Comunale). Verde Pubblico mq. $60 \times 15.000 / 100 =$ mq. 9.000 (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, ne è prescritta la cessione all'Amministrazione Comunale). Parcheggi di Pertinenza Si fa riferimento alle previsioni di cui all'Art.11 Delib. Cons. Regionale 2880 del	opere necessarie all'attuazione delle prescrizioni sopra riportate, dovrà essere effettuata e documentata adeguatamente a livello di progetto di P.P. mediante le seguenti analisi: analisi statistico probabilistiche delle piogge intense nel Centese; verifica idraulica del canale di scolo menzionato e della rete fognaria. La definizione del tipo di intervento spetterà all'Amministrazione comunale sentito e accluso il parere specifico dell'Ufficio comunale competente. TIPOLOGIA DEL CENTRO COMMERCIALE Detto Centro è composto da un insieme di esercizi commerciali realizzati come un complesso unitario ed organico riferito alle previsioni di cui alla citata Deliberazione C.R. 2880 del 23/11/1989 Art. 7 punto 7.3. DIMENSIONI DELL'INTERVENTO E REQUISITI URBANISTICI A) Superficie totale edificato S.u.+S.a. = mq. 15.000 B) Standards urbanistici Parcheggio pubblico mq. $40 \times 15.000 / 100 =$ mq. 6.000 (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, ne è prescritta la cessione all'Amministrazione Comunale). Verde Pubblico mq. $60 \times 15.000 / 100 =$ mq. 9.000 (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 modificata, ne è prescritta la cessione all'Amministrazione Comunale). Parcheggi di Pertinenza Si fa riferimento alle previsioni di cui all'Art.11 Delib. Cons. Regionale 2880 del	
--	--	--

23/11/1989 (Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali) USI PREVISTI Ai fini degli usi consentiti si richiama quanto indicato all'Art. 30 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con previsione delle destinazioni seguenti: U4, U5, U7, U13, U14, U18, U22. In merito inoltre alle specifiche destinazioni degli esercizi, il Centro dovrà ottemperare alle prescrizioni della vigente normativa regionale ed in particolare la sua attuazione è soggetta a preventivo rilascio di nulla osta regionale ai sensi degli Artt. 26 e 27 della legge 426/71 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.	23/11/1989 (Requisiti urbanistici per la realizzazione delle strutture commerciali) USI PREVISTI Ai fini degli usi consentiti si richiama quanto indicato all'Art. 30 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con previsione delle destinazioni seguenti: U4, U5, U7, U13, U14, U18, U22. In merito inoltre alle specifiche destinazioni degli esercizi, il Centro dovrà ottemperare alle prescrizioni della vigente normativa regionale ed in particolare la sua attuazione è soggetta a preventivo rilascio di nulla osta regionale ai sensi degli Artt. 26 e 27 della legge 426/71 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni. SCHEDA 2 – ESERCIZIO IN VIA BOLOGNA <i>(scheda 5.A del Piano della ricostruzione)</i> L'area contraddistinta con la sigla Dt2.2 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. — Capacità edificatoria realizzabile: SU = 1.190 mq. — Idoneità per l'insediamento di una medio-piccola struttura di vendita alimentare e non (uso U5.1) con SV max = 900 mq. PARAMETRI URBANISTICI <i>Usi ammessi:</i> U4 – Commercio al dettaglio di vicinato; U5.1 – Medio piccole strutture di vendita <i>Tipi di intervento:</i> RE1, RE2, RE3, RE4, NC1 per NC SU = 1.190 mq. Parametri urbanistico-edilizi e dotazioni (parcheggi pubblici, verde pubblico) definiti in sede di intervento diretto convenzionato. E' richiesto il rispetto dei "requisiti urbanistici per la	<i>Si inserisce la scheda 2 relativa all'uso di un edificio esistente come sede di un medio-piccolo esercizio commerciale, di cui alla scheda 5.A del Piano della Ricostruzione</i>
--	--	--

	realizzazione delle strutture commerciali” di cui al punto 5 dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell’art.4 della L.R. 5 luglio 1999 N. 14”, ed in particolare 5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela: b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: - per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto auto ogni 18 mq. di superficie di vendita o frazione. - per esercizi oltre 800 mq. di SV: 1 posto auto ogni 13 mq. di superficie di vendita o frazione. Nel caso in oggetto, con SV = 800 mq., i posti auto pertinenziali richiesti sono 44. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi. La trasformazione dell'area prevede un intervento diretto convenzionato ed è disciplinata da atto unilaterale d’obbligo o da convenzione urbanistica sottoscritta dalla proprietà, con impegno alla corresponsione del “contributo di sostenibilità” di cui alla Del.G.C. n.255 del 23.12.2013	
--	---	--

Art. 51 Zona per attrezzature alberghiere e turistiche (zona omogenea D) Dt3

Le zone di cui al presente articolo sono destinate agli insediamenti alberghieri nonché ai servizi ed alle attrezzature connesse all'attività ricettiva e turistico-ricreativa. USI PREVISTI: U2, U4, U7, U9, U14, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Edilizio. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata estese all'intero comparto (attrezzature e servizi). U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t., per la realizzazione di verde pubblico e sportivo. P2 = 1 mq./mq. di S.u.	Le zone di cui al presente articolo sono destinate agli insediamenti alberghieri nonché ai servizi ed alle attrezzature connesse all'attività ricettiva e turistico-ricreativa. USI PREVISTI: U2, U4, U7, U9, U14, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Edilizio. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata estese all'intero comparto (attrezzature e servizi). U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t., per la realizzazione di verde pubblico e sportivo. P2 = 1 mq./mq. di S.u.	
SCHEDA 1 - ZONA PER ATTREZZATURE DIREZIONALI E TURISTICO-ALBERGHIERE Dt3.1 Detta sottozona è destinata all'insediamento di un complesso direzionale, alberghiero e turistico. USI PREVISTI: U2, U7, U10, U11, U18, U19, U22 Indici di edificabilità: U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. (ricavata come specificato nel Comma riguardante le modalità di attuazione) Parcheggi:	SCHEDA 1 - ZONA PER ATTREZZATURE DIREZIONALI E TURISTICO-ALBERGHIERE Dt3.1 Detta sottozona è destinata all'insediamento di un complesso direzionale, alberghiero e turistico. USI PREVISTI: U2, U7, U10, U11, U18, U19, U22 Indici di edificabilità: U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. (ricavata come specificato nel Comma riguardante le modalità di attuazione) Parcheggi:	

P1 = 40 mq./100 mq. S.u. P3 = 15 mq./100 mq. S.u. Verde: Ai sensi dell'Art. 46 della Legge Regionale 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. SCHEDA 2 - ZONA PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE E TURISTICHE IN VIA MODENA Dt3.2 Le zone di cui al presente articolo sono destinate agli insediamenti alberghieri nonché ai servizi ed alle attrezzature connesse all'attività ricettiva e turistico-ricreativa. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione, e a parcheggio privato; rapporto massimo di copertura 0,50. USI PREVISTI: U2, U4, U7, U9, U14, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Edilizio. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata estese all'intero comparto (attrezzature e servizi). Le aree da adibire ad uso pubblico sono	P1 = 40 mq./100 mq. S.u. P3 = 15 mq./100 mq. S.u. Verde: Ai sensi dell'Art. 46 della Legge Regionale 47/78 modificata, è prescritta la cessione, come verde pubblico, di 60 mq./100 mq. S.u. SCHEDA 2 - ZONA PER ATTREZZATURE ALBERGHIERE E TURISTICHE IN VIA MODENA Dt3.2 Le zone di cui al presente articolo sono destinate agli insediamenti alberghieri nonché ai servizi ed alle attrezzature connesse all'attività ricettiva e turistico-ricreativa. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione, e a parcheggio privato; rapporto massimo di copertura 0,50. USI PREVISTI: U2, U4, U7, U9, U14, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. Sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Edilizio. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata estese all'intero comparto (attrezzature e servizi). Le aree da adibire ad uso pubblico sono esclusivamente	
--	---	--

esclusivamente quelle sottoelencate: S2 e P2. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t., per la realizzazione di verde pubblico e sportivo. P2 = 1 mq./mq. di S.u. Q = 0,50	quelle sottoelencate: S2 e P2. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 30 mq./100 mq. di S.t., per la realizzazione di verde pubblico e sportivo. P2 = 1 mq./mq. di S.u. Q = 0,50 SCHEDA 3 – VIA RENO VECCHIO – VIA GIOVANNINA <i>(scheda 5.T del Piano della ricostruzione)</i> L'area contraddistinta con la sigla Dt3.3 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. PARAMETRI URBANISTICI <i>Usi ammessi:</i> U2, U4, U7, U9, U14, U18, U19, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Parametri urbanistico-edilizi:</i> Uf = 0,50 mq./mq. di S.f. S2 = 30 mq./100 mq. di Sf P2 = 1 mq./mq. di SU <i>Modalità di intervento:</i> Intervento edilizio diretto Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi	<i>La scheda consente di intervenire nell’area, già insediata, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA, sulla base dei criteri e delle prescrizioni definiti dalla scheda 5.T e dalla ValSAT del Piano della Ricostruzione.</i>
--	---	---

	SCHEDA 5 – VIA BOLOGNA – VIA COLA <i>(scheda 5.O del Piano della ricostruzione)</i> L'area contraddistinta con la sigla Dt3.5 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. <i>Usi ammessi:</i> U2, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U18, U19, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Parametri urbanistico-edilizi:</i> Uf = 0,50 mq./mq. di S.f. <i>Modalità di intervento:</i> Intervento edilizio diretto convenzionato CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi A carico dell'intervento, in quanto opera di urbanizzazione primaria indispensabile, è la realizzazione del completamento di via Cola fino all'intersezione con via Bologna	<i>Una porzione di area insediata, classificata Dt2 dal PRG vigente, viene ri-classificata Dt3 e sottoposta a intervento convenzionato, al fine di realizzare, insieme ad una migliore sistemazione dell'arera, il completamento di via Cola fino all'intersezione con via Bologna. I criteri e le prescrizioni sono definiti dalla scheda 5.O e dalla ValSAT del Piano della Ricostruzione.</i>
--	--	---

Art. 51 bis Zona per attrezzature per il tempo libero, lo spettacolo e le attività commerciali (zona omogenea D) Dt4

La zona di cui al presente articolo è destinata all'insediamento di attività legate allo spettacolo cinematografico e commerciali, nonché ad attività ludico ricreative. USI PREVISTI: U4, U5.1, U7 U9, U10bis, U18, U22. Gli usi commerciali U4 (esercizi di vicinato) e U5.1 (medio piccole strutture di vendita) non potranno superare il limite massimo del 45% della SU totale realizzata. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata esteso all'intero comparto individuato nelle tavole di P.R.G.	La zona di cui al presente articolo è destinata all'insediamento di attività legate allo spettacolo cinematografico e commerciali, nonché ad attività ludico ricreative. USI PREVISTI: U4, U5.1, U7 U9, U10bis, U18, U22. Gli usi commerciali U4 (esercizi di vicinato) e U5.1 (medio piccole strutture di vendita) non potranno superare il limite massimo del 45% della SU totale realizzata. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio previa approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata esteso all'intero comparto individuato nelle tavole di P.R.G.	
U.t. = 0,45 mq/mq P1 parcheggio pubblico = 40mq/100mq di SU V1 verde pubblico = 60% SU P3 parcheggi di pertinenza come prescritto dall'art. 35 N.T.A. Usi U4 20/100 mq SU U5.1 1 posto auto ogni 16 mq di SV (superficie di vendita) U7 15/100 mq SU U9 15/100 mq SU U10bis 20/100 mq SU U18 U22	U.t. = 0,45 mq/mq P1 parcheggio pubblico = 40mq/100mq di SU V1 verde pubblico = 60% SU P3 parcheggi di pertinenza come prescritto dall'art. 35 N.T.A. Usi U4 20/100 mq SU U5.1 1 posto auto ogni 16 mq di SV (superficie di vendita) U7 15/100 mq SU U9 15/100 mq SU U10bis 20/100 mq SU U18 U22	

SCHEDA 1 - AREA PER CINEMA MULTISALA LOCALITA' BIVIO DONDINI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI Dt4.1 La zona di cui alla presente scheda è destinata all'insediamento di un cinema multisala connesso ad attrezzature per l'intrattenimento e lo svago correlato ad attività commerciali non alimentari. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti; pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione e parcheggio privato; Tale area si attua per intervento edilizio subordinato all'approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata esteso all'intero comparto. Gli indici , gli usi e gli standards sono quelli previsti per le zone Dt4. L'attuazione dell'intervento dovrà ottemperare inoltre alle seguenti particolari prescrizioni in sede di formazione del P.P.: Usi previsti: Gli usi commerciali U4 (esercizi di vicinato) e U5.1 (medio piccole strutture di vendita) non potranno superare il limite massimo del 45% della superficie utile totale realizzata. Viabilità: L'accessibilità dovrà essere prevista mediante la realizzazione di svincoli, immissioni ecc.. dalla rete di viabilità Comunale o dalla viabilità già realizzata nell'attiguo Centro Commerciale. Parcheggi: Oltre gli standard previsti dal P.P. andranno reperiti i parcheggi di pertinenza (P3) come prescritto	SCHEDA 1 - AREA PER CINEMA MULTISALA LOCALITA' BIVIO DONDINI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI Dt4.1 La zona di cui alla presente scheda è destinata all'insediamento di un cinema multisala connesso ad attrezzature per l'intrattenimento e lo svago correlato ad attività commerciali non alimentari. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti; pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione e parcheggio privato; Tale area si attua per intervento edilizio subordinato all'approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa privata esteso all'intero comparto. Gli indici , gli usi e gli standards sono quelli previsti per le zone Dt4. L'attuazione dell'intervento dovrà ottemperare inoltre alle seguenti particolari prescrizioni in sede di formazione del P.P.: Usi previsti: Gli usi commerciali U4 (esercizi di vicinato) e U5.1 (medio piccole strutture di vendita) non potranno superare il limite massimo del 45% della superficie utile totale realizzata. Viabilità: L'accessibilità dovrà essere prevista mediante la realizzazione di svincoli, immissioni ecc.. dalla rete di viabilità Comunale o dalla viabilità già realizzata nell'attiguo Centro Commerciale. Parcheggi: Oltre gli standard previsti dal P.P. andranno reperiti i parcheggi di pertinenza (P3) come prescritto	
--	--	--

dall'art. 35 delle N.T.A. del Vigente P.R.G. Idrologia: Dovrà essere prevista la regimentazione e la canalizzazione con apposita rete delle acque di afflusso meteorico con scarico in un “bacino temporale” con funzione di scolmatore delle piene e graduale scarico nei canali vicini o nella rete fognante. La scelta della soluzione ed il dimensionamento delle opere necessarie all'attuazione delle prescrizioni soprariportate sarà rimandata all'esame degli enti competenti sulla base del progetto esecutivo, parte integrante del P.P. (Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno e Soc. Hera). Altre infrastrutture: Dovrà essere previsto lo spostamento o l'interramento della linea Enel M.T. 15.000 Volt che attraversa l'area d'intervento in relazione alla compatibilità dell'insediamento con il disposto della L.R. 30/2000 e succ. mod. ed int. in materia di inquinamento elettromagnetico.	dall'art. 35 delle N.T.A. del Vigente P.R.G. Idrologia: Dovrà essere prevista la regimentazione e la canalizzazione con apposita rete delle acque di afflusso meteorico con scarico in un “bacino temporale” con funzione di scolmatore delle piene e graduale scarico nei canali vicini o nella rete fognante. La scelta della soluzione ed il dimensionamento delle opere necessarie all'attuazione delle prescrizioni soprariportate sarà rimandata all'esame degli enti competenti sulla base del progetto esecutivo, parte integrante del P.P. (Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno e Soc. Hera). Altre infrastrutture: Dovrà essere previsto lo spostamento o l'interramento della linea Enel M.T. 15.000 Volt che attraversa l'area d'intervento in relazione alla compatibilità dell'insediamento con il disposto della L.R. 30/2000 e succ. mod. ed int. in materia di inquinamento elettromagnetico.	
---	---	--

CAPO IV - ZONE PER INSEDIAMENTI URBANI E SUBURBANI

Art. 52 Usi previsti e usi compatibili B

Le zone per insediamenti urbani e suburbani sono concepite come zone a prevalente destinazione residenziale, alle quali si integrano attività produttive e di servizio complementari e compatibili, in funzione anche delle caratteristiche delle singole sottozone. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili, nelle zone per insediamenti urbani e suburbani e articolati nelle diverse sottozone del presente capo, sono i seguenti: U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U10 bis, U11, U14, U17, U18, U19, U22. Gli usi sopraelencati ed ammessi nelle presenti zone si dividono in usi previsti e usi compatibili. Per usi previsti si intendono gli usi specificatamente indicati nelle singole sottozone e dei quali è previsto appunto il nuovo insediamento. Per usi compatibili, si intendono gli usi che, pur essendo ammessi nella zona, non vengono prescritti nelle singole sottozone giacché sono da ritenersi compatibili solo in quanto preesistenti e non ne è viceversa consentito il nuovo insediamento. Per gli usi compatibili sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di tipo: RE1, RE2, RE3, RE4. Per il cambio di destinazione d'uso (CD) si richiama quanto previsto dalla L.R. 46 del 08/11/88, all'art. 2.	Le zone per insediamenti urbani e suburbani sono concepite come zone a prevalente destinazione residenziale, alle quali si integrano attività produttive e di servizio complementari e compatibili, in funzione anche delle caratteristiche delle singole sottozone. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili, nelle zone per insediamenti urbani e suburbani e articolati nelle diverse sottozone del presente capo, sono i seguenti: U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U10 bis, U11, U14, U17, U18, U19, U22. Gli usi sopraelencati ed ammessi nelle presenti zone si dividono in usi previsti e usi compatibili. Per usi previsti si intendono gli usi specificatamente indicati nelle singole sottozone e dei quali è previsto appunto il nuovo insediamento. Per usi compatibili, si intendono gli usi che, pur essendo ammessi nella zona, non vengono prescritti nelle singole sottozone giacché sono da ritenersi compatibili solo in quanto preesistenti e non ne è viceversa consentito il nuovo insediamento. Per gli usi compatibili sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di tipo: RE1, RE2, RE3, RE4. Per il cambio di destinazione d'uso (CD) si richiama quanto previsto dalla L.R. 46 del 08/11/88, all'art. 2.	
--	--	--

Art. 53 Centro Storico (zona omogenea A)

La zona omogenea A relativa al centro storico del Capoluogo, in attesa dell'adeguamento del Piano del Centro Storico, è soggetta alle disposizioni del terz'ultimo comma dell'Art. 36 della L.R. 47/78 e s.m.	La zona omogenea A relativa al centro storico del Capoluogo, in attesa dell'adeguamento del Piano del Centro Storico, è soggetta alle disposizioni del terz'ultimo comma dell'Art. 36 della L.R. 47/78 e s.m. La Disciplina particolareggiata del Centro Storico è integrata dalle disposizioni contenute nelle schede normative 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C del Piano della Ricostruzione. Il Piano della Ricostruzione introduce modifiche di attribuzione delle categorie di intervento di edifici nel Centro Storico, evidenziate nella Tav.C.2 del Piano della Ricostruzione, che sostituisce la Tav. 10 – “Categorie di intervento” della vigente Disciplina particolareggiata del Centro Storico.	
---	---	--

Art. 53/bis Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B0

Tali comparti sono costituiti da zone ampiamente edificate a larga prevalenza residenziali, suscettibili di processi di razionalizzazione dell'esistente, tesi alla valorizzazione delle funzioni urbane a carattere residenziale, anche con mantenimento delle destinazioni esistenti a carattere terziario ed artigianale compatibile. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD perché orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE	Tali comparti sono costituiti da zone ampiamente edificate a larga prevalenza residenziali, suscettibili di processi di razionalizzazione dell'esistente, tesi alla valorizzazione delle funzioni urbane a carattere residenziale, anche con mantenimento delle destinazioni esistenti a carattere terziario ed artigianale compatibile. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD perché orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE	
--	--	--

Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. I singoli interventi dovranno uniformarsi alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. = 0,50 mq./mq. di S.f. H.f. = 10 ml. Qualora si intervenga sugli edifici esistenti in lotti già saturati con un indice di utilizzazione fondiaria superiore a quello definito nel presente articolo sono ammessi interventi di manutenzione e di ristrutturazione senza demolizione; nei casi di demolizione degli stessi edifici o di parte di essi, l'intervento di ricostruzione o parziale ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria definito nel presente articolo. Si precisa inoltre che nelle zone di cui al presente articolo, nel caso di interventi di demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione di nuovi edifici con indice di utilizzazione fondiaria di progetto pari o inferiore a quello dell'esistente, il richiedente la concessione edilizia non è tenuto alla esecuzione dei parcheggi pubblici P1 di cui al precedente art. 35. Nel caso di interventi di demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione di nuovi edifici con indice di utilizzazione fondiaria di progetto superiore a quello dell'esistente, il richiedente la concessione edilizia dovrà realizzare in ragione dell'intera superficie utile di progetto i parcheggi pubblici P1 di cui al precedente art. 35.	Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. I singoli interventi dovranno uniformarsi alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. = 0,50 mq./mq. di S.f. H.f. = 10 ml. Qualora si intervenga sugli edifici esistenti in lotti già saturati con un indice di utilizzazione fondiaria superiore a quello definito nel presente articolo sono ammessi interventi di manutenzione e di ristrutturazione senza demolizione; nei casi di demolizione degli stessi edifici o di parte di essi, l'intervento di ricostruzione o parziale ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria definito nel presente articolo. Si precisa inoltre che nelle zone di cui al presente articolo, nel caso di interventi di demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione di nuovi edifici con indice di utilizzazione fondiaria di progetto pari o inferiore a quello dell'esistente, il richiedente la concessione edilizia non è tenuto alla esecuzione dei parcheggi pubblici P1 di cui al precedente art. 35. Nel caso di interventi di demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione di nuovi edifici con indice di utilizzazione fondiaria di progetto superiore a quello dell'esistente, il richiedente la concessione edilizia dovrà realizzare in ragione dell'intera superficie utile di progetto i parcheggi pubblici P1 di cui al precedente art. 35. L'area B0 in via Lenzi a Renazzo è disciplinata dalla scheda 5.F e della ValSAT del Piano della ricostruzione, ed ha una capacità edificatoria massima di 350 mq. di	<i>La norma limita la SU realizzabile su un nuovo lotto B0 di circa 1000 mq. individuato dal PdR, e consente ad una piccola azienda di artigiano di servizio di trasferirsi dalla sede attuale, attraverso la ristrutturazione di due fabbricati esistenti</i>
---	--	---

	SU.	
--	-----	--

Art. 54 Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B1

Tali comparti sono costituiti da zone parzialmente edificate a larga prevalenza residenziali, suscettibile di processi di razionalizzazione dell'esistente tesi alla valorizzazione delle funzioni urbane a carattere residenziale, anche con mantenimento delle destinazioni esistenti a carattere terziario ed artigianale compatibile. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. I singoli interventi dovranno uniformarsi alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. nel Capoluogo = 0,75 mq./mq. di S.f. U.f. nelle Frazioni = 0,50 mq./mq. di S.f.	Tali comparti sono costituiti da zone parzialmente edificate a larga prevalenza residenziali, suscettibile di processi di razionalizzazione dell'esistente tesi alla valorizzazione delle funzioni urbane a carattere residenziale, anche con mantenimento delle destinazioni esistenti a carattere terziario ed artigianale compatibile. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. I singoli interventi dovranno uniformarsi alle caratteristiche ambientali circostanti. U.f. nel Capoluogo = 0,75 mq./mq. di S.f. U.f. nelle Frazioni = 0,50 mq./mq. di S.f.	
---	---	--

H.f. nel Capoluogo = 13 ml. (pari a n. 4 piani fuori terra) H.f. nelle Frazioni = 10 ml. (pari a n. 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.75), sugli edifici esistenti, purché non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. SCHEDA 1 - AREA A RENO CENTESE B1.1 Il lotto contraddistinto con la sigla B1.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 1) può attuarsi tramite intervento edilizio diretto, accompagnato dalla prescrizione, da trascriversi sulla Concessione Edilizia, per il concessionario di realizzare a proprie spese la strada con le relative opere di urbanizzazione predisposte anche per un futuro sviluppo della lottizzazione a partire dalla Via Chiesa fino ad arrivare al lotto edificatorio, completa di fognatura, rete gas, acqua, luce, telefono, illuminazione pubblica, marciapiedi ed asfalto come da prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale allegate alla Concessione Edilizia. SCHEDA 2 - AREA EX BILIARDI ORSI B1.2 Tale area contraddistinta con la sigla B1.2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come zona	H.f. nel Capoluogo = 13 ml. (pari a n. 4 piani fuori terra) H.f. nelle Frazioni = 10 ml. (pari a n. 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.75), sugli edifici esistenti, purché non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. L'area classificata B1 in località XII Morelli, in via Govoni angolo via Maestrola, è disciplinata dalla scheda normativa 7.I e dalla ValSAT del Piano della ricostruzione. SCHEDA 1 - AREA A RENO CENTESE B1.1 Il lotto contraddistinto con la sigla B1.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 1) può attuarsi tramite intervento edilizio diretto, accompagnato dalla prescrizione, da trascriversi sulla Concessione Edilizia, per il concessionario di realizzare a proprie spese la strada con le relative opere di urbanizzazione predisposte anche per un futuro sviluppo della lottizzazione a partire dalla Via Chiesa fino ad arrivare al lotto edificatorio, completa di fognatura, rete gas, acqua, luce, telefono, illuminazione pubblica, marciapiedi ed asfalto come da prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale allegate alla Concessione Edilizia. SCHEDA 2 - AREA EX BILIARDI ORSI B1.2 Tale area contraddistinta con la sigla B1.2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come zona	<i>La piccola area era soggetta a vincolo preordinato all'esproprio da tempo scaduto, e il C.C. ha deliberato il non interesse alla reiterazione del vincolo.</i>
--	--	--

di recupero (secondo i disposti dell'Art. 27 della Legge n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV) assimilabile all'uso residenziale B1 e quindi ad essa si applica la disciplina del presente articolo. La Concessione Edilizia è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'Art. 28, ultimo comma della L.R. n° 47/78. SCHEDA 3 - AREE P.E.E.P. B1.3 Tali aree contraddistinte con la sigla B1.3 negli elaborati grafici di P.R.G. si intendono come zone di espansione di area P.E.E.P. SCHEDA 4 - AREA CO.GE.FER. S.P.A. B1.4 Tale area contraddistinta con la sigla B1.4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) deve attuarsi tramite intervento diretto. Il lotto (di mq. 2.600) dovrà essere così destinato: 1.000 mq. per area residenziale (ad essa si applica la disciplina del presente articolo) e 1.600 mq. per verde pubblico attrezzato da realizzarsi nella parte situata in prossimità di Via Curato e di Via Bologna. L'unità minima di intervento è quella individuata sulle tavole con la sigla B1.4. Le aree a verde pubblico di cui sopra dovranno essere considerate quali opere di urbanizzazione. SCHEDA 5 - AREA IN VIA XII MORELLI B1.5 Tale area contraddistinta con la sigla B1.5 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) si intende come zona di recupero (secondo i disposti dell'Art. 27 della Legge	di recupero (secondo i disposti dell'Art. 27 della Legge n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV) assimilabile all'uso residenziale B1 e quindi ad essa si applica la disciplina del presente articolo. La Concessione Edilizia è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'Art. 28, ultimo comma della L.R. n° 47/78. SCHEDA 3 - AREE P.E.E.P. B1.3 Tali aree contraddistinte con la sigla B1.3 negli elaborati grafici di P.R.G. si intendono come zone di espansione di area P.E.E.P. SCHEDA 4 - AREA CO.GE.FER. S.P.A. B1.4 Tale area contraddistinta con la sigla B1.4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) deve attuarsi tramite intervento diretto. Il lotto (di mq. 2.600) dovrà essere così destinato: 1.000 mq. per area residenziale (ad essa si applica la disciplina del presente articolo) e 1.600 mq. per verde pubblico attrezzato da realizzarsi nella parte situata in prossimità di Via Curato e di Via Bologna. L'unità minima di intervento è quella individuata sulle tavole con la sigla B1.4. Le aree a verde pubblico di cui sopra dovranno essere considerate quali opere di urbanizzazione. SCHEDA 5 - AREA IN VIA XII MORELLI B1.5 Tale area contraddistinta con la sigla B1.5 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) si intende come zona	
--	---	--

n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV) assimilabile all'uso residenziale B1 e quindi ad essa si applica la disciplina del presente articolo. La Concessione Edilizia è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'Art. 28, ultimo comma della L.R. 47/78. SCHEDA 6 - AREA EX SIMBIANCA A CENTO B1.6 Tale area contraddistinta con la sigla B1.6 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come zona di recupero (secondo i disposti dell'art. 27 della Legge n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Tale intervento si attuerà mediante Piano Particolareggiato. All'interno del comparto si dovrà prevedere un'area di superficie almeno di 3.500 mq. da destinarsi a parcheggio pubblico e da cedere gratuitamente al Comune. Inoltre dovrà essere prevista una quota di S.U. pari almeno a 200 mq. da adibire ad Uffici Comunali e da cedere gratuitamente al Comune. Ut = 0,50 mq./mq. di S.t. Hf = 13 ml. (pari a n. 4 piani fuori terra)	di recupero (secondo i disposti dell'Art. 27 della Legge n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV) assimilabile all'uso residenziale B1 e quindi ad essa si applica la disciplina del presente articolo. La Concessione Edilizia è subordinata alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'Art. 28, ultimo comma della L.R. 47/78. SCHEDA 6 - AREA EX SIMBIANCA A CENTO B1.6 Tale area contraddistinta con la sigla B1.6 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come zona di recupero (secondo i disposti dell'art. 27 della Legge n° 457 del 05/08/1978, commi I e IV). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Tale intervento si attuerà mediante Piano Particolareggiato. All'interno del comparto si dovrà prevedere un'area di superficie almeno di 3.500 mq. da destinarsi a parcheggio pubblico e da cedere gratuitamente al Comune. Inoltre dovrà essere prevista una quota di S.U. pari almeno a 200 mq. da adibire ad Uffici Comunali e da cedere gratuitamente al Comune. Ut = 0,50 mq./mq. di S.t. Hf = 13 ml. (pari a n. 4 piani fuori terra)	
---	--	--

S2 = 0,50 mq./mq. di S.U. per verde e parcheggi SCHEDA 7 - COMPARTI DI RECUPERO B1.7 Le aree contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla B1.7 si intendono come comparti anche non omogenei aventi caratteristiche di incongruità o degrado il cui recupero può essere realizzato mediante strumenti urbanistici preventivi (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Gli indici edilizi dovranno essere concordati in sede di P.P. a seconda delle caratteristiche dell'area stessa, senza comunque poter in alcun caso superare i parametri della presente Zona B.1. SCHEDA 8 - AREA RELATIVA ALL' "EX PALAZZO TOSI" A RENAZZO B1.8 L'area contraddistinta con la sigla B1.8 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 17/03/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 9 - AREA IN VIA BOLOGNA B1.9 Nell'area contraddistinta sugli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla B1.9 (Tav. 7) corrispondente alle particelle catastali n° 660, 909, 907, Foglio 49, è ammessa un'altezza massima H.f. = 22,00 mt., fermi restando tutti gli altri parametri relativi alla zona B1.	S2 = 0,50 mq./mq. di S.U. per verde e parcheggi SCHEDA 7 - COMPARTI DI RECUPERO B1.7 Le aree contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla B1.7 si intendono come comparti anche non omogenei aventi caratteristiche di incongruità o degrado il cui recupero può essere realizzato mediante strumenti urbanistici preventivi (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Gli indici edilizi dovranno essere concordati in sede di P.P. a seconda delle caratteristiche dell'area stessa, senza comunque poter in alcun caso superare i parametri della presente Zona B.1. <i>L'area classificata B1.7 localizzata a Corporeno in via Statale è soggetta alle prescrizioni della scheda 5.Q e della scheda di ValSAT del Piano della ricostruzione.</i> SCHEDA 8 - AREA RELATIVA ALL' "EX PALAZZO TOSI" A RENAZZO B1.8 L'area contraddistinta con la sigla B1.8 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 17/03/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 9 - AREA IN VIA BOLOGNA B1.9 Nell'area contraddistinta sugli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla B1.9 (Tav. 7) corrispondente alle particelle catastali n° 660, 909, 907, Foglio 49, è ammessa un'altezza massima H.f. = 22,00 mt., fermi restando tutti gli altri parametri relativi alla zona B1.	<i>La norma introduce per l'area in oggetto specifiche prescrizioni attraverso la scheda e la ValSAT del Piano della ricostruzione</i>
---	--	---

SCHEDA 10 - AREA IN VIA CURATO B1.10 Tale area contraddistinta con la sigla B1.10 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) in prossimità del nucleo esistente attorno alla via Arno, si intende quale zona di completamento dello stesso nucleo per insediamenti residenziali ed affini alla residenza. L'intervento diretto attuabile in tale area è subordinato alla stipula di una convenzione urbanistica che completi la viabilità e preveda la realizzazione del parcheggio pubblico nella quantità relativa agli usi da insediare secondo lo schema già indicato sulla Tavola 7. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purché orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Tale intervento si attuerà mediante intervento edilizio diretto sull'intero comparto previa stipula di convenzione urbanistica per la realizzazione e cessione al comune di strada e parcheggi pubblici. Ut = 0,35 mq./mq. di S.t. Hf = 10 ml. Nelle aree classificate B1.10 in via Curato a Cento capoluogo Tav. 7 per eventuali nuove costruzioni nella zona dovranno essere adottate idonee soluzioni progettuali atte ad evitare problemi legati a cedimenti differenziali.	SCHEDA 10 - AREA IN VIA CURATO B1.10 Tale area contraddistinta con la sigla B1.10 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) in prossimità del nucleo esistente attorno alla via Arno, si intende quale zona di completamento dello stesso nucleo per insediamenti residenziali ed affini alla residenza. L'intervento diretto attuabile in tale area è subordinato alla stipula di una convenzione urbanistica che completi la viabilità e preveda la realizzazione del parcheggio pubblico nella quantità relativa agli usi da insediare secondo lo schema già indicato sulla Tavola 7. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purché orientato all'interno degli usi previsti, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Tale intervento si attuerà mediante intervento edilizio diretto sull'intero comparto previa stipula di convenzione urbanistica per la realizzazione e cessione al comune di strada e parcheggi pubblici. Ut = 0,35 mq./mq. di S.t. Hf = 10 ml. Nelle aree classificate B1.10 in via Curato a Cento capoluogo Tav. 7 per eventuali nuove costruzioni nella zona dovranno essere adottate idonee soluzioni progettuali atte ad evitare problemi legati a cedimenti differenziali.	
---	---	--

SCHEDA 11 – AREA SITA IN BEVILACQUA B1.11 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati: - indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche; - indagini idonee tese a verificare l’esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso produttiva preesistente; - apposita relazione di clima acustico di compatibilità della zona residenziale con la classe assegnata alle zone contigue con destinazioni d’uso diverse; - soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.	SCHEDA 11 – AREA SITA IN BEVILACQUA B1.11 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati: - indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche; - indagini idonee tese a verificare l’esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso produttiva preesistente; - apposita relazione di clima acustico di compatibilità della zona residenziale con la classe assegnata alle zone contigue con destinazioni d’uso diverse; - soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.	
SCHEDA 12 – AREA SITA IN BUONACOMPRA B1.12 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa	SCHEDA 12 – AREA SITA IN BUONACOMPRA B1.12 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa	

sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche; indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di compatibilità clima-acustico; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso). SCHEDA 13 – AREA SITA IN ALBERONE B1.13 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a	sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche; indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di compatibilità clima-acustico; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso). SCHEDA 13 – AREA SITA IN ALBERONE B1.13 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a	
---	---	--

possibili effetti locali e di verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi; indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di clima acustico di compatibilità della zona residenziale con la classe assegnata alle zone contigue con destinazioni d'uso diverse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.	possibili effetti locali e di verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi; indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di clima acustico di compatibilità della zona residenziale con la classe assegnata alle zone contigue con destinazioni d'uso diverse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.	
SCHEDA 14 – AREA SITA IN RENAZZO PRESSO EX PALAZZO TOSI B1.14 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare e immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; elaborati specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza della rete idrica; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo,	SCHEDA 14 – AREA SITA IN RENAZZO PRESSO EX PALAZZO TOSI B1.14 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare e immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; elaborati specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza della rete idrica; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo,	

in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente; elaborati progettuali specifici relativi al rispetto delle condizioni di edificazione poste dall'art. 20 NTA/PTCP, in particolare relative al divieto di eseguire qualsiasi movimentazione di terreno che possa determinare la modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna. USI PREVISTI: U1, U3, U10, U10 bis, U17, U22. SCHEDA 15 – AREA SITA AD ALBERONE VIA CHIESA B1.15 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: - indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare e immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; - soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente; - idonea relazione di valutazione del clima acustico nell’uso residenziale introdotto in relazione alla classificazione della zona D1.4 produttiva limitrofa. ASTERISCO * Le aree contraddistinte dal simbolo asterisco “*”	in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente; elaborati progettuali specifici relativi al rispetto delle condizioni di edificazione poste dall'art. 20 NTA/PTCP, in particolare relative al divieto di eseguire qualsiasi movimentazione di terreno che possa determinare la modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna. USI PREVISTI: U1, U3, U10, U10 bis, U17, U22. SCHEDA 15 – AREA SITA AD ALBERONE VIA CHIESA B1.15 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 54 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: - indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare e immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; - soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente; - idonea relazione di valutazione del clima acustico nell’uso residenziale introdotto in relazione alla classificazione della zona D1.4 produttiva limitrofa. ASTERISCO * Le aree contraddistinte dal simbolo asterisco “*”	
--	--	--

mantengono la disciplina della Zto a cui appartengono, e in esse sono ulteriormente ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di C.C. n. 133 del 20/12/1999).	mantengono la disciplina della Zto a cui appartengono, e in esse sono ulteriormente ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di C.C. n. 133 del 20/12/1999). SCHEDA 16 – AREA VIA GALVANI - CAPOLUOGO <i>(scheda 4C del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.16 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del piano della ricostruzione. SU = 1.440 mq. ad uso residenziale. Contributo di sostenibilità per realizzazione di opere di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito urbano. Il permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione urbanistica. PARAMETRI URBANISTICI <i>Superficie territoriale:</i> 2.660 mq. per NC: SU = 931 mq. (Ut = 0,35 mq./mq.) <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> NC1, NC2 Per NC Su = 1.440 mq. <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura</i> (RC) max = 35% Parcheggi P1 = 15 mq./100 mq. di SU S = 216 mq. Parcheggi P3 = 20 mq./100 mq. di SU S = 288 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) dovrà	
--	---	--

	essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. La realizzazione delle opere avverrà a carico del Soggetto Attuatore. Il parcheggio pubblico dovrà essere collegato al Parco del Reno attraverso un percorso pedonale. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi SCHEDA 17 – AREA VIA P.A. BARBIERI – VIA L.TENCO <i>(scheda 4.E del piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.17 negli elaborati grafici di PRG è costituita dall’insediamento residenziale realizzato nell’ambito del comparto residenziale C.11 completato, entro il quale si applicano le norme della zona B1 con SU = SUE. SCHEDA 18 – AREA VIA VESPUCCI A RENAZZO <i>(scheda 5.C del piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.18 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. SU = SU esistenti alla data di adozione del Piano della	<i>B1.17 - Si tratta della parte completata dell’insediamento C11 del PRG</i> <i>B1.18 – Scheda 5.C del Piano della ricostruzione: una fascia di zona D1 ed E2 ad ovest della zona D1 insediata viene classificata come zona B1, in ragione della presenza di vari edifici residenziali.</i>
--	---	--

	ricostruzione (sup. dichiarata 790 mq. circa), incrementate al massimo del 20%. Sono da realizzare opere di mitigazione acustica sul lato est confinante con l'area produttiva, attraverso una fascia verde di protezione e mitigazione di dimensioni adeguate, e opere di adeguamento della via Vespucci Contributo di sostenibilità definito dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione, per realizzazione di opere di miglioramento funzionale e ambientale dell'ambito urbano. Il permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica. PARAMETRI URBANISTICI Scheda zona B1.18 con Su = 450 mq di Su oltre alle Su esistenti alla data di adozione del Piano della Ricostruzione (sup. dichiarata 790 mq. circa). <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Modalità di intervento:</i> Intervento edilizio diretto convenzionato Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi SCHEDA 19 – AREA VIA VIRGILIO A CASUMARO <i>(scheda 7.B del Piano della ricostruzione)</i>	
		B1.19 Area oggetto di trasferimento dei diritti edificatori di un edificio

	Tale area contraddistinta con la sigla B1.19 negli elaborati grafici di PRG è priva di capacità edificatoria essendo tale capacità stata trasferita in sede di Piano della Ricostruzione nell'area classificata B1.20. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi SCHEDA 20 – AREA VIA FALZONI A CASUMARO <i>(scheda 7.B del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.20 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. SU = 524 mq. ad uso residenziale, di cui 364 provenienti dal trasferimento dei diritti edificatori costituiti dall'edificio esistente da demolire in via Virgilio (zona B1.19) Una parte dell'area di Sf = mq. 1.400 è ceduta all'Amministrazione comunale e dispone di una capacità edificatoria pari a SU = 350 mq. Il Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica con cui la proprietà cede all'Amministrazione comunale l'area di 1.400 mq. di Sf. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano	<i>danneggiato da demolire, in area classificata B1.20 a Casumaro. L'area di origine resta priva di capacità edificatoria</i> <i>B1.20 Area (in precedenza classificata G1) oggetto del trasferimento da B1.19. L'accordo con la proprietà consente di acquisire gratuitamente da parte del Comune un'area di 1.400 mq. da destinare alle politiche pubbliche</i>
--	---	---

	della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi SCHEDA 21 – AREA VIA XII MORELLI – VIA GALLERANI <i>(scheda 7.C del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.21 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. SU = 931 mq. ad uso residenziale (Ut = 0,35 mq./mq.) Il Piano prescrive la servitù di passaggio lungo i lati ovest e sud dell’area, in modo da garantire la possibilità di attraversamento per accedere da ovest all’area scolastica di XII Morelli (il percorso sarà collegato a nord con via XII Morelli istituendo analoga servitù di passaggio nel lotti della zona B1). PARAMETRI URBANISTICI <i>Superficie territoriale:</i> 2.660 mq. per NC: SU = 931 mq. (Ut = 0,35 mq./mq.) <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura</i> (RC) max = 35% Parcheggi P1 = 15 mq./100 mq. di SU S = 131 Parcheggi P3 = 20 mq./100 mq. di SU S = 175 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) dovrà	<i>B1.21 Stralcio di una porzione di un’ampia area classificata C15 dal PRG vigente, limitrofa a tessuti urbani consolidati, con vincolo di servitù di passaggio per accesso pubblico al polo scolastico di XII Morelli</i>
--	--	--

	essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Il Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica con istituzione della servitù di passaggio pubblico. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi SCHEDA 22 – AREA VIA PACINOTTI, CAPOLUOGO <i>(scheda 7.E del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.22 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. SU = 300 mq. ad uso residenziale Il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla cessione alla P.A. di una parte dell’area per dotazioni pubbliche classificata G1 (sup. circa 1.100 mq.), a titolo di contributo di sostenibilità dovuto nella misura definita dalla scheda normativa del piano. L’eventuale conguaglio economico sarà destinato a sistemazione e attrezzatura delle aree verdi. PARAMETRI URBANISTICI Superficie territoriale: 2.000 mq. Per NC: SU = 300 mq. su una Sf = 900 mq. circa	<i>B1.22 Porzione di zona G1 prossima a tessuti consolidati e all’area scolastica di via Pacinotti, per la quale si definisce una possibilità di intervento residenziale condizionata alla cessione al Comune di un’area da destinare a dotazioni pubbliche</i>
--	---	--

	Obbligo di cessione della parte restante (1.100 mq. circa) al Comune che la utilizza per dotazioni pubbliche a servizio della scuola. <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura</i> (RC) max = 35% Parcheggi P1 = 15 mq./100 mq. di SU S = 285 mq. Parcheggi P3 = 20 mq./100 mq.di SU S = 380 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) dovrà essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Il Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi SCHEDA 23 – AREA VIA SANTA LIBERATA, CAPOLUOGO <i>(scheda 4.B2 del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.23 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione.	<i>B1.23 – Zona D1.4 in fase di dismissione, viene riclassificata in parte B0 (edifici residenziali esistenti) e in parte B1.</i>
--	--	--

	SU = 1.322 mq. ad uso residenziale, comprensivi della Su già realizzata come residenza el custode. Contributo di sostenibilità definito dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione, per la realizzazione di opere di miglioramento funzionale e ambientale dell'ambito urbano, quali: - opere di urbanizzazione secondaria o urbanizzazioni generali da realizzarsi in opere nelle immediate vicinanze del comparto che saranno definite in sede di convenzione all'atto del rilascio del titolo abilitativo dell'intervento. PARAMETRI URBANISTICI Superficie territoriale: 12.900 mq. circa Per NC: SU = 1.322 mq, comprese Su già realizzate come rsidenza del custode <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura</i> (RC) max = 35% Parcheggi P1 = 15 mq./100 mq. di SU S = 200 mq. Parcheggi P3 = 20 mq./100 mq.di SU S = 265 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) dovrà essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Il Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica. In sede di richiesta del Permesso di costruire dovrà	
--	--	--

	essere fornita la documentazione relativa ad un'indagine storica e in campo dell'area utilizzata a fini produttivi, finalizzata ad indagare la presenza di eventuali fonti o situazioni di contaminazioni al sito, come definite dal DLgs 152/2006. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi SCHEDA 25 – AREA VIA MAESTROLA- VIA PIEVE a XII MORELLI <i>(scheda 5.I del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.25 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. <i>Usi ammessi:</i> U14 (artigianato di servizio) <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 Parametri urbanistico-edilizi: SU = 120 mq. con destinazione terziaria (artigianato di servizio alla persona) H = 10 ml. (pari a n.3 piani fuori terra) <i>Caratteristiche dell'intervento:</i> Intervento diretto STRUMENTO ATTUATIVO La trasformazione delle aree prevede l'intervento diretto convenzionato esteso all'intera area comprendente la sede attuale e la nuova zona B1.25, ed è disciplinata da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica	<i>B1.25 Applicazione dei criteri e prescrizioni di sostenibilità (introdotti dal Piano della ricostruzione) ad un piccolo lotto inserito, in adiacenza a tessuti consolidati, per ampliamento di un'attività esistente di artigianato di servizio</i>
--	---	---

	sottoscritta dalla proprietà Contributo di sostenibilità definito dalla Scheda normativa del Piano della ricostruzione, per realizzazione di opere di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito urbano. Il Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi SCHEDA 26 – AREA VILLA BORGATTI a CORPORENO <i>(scheda 5.P1 del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.26 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa 5.P1 del Piano della ricostruzione. <i>Usi ammessi:</i> U2, U3, U4, U7, U13, U14, U15, U18, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE3 NC1: SU max = 450 mq. solo per installazione di struttura leggera di copertura funzionale all'organizzazione di manifestazioni ed eventi. L'intervento è subordinato alla sottoscrizione di convenzione. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni	<i>B1.26 Modifica della disciplina della zona B1 esistente (villa e parco) e di un'area restrostante di pertinenza (classificata G1 dal PRG) per consentire l'installazione di una struttura di copertura amovibile, a servizio delle attività svolte (organizzazione di manifestazioni ed eventi), alle condizioni definite dal PdR e dalla ValSAT</i>
--	---	--

	di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi SCHEDA 27 – AREA VILLA CHIARELLI a RENAZZO <i>(scheda 5.P2 del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.27 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa 5.P2 del Piano della ricostruzione. <i>Usi ammessi:</i> U2, U3, U4, U7, U13, U14, U15, U18, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE3 NC1: SU max = 550 mq. solo per installazione di struttura leggera di copertura funzionale all’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Interventi di adeguamento di via Vespucci, per renderla idonea come tratto di strada urbana. <i>Modalità di intervento:</i> L’intervento è subordinato alla sottoscrizione di convenzione. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi	<i>B1.27 Modifica della disciplina della zona E2 per consentire l’installazione di una struttura di copertura amovibile, a servizio delle attività svolte (organizzazione di manifestaizoni ed eventi), alle condizioni definite dal PdR e dalla ValSAT</i>
--	---	--

	SCHEDA 28 – AREA VIA BOLOGNA (ex zona C10) CAPOLUOGO <i>(scheda 5.A del Piano della ricostruzione)</i> Tale area contraddistinta con la sigla B1.28 negli elaborati grafici di PRG si attua nei lotti non edificati previsti dal PUA con convenzione scaduta, previo intervento diretto (permesso di costruire) convenzionato, con obbligo di completamento delle dotazioni previste dal PUA previgente. Per le parti già insediate si conferma la disciplina del PUA previgente. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi SCHEDA 29 – AREA VIA XII MORELLI (ex zona C15) – XII MORELLI <i>(scheda 1.F del Piano della ricostruzione)</i> Tale area, contraddistinta con la sigla B1.29 negli elaborati grafici di PRG, è costituita da un lotto non edificato, e si attua previo intervento diretto (permesso di costruire) convenzionato alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa 1.F del Piano della ricostruzione. Usi ammessi: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U18, U19, U22 Interventi ammessi: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 Parametri urbanistico-edilizi: $U_f = 0,20$ mq./mq.	<i>B1.28 Si tratta della parte di area C10 da cui il Piano stralcia l’area commerciale Dt2.2. La norma consente, dopo la scadenza del PUA, di completare gli interventi nei lotti non edificati, completando le opere di urbanizzazione previste.</i> <i>B1.29. Stralcio di un lotto dalla zona C15 del PRG, limitrofo a tessuti edificati, nel quadro del procedimento di acquisizione di un’area con vincolo scaduto, che viene destinata a Gs1 ad integrazione della zona scolastica</i>
--	--	---

	Obbligo di sistemazione a verde delle aree scoperte. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi	

Art. 55 Comparti di nuova previsione a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea C) C

Tali comparti sono costituiti da zone non edificate che per un organico rapporto con le aree limitrofe spesso già urbanizzate si prescrive debbano essere attuate attraverso un intervento urbanistico preventivo. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici edilizi: U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. SCHEDA 1 - COMPARTO A RENAZZO C1 Tale area contraddistinta con la sigla C1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio M. Montanari di Cento in data 09/12/1982, Rep. n° 16270, Racc. n° 2366, reg. a Cento il 16/12/1982 n° 1710 Vol. 99, trascritto presso la Conservatoria di Ferrara.	Tali comparti sono costituiti da zone non edificate che per un organico rapporto con le aree limitrofe spesso già urbanizzate si prescrive debbano essere attuate attraverso un intervento urbanistico preventivo. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici edilizi: U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. SCHEDA 1 - COMPARTO A RENAZZO C1 Tale area contraddistinta con la sigla C1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio M. Montanari di Cento in data 09/12/1982, Rep. n° 16270, Racc. n° 2366, reg. a Cento il 16/12/1982 n° 1710 Vol. 99, trascritto presso la Conservatoria di Ferrara.	
---	---	--

SCHEDA 2 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' RENO CENTESE C2 L'area contraddistinta con la sigla C2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 1) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 27/02/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 3 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' XII MORELLI C3 L'area contraddistinta con la sigla C3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 132 del 03/09/1996 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 4 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' CORPORENO C4 L'area contraddistinta con la sigla C4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 20/02/1996 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 5 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, ZONA VIA MARESCALCA C5 L'area contraddistinta con la sigla C5 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n°	SCHEDA 2 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' RENO CENTESE C2 L'area contraddistinta con la sigla C2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 1) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 27/02/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 3 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' XII MORELLI C3 L'area contraddistinta con la sigla C3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 132 del 03/09/1996 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 4 - LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' CORPORENO C4 L'area contraddistinta con la sigla C4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 20/02/1996 e si attuerà secondo la relativa convenzione. SCHEDA 5 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, ZONA VIA MARESCALCA C5 L'area contraddistinta con la sigla C5 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n°	
---	---	--

110 del 05/08/1994 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 10/02/1995, Rep. n° 5897, Racc. n° 1033. SCHEDA 6 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA DELLA QUERCIA C6 L'area contraddistinta con la sigla C6 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 12/03/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 21/04/1993, Rep. n° 7682, Racc. n° 698. SCHEDA 7 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, ZONA VIA S.ORSANO C7 L'area contraddistinta con la sigla C7 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 13/04/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Umberto Tosi di S. Pietro in Casale in data 27/07/1993, Rep. n° 3064, Racc. n° 909. SCHEDA 8 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA GIOVANNINA C8 L'area contraddistinta con la sigla C8 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n°	110 del 05/08/1994 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 10/02/1995, Rep. n° 5897, Racc. n° 1033. SCHEDA 6 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA DELLA QUERCIA C6 L'area contraddistinta con la sigla C6 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 12/03/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 21/04/1993, Rep. n° 7682, Racc. n° 698. SCHEDA 7 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, ZONA VIA S.ORSANO C7 L'area contraddistinta con la sigla C7 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 13/04/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Umberto Tosi di S. Pietro in Casale in data 27/07/1993, Rep. n° 3064, Racc. n° 909. SCHEDA 8 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA GIOVANNINA C8 L'area contraddistinta con la sigla C8 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n°	
---	---	--

173 del 22/12/1994 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 06/03/1995, Rep. n° 19302, Racc. n° 1720. SCHEDA 9 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA RIGONE C9 L'area contraddistinta con la sigla C9 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 16/02/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 27/03/1993, Rep. n° 294, Racc. n° 75. SCHEDA 10 - AREA CON QUOTA DI EDILIZIA CONVENZIONATA C10 Tale area è contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla C10. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U14, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il comparto è soggetto ad intervento urbanistico preventivo (P.P.) U.t. = 0,40 mq./mq. di S.t. S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi della quale il 50% sarà ad ampliamento della area G1 limitrofa (facente parte della lottizzazione	173 del 22/12/1994 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 06/03/1995, Rep. n° 19302, Racc. n° 1720. SCHEDA 9 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, VIA RIGONE C9 L'area contraddistinta con la sigla C9 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 16/02/1993 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 27/03/1993, Rep. n° 294, Racc. n° 75. SCHEDA 10 - AREA CON QUOTA DI EDILIZIA CONVENZIONATA C10 Tale area è contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla C10. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U14, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il comparto è soggetto ad intervento urbanistico preventivo (P.P.) U.t. = 0,40 mq./mq. di S.t. S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi della quale il 50% sarà ad ampliamento della area G1 limitrofa (facente parte della lottizzazione	
--	--	--

Cm.2) H.f. = 16 ml. In sede di definizione del P.P. il 10% di S.U. sarà oggetto di un intervento di Edilizia Convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28/01/1977 n. 10. SCHEDA 11 - AREE A NORD DI VIA GIOVANNINA, A CENTO C11 Tali aree sono contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) con la sigla C11. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.). In sede di definizione del P.P. il 50% della S.t. dell'intero comparto C11 sarà destinato a zona C ed il restante 50% a zona G1. Nell'area C dovranno essere rispettati i seguenti parametri: USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22 INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi. Si specifica che il precedente valore U.t. dovrà essere calcolato sulla S.t. relativa alla sola area C. Nell'area G1 invece dovranno essere rispettati i seguenti parametri:	Cm.2) H.f. = 16 ml. In sede di definizione del P.P. il 10% di S.U. sarà oggetto di un intervento di Edilizia Convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 28/01/1977 n. 10. SCHEDA 11 - AREE A NORD DI VIA GIOVANNINA, A CENTO C11 Tali aree sono contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) con la sigla C11. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.). In sede di definizione del P.P. il 50% della S.t. dell'intero comparto C11 sarà destinato a zona C ed il restante 50% a zona G1. Nell'area C dovranno essere rispettati i seguenti parametri: USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22 INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi. Si specifica che il precedente valore U.t. dovrà essere calcolato sulla S.t. relativa alla sola area C. Nell'area G1 invece dovranno essere rispettati i seguenti parametri:	
--	--	--

USI PREVISTI: U18, U19. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. U.f. = 0,25 mq./mq. (limitatamente alle attrezzature coperte) P2 = 25 mq./100 mq. di S.f. (solo per l'uso 19) Si prescrive inoltre che tale area G1 dovrà essere realizzata ed attrezzata interamente a spese del proprietario dell'intero comparto C11 e successivamente ceduta gratuitamente al Comune. SCHEDA 11bis - AREA A NORD DI VIA GIOVANNINA, A CENTO C11bis Il comparto è costituito da una zona non edificata posta a confine della via Giovannina che per un organico rapporto con le aree limitrofe già urbanizzate si prescrive debba essere attuato attraverso un intervento urbanistico preventivo. Nell'area in oggetto viene realizzata una vasca di accumulo delle acque meteoriche, da parte degli Enti competenti, al di sotto della superficie destinata a verde pubblico. USI PREVISTI: U1, U4, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G.,	USI PREVISTI: U18, U19. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, NC1, NC2. U.f. = 0,25 mq./mq. (limitatamente alle attrezzature coperte) P2 = 25 mq./100 mq. di S.f. (solo per l'uso 19) Si prescrive inoltre che tale area G1 dovrà essere realizzata ed attrezzata interamente a spese del proprietario dell'intero comparto C11 e successivamente ceduta gratuitamente al Comune. SCHEDA 11bis - AREA A NORD DI VIA GIOVANNINA, A CENTO C11bis Il comparto è costituito da una zona non edificata posta a confine della via Giovannina che per un organico rapporto con le aree limitrofe già urbanizzate si prescrive debba essere attuato attraverso un intervento urbanistico preventivo. Nell'area in oggetto viene realizzata una vasca di accumulo delle acque meteoriche, da parte degli Enti competenti, al di sotto della superficie destinata a verde pubblico. USI PREVISTI: U1, U4, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G.,	
--	--	--

applicando i seguenti indici edilizi: SU massima realizzabile: 8000 mq. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. Il lottizzante si deve impegnare a versare un contributo per la realizzazione delle vasche di accumulo di pioggia da realizzarsi in via Del Macello, in quantità e modalità da concordare con l'Amministrazione comunale in sede di presentazione del P.P. SCHEDA 12 - AREA IN VIA PEDAGNA, A CORPORENO C12 Nell'area contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla C12 (Tav. 6) sono ammessi esclusivamente gli USI e gli INTERVENTI relativi alle zone C. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Si specifica inoltre che tale comparto C12 sarà così suddiviso: Area edificabile: S.t. = 20.000 mq. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 m.	applicando i seguenti indici edilizi: SU massima realizzabile: 8000 mq. H.f. = 10 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. Il lottizzante si deve impegnare a versare un contributo per la realizzazione delle vasche di accumulo di pioggia da realizzarsi in via Del Macello, in quantità e modalità da concordare con l'Amministrazione comunale in sede di presentazione del P.P. SCHEDA 12 - AREA IN VIA PEDAGNA, A CORPORENO C12 Nell'area contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla C12 (Tav. 6) sono ammessi esclusivamente gli USI e gli INTERVENTI relativi alle zone C. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata. Si specifica inoltre che tale comparto C12 sarà così suddiviso: Area edificabile: S.t. = 20.000 mq. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 m.	
---	---	--

S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. (verde e parcheggi) S.U. = 7.000 mq. S2 = 5.250 mq. Area a verde pubblico attrezzato: da cedere gratuitamente al Comune mediante Convenzione da stipulare contestualmente all'approvazione del P.P. S.t. = 10.000 mq. SCHEDA 13 - AREA A SUD DI VIA BOLOGNA, A CENTO C13 In tale area, contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) con la sigla C13, è consentita esclusivamente alla Associazione A.N.F.F.A.S. o collegate, la realizzazione di edifici e strutture da adibire ad attività formative, ricreative, ed assistenziali, nonché i relativi alloggi per i fruitori di tali attrezzature. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.). U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2= 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi SCHEDA 14 - AREE AD EST DI VIA DI RENAZZO, A RENAZZO C14 Tali aree sono contraddistinte negli elaborati grafici di	S2 = 0,75 mq./mq. di S.U. (verde e parcheggi) S.U. = 7.000 mq. S2 = 5.250 mq. Area a verde pubblico attrezzato: da cedere gratuitamente al Comune mediante Convenzione da stipulare contestualmente all'approvazione del P.P. S.t. = 10.000 mq. SCHEDA 13 - AREA A SUD DI VIA BOLOGNA, A CENTO C13 In tale area, contraddistinta negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) con la sigla C13, è consentita esclusivamente alla Associazione A.N.F.F.A.S. o collegate, la realizzazione di edifici e strutture da adibire ad attività formative, ricreative, ed assistenziali, nonché i relativi alloggi per i fruitori di tali attrezzature. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.). U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 10 ml. S2= 0,75 mq./mq. di S.U. per verde pubblico e parcheggi SCHEDA 14 - AREE AD EST DI VIA DI RENAZZO, A RENAZZO C14 Tali aree sono contraddistinte negli elaborati grafici di	
--	--	--

P.R.G (Tav. 5) con la sigla C14. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata col Comune una Convenzione con cui i proprietari dei lotti si impegnano a realizzare a proprie spese la strada (compresa all'interno della zona C14), che collegherà Via di Renazzo al prolungamento di Via Piave e le relative opere di urbanizzazione primaria (fognature, sede stradale e marciapiedi, sistema di distribuzione dell'energia elettrica, gas, acqua, rete telefonica e pubblica illuminazione). U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. (considerando tale valore come la somma delle parziali S.t. di tutti e tre i lotti C14) H.f. = 10 m.l.	P.R.G (Tav. 5) con la sigla C14. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata col Comune una Convenzione con cui i proprietari dei lotti si impegnano a realizzare a proprie spese la strada (compresa all'interno della zona C14), che collegherà Via di Renazzo al prolungamento di Via Piave e le relative opere di urbanizzazione primaria (fognature, sede stradale e marciapiedi, sistema di distribuzione dell'energia elettrica, gas, acqua, rete telefonica e pubblica illuminazione). U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. (considerando tale valore come la somma delle parziali S.t. di tutti e tre i lotti C14) H.f. = 10 m.l.	
SCHEDA 15 - COMPARTI A XII MORELLI DI VIA GALLERANI C15 Tali comparti sono costituiti da zone non edificate che per un organico rapporto con le aree limitrofe spesso già urbanizzate si prescrive debbano essere attuate attraverso un intervento urbanistico preventivo. L'intervento dovrà avvenire nelle forme tipiche degli insediamenti delle Partecipanze in particolare dovrà prevedere il reticolo della viabilità di tipo ortogonale che si integri con le aree limitrofe già edificate. I	SCHEDA 15 - COMPARTI A XII MORELLI DI VIA GALLERANI C15 Tali comparti sono costituiti da zone non edificate che per un organico rapporto con le aree limitrofe spesso già urbanizzate si prescrive debbano essere attuate attraverso un intervento urbanistico preventivo. L'intervento dovrà avvenire nelle forme tipiche degli insediamenti delle Partecipanze in particolare dovrà prevedere il reticolo della viabilità di tipo ortogonale che si integri con le aree limitrofe già edificate. I	

fabbricati da realizzare dovranno presentare le seguenti caratteristiche: muratura intonacata e tinteggiata ovvero muratura a vista; copertura a due o tre falde; manto di copertura in coppi; per l'oscuramento delle finestre dovranno essere utilizzati scuri o persiane. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici edilizi: U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 9 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. La via Gallerani dovrà essere urbanizzata. SCHEDA 16 - AREA EX STABILIMENTO PESCI VIA IV NOVEMBRE A CENTO C.16 L'area è contraddistinta con la sigla C.16 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1 (nuova costruzione), NC2 (nuova attrezzatura del territorio). MODALITA' DI ATTUAZIONE	fabbricati da realizzare dovranno presentare le seguenti caratteristiche: muratura intonacata e tinteggiata ovvero muratura a vista; copertura a due o tre falde; manto di copertura in coppi; per l'oscuramento delle finestre dovranno essere utilizzati scuri o persiane. USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., applicando i seguenti indici edilizi: U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. H.f. = 9 ml. S2 = 0,75 mq./mq. di S.u., per verde pubblico e parcheggi. La via Gallerani dovrà essere urbanizzata. SCHEDA 16 - AREA EX STABILIMENTO PESCI VIA IV NOVEMBRE A CENTO C.16 L'area è contraddistinta con la sigla C.16 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: NC1 (nuova costruzione), NC2 (nuova attrezzatura del territorio). MODALITA' DI ATTUAZIONE	
--	--	--

Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata con il Comune una Convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che, una volta concluse, verranno cedute a titolo gratuito alla A.C. L'intervento, esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., si attua applicando i seguenti indici urbanistico-edilizi: U.T. = 0,35 mq/mq H.f. = 10,00 ml P1 e P3 in percentuale differenziata in relazione agli usi insediati (v. art. 35 NTA). S2 = 0,75 mq/mq di S.U., per verde pubblico attrezzato e parcheggi. L'attuazione dell'intervento dovrà ottemperare, inoltre, alle seguenti particolari prescrizioni in sede di formazione del P.P.: Viabilità: Occorre garantire: 1) l'accessibilità al comparto adeguando la viabilità esistente (Via IV Novembre, Via Fava e relativo incrocio), prevedendo, se necessario, l'allargamento della sede stradale di Via IV Novembre; 2) il collegamento con la viabilità delle aree C11 e C6 adiacenti (Vie Tenco, Boito, Fabbri) evitando innesti diretti. Verde : Occorre prevedere una fascia di verde di filtro alberato, eventualmente fruibile con percorso ciclo-pedonale, sull'intero fronte stradale delle Vie IV Novembre e Fava senza interruzioni se non per	Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata con il Comune una Convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che, una volta concluse, verranno cedute a titolo gratuito alla A.C. L'intervento, esteso all'area delimitata nelle tavole di P.R.G., si attua applicando i seguenti indici urbanistico-edilizi: U.T. = 0,35 mq/mq H.f. = 10,00 ml P1 e P3 in percentuale differenziata in relazione agli usi insediati (v. art. 35 NTA). S2 = 0,75 mq/mq di S.U., per verde pubblico attrezzato e parcheggi. L'attuazione dell'intervento dovrà ottemperare, inoltre, alle seguenti particolari prescrizioni in sede di formazione del P.P.: Viabilità: Occorre garantire: 1) l'accessibilità al comparto adeguando la viabilità esistente (Via IV Novembre, Via Fava e relativo incrocio), prevedendo, se necessario, l'allargamento della sede stradale di Via IV Novembre; 2) il collegamento con la viabilità delle aree C11 e C6 adiacenti (Vie Tenco, Boito, Fabbri) evitando innesti diretti. Verde : Occorre prevedere una fascia di verde di filtro alberato, eventualmente fruibile con percorso ciclo-pedonale, sull'intero fronte stradale delle Vie IV Novembre e Fava senza interruzioni se non per	
---	---	--

l'accesso carrabile alla lottizzazione e per il collegamento ciclo-pedonale con il centro storico da Via IV Novembre. Percorsi ciclabili: E' necessario prevedere il collegamento delle piste ciclo-pedonali di progetto con tutte quelle limitrofe esistenti: pista che porta in Via Giovannina, pista che porta a Penzale e controviale interno sul lato opposto di Via IV Novembre.	l'accesso carrabile alla lottizzazione e per il collegamento ciclo-pedonale con il centro storico da Via IV Novembre. Percorsi ciclabili: E' necessario prevedere il collegamento delle piste ciclo-pedonali di progetto con tutte quelle limitrofe esistenti: pista che porta in Via Giovannina, pista che porta a Penzale e controviale interno sul lato opposto di Via IV Novembre. SCHEDA 17 – CAPOLUOGO - COMPARTO DI VIA DEL PIOPPO <i>(scheda 4.A del Piano della ricostruzione)</i> L'area è contraddistinta con la sigla C.17 negli elaborati grafici di PRG si attua previa approvazione di un PUA. E' disciplinata da atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalle proprietà. Le condizioni e modalità di intervento sono definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. Il comparto è suddiviso in due sub-comparti: C.17 a (intervento privato): STa = 33.200 mq. circa C.17b (intervento pubblico): STb = 22.800 mq. — Capacità edificatoria realizzabile nel sub-comparto C12a (privato): SU = 5.250 mq. Ulteriori diritti edificatori residenziali, fino ad un massimo di 350 mq. di SU, potranno essere assegnati in sede di PUA a fronte dell'impegno del soggetto attuatore alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e/o generale nella misura di 152 €/mq. di SU aggiuntiva assegnata. — Capacità edificatoria realizzabile nel sub-comparto C12a (privato): SU = 4.000 mq. PARAMETRI URBANISTICI SUB-COMPARTO C17a	<i>C.17 Nuovo intervento di edilizia residenziale in area destinata a G1, con vincolo preordinato all'esproprio da tempo scaduto, da tempo non utilizzata, in territorio urbanizzato del capoluogo. In base ad atto d'obbligo sottoscritto dalle proprietà il Comune acquisisce il 40% circa dell'area, da destinare a parco urbano (anche sede di attrezzature pubbliche) e alla realizzazione di un insediamento residenziale di proprietà pubblica. Nella parte privata dell'insediamento (completa delle dotazioni pubbliche) si realizza un insediamento residenziale a bassa densità, con indice $U_t = 0,15$ mq./mq. circa.</i>
--	--	--

	<i>Superficie territoriale:</i> 31.405 mq. <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> NC1, NC2 per NC SU = 5.250 mq. <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura (RC)</i> max = 35% <i>Parcheggi P1</i> = 15 mq./100 mq. Su = 788 mq. <i>Parcheggi P3</i> = 20 mq./100 mq. Su = 1.050 mq. <i>Verde pubblico:</i> 60 mq. /100 mq. Su = 3.150 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) = 10.992 mq. dovrà essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile (1.099 mq.) potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. PARAMETRI URBANISTICI SUB-COMPARTO C17b <i>Superficie territoriale:</i> 24.000 mq. <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> NC1, NC2 per NC Su = 4.000 mq. <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura (RC)</i> max = 35% <i>Parcheggi P1</i> = 15 mq./100 mq. Su = 600 mq. <i>Parcheggi P3</i> = 20 mq./100 mq. Su = 800 mq. <i>Verde pubblico:</i> 60 mq. /100 mq. Su = 2.400 mq. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) = 8.400 mq. dovrà essere permeabile.	
--	---	--

	Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile (840 mq.) potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Come indicato nella Scheda normativa del Piano della ricostruzione, gli interventi dovranno prevedere la realizzazione, oltre che degli standard ordinariamente dovuti, delle dotazioni, connessioni e interventi di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito, quali: • realizzazione della/e costruzione/i in modo da garantire la massima razionalizzazione e compattazione delle aree per spazi pubblici o collettivi, seguendo le relazioni spaziali, funzionali e tipologiche che saranno indicate dal PUA e individuate di concerto con gli uffici della P.A. all'atto del progetto; • realizzazione del tratto stradale di collegamento a nord-est con via Bologna; • cessione e sistemazione dell'area destinata a parco pubblico a sud di via Rigone • realizzazione di un percorso pedonale e/o pedociclabile lungo la viabilità di progetto oltre che lungo tutta l'estensione del comparto. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi. STRUMENTO ATTUATIVO: L'intervento è soggetto a PUA esteso a ciascuno dei due sub-comparti, nel rispetto dello schema di assetto	
--	---	--

	propedeutico alla redazione del PUA (allegato alla scheda normativa e all'atto unilaterale d'obbligo). Contributo di sostenibilità definito dalla Scheda normativa del Piano della ricostruzione, per realizzazione di opere di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito urbano. SCHEDA 18 – CAPOLUOGO - COMPARTO DI VIA P.A.BARBIERI – VIA L.TENCO <i>(scheda 4.E del Piano della ricostruzione)</i> L'area è contraddistinta con la sigla C.18 negli elaborati grafici di PRG. Le condizioni e modalità di intervento sono definite dalla scheda normativa 4.E del Piano della ricostruzione. — Capacità edificatoria realizzabile nel comparto C18: 3.000 mq. di SU — Aree classificate G1 (verde pubblico attrezzato): 11.000 mq. circa PARAMETRI URBANISTICI <i>Usi ammessi:</i> U1, U2, U3, U4, U7, U9, U10, U10bis, U14, U17, U18, U19, U22 <i>Tipi di intervento:</i> NC1, NC2 Per NC $U_{max} = 0,30$ mq/mq. nella parte insediabile <i>Altezza massima</i> H = 10,0 ml; <i>Rapporto di copertura</i> (RC) max = 25% Verde pubblico nel comparto C18: aree a verde pubblico G1 (11.000 mq.) Parcheggi P1 = 15 mq./100 mq. di SU: S = 450 mq. Parcheggi P3 = 20 mq./100 mq. di SU: S = 600 mq. Almeno il 40% della superficie fondiaria dev'essere destinata a verde permeabile. Almeno il 35% della Superficie territoriale (St) dovrà	<i>C.18 Nuovo intervento di edilizia residenziale in area di proprietà comunale, da tempo non utilizzata, limitrofa ad un insediamento residenziale completato. Il carico urbanistico aggiuntivo introdotto è contenuto, ed il bilancio delle dotazioni risultanti di verde pubblico è ampiamente positivo a livello di intero comparto (ex C11); le nuove dotazioni di parcheggi pubblici e pertinenziali sono assolve entro il nuovo comparto C18.</i>
--	---	---

	essere permeabile. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. <i>Caratteristiche dell'intervento:</i> Il Piano Particolareggiato ed i successivi progetti posti a carico dei soggetti privati, dovranno essere redatti secondo le linee guida indicate dai competenti Servizi tecnici comunali e saranno sottoposti alle valutazioni e ai pareri degli Enti e degli Uffici competenti previsti dalla Legge e dal Regolamento. Gli interventi dovranno essere improntati alle seguenti linee-guida e prevedere la realizzazione, oltre che degli standard ordinariamente dovuti, delle dotazioni, connessioni e interventi di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito, quali: • realizzazione della/e costruzione/i in modo da garantire la massima razionalizzazione e compattazione delle aree per spazi pubblici o collettivi, seguendo le relazioni spaziali, funzionali e tipologiche che saranno indicate dalla variante di anticipazione e/o individuate di concerto con gli uffici della P.A. all'atto del progetto; • realizzazione di un tronco stradale di collegamento tra la via Barbieri e il nuovo insediamento; • realizzazione di un percorso pedonale e/o pedociclabile lungo la viabilità di progetto; La trasformazione dell'area prevede la predisposizione e approvazione di un piano particolareggiato (PUA) di iniziativa pubblica, in quanto le aree oggetto di intervento sono interamente di proprietà comunale. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas	
--	---	--

	relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 “Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano”), da rispettare per l’attuazione degli interventi. STRUMENTO ATTUATIVO: La trasformazione dell'area prevede la predisposizione e approvazione di un piano particolareggiato (PUA) di iniziativa pubblica, in quanto le aree oggetto di intervento sono interamente di proprietà comunale.	
--	---	--

Art. 56 Comparti per nuovi insediamenti a destinazione residenziale ed a destinazione mista residenziale e direzionale (zona omogenea C) Cm

Tale articolo comprende esclusivamente parte del territorio sottoposto a lottizzazioni già approvate dal Consiglio Comunale, che quindi si attuano applicando gli indici e gli altri parametri insediativi previsti nelle singole schede. SCHEDA 1 – LOTTIZZAZIONE A CENTO, SU VIA RIGONE ,VIA BOLOGNA E SU VIA BISI Cm.1* L’area contraddistinta con la sigla Cm.1* negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 27/02/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione, le varianti successive e l’introduzione di una nuova area in via Bisi per la quale valgono i seguenti parametri: S.t. = 24.476 mq	Tale articolo comprende esclusivamente parte del territorio sottoposto a lottizzazioni già approvate dal Consiglio Comunale, che quindi si attuano applicando gli indici e gli altri parametri insediativi previsti nelle singole schede. SCHEDA 1 – LOTTIZZAZIONE A CENTO, SU VIA RIGONE ,VIA BOLOGNA E SU VIA BISI Cm.1* L’area contraddistinta con la sigla Cm.1* negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 27/02/1997 e si attuerà secondo la relativa convenzione, le varianti successive e l’introduzione di una nuova area in via Bisi per la quale valgono i seguenti parametri: S.t. = 24.476 mq	
---	---	--

U.t. = 0,36 mq/mq di S.t. H.f. = 10,00 ml S2 = 0,55 mq/mq di S.U. (verde e parcheggi) S.U. = 8.700 mq S2 = 4.785 mq Per quanto riguarda gli usi consentiti nella nuova area di via Bisi si fa riferimento a quelli previsti per le zone C. SCHEDA 2 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, TRA VIA SARTI E VIA FRESCOBALDI Cm2 L'area contraddistinta con la sigla Cm2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 110 del 17/07/1990 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Maurizio Montanari di Cento in data 06/03/1991, Rep. n° 69457, Racc. n° 7298. SCHEDA 3 - LOTTIZZAZIONE A RENAZZO, VIA PIAVE Cm3 L'area contraddistinta con la sigla Cm3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 27/02/1997 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 10/12/1998, Rep. n° 18044, Racc. n° 4071. SCHEDA 4 - LOTTIZZAZIONE A RENAZZO, VIA COL DI LANA Cm4 L'area è contraddistinta con la sigla Cm4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10bis, U14 (limitatamente a Servizi per la persona: barbieri, parrucchieri, estetisti, calzolai e simili e Servizi per la	U.t. = 0,36 mq/mq di S.t. H.f. = 10,00 ml S2 = 0,55 mq/mq di S.U. (verde e parcheggi) S.U. = 8.700 mq S2 = 4.785 mq Per quanto riguarda gli usi consentiti nella nuova area di via Bisi si fa riferimento a quelli previsti per le zone C. SCHEDA 2 - LOTTIZZAZIONE A CENTO, TRA VIA SARTI E VIA FRESCOBALDI Cm2 L'area contraddistinta con la sigla Cm2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 7) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 110 del 17/07/1990 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Maurizio Montanari di Cento in data 06/03/1991, Rep. n° 69457, Racc. n° 7298. SCHEDA 3 - LOTTIZZAZIONE A RENAZZO, VIA PIAVE Cm3 L'area contraddistinta con la sigla Cm3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come lottizzazione già approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 27/02/1997 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 10/12/1998, Rep. n° 18044, Racc. n° 4071. SCHEDA 4 - LOTTIZZAZIONE A RENAZZO, VIA COL DI LANA Cm4 L'area è contraddistinta con la sigla Cm4 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5). USI PREVISTI: U1, U2, U3, U4, U7, U10, U10bis, U14 (limitatamente a Servizi per la persona: barbieri, parrucchieri, estetisti, calzolai e simili e Servizi per la	
---	---	--

casa: idraulici, elettricisti, manutenzione e riparazione elettrodomestici e suppellettili e simili), U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1 (manutenzione ordinaria), RE2 (manutenzione straordinaria), RE4 (ristrutturazione edilizia), CD (cambio d'uso), NC1 (nuova costruzione), NC2 (nuova attrezzatura del territorio). MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata con il Comune una Convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primarie che, una volta concluse, verranno cedute a titolo gratuito alla A.C. U.T. = 0,50 mq/mq H.f. = 10,00 ml P1 e P3 in percentuale differenziata in relazione agli usi insediati.	casa: idraulici, elettricisti, manutenzione e riparazione elettrodomestici e suppellettili e simili), U17, U18, U19, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1 (manutenzione ordinaria), RE2 (manutenzione straordinaria), RE4 (ristrutturazione edilizia), CD (cambio d'uso), NC1 (nuova costruzione), NC2 (nuova attrezzatura del territorio). MODALITA' DI ATTUAZIONE Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata (P.P.), nell'ambito del quale viene stipulata con il Comune una Convenzione con cui il soggetto attuatore si impegna a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primarie che, una volta concluse, verranno cedute a titolo gratuito alla A.C. U.T. = 0,50 mq/mq H.f. = 10,00 ml P1 e P3 in percentuale differenziata in relazione agli usi insediati.	
---	---	--

Art. 57 Comparti di ristrutturazione edilizia con prevalente funzione direzionale (zona omogenea B) B2

I comparti di ristrutturazione edilizia con prevalente funzione direzionale sono destinati alla valorizzazione delle funzioni centrali con sostituzione degli usi esistenti con attività a carattere direzionale, amministrativo e terziario. USI PREVISTI: U1, U2, U4, U5, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U14, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientati all'interno degli usi previsti, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto U.f. = 0,90 mq./mq. di S.f.	I comparti di ristrutturazione edilizia con prevalente funzione direzionale sono destinati alla valorizzazione delle funzioni centrali con sostituzione degli usi esistenti con attività a carattere direzionale, amministrativo e terziario. USI PREVISTI: U1, U2, U4, U5, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U14, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD purchè orientati all'interno degli usi previsti, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto U.f. = 0,90 mq./mq. di S.f.	
--	--	--

Art. 58 Agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale (zona omogenea B) B3

Gli agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale identificano zone già edificate suscettibili di processi di consolidamento dello stato di fatto attraverso una integrazione controllata dell'edificazione esistente. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2	Gli agglomerati suburbani a prevalente destinazione residenziale identificano zone già edificate suscettibili di processi di consolidamento dello stato di fatto attraverso una integrazione controllata dell'edificazione esistente. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2	
---	---	--

* Relativamente a lotti ineditati interclusi tra lotti già edificati o a questi direttamente confinanti, purchè siano rispettate le distanze tra fabbricati, è ammesso l'intervento NC1. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,40 mq./mq. di S.f. H.f. max = 10 ml. (pari a n° 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.40), sugli edifici esistenti, purchè non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. Nelle aree classificate B3 in via Curato a Cento capoluogo Tav. 7 per eventuali nuove costruzioni nella zona dovranno essere adottate idonee soluzioni progettuali atte ad evitare problemi legati a cedimenti differenziali. SCHEDA 1 - AREA IN VIA MAESTRA GRANDE B3.1 Le aree contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) con la sigla B3.1 sono zone di insediamenti suburbani quasi interamente edificate, nell'ambito della vasta area cosiddetta delle Partecipanze. Gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle forme tipiche degli insediamenti delle Partecipanze. I fabbricati oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti ovvero gli interventi di nuova costruzione dovranno presentare le seguenti caratteristiche: muratura	* Relativamente a lotti ineditati interclusi tra lotti già edificati o a questi direttamente confinanti, purchè siano rispettate le distanze tra fabbricati, è ammesso l'intervento NC1. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,40 mq./mq. di S.f. H.f. max = 10 ml. (pari a n° 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.40), sugli edifici esistenti, purchè non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. Nelle aree classificate B3 in via Curato a Cento capoluogo Tav. 7 per eventuali nuove costruzioni nella zona dovranno essere adottate idonee soluzioni progettuali atte ad evitare problemi legati a cedimenti differenziali. SCHEDA 1 - AREA IN VIA MAESTRA GRANDE B3.1 Le aree contraddistinte negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3) con la sigla B3.1 sono zone di insediamenti suburbani quasi interamente edificate, nell'ambito della vasta area cosiddetta delle Partecipanze. Gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle forme tipiche degli insediamenti delle Partecipanze. I fabbricati oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti ovvero gli interventi di nuova costruzione dovranno presentare le seguenti caratteristiche: muratura	
--	--	--

intonacata e tinteggiata ovvero muratura a vista; copertura a due o tre falde; manto di copertura in coppi; per l'oscuramento delle finestre dovranno essere utilizzati scuri o persiane. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,40 mq./mq. di S.f. H.f. max = 9 ml. (pari a n° 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.40), sugli edifici esistenti, purchè non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. SCHEDA 2 – AREA SITA IN CENTO VIA GIOVANNINA ANGOLO VIA SANTA MARIA B3.2 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche;	intonacata e tinteggiata ovvero muratura a vista; copertura a due o tre falde; manto di copertura in coppi; per l'oscuramento delle finestre dovranno essere utilizzati scuri o persiane. USI PREVISTI: U1, U4, U7, U10, U10 bis, U14, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,40 mq./mq. di S.f. H.f. max = 9 ml. (pari a n° 3 piani fuori terra) Si precisa che qualora si intervenga in lotti già saturati con un indice di fabbricazione superiore a quello definito nel presente articolo (0.40), sugli edifici esistenti, purchè non si abbia in nessun caso aumento di S.U. e S.A., sono ammessi i seguenti interventi: RE1, RE2, RE3, RE4. SCHEDA 2 – AREA SITA IN CENTO VIA GIOVANNINA ANGOLO VIA SANTA MARIA B3.2 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione a possibili effetti locali, alla verifica di liquefazione dei terreni granulari saturi e alla verifica puntuale dei siti con scarse caratteristiche meccaniche;	
--	--	--

indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di compatibilità clima-acustico; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso). SCHEDA 3 – AREA SITA IN RENOCENTESE VIA CHIESA B3.3 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare ed immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo in	indagini idonee tese a verificare l'esclusione di ogni possibile stato di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso produttiva preesistente; apposita relazione di compatibilità clima-acustico; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo, in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Inoltre, in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso). SCHEDA 3 – AREA SITA IN RENOCENTESE VIA CHIESA B3.3 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare ed immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo in	
---	---	--

accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. SCHEDA 4 – AREA SITA IN RENAZZO VIA TADDIA B3.4 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare ed immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. ASTERISCO * Le aree contraddistinte dal simbolo asterisco “*” mantengono la disciplina della Zto a cui appartengono, e in esse sono ulteriormente ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all’uso U5 (Delibera di C.C. n. 133 del 20/12/1999).	accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. SCHEDA 4 – AREA SITA IN RENAZZO VIA TADDIA B3.4 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 58 delle NTA del P.R.G., i progetti edilizi per l’attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: indagini specifiche dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente ponendo particolare attenzione alla presenza di litotipi di natura granulare ed immersi in falda e di strati di terreno con caratteristiche portanti piuttosto scarse; soluzioni tecniche atte a garantire la perfetta regimazione delle acque meteoriche e di scolo in accordo con il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. ASTERISCO * Le aree contraddistinte dal simbolo asterisco “*” mantengono la disciplina della Zto a cui appartengono, e in esse sono ulteriormente ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all’uso U5 (Delibera di C.C. n. 133 del 20/12/1999).	
---	---	--

CAPO V - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Art. 59 Zone industriali ed artigianali (zone omogenee D) Disposizioni generali D

All’interno di tali zone produttive di P.R.G. possono operare efficacemente, anche in modi e forme integrate, sia attività industriali ed artigianali che attività terziarie di servizio all’industria ed attività di carattere terziario	All’interno di tali zone produttive di P.R.G. possono operare efficacemente, anche in modi e forme integrate, sia attività industriali ed artigianali che attività terziarie di servizio all’industria ed attività di carattere terziario	
--	--	--

in senso lato, tese al consolidamento delle attività commerciali esistenti. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili (così come meglio specificato al 3° comma del precedente Art. 52), nelle zone per insediamenti produttivi industriali ed artigianali, articolati nelle diverse sottozone del presente Capo, sono i seguenti: U1, U2, U4, U5, U6, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U21, U22. Sono qui richiamati anche il 4° e il 5° comma del precedente Art. 52. In occasione di interventi di Ristrutturazione Edilizia, può essere concesso, su richiesta dell'avente titolo e per una volta soltanto, un aumento di S.U. pari al 20% dell'esistente, in deroga alle previsioni del piano. Tale facoltà è esercitata per un'unica volta in relazione ad ogni unità immobiliare per cui la vendita, la cessione o comunque il trasferimento anche frazionato della proprietà immobiliare o della titolarità dell'azienda, non consentono di utilizzare nuovamente le possibilità di cui al comma precedente; tale aumento di S.U. "UNA TANTUM" vale esclusivamente per i fabbricati produttivi, industriali e artigianali, esistenti alla data di adozione delle presenti norme.	in senso lato, tese al consolidamento delle attività commerciali esistenti. Gli usi complessivamente ammessi, sia previsti che compatibili (così come meglio specificato al 3° comma del precedente Art. 52), nelle zone per insediamenti produttivi industriali ed artigianali, articolati nelle diverse sottozone del presente Capo, sono i seguenti: U1, U2, U4, U5, U6, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U21, U22. Sono qui richiamati anche il 4° e il 5° comma del precedente Art. 52. In occasione di interventi di Ristrutturazione Edilizia, può essere concesso, su richiesta dell'avente titolo e per una volta soltanto, un aumento di S.U. pari al 20% dell'esistente, in deroga alle previsioni del piano. Tale facoltà è esercitata per un'unica volta in relazione ad ogni unità immobiliare per cui la vendita, la cessione o comunque il trasferimento anche frazionato della proprietà immobiliare o della titolarità dell'azienda, non consentono di utilizzare nuovamente le possibilità di cui al comma precedente; tale aumento di S.U. "UNA TANTUM" vale esclusivamente per i fabbricati produttivi, industriali e artigianali, esistenti alla data di adozione delle presenti norme. Le attrezzature mobili (tendoni copri-scopri) realizzate nelle aree produttive, in quanto intrinsecamente dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, non rientrano nel computo della SU, né in quello della superficie coperta, ma sono soggette unicamente alle norme sulle distanze prescritte dal codice Civile. Tali attrezzature devono rispettare le vigenti normative	<i>La norma disciplina l'installazione di attrezzature mobili, di uso frequente, che non erano disciplinate dal PRG</i>
---	---	--

	in materia di sicurezza; nel caso in cui vengano collocate in prossimità di strade, non devono costituire ostacolo alla visibilità. La loro installazione è soggetta a SCIA. Le attività produttive insediate in contesti urbanizzati (in cui si verifica un diretto contatto tra zone classificate D e zone residenziali B e C), ed in particolare quelle la cui area insediata o insediabile dista meno di 50 m. dal confine di zona di aree destinate a strutture scolastiche, attrezzature sanitarie, sociali e religiose, da parchi pubblici ed altri edifici sensibili, sono soggette ad attività di monitoraggio del Piano. Nel caso di attuazione di interventi urbanistici ed edilizi che comportino espansione delle attività insediate o nuovo insediamento tali interventi sono tenuti alla verifica degli impatti generati, ed in particolare degli effetti sul traffico locale e del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera e di inquinamento acustico definiti dalle norme vigenti. E' sempre richiesto il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale e l'eventuale effettuazione della valutazione di impatto acustico con conseguenti eventuali misure di mitigazione (piano di risanamento acustico).	
--	---	--

Art. 60 Zona industriale artigianale di completamento (zona omogenea D) D1

La zona industriale-artigianale di completamento è una zona già ampiamente insediata, suscettibile di processi di trasformazione e riqualificabile ad ammodernamento ed ampliamento controllato. USI PREVISTI: U1, U4, U5, U10, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, relativamente agli usi: U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22. Nelle zone industriali artigianali di completamento, site all'interno del Centro abitato, dismesse alla data di adozione della presente Variante in caso di ristrutturazione complessiva dell'area, potranno essere ammessi in forma integrata e non esclusiva, oltre agli usi di cui al comma precedente, anche gli usi U1, U4, U5 (esclusivamente medio piccola struttura nelle aree identificate con delibera C.C. n. 133 del 20/12/1999) e U10, previa redazione ed approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P. di iniziativa pubblica o privata) nell'ambito del quale sia dimostrata l'avvenuta dismissione dell'attività industriale e l'ubicazione e la distribuzione dei diversi usi. U.f. = 0,60 mq./mq. di S.f.	La zona industriale-artigianale di completamento è una zona già ampiamente insediata, suscettibile di processi di trasformazione e riqualificabile ad ammodernamento ed ampliamento controllato. USI PREVISTI: U1, U4, U5, U10, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, relativamente agli usi: U4, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22. Nelle zone industriali artigianali di completamento, site all'interno del Centro abitato, dismesse alla data di adozione della presente Variante in caso di ristrutturazione complessiva dell'area, potranno essere ammessi in forma integrata e non esclusiva, oltre agli usi di cui al comma precedente, anche gli usi U1, U4, U5 (esclusivamente medio piccola struttura nelle aree identificate con delibera C.C. n. 133 del 20/12/1999) e U10, previa redazione ed approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P. di iniziativa pubblica o privata) nell'ambito del quale sia dimostrata l'avvenuta dismissione dell'attività industriale e l'ubicazione e la distribuzione dei diversi usi. U.f. = 0,60 mq./mq. di S.f. L'area contraddistinta con la sigla D1* lungo via Riga a XII Morelli, sede di un impianto di depurazione, è priva di capacità edificatoria, ed è disciplinata, insieme alle limitrofe zone D1, D2.1 e G1, da atto d'obbligo o da	<i>L'uso U4 (commercio al dettaglio di vicinato) è opportuno nelle aree produttive in quanto consente l'insediamento di servizi utili all'integrazione delle funzioni e all'attività degli operatori.</i> <i>L'area rientra nella riorganizzazione della disciplina dell'area produttiva e commerciale di XII Morelli. Nello specifico si</i>
---	--	---

SCHEDA 2 - STABILIMENTO CAVICCHI XII MORELLI D1.2.A, D1.2.B All'interno dell'area contraddistinta col simbolo D1.2.A, negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3), fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente articolo, dovranno essere riservati a parcheggio dello stabilimento mq. 2.400 in aggiunta ai parcheggi esistenti: tale superficie a parcheggio (mq. 2.400) non concorre al computo della S.f. D dalla strada = 15 ml. All'interno dell'area contraddistinta negli elaborati grafici col simbolo D1.2.B (Tav. 3) fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente articolo potranno essere realizzati esclusivamente edifici con destinazione a magazzino per un totale di mq. non superiore al 50% di S.f. Si fissa come distanza minima da tenere dai confini rispetto alle zone a destinazione E2: D = 15 ml. E come distanza minima da tenere dai confini rispetto alle zone a destinazione D1.2.A e D1: D = 0 (si può costruire sul confine) SCHEDA 4 - AREE PRODUTTIVE CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI D1.4 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.4 vengono identificati alcuni comparti produttivi	<i>è soggetta rispettivamente alle prescrizioni di cui alle schede normativa 5.L e 5.N e alle corrispondenti schede della ValSAT del Piano della ricostruzione.</i> SCHEDA 2 - STABILIMENTO CAVICCHI XII MORELLI D1.2.A, D1.2.B All'interno dell'area contraddistinta col simbolo D1.2.A, negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 3), fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente articolo, dovranno essere riservati a parcheggio dello stabilimento mq. 2.400 in aggiunta ai parcheggi esistenti: tale superficie a parcheggio (mq. 2.400) non concorre al computo della S.f. D dalla strada = 15 ml. All'interno dell'area contraddistinta negli elaborati grafici col simbolo D1.2.B (Tav. 3) fermo restando tutte le altre prescrizioni del presente articolo potranno essere realizzati esclusivamente edifici con destinazione a magazzino per un totale di mq. non superiore al 50% di S.f. Si fissa come distanza minima da tenere dai confini rispetto alle zone a destinazione E2: D = 15 ml. E come distanza minima da tenere dai confini rispetto alle zone a destinazione D1.2.A e D1: D = 0 (si può costruire sul confine) SCHEDA 4 - AREE PRODUTTIVE CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI D1.4 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.4 vengono identificati alcuni comparti produttivi	<i>introdotte dal Piano a fronte della possibilità di incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria ammessa a fini di riorganizzazione della sede delle attività produttive.</i>
---	--	---

localizzati nell'intero territorio comunale in cui è ammesso un ampliamento massimo della S.U. e S.A. produttiva pari al 100% della superficie attualmente occupata dai fabbricati esistenti. Si specifica che in ogni caso rimarranno valide tutte le prescrizioni del presente articolo (usi, interventi e modalità) e quindi l'aumento di superficie concesso non potrà comunque superare i limiti posti dai parametri di zona. SCHEDA 5 - AREA IN VIA STRADELLAZZO D1.5 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.5 viene identificato un comparto artigianale-commerciale in cui è ammesso un limitato ampliamento della S.U. e S.A. produttiva. L'attività ammessa nel comparto è quella attualmente svolta di commercializzazione di prodotti per l'edilizia e attività di movimento terra. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,15 mq./mq. di S.f. Gli accessi all'insediamento dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.45 del D.P.R. n°495/92 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada".	localizzati nell'intero territorio comunale in cui è ammesso un ampliamento massimo della S.U. e S.A. produttiva pari al 100% della superficie attualmente occupata dai fabbricati esistenti. Si specifica che in ogni caso rimarranno valide tutte le prescrizioni del presente articolo (usi, interventi e modalità) e quindi l'aumento di superficie concesso non potrà comunque superare i limiti posti dai parametri di zona. <i>L'area classificata D1.4 localizzata a Buonacompra in via Bondenese è soggetta alle prescrizioni di cui alla scheda 5.S e alla valSAT del Piano della ricostruzione.</i> SCHEDA 5 - AREA IN VIA STRADELLAZZO D1.5 <i>(scheda 5.D del Piano della ricostruzione)</i> Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.5 viene identificato un comparto artigianale-commerciale in cui è ammesso un limitato ampliamento della S.U. e S.A. produttiva. L'attività ammessa nel comparto è quella attualmente svolta di commercializzazione di prodotti per l'edilizia e attività di movimento terra. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, <i>relativamente agli usi: U4, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22. Nelle zone industriali artigianali di completamento, site all'interno del Centro abitato, dismesse alla data di adozione della presente Variante in caso di ristrutturazione complessiva dell'area, potranno essere ammessi in forma integrata e non esclusiva, oltre agli usi di cui al comma precedente, anche gli usi U1, U5 (esclusivamente medio piccola</i>	<i>L'ampliamento della zona produttiva esistente a Buonacompra (che consente la sostituzione di un capannone inagibile) è soggetto alle prescrizioni del PdR</i> <i>La scheda 5.D viene modificata per consentire all'area produttiva, che nel tempo si è trovata di fatto inclusa in un più vasto insediamento produttivo, di estendere gli usi a tutti quelli ammessi per le zone D1, oltre che ad utilizzare un indice urba-nistico più consono ad un'area produttiva.</i>
---	--	---

In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico e a parcheggio privato.	struttura nelle aree identificate con delibera C.C. n. 133 del 20/12/1999) e U10, previa redazione ed approvazione di strumento urbanistico preventivo (P.P. di iniziativa pubblica o privata) nell'ambito del quale sia dimostrata l'avvenuta dismissione dell'attività industriale e l'ubicazione e la distribuzione dei diversi usi. INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. U.f. = 0,15 0,30 mq./mq. di S.f. Gli accessi all'insediamento dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.45 del D.P.R. n°495/92 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada". In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico e a parcheggio privato. Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi. MODALITA' DI ATTUAZIONE: Obbligo di intervento diretto convenzionato per definire gli impegni connessi alla sistemazione complessiva dell'area e alla gestione delle attività da insediare	
--	--	--

SCHEDA 6 - AREA IN VIA DELLA FONTANA D1.6 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.6 viene identificato un comparto artigianale in cui è ammessa una limitata realizzazione di S.U. e S.A. produttiva secondo gl'indici di seguito specificati. USI PREVISTI: U13, U14, U15, U16 e U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,15 mq./mq. di S.f. H.f. = 10 ml. SCHEDA 7 – AREA IN VIA DI RENAZZO STABILIMENTO OTM D1.7 L'area contraddistinta con la sigla D1.7 negli elaborati grafici di P.R.G. si intende come zona in ampliamento in cui si applicano le disposizioni generali contenute nell'art. 60 – D1 esclusivamente per quanto riguarda l'attività di officina torneria meccanica già insediata (in conformità alle autorizzazioni ed ai pareri di tutti gli Enti tenuti ad esprimersi per Legge). In particolare, per l'area in ampliamento dell'impianto esistente corrispondente al Foglio 31 Mappali 366 e 367, l'applicabilità della presente norma è condizionata al permanere in loco dell'attività produttiva, pertanto, in caso di cessazione e/o trasferimento della stessa il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come	SCHEDA 6 - AREA IN VIA DELLA FONTANA D1.6 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D1.6 viene identificato un comparto artigianale in cui è ammessa una limitata realizzazione di S.U. e S.A. produttiva secondo gl'indici di seguito specificati. USI PREVISTI: U13, U14, U15, U16 e U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,15 mq./mq. di S.f. H.f. = 10 ml. SCHEDA 7 – AREA IN VIA DI RENAZZO STABILIMENTO OTM D1.7 L'area contraddistinta con la sigla D1.7 negli elaborati grafici di P.R.G. si intende come zona in ampliamento in cui si applicano le disposizioni generali contenute nell'art. 60 – D1 esclusivamente per quanto riguarda l'attività di officina torneria meccanica già insediata (in conformità alle autorizzazioni ed ai pareri di tutti gli Enti tenuti ad esprimersi per Legge). In particolare, per l'area in ampliamento dell'impianto esistente corrispondente al Foglio 31 Mappali 366 e 367, l'applicabilità della presente norma è condizionata al permanere in loco dell'attività produttiva, pertanto, in caso di cessazione e/o trasferimento della stessa il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come zona agricola, previa comunicazione al Comune, che	
---	--	--

zona agricola, previa comunicazione al Comune, che provvederà a riclassificarla zona agricola E2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 60 delle NTA del P.R.G., il progetto edilizio per l'attuazione di detta area, è soggetto alle seguenti CONDIZIONI: 1. Indice U.f. = 0,35 mq/mq di S.f., con il vincolo di permanenza in loco dell'attività; 2. in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP, in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso); 3. l'alloggio di custodia dell'unità aziendale dovrà essere vincolato pertinenzialmente agli edifici produttivi attraverso atto pubblico registrato e trascritto, non potrà essere realizzato anteriormente all'ampliamento dei fabbricati produttivi e dovrà essere ubicato in vicinanza degli stessi in modo tale da garantire la funzione di vigilanza e custodia per la quale viene costruito; I fabbricati ampliati devono mantenere l'uso produttivo.	provvederà a riclassificarla zona agricola E2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 60 delle NTA del P.R.G., il progetto edilizio per l'attuazione di detta area, è soggetto alle seguenti CONDIZIONI: 1.Indice U.f. = 0,35 mq/mq di S.f., con il vincolo di permanenza in loco dell'attività; 2.in fase di progettazione dell'intervento ci si dovrà attenere alle condizioni e vincoli di edificazione previsti dall'art. 20, delle NTA/PTCP, in particolare alle indicazioni di cui al comma 7, e dell'art. 19, comma 6, delle stesse norme tecniche, che ammette qualsiasi intervento ai manufatti edilizi esistenti con l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle caratteristiche distributive dello specifico elemento morfologico-documentale (dosso); 3. l'alloggio di custodia dell'unità aziendale dovrà essere vincolato pertinenzialmente agli edifici produttivi attraverso atto pubblico registrato e trascritto, non potrà essere realizzato anteriormente all'ampliamento dei fabbricati produttivi e dovrà essere ubicato in vicinanza degli stessi in modo tale da garantire la funzione di vigilanza e custodia per la quale viene costruito; I fabbricati ampliati devono mantenere l'uso produttivo. SCHEDA 8 – AREA STABILIMENTO BMZ IN VIA PIETRO MICCA <i>(Scheda 5.R del Piano della ricostruzione)</i>	
---	--	--

	L'area contraddistinta con la sigla D1.8 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione. La zona include le aree insediate dall'azienda, al fine di consolidare e razionalizzare l'assetto della sede aziendale, in precedenza oggetto di tre diverse zone urbanistiche, in un'unica zona con capacità edificatorie idonee a consentire gli ampliamenti e gli adeguamenti normativi che la crescita dello stabilimento richiede PARAMETRI URBANISTICI Zona D1.8: <i>Usi ammessi:</i> U1, U4, U10, U10bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Parametri urbanistico-edilizi:</i> $U_f = 0,75 \text{ mq./mq. di S.f.}$ Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi. MODALITÀ DI ATTUAZIONE: intervento diretto. SCHEDA 9 – AREA IN VIA VALENTINO GOVONI A XII MORELLI <i>(Scheda 5.H del Piano della ricostruzione)</i> L'area contraddistinta con la sigla D1.9 negli elaborati grafici di PRG si attua previo intervento diretto alle condizioni e modalità definite dalla scheda normativa del Piano della ricostruzione.	<i>La scheda consente di consolidare e razionalizzare l'assetto della sede aziendale, che è oggi oggetto di tre diverse zone urbanistiche, in un'unica zona con capacità edificatorie idonee a consentire gli ampliamenti e adeguamenti normativi richiesti dalla crescita dello stabilimento.</i> <i>Ri-classificazione come zona D1 di un'area (già in parte insediata con due piccoli capannoni), che</i>
--	--	--

	U1, U4, U5, U6, U7, U10, U10bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22 <i>Interventi ammessi:</i> RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 <i>Parametri urbanistico-edilizi:</i> $U_f = 0,60 \text{ } 0,45 \text{ mq./mq. di S.f.}$ <i>Caratteristiche dell'intervento:</i> L'intervento è soggetto a intervento diretto convenzionato, Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi. Modalità di attuazione: la trasformazione dell'area prevede un intervento diretto convenzionato ed è disciplinata da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione urbanistica sottoscritta dalla proprietà. Contributo di sostenibilità definito dalla Scheda normativa del Piano della ricostruzione, per realizzazione di opere di miglioramento ambientale e funzionale dell'ambito urbano, quali: • Cessione area e realizzazione parcheggio pubblico • Adeguamento sedi stradali di via V. Govoni e via Zigalotto, con realizzazione pista ciclabile • Rifacimento infrastrutture a rete su via Govoni e via Zigalotto	<i>consente all'azienda insediata in un'area adiacente di migliorare l'organizzazione dell'attività produttiva</i>
--	---	---

Art. 61 Zona industriale artigianale e commerciale di completamento (zona omogenea D) D2

La zona industriale artigianale e commerciale di completamento è una zona già ampiamente insediata, suscettibile di processi di trasformazione e riqualificazione ed ammodernamento degli impianti, con possibilità di integrazione e di ampliamento controllato. USI PREVISTI: U4, U6, U7, U10, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,60 mq./mq. di S.f. SCHEDA 1 - AREE PER MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA D2.1 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D2.1 vengono identificate le aree in cui oltre agli usi previsti nella zona D2 sono ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di CC. N. 133 del 20/12/1999). SCHEDA 2 - AREA PER MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA POSTA IN VIA MODENA A CENTO CAPOLUOGO D2.2 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D2.2 viene identificata un'area in cui oltre agli usi previsti nella zona D2 sono ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di CC. N. 133 del 20/12/1999). In particolare nella zona contraddistinta	La zona industriale artigianale e commerciale di completamento è una zona già ampiamente insediata, suscettibile di processi di trasformazione e riqualificazione ed ammodernamento degli impianti, con possibilità di integrazione e di ampliamento controllato. USI PREVISTI: U4, U6, U7, U10, U10 bis, U12, U13, U14, U15, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. U.f. = 0,60 mq./mq. di S.f. SCHEDA 1 - AREE PER MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA D2.1 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D2.1 vengono identificate le aree in cui oltre agli usi previsti nella zona D2 sono ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di CC. N. 133 del 20/12/1999). SCHEDA 2 - AREA PER MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA POSTA IN VIA MODENA A CENTO CAPOLUOGO D2.2 Negli elaborati grafici di P.R.G. con la sigla D2.2 viene identificata un'area in cui oltre agli usi previsti nella zona D2 sono ammesse le medio piccole strutture di vendita di cui all'uso U5 (Delibera di CC. N. 133 del 20/12/1999). In particolare nella zona contraddistinta	
---	---	--

dalla sigla D2.2 l'attuazione degli interventi è subordinata alla esecuzione, all'interno dello stesso comparto D2.2, di ogni soluzione di viabilità necessaria a rendere adeguata l'accessibilità alla via Modena. SCHEDA 3 – AREA SU VIA MODENA CON ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE D2.3 L'area contraddistinta con la sigla D2.3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come zona in cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 61 - D2 ma esclusivamente per quanto riguarda l'attività di autodemolizione (in conformità alle autorizzazioni ed ai pareri di tutti gli Enti tenuti ad esprimersi per Legge). In particolare, per l'area in ampliamento dell'impianto esistente corrispondente al Foglio 42 Mappale 292 parte, l'applicabilità della presente norma è condizionata al permanere in loco dell'attività di autodemolizione, pertanto, in caso di cessazione e/o trasferimento della stessa il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come zona agricola, previa comunicazione al Comune, che provvederà a riclassificarla zona agricola E2. SCHEDA 4 – AREA SITA A CASUMARO VIA BONDENESE D2.4 Negli elaborati grafici di P.R.G., con la sigla D2.3 viene identificato un comparto artigianale e commerciale in cui è ammesso un limitato ampliamento della S.U. e S.A. produttiva. L'attività ammessa è quella attualmente svolta di produzione e commercializzazione di componenti per la serramentistica. La possibilità di riqualificazione e	dalla sigla D2.2 l'attuazione degli interventi è subordinata alla esecuzione, all'interno dello stesso comparto D2.2, di ogni soluzione di viabilità necessaria a rendere adeguata l'accessibilità alla via Modena. SCHEDA 3 – AREA SU VIA MODENA CON ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE D2.3 L'area contraddistinta con la sigla D2.3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come zona in cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 61 - D2 ma esclusivamente per quanto riguarda l'attività di autodemolizione (in conformità alle autorizzazioni ed ai pareri di tutti gli Enti tenuti ad esprimersi per Legge). In particolare, per l'area in ampliamento dell'impianto esistente corrispondente al Foglio 42 Mappale 292 parte, l'applicabilità della presente norma è condizionata al permanere in loco dell'attività di autodemolizione, pertanto, in caso di cessazione e/o trasferimento della stessa il titolare è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi come zona agricola, previa comunicazione al Comune, che provvederà a riclassificarla zona agricola E2. SCHEDA 4 – AREA SITA A CASUMARO VIA BONDENESE D2.4 Negli elaborati grafici di P.R.G., con la sigla D2.3 viene identificato un comparto artigianale e commerciale in cui è ammesso un limitato ampliamento della S.U. e S.A. produttiva. L'attività ammessa è quella attualmente svolta di produzione e commercializzazione di componenti per la serramentistica. La possibilità di riqualificazione e	
--	--	--

ammodernamento dell'impianto attraverso gli incrementi delle superfici secondo indice specifico, dovrà essere orientato <u>principalmente</u> alla creazione/ampliamento degli spazi ad uso uffici, esposizione e vendita, deposito. Fermo restando gli usi previsti e gli interventi ammessi per la zona D2 (Art. 61), l'attuazione dell'area avviene per intervento edilizio diretto secondo l'indice: U.f. = 0,30 mq/mq di S.f. Inoltre i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: - indagine specifica dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente, ponendo particolare attenzione alla eventualità che in concomitanza con le azioni sismiche possono verificarsi, nel sottosuolo dell'opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione; - soluzioni tecniche atte a garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici adibite alle attività in accordo con gli Enti territorialmente competenti; - attenta valutazione di compatibilità con le destinazioni residenziali limitrofe con particolare riferimento all'impatto acustico ed alle emissioni in atmosfera; idonee soluzioni progettuali volte a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'insediamento (fasce alberate di filtro, barriere acustiche, opere di mitigazione, ecc.).	ammodernamento dell'impianto attraverso gli incrementi delle superfici secondo indice specifico, dovrà essere orientato <u>principalmente</u> alla creazione/ampliamento degli spazi ad uso uffici, esposizione e vendita, deposito. Fermo restando gli usi previsti e gli interventi ammessi per la zona D2 (Art. 61), l'attuazione dell'area avviene per intervento edilizio diretto secondo l'indice: U.f. = 0,30 mq/mq di S.f. Inoltre i progetti edilizi per l'attuazione di detta area, dovranno essere accompagnati da: - indagine specifica dei suoli ai sensi della normativa sismica vigente, ponendo particolare attenzione alla eventualità che in concomitanza con le azioni sismiche possono verificarsi, nel sottosuolo dell'opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di liquefazione; - soluzioni tecniche atte a garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici adibite alle attività in accordo con gli Enti territorialmente competenti; - attenta valutazione di compatibilità con le destinazioni residenziali limitrofe con particolare riferimento all'impatto acustico ed alle emissioni in atmosfera; idonee soluzioni progettuali volte a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'insediamento (fasce alberate di filtro, barriere acustiche, opere di mitigazione, ecc.).	
--	--	--

Art. 62 Zona industriale artigianale da assoggettare ad intervento urbanistico preventivo (zona omogenea D) D4

In tali aree è permesso insediamento di nuove attività industriali artigianali e per tanto si prescrive l'obbligo di redigere piani urbanistici preventivi (P.P.). USI PREVISTI: U6, U7, U8, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata (anche consortile) e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi. Si specifica che laddove tali zone D4 siano a confine con aree residenziali, la quota verde di standard andrà localizzata a diframma fra le due zone stesse. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 20 mq./100 mq. di S.t., di cui: 5 mq. a parcheggio di tipo P2 e 15 mq. per urbanizzazioni, servizi pubblici e verde pubblico attrezzato. SCHEDA 1 - AREA PRODUTTIVA A CASUMARO, AD OVEST DELLA VIA BONDANESE D4.1 L'area contraddistinta con la sigla D4.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 2) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio	In tali aree è permesso insediamento di nuove attività industriali artigianali e per tanto si prescrive l'obbligo di redigere piani urbanistici preventivi (P.P.). USI PREVISTI: U6, U7, U8, U10, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata (anche consortile) e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi. Si specifica che laddove tali zone D4 siano a confine con aree residenziali, la quota verde di standard andrà localizzata a diframma fra le due zone stesse. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 20 mq./100 mq. di S.t., di cui: 5 mq. a parcheggio di tipo P2 e 15 mq. per urbanizzazioni, servizi pubblici e verde pubblico attrezzato. SCHEDA 1 - AREA PRODUTTIVA A CASUMARO, AD OVEST DELLA VIA BONDANESE D4.1 L'area contraddistinta con la sigla D4.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 2) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio	<i>Si inserisce l'uso U10 (Uffici e studi professionali), utile all'integrazione delle funzioni e dei servizi presenti</i>
--	--	---

Comunale n° 73 del 13/04/1988 e n° 71 del 06/06/1989 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Umberto Tosi di Cento in data 04/12/1989, Rep. n° 629, Racc. n° 174. SCHEDA 2 - AREA PRODUTTIVA A NORD DI CENTO, SU VIA MARTIRI DI BELFIORE D4.2 L'area contraddistinta con la sigla D4.2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 21/04/1998 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 05/05/1998, Rep. n° 35519, Racc. n° 3705. SCHEDA 3 - AREA PRODUTTIVA A NORD DI CENTO, SU VIA PIETRO MICCA D4.3 L'area contraddistinta con la sigla D4.3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 85 del 28/07/1997 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 03/12/1997, Rep. n° 15022, Racc. n° 3220. SCHEDA 5 - AREA TRA VIA MODENA E VIA FERRARESE D4.5 L'area contraddistinta con la sigla D4.5 negli elaborati di P.R.G. (Tav. 5 e 6) prevede l'insediamento di nuove attività industriali, artigianali, commerciali e di pubblico esercizio e pertanto si prescrive l'obbligo di redigere per tale area un piano urbanistico preventivo	Comunale n° 73 del 13/04/1988 e n° 71 del 06/06/1989 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Umberto Tosi di Cento in data 04/12/1989, Rep. n° 629, Racc. n° 174. SCHEDA 2 - AREA PRODUTTIVA A NORD DI CENTO, SU VIA MARTIRI DI BELFIORE D4.2 L'area contraddistinta con la sigla D4.2 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 21/04/1998 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giorgi di Cento in data 05/05/1998, Rep. n° 35519, Racc. n° 3705. SCHEDA 3 - AREA PRODUTTIVA A NORD DI CENTO, SU VIA PIETRO MICCA D4.3 L'area contraddistinta con la sigla D4.3 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 6) si intende come intervento urbanistico già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 85 del 28/07/1997 e si attua secondo gli impegni di cui alla convenzione stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 03/12/1997, Rep. n° 15022, Racc. n° 3220. SCHEDA 5 - AREA TRA VIA MODENA E VIA FERRARESE D4.5 L'area contraddistinta con la sigla D4.5 negli elaborati di P.R.G. (Tav. 5 e 6) prevede l'insediamento di nuove attività industriali, artigianali, commerciali e di pubblico esercizio e pertanto si prescrive l'obbligo di redigere per tale area un piano urbanistico preventivo	
--	--	--

(P.P.). USI PREVISTI: U4, U6, U7, U8, U10bis, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dallo strumento urbanistico preventivo (P.P.) già approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 285 del 08/11/2000 e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi secondo gli impegni di cui alla convenzione urbanistica stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 29/11/2000, Rep. n° 24271, Racc. n° 6023. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione, e a parcheggio privato SCHEDA 6 - AREA TRA VIA MODENA E VIA STRADELLAZZO D4.6 L'area contraddistinta con la sigla D4.6 negli elaborati di P.R.G. (Tav. 5) prevede l'insediamento di nuove attività industriali, artigianali, e ricettive e pertanto si prescrive l'obbligo di redigere per tale area un piano urbanistico preventivo (P.P.). USI PREVISTI: U2, U6, U7, U8, U10, U10bis, U12,	(P.P.). USI PREVISTI: U4, U6, U7, U8, U10bis, U12, U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dallo strumento urbanistico preventivo (P.P.) già approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 285 del 08/11/2000 e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi secondo gli impegni di cui alla convenzione urbanistica stipulata con atto del Notaio Alberto Forte di Cento in data 29/11/2000, Rep. n° 24271, Racc. n° 6023. In tale area viene salvaguardata la funzione di ricarica dell'acquifero sotterraneo pertanto deve essere previsto: lo smaltimento al suolo delle acque meteoriche nei fabbricati da realizzare con esclusione degli ambiti oggetto di percolazioni inquinanti (es. depositi); pavimentazione permeabile per le aree destinate a parcheggio pubblico di urbanizzazione, e a parcheggio privato SCHEDA 6 - AREA TRA VIA MODENA E VIA STRADELLAZZO D4.6 L'area contraddistinta con la sigla D4.6 negli elaborati di P.R.G. (Tav. 5) prevede l'insediamento di nuove attività industriali, artigianali, e ricettive e pertanto si prescrive l'obbligo di redigere per tale area un piano urbanistico preventivo (P.P.). USI PREVISTI: U2, U6, U7, U8, U10, U10bis, U12,	
--	--	--

U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dallo strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata (anche consortile) e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 20 mq./100 mq. di S.t., di cui: 5 mq. a parcheggio di tipo P2 e 15 mq. per urbanizzazioni, servizi pubblici e verde pubblico attrezzato.	U13, U14, U15, U16, U18, U19, U20, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio preceduto dallo strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica o privata (anche consortile) e comprendente, oltre ai lotti direttamente edificabili, anche le aree per le infrastrutture di servizi. U.t. = 0,50 mq./mq. di S.t. S2 = 20 mq./100 mq. di S.t., di cui: 5 mq. a parcheggio di tipo P2 e 15 mq. per urbanizzazioni, servizi pubblici e verde pubblico attrezzato.	
---	---	--

Art. 63 Zona per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi (zona omogenea D) D5

Le zone per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi costituiscono la possibilità territoriale di insediamento per le nuove strutture terziarie quali quelle per il marketing, l'import-export, la pubblicità, ecc. USI PREVISTI: U4, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U14, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. In tali zone D5 è ammessa inoltre la possibilità di costruire un alloggio che non superi i mq. 150 di S.U. (solamente nel caso in cui tale realizzazione non sia già consentita dall'uso richiesto). U.f. = 0,75 mq./mq. di S.f.	Le zone per servizi tecnici all'industria e servizi tecnico-amministrativi costituiscono la possibilità territoriale di insediamento per le nuove strutture terziarie quali quelle per il marketing, l'import-export, la pubblicità, ecc. USI PREVISTI: U4, U7, U8, U10, U10 bis, U11, U12, U14, U18, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. In tali zone D5 è ammessa inoltre la possibilità di costruire un alloggio che non superi i mq. 150 di S.U. (solamente nel caso in cui tale realizzazione non sia già consentita dall'uso richiesto). U.f. = 0,75 mq./mq. di S.f.	
---	---	--

	Zona D5.1 speciale: SCHEDA 1 – AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE - VIA FERARRESE <i>(scheda 1.B.2 del Piano della ricostruzione)</i> USI PREVISTI: U4, U7, U8, U10, U10bis, U11, U12, U14, U18, U19, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 Per NC $SU_{max} = 2.360 \text{ mq.}$ ($U_t = 0,40 \text{ mq./mq.}$) Parcheggi P1 = come prescritto per i diversi usi dall'art. 35 NTA Parcheggi P3 = come prescritto per i diversi usi dall'art. 35 NTA Verde pubblico: come prescritto per i diversi usi dall'art. 35 NTA MODALITA' DI ATTUAZIONE: il PRG si attua mediante intervento edilizio diretto. Nella zona è ammessa inoltre la possibilità di costruire un alloggio che non superi i 150 mq. di SU (solamente nel caso in cui tale realizzazione non sia già consentita dall'uso richiesto). Si richiamano integralmente le valutazioni, condizioni di sostenibilità e prescrizioni della scheda di Valsat-Vas relativa alla zona in oggetto (cfr. elaborato D del Piano della ricostruzione, capitolo 4 "Valutazioni e condizioni di sostenibilità specifiche per gli interventi oggetto del Piano"), da rispettare per l'attuazione degli interventi.	<i>Si inserisce la scheda 1 relativa alla zona D5.1 speciale, di cui alla scheda 1.B.2 del Piano della Ricostruzione (area per attrezzature sportive private)</i>
--	--	--

Art. 64 Zona per servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta e interscambio merci (zona omogenea D) D6

Le zone per i servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta ed interscambio delle merci sono riservate dal P.R.G. alla creazione di nuovi impianti e servizi per il trasporto su gomma (a gestione consortile o privata) quale centro di interesse zonale, di attrezzature doganali, di servizi generali e amministrativi. USI PREVISTI: U2, U7, U13, U14, U20, U21, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica. Si specifica che laddove tali zone D6 siano a confine con aree residenziali, la quota verde di standard andrà localizzata a diframma fra le due zone stesse. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. S2 = da definire in sede di Piano Particolareggiato, in rapporto alle esigenze delle attrezzature e degli usi previsti. SCHEDA 1 - AREA SU VIA MODENA CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE D6.1 L'area contraddistinta con la sigla D6.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come zona in cui saranno applicabili tutte le disposizioni contenute nell'art. 64 - D6 solo successivamente alla predisposizione del Piano dei Carburanti.	Le zone per i servizi per l'autotrasporto e centro di raccolta ed interscambio delle merci sono riservate dal P.R.G. alla creazione di nuovi impianti e servizi per il trasporto su gomma (a gestione consortile o privata) quale centro di interesse zonale, di attrezzature doganali, di servizi generali e amministrativi. USI PREVISTI: U2, U7, U13, U14, U20, U21, U22 INTERVENTI AMMESSI: RE1, RE2, RE4, RE5, CD, NC1, NC2 MODALITA' DI ATTUAZIONE: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico preventivo (P.P.) di iniziativa pubblica. Si specifica che laddove tali zone D6 siano a confine con aree residenziali, la quota verde di standard andrà localizzata a diframma fra le due zone stesse. U.t. = 0,35 mq./mq. di S.t. S2 = da definire in sede di Piano Particolareggiato, in rapporto alle esigenze delle attrezzature e degli usi previsti. SCHEDA 1 - AREA SU VIA MODENA CON DISTRIBUTORE DI CARBURANTE D6.1 L'area contraddistinta con la sigla D6.1 negli elaborati grafici di P.R.G. (Tav. 5) si intende come zona in cui saranno applicabili tutte le disposizioni contenute nell'art. 64 - D6 solo successivamente alla predisposizione del Piano dei Carburanti.	
---	---	--

CAPO VI - ZONE AGRICOLE

Art. 65 - Norme transitorie.

(Abrogato)		
------------	--	--

Art. 66 - Zone agricole (Zone omogenee E) - Definizione degli interventi generali E.

1 - Le zone omogenee E sono parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle altre attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura, normate tramite il P.R.G./V. che disciplina inoltre gli interventi per il recupero del patrimonio produttivo agricolo e la tutela delle risorse naturali, ambientali e di uso dell'esistente patrimonio insediativo a fini sociali. 2 - Relativamente alle nuove costruzioni nelle aree agricole, al fine di, mitigare l'impatto negativo che queste possono avere sul paesaggio rurale, dovranno essere rispettati in linea generale i seguenti principi: - i nuovi edifici dovranno essere in armonia con gli edifici preesistenti relativamente agli aspetti compositivi e formali, ai volumi e alle pendenze dei tetti; - scelta dei materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente ed all'ambiente circostante. Ciò può essere ottenuto utilizzando materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure facendo ricorso a materiali moderni (calcestruzzo, blocchi tipo Leca) ma minimizzandone l'impatto visivo con l'impiego di colorazioni appropriate. Le specifiche norme	1 - Le zone omogenee E sono parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle altre attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura, normate tramite il P.R.G./V. che disciplina inoltre gli interventi per il recupero del patrimonio produttivo agricolo e la tutela delle risorse naturali, ambientali e di uso dell'esistente patrimonio insediativo a fini sociali. 2 - Relativamente alle nuove costruzioni nelle aree agricole, al fine di, mitigare l'impatto negativo che queste possono avere sul paesaggio rurale, dovranno essere rispettati in linea generale i seguenti principi: - i nuovi edifici dovranno essere in armonia con gli edifici preesistenti relativamente agli aspetti compositivi e formali, ai volumi e alle pendenze dei tetti; - scelta dei materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente ed all'ambiente circostante. Ciò può essere ottenuto utilizzando materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure facendo ricorso a materiali moderni (calcestruzzo, blocchi tipo Leca) ma minimizzandone l'impatto visivo con l'impiego di colorazioni appropriate. Le specifiche norme	
---	---	--

di zona indicheranno i materiali ammessi; conservare per quanto possibile le piante esistenti e mettere a dimora essenze arboree ed arbustive dando la preferenza a quelle locali che sono più rustiche e si adattano meglio all'ambiente naturale come meglio indicato nell'elenco allegato al Regolamento del verde pubblico e privato. 3 - Oltre a favorire un miglior inserimento degli edifici nel paesaggio, il verde deve anche essere utilizzato per il mascheramento vero e proprio di strutture caratterizzate da un elevato impatto negativo sull'ambiente (vasche liquami in calce struzzo armato, sili orizzontali a trincea, capannoni prefabbricati ecc.) come meglio precisato all'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Abbreviazioni e simbologie Su: Superficie utile. Snr: Superficie non residenziale.Aziendale. S.A.U.: Superficie Agricola Utilizzata. S.c.: Superficie complessiva. N.T.A.: Norme Tecniche di Attuazione. T.C.P.: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. U.G.B.: Unità Grosse Bovine. U.F.: Unità Foraggiere. S.m.: Superficie minima dell'azienda agricola.	di zona indicheranno i materiali ammessi; conservare per quanto possibile le piante esistenti e mettere a dimora essenze arboree ed arbustive dando la preferenza a quelle locali che sono più rustiche e si adattano meglio all'ambiente naturale come meglio indicato nell'elenco allegato al Regolamento del verde pubblico e privato. 3 - Oltre a favorire un miglior inserimento degli edifici nel paesaggio, il verde deve anche essere utilizzato per il mascheramento vero e proprio di strutture caratterizzate da un elevato impatto negativo sull'ambiente (vasche liquami in calce struzzo armato, sili orizzontali a trincea, capannoni prefabbricati ecc.) come meglio precisato all'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Abbreviazioni e simbologie Su: Superficie utile. Snr: Superficie non residenziale.Aziendale. S.A.U.: Superficie Agricola Utilizzata. S.c.: Superficie complessiva. N.T.A.: Norme Tecniche di Attuazione. T.C.P.: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. U.G.B.: Unità Grosse Bovine. U.F.: Unità Foraggiere. S.m.: Superficie minima dell'azienda agricola.	
--	--	--

Usi Agricoli Residenziali AG1 - Abitazioni agricole ed annessi. AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico testimoniale connesse all’agricoltura”. AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all’attività agricola”. AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico testimoniale connesse all’agricoltura”. AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all’attività agricola”. Usi agricoli non residenziali AG2 - Magazzini e strutture di servizio. AG3 - Allevamenti aziendali e/o interaziendali. AG4 - Allevamenti intensivi o industriali. AG5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. AG6 - Serre fisse. AG7 - Agriturismo. AG8 - Turismo rurale. AG9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami. AG10 - Allevamenti ittici. AG11 - Stagni, laghetti o bacini d’acqua per la creazione di ambienti naturali.	Usi Agricoli Residenziali AG1 - Abitazioni agricole ed annessi. AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico testimoniale connesse all’agricoltura”. AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all’attività agricola”. AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico testimoniale connesse all’agricoltura”. AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all’attività agricola”. Usi agricoli non residenziali AG2 - Magazzini e strutture di servizio. AG3 - Allevamenti aziendali e/o interaziendali. AG4 - Allevamenti intensivi o industriali. AG5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. AG6 - Serre fisse. AG7 - Agriturismo. AG8 - Turismo rurale. AG9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami. AG10 - Allevamenti ittici. AG11 - Stagni, laghetti o bacini d’acqua per la creazione di ambienti naturali.	
---	--	--

AG12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo. AG13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque. Interventi di recupero: RE1 - Manutenzione ordinaria. RE2 - Manutenzione straordinaria. RE3 - Restauro e risanamento conservativo. RE4 - Ristrutturazione edilizia senza incremento di S.u. RE5 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u. CD - Cambio di destinazione d'uso. Le definizioni di tali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A. Interventi di nuova costruzione NC1 - Nuova costruzione (anche previa demolizione). NC2 - Attrezzatura del territorio. Le definizioni di tali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A. Il criterio della misurazione delle distanze dai centri abitati e/o dai borghi agricoli avverrà in "linea d'aria" e cioè quale minor distanza fra il perimetro del territorio urbanizzato (vedi tavola, scala 1:10.000) e l'insediamento agricolo previsto.	AG12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo. AG13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque. Interventi di recupero: RE1 - Manutenzione ordinaria. RE2 - Manutenzione straordinaria. RE3 - Restauro e risanamento conservativo. RE4 - Ristrutturazione edilizia senza incremento di S.u. RE5 - Ristrutturazione edilizia con incremento di S.u. CD - Cambio di destinazione d'uso. Le definizioni di tali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A. Interventi di nuova costruzione NC1 - Nuova costruzione (anche previa demolizione). NC2 - Attrezzatura del territorio. Le definizioni di tali interventi sono rimandate alle Norme di natura urbanistica delle presenti N.T.A. Il criterio della misurazione delle distanze dai centri abitati e/o dai borghi agricoli avverrà in "linea d'aria" e cioè quale minor distanza fra il perimetro del territorio urbanizzato (vedi tavola, scala 1:10.000) e l'insediamento agricolo previsto.	
--	--	--

Art. 67 - Modalità di intervento e strumenti di attuazione.

1. Nelle zone E, il P.R.G./V. si attua, nell'ambito delle articolazioni funzionali e nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, o per intervento diretto o tramite lo strumento urbanistico preventivo. Per intervento diretto previa: a) autorizzazione; b) concessione gratuita in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V. nei soli casi di cui all'art. 9 della L. n° 10/1977; c) concessione onerosa in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V., in tutti i casi in cui non è prevista la concessione gratuita. d) intervento urbanistico preventivo, previo Piano di Sviluppo Aziendale/ Interaziendale (P.S.A.) di iniziativa privata, relativamente all'art. 77, usi AG.2 e AG.3 delle presenti norme, firmato da tecnico agronomo abilitato, proposto da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/1977 in cui è stabilito la quantità di interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo sviluppo della produttività dell'azienda. La valutazione della congruità di tale intervento é demandato all'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. n° 50/1984. La validità di tali piani non può superare la durata di quattro anni dalla data di approvazione. Gli indici previsti relativi agli usi AG.2 e AG.3 possono essere superati in sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale proposto da soggetti compresi nelle specificazioni degli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/1977 a condizione	1. Nelle zone E, il P.R.G./V. si attua, nell'ambito delle articolazioni funzionali e nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi, o per intervento diretto o tramite lo strumento urbanistico preventivo. Per intervento diretto previa: a) autorizzazione; b) concessione gratuita in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V. nei soli casi di cui all'art. 9 della L. n° 10/1977; c) concessione onerosa in conformità alle presenti N.T.A. di P.R.G./V., in tutti i casi in cui non è prevista la concessione gratuita. d) intervento urbanistico preventivo, previo Piano di Sviluppo Aziendale/ Interaziendale (P.S.A.) di iniziativa privata, relativamente all'art. 77, usi AG.2 e AG.3 delle presenti norme, firmato da tecnico agronomo abilitato, proposto da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/1977 in cui è stabilito la quantità di interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo sviluppo della produttività dell'azienda. La valutazione della congruità di tale intervento é demandato all'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. n° 50/1984. La validità di tali piani non può superare la durata di quattro anni dalla data di approvazione. Gli indici previsti relativi agli usi AG.2 e AG.3 possono essere superati in sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale proposto da soggetti compresi nelle specificazioni degli artt. 6 e 7 della L.R. n° 18/1977 a condizione	
--	--	--

che siano prioritariamente applicati, oltre ai parametri di cui all' art. 77, usi AG.2 e AG.3 delle presenti norme, anche le norme previste dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. 2. La concessione edilizia rilasciata in attuazione di un P.S.A. é condizionata alla realizzazione, entro i termini indicati dal piano stesso, degli interventi previsti. Scaduti i termini, se gli impegni assunti non sono stati assolti, in tutto o in parte per inerzia del concessionario, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati non conformi al progetto approvato, e pertanto sono abusivi, per la parte eccedente gli indici di cui alle presenti norme. 3. Qualora il concessionario fosse in grado di dimostrare che gli impegni contenuti nel P.S.A. non sono stati assolti per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale le parti realizzate in difformità sono considerate abusive a tutti gli effetti. Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni relative al P.S.A. sono inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo da trascriversi a cura e spese del concessionario.	che siano prioritariamente applicati, oltre ai parametri di cui all' art. 77, usi AG.2 e AG.3 delle presenti norme, anche le norme previste dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. 2. La concessione edilizia rilasciata in attuazione di un P.S.A. é condizionata alla realizzazione, entro i termini indicati dal piano stesso, degli interventi previsti. Scaduti i termini, se gli impegni assunti non sono stati assolti, in tutto o in parte per inerzia del concessionario, gli edifici eventualmente realizzati sono considerati non conformi al progetto approvato, e pertanto sono abusivi, per la parte eccedente gli indici di cui alle presenti norme. 2. Qualora il concessionario fosse in grado di dimostrare che gli impegni contenuti nel P.S.A. non sono stati assolti per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Sindaco può concedere un nuovo termine, scaduto inutilmente il quale le parti realizzate in difformità sono considerate abusive a tutti gli effetti. Gli impegni e i vincoli previsti per le concessioni relative al P.S.A. sono inseriti nell'atto unilaterale d'obbligo da trascriversi a cura e spese del concessionario.	
---	---	--

Art. 68 - Commissione Edilizia Allargata.

(Abrogato)		
------------	--	--

Art 69 - Unità di intervento.

L'unità di intervento, ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi, é costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o associata, costituita da uno o più poderi anche non contigui, compresi nel territorio Comunale, ricadenti in sottozone anche di diversa destinazione. Ove i terreni fossero situati in comuni diversi, ma limitrofi, è inoltre richiesto un prospetto di tutte le superfici di proprietà a corredo della domanda di intervento che sarà presentata al Comune nel cui ambito è prevista l'edificazione. Agli effetti del calcolo della superficie di intervento i parametri urbanistici ed edilizi sono applicati su tutta l'area interessata, al netto dei vincoli di rispetto stradale e ferroviario, cimiteriale, ambientale e idraulico ma con limitazioni specifiche per quanto attiene la residenza rurale. Al momento della richiesta di concessione, agli effetti della applicazione delle presenti norme, gli interessati dovranno provare, con idonea documentazione: a) l'estensione attuale del terreno di pertinenza dell'azienda, con l'eventuale edificato esistente e relativa volumetria, nonché l'estensione e l'edificato dell'intera azienda originaria nel caso di avvenuti frazionamenti successivi alla data di adozione del P.R.G./V.; b) la disponibilità e il titolo di godimento del terreno. Non é consentito nessun intervento di nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione nei casi in cui l'edificato esistente sulla nuova azienda, costituitasi a seguito del frazionamento avvenuto successivamente	L'unità di intervento, ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi, é costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o associata, costituita da uno o più poderi anche non contigui, compresi nel territorio Comunale, ricadenti in sottozone anche di diversa destinazione. Ove i terreni fossero situati in comuni diversi, ma limitrofi, è inoltre richiesto un prospetto di tutte le superfici di proprietà a corredo della domanda di intervento che sarà presentata al Comune nel cui ambito è prevista l'edificazione. Agli effetti del calcolo della superficie di intervento i parametri urbanistici ed edilizi sono applicati su tutta l'area interessata, al netto dei vincoli di rispetto stradale e ferroviario, cimiteriale, ambientale e idraulico ma con limitazioni specifiche per quanto attiene la residenza rurale. Al momento della richiesta di concessione, agli effetti della applicazione delle presenti norme, gli interessati dovranno provare, con idonea documentazione: a) l'estensione attuale del terreno di pertinenza dell'azienda, con l'eventuale edificato esistente e relativa volumetria, nonché l'estensione e l'edificato dell'intera azienda originaria nel caso di avvenuti frazionamenti successivi alla data di adozione del P.R.G./V.; b) la disponibilità e il titolo di godimento del terreno. Non é consentito nessun intervento di nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione nei casi in cui l'edificato esistente sulla nuova azienda, costituitasi a seguito del frazionamento avvenuto successivamente	
---	---	--

alla data di adozione del P.R.G./V., supera, per quanto attiene la volumetria, gli indici prescritti per la zona. Nel caso di frazionamenti avvenuti dopo tale data, qualora si venisse a formare una azienda sulla quale insistono edifici la cui consistenza supera i parametri acconsentiti, il supero resterà comunque a carico dell'azienda ove è rimasta la possibilità edificatoria. Tale norma non si applica nei casi di frazionamento di terreni in conseguenza di espropri per interventi pubblici o per divisioni testamentarie.	alla data di adozione del P.R.G./V., supera, per quanto attiene la volumetria, gli indici prescritti per la zona. Nel caso di frazionamenti avvenuti dopo tale data, qualora si venisse a formare una azienda sulla quale insistono edifici la cui consistenza supera i parametri acconsentiti, il supero resterà comunque a carico dell'azienda ove è rimasta la possibilità edificatoria. Tale norma non si applica nei casi di frazionamento di terreni in conseguenza di espropri per interventi pubblici o per divisioni testamentarie.	
---	---	--

Art. 70 - Soggetti attuatori.

Gli interventi di tipo aziendale, in base alle norme presenti e alla legislazione vigente, di tipo concessorio, possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della L.R. n° 18/1977 e successive modifiche: 1. proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari; 2. proprietari conduttori in economia e dei loro familiari (art.12 - L. n° 153/'75); 3. affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla L. n° 203/'85; 4. cooperative agricole di conduzioni bracciantili e forme associate assimilabili. I diretti interessati all'ottenimento della concessione dovranno documentare il loro stato di imprenditori agricoli a titolo principale. Tutte le concessioni di nuova	Gli interventi di tipo aziendale, in base alle norme presenti e alla legislazione vigente, di tipo concessorio, possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della L.R. n° 18/1977 e successive modifiche: 5. proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari; 6. proprietari conduttori in economia e dei loro familiari (art.12 - L. n° 153/'75); 7. affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla L. n° 203/'85; 8. cooperative agricole di conduzioni bracciantili e forme associate assimilabili. I diretti interessati all'ottenimento della concessione dovranno documentare il loro stato di imprenditori agricoli a titolo principale. Tutte le concessioni di nuova	
---	---	--

costruzione ed ampliamento rilasciate in zona agricola, per le quali non è previsto il pagamento degli oneri, sono in ogni caso assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo nei limiti indicati dall'ultimo comma dell'art. 10 - L. n°10 /'77 con cui il concessionario richiedente si impegna per sè e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità così realizzate per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione stessa.	costruzione ed ampliamento rilasciate in zona agricola, per le quali non è previsto il pagamento degli oneri, sono in ogni caso assoggettate ad atto unilaterale d'obbligo nei limiti indicati dall'ultimo comma dell'art. 10 - L. n°10 /'77 con cui il concessionario richiedente si impegna per sè e per i suoi aventi causa a non vendere o affittare a terzi le unità così realizzate per un periodo di dieci anni dalla data di rilascio della concessione stessa.	
---	---	--

Art. 71 - Definizioni di riferimento per gli interventi da realizzarsi nelle zone territoriali E.

1. Corte Si definisce “Corte” l’unità minima funzionale comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale. Essa è definita da uno o più dei seguenti elementi: - individuazione catastale; - area cortiliva di pertinenza; - recinzione esistente. 2. Progetto Unitario: è il progetto d’insieme dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono una “corte” secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali. Il progetto unitario deve definire: - il perimetro dell’insediamento; - il tipo di intervento e l’uso degli edifici presenti; - gli edifici da demolire, gli eventuali edifici di nuova costruzione. Esso deve essere presentato almeno in scala 1:500.	1. Corte Si definisce “Corte” l’unità minima funzionale comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale. Essa è definita da uno o più dei seguenti elementi: - individuazione catastale; - area cortiliva di pertinenza; - recinzione esistente. 2. Progetto Unitario: è il progetto d’insieme dei rapporti formali e dimensionali di tutti gli edifici che compongono una “corte” secondo le caratteristiche degli insediamenti tradizionali rurali. Il progetto unitario deve definire: - il perimetro dell’insediamento; - il tipo di intervento e l’uso degli edifici presenti; - gli edifici da demolire, gli eventuali edifici di nuova costruzione. Esso deve essere presentato almeno in scala 1:500.	
--	--	--

3. Unità abitativa: si intende il fabbricato avente la funzione di residenza della famiglia.	3. Unità abitativa: si intende il fabbricato avente la funzione di residenza della famiglia.	
---	---	--

Art. 72 - Definizioni e caratteristiche degli usi agricoli.

AG.1 - Abitazioni agricole Le abitazioni agricole sono alloggi situati all'interno di un'azienda agricola e funzionali alla razionale conduzione aziendale. Pertanto si tratta di abitazioni al servizio dei soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 70 delle presenti norme. Oltre all'abitazione vera e propria, sono compresi anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine). Possono essere compresi nelle superfici di cui sopra anche locali per piccole attività di laboratorio, purchè non abbiano carattere molesto e inquinante, non superino la dimensione massima di 50 mq. di Su. Si possono distinguere quattro categorie di abitazioni agricole in funzione della tipologia di "Corte" in cui sono situate : AG1.1.a "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale connesse con l'agricoltura": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme. AG1.1.b "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo	AG.1 - Abitazioni agricole Le abitazioni agricole sono alloggi situati all'interno di un'azienda agricola e funzionali alla razionale conduzione aziendale. Pertanto si tratta di abitazioni al servizio dei soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 70 delle presenti norme. Oltre all'abitazione vera e propria, sono compresi anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine). Possono essere compresi nelle superfici di cui sopra anche locali per piccole attività di laboratorio, purchè non abbiano carattere molesto e inquinante, non superino la dimensione massima di 50 mq. di Su. Si possono distinguere quattro categorie di abitazioni agricole in funzione della tipologia di "Corte" in cui sono situate : AG1.1.a "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale connesse con l'agricoltura": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme. AG1.1.b "Abitazioni agricole situate in Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all'attività agricola": la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo	
--	--	--

previo pagamento degli oneri. AG1.2.a “Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale connesse con l’attività agricola”: la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all’art. 70 delle presenti norme. AG1.2.b “Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’attività agricola”: la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri. Le corti ritenute di valore storico testimoniale sono quelli indicate in sulle tavole 1:5.000 del P.R.G./V. con la sigla AG1.1. Per le corti coloniche succitate, la connessione o meno con l’attività agricola è determinata dalla qualifica del soggetto attuatore. Tale qualifica è rilasciata dalla pubblica amministrazione (Provincia) sulla scorta delle leggi in vigore.	previo pagamento degli oneri. AG1.2.a “Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale connesse con l’attività agricola”: la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere i soggetti di cui all’art. 70 delle presenti norme. AG1.2.b “Abitazioni agricole situate in Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’attività agricola”: la concessione per i possibili interventi su abitazioni ed annessi la possono ottenere tutti i soggetti aventi titolo previo pagamento degli oneri. Le corti ritenute di valore storico testimoniale sono quelli indicate in sulle tavole 1:5.000 del P.R.G./V. con la sigla AG1.1. Per le corti coloniche succitate, la connessione o meno con l’attività agricola è determinata dalla qualifica del soggetto attuatore. Tale qualifica è rilasciata dalla pubblica amministrazione (Provincia) sulla scorta delle leggi in vigore. AG1.3. - Abitazioni civili e annessi in zona agricola 1) OGGETTO Ricomprendono tutti i fabbricati di civile abitazione esistenti alla data di adozione del Piano della ricostruzione (18/03/2014) che non sono mai stati destinati alla conduzione del fondo agricolo e possono comprendere: - Fabbricati ad uso residenziale, autorimesse ed accessori in genere. 2) SOGGETTI ATTUATORI	
---	---	--

	Qualsiasi soggetto avente il diritto ad ottenere il titolo edilizio 3) INTERVENTI AMMESSI Categoria di intervento sugli edifici con prevalente uso residenziale: RE1, RE2 e RE4 su tutti gli edifici mediante l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio per l'uso residenziale, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto della definizione di RE4, solo qualora l'intervento sia volto all'armonizzazione del fabbricato al contesto agricolo e nel rispetto delle seguenti caratteristiche architettoniche; • massimo 2 piani e di altezza non superiore a 7,00 ml; • coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico colmo e manto di copertura in coppi o laterizi; • oscuramenti esterni alle finestre realizzati con seuri pieni; • pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato); • non sono ammesse né scale esterne né terrazze; • non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml rispetto alla quota naturale del terreno; • porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente in legno. Categoria di intervento sugli altri edifici accessori alla	
--	---	--

AG.2 - Magazzini e fabbricati di servizio Sono edifici destinati ad attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale nonché alle esigenze dovute all'autoconsumo per nuclei famigliari residenti in edifici adibiti all'uso AG.1. Si tratta prevalentemente di: - depositi di prodotti aziendali; - depositi di materiali necessari alla produzione aziendale (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.); - ricoveri per animali domestici destinati all'autoconsumo (pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.);	residenza (autorimesse):- — RE1, RE2, e RE4 senza modifica dell'uso funzionale. 5) MODALITA' DI ATTUAZIONE — Intervento diretto 6) PARAMETRI ED ONERI — Distanza minima dai confini di proprietà: 10.00 mt. — Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti: (vedi Regolamento Edilizio) — Distanza minima dalle strade: in funzione delle tipologia di strada (vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche). — Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: come definiti dai provvedimenti regionali e comunali. AG.2 - Magazzini e fabbricati di servizio Sono edifici destinati ad attività necessarie allo sfruttamento del suolo aziendale nonché alle esigenze dovute all'autoconsumo per nuclei famigliari residenti in edifici adibiti all'uso AG.1. Si tratta prevalentemente di: - depositi di prodotti aziendali; - depositi di materiali necessari alla produzione aziendale (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, antiparassitari, ecc.); - ricoveri per animali domestici destinati all'autoconsumo (pollaio, porcilaia, conigliera, ecc.);	
--	---	--

locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo; rimesse per le macchine agricole al servizio dell'azienda. AG.3 - Allevamenti aziendali ed interaziendali. Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale. Si definiscono aziendali ed interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 35% delle unità foraggiere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame può essere prodotto in azienda e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo non supera i 20 ql. di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Tale uso comprende anche gli edifici di servizio collegati con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggio per il personale di custodia. AG.4 - Allevamenti intensivi o industriali Tale uso comprende allevamenti zootecnici di carattere industriale, cioè con alimentazione del bestiame effettuata mediante razioni alimentari non prodotte dall'azienda o prodotte in misura inferiore inferiore al 35% del totale espresso in unità foraggiere e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo supera i 20 ql. di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Sono da considerarsi industriali gli allevamenti che superano le 300 U.G.B. AG.5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli Sono strutture destinate allo stoccaggio, alla prima	locali per la conservazione e prima trasformazione di prodotti aziendali di autoconsumo; rimesse per le macchine agricole al servizio dell'azienda. AG.3 - Allevamenti aziendali ed interaziendali. Sono allevamenti che caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda, collegati allo sfruttamento del suolo aziendale. Si definiscono aziendali ed interaziendali gli allevamenti nei quali almeno il 35% delle unità foraggiere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame può essere prodotto in azienda e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo non supera i 20 ql. di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Tale uso comprende anche gli edifici di servizio collegati con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggio per il personale di custodia. AG.4 - Allevamenti intensivi o industriali Tale uso comprende allevamenti zootecnici di carattere industriale, cioè con alimentazione del bestiame effettuata mediante razioni alimentari non prodotte dall'azienda o prodotte in misura inferiore inferiore al 35% del totale espresso in unità foraggiere e nei quali il carico di bestiame medio annuo complessivo supera i 20 ql. di peso vivo per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Sono da considerarsi industriali gli allevamenti che superano le 300 U.G.B. AG.5 - Edifici adibiti alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli Sono strutture destinate allo stoccaggio, alla prima	
---	---	--

trasformazione e conservazione nonché alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.). Sono escluse le strutture che hanno caratteristiche meramente industriali. AG.6 - Serre fisse Sono considerate serre fisse quelle strutture destinate alla forzatura del ciclo produttivo di una coltura specializzata mediante la copertura di porzioni di terreno coltivato. Il terreno sottostante deve risultare direttamente interessato dall'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate. Per serre mobili, generalmente indicate come “tunnels”, si devono intendere strutture realizzate con tondini di ferro zincato a forma di tunnels con copertura di materiale plastico non rigido, ancorate al suolo con elementi amovibili. Per serre fisse si devono intendere strutture realizzate in profilati in acciaio zincato e con copertura e tamponamenti in materiale rigido (vetro, plexi-glass, ecc.), ancorate al suolo con plinti fissi inamovibili. Ai fini edificatori per la realizzazione di serre mobili o tunnels non è richiesta nessuna autorizzazione e concessione. AG.7 – Agriturismo Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme opportunamente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. AG.8 - Turismo rurale Per turismo rurale si intende una specifica articolazione	trasformazione e conservazione nonché alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.). Sono escluse le strutture che hanno caratteristiche meramente industriali. AG.6 - Serre fisse Sono considerate serre fisse quelle strutture destinate alla forzatura del ciclo produttivo di una coltura specializzata mediante la copertura di porzioni di terreno coltivato. Il terreno sottostante deve risultare direttamente interessato dall'abituale e continuativa pratica di coltivazione delle colture specializzate. Per serre mobili, generalmente indicate come “tunnels”, si devono intendere strutture realizzate con tondini di ferro zincato a forma di tunnels con copertura di materiale plastico non rigido, ancorate al suolo con elementi amovibili. Per serre fisse si devono intendere strutture realizzate in profilati in acciaio zincato e con copertura e tamponamenti in materiale rigido (vetro, plexi-glass, ecc.), ancorate al suolo con plinti fissi inamovibili. Ai fini edificatori per la realizzazione di serre mobili o tunnels non è richiesta nessuna autorizzazione e concessione. AG.7 – Agriturismo Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme opportunamente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. AG.8 – Turismo rurale Per turismo rurale si intende una specifica articolazione	
---	---	--

dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale esercitata da soggetti con la qualifica di ristoratori, quindi non i soggetti previsti all'art. 70 delle presenti norme, opportunamente iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo rurale. AG.9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami Tale uso comprende la costruzione in terra o fuori terra di contenitori per l'accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati ad uso agronomico mediante spandimento, nonché la costruzione di eventuali infrastrutture complementari. AG.10 - Allevamenti ittici Tale uso comprende la costruzione di invasi e vasche destinate all'allevamento ittico, comprese le eventuali infrastrutture complementari. AG.11 - Stagni, laghetti o bacini d'acqua per la creazione di ambienti naturali Tale uso comprende la costruzione di invasi destinati alla creazione di ambienti naturali ed in particolare per la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrogeologici. AG.12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, escavazioni,	dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale esercitata da soggetti con la qualifica di ristoratori, quindi non i soggetti previsti all'art. 70 delle presenti norme, opportunamente iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo rurale. AG.9 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami Tale uso comprende la costruzione in terra o fuori terra di contenitori per l'accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati ad uso agronomico mediante spandimento, nonché la costruzione di eventuali infrastrutture complementari. AG.10 - Allevamenti ittici Tale uso comprende la costruzione di invasi e vasche destinate all'allevamento ittico, comprese le eventuali infrastrutture complementari. AG.11 - Stagni, laghetti o bacini d'acqua per la creazione di ambienti naturali Tale uso comprende la costruzione di invasi destinati alla creazione di ambienti naturali ed in particolare per la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrogeologici. AG.12 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo In questo uso sono comprese opere di spostamento e risistemazione di terra, prelievi, escavazioni,	
--	---	--

perforazioni di pozzi, che siano finalizzate alle attività agricole ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche ed operazioni agronomiche. Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali. AG.13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque. “Il sistema integrato di fitodepurazione” è un impianto di fitodepurazione che consente di recuperare in toto gli impianti biologici esistenti, anche insufficienti e/o obsoleti, per la depurazione delle acque ad uso civile ed industriale. Tale sistema integrato è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani.	perforazioni di pozzi, che siano finalizzate alle attività agricole ma che per la loro entità siano eccedenti le normali tecniche ed operazioni agronomiche. Tali opere devono comunque essere compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica ed ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali. AG.13 - Manufatti per la realizzazione di impianti di fitodepurazione delle acque La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque. “Il sistema integrato di fitodepurazione” è un impianto di fitodepurazione che consente di recuperare in toto gli impianti biologici esistenti, anche insufficienti e/o obsoleti, per la depurazione delle acque ad uso civile ed industriale. Tale sistema integrato è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani.	
---	---	--

Art. 73 - Classificazione delle zone E.

1 - La classificazione delle sottozone afferenti le zone agricole, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali, è in parte coincidente con la perimetrazione delle Unità di paesaggio che nel territorio comunale di Cento sono definite e denominate: U.d.P. “Delle Partecipanze”; U.d.P. “Dei Maceri”; U.d.P. “Del fiume Reno”;	1 - La classificazione delle sottozone afferenti le zone agricole, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali, è in parte coincidente con la perimetrazione delle Unità di paesaggio che nel territorio comunale di Cento sono definite e denominate: U.d.P. “Delle Partecipanze”; U.d.P. “Dei Maceri”; U.d.P. “Del fiume Reno”;	
---	---	--

Pertanto: 2 - Sottozona E1 - Delle Partecipanze - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dopo aver recepito il P.T.P.R. colloca il sistema delle partecipanze agrarie all'interno delle "Zone di elementi di interesse storico-testimoniale". Si tratta di una forma di ordinamento fondiario di origine tardo-medievale che ha determinato un particolare assetto agrario ed insediativo tuttora presente sui territori interessati, ragion per cui il particolare carattere di infrastrutture del territorio riveste ormai carattere documentario. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10. Questa sottozona è definita e normata secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme fino all'approvazione delle normative in itinere da effettuarsi da un gruppo di studio. 3 - Sottozona E2 - Dei Maceri - caratterizzata da terreni prevalentemente di medio impasto classificati come "Alluvionali". In tale sottozona si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti. L'elemento fondamentale caratterizzante questa sottozona è rappresentato dalla presenza di un numero elevato di maceri che testimoniano l'importanza che ha avuto la canapicoltura nel territorio di Cento. In tale sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 76 e 77 delle presenti norme e sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti, purchè non classificati di interesse architettonico - ambientale. E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni anche	Pertanto: 2 - Sottozona E1 - Delle Partecipanze - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dopo aver recepito il P.T.P.R. colloca il sistema delle partecipanze agrarie all'interno delle "Zone di elementi di interesse storico-testimoniale". Si tratta di una forma di ordinamento fondiario di origine tardo-medievale che ha determinato un particolare assetto agrario ed insediativo tuttora presente sui territori interessati, ragion per cui il particolare carattere di infrastrutture del territorio riveste ormai carattere documentario. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10. Questa sottozona è definita e normata secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme fino all'approvazione delle normative in itinere da effettuarsi da un gruppo di studio. 3 - Sottozona E2 - Dei Maceri - caratterizzata da terreni prevalentemente di medio impasto classificati come "Alluvionali". In tale sottozona si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti. L'elemento fondamentale caratterizzante questa sottozona è rappresentato dalla presenza di un numero elevato di maceri che testimoniano l'importanza che ha avuto la canapicoltura nel territorio di Cento. In tale sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli artt. 76 e 77 delle presenti norme e sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti, purchè non classificati di interesse architettonico - ambientale. E' ammessa la realizzazione di nuove costruzioni anche	
--	--	--

all'interno delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dalle presenti norme. 4 - Sottozona E3 - "Del fiume Reno" Sono i terreni prossimi al fiume Reno sottoposti a tutela dall'art. 19 del P.T.C.P. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5. Inoltre sono consentiti gli interventi edilizi su edifici isolati o ricadenti all'interno delle corti coloniche, con l'impiego di materiali forme e tipologie distributive tradizionali, purchè non classificati di interesse architettonico ambientale. Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti, eventuali nuovi edifici al servizio dell'attività agricola dovranno essere edificati all'esterno delle corti coloniche ad una distanza minima di ml. 25. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme. Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all'art. 19 del P.T.C.P.	all'interno delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dalle presenti norme. 4 - Sottozona E3 - "Del fiume Reno" Sono i terreni prossimi al fiume Reno sottoposti a tutela dall'art. 19 del P.T.C.P. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5. Inoltre sono consentiti gli interventi edilizi su edifici isolati o ricadenti all'interno delle corti coloniche, con l'impiego di materiali forme e tipologie distributive tradizionali, purchè non classificati di interesse architettonico ambientale. Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti, eventuali nuovi edifici al servizio dell'attività agricola dovranno essere edificati all'esterno delle corti coloniche ad una distanza minima di ml. 25. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme. Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all'art. 19 del P.T.C.P.	
---	---	--

Art.74 - Edifici ad uso produttivo esistenti in zone agricole

Tali aree corrispondono ad una serie di episodi edilizi produttivi consolidatisi nel tempo e distribuiti su tutto il territorio Comunale. In questo articolo si vanno a normare esclusivamente i fabbricati, o parte di essi, ad uso artigianale e commerciale, compresi negli usi U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15, classificati nelle categorie C1, C2, C3, C7 e D al catasto urbano alla data del 23/11/1999. Sono compresi nella suddetta definizione quei fabbricati per i quali, alla stessa data, era rilasciato un titolo edilizio (concessione edilizia, autorizzazione edilizia) che ne prevedesse gli usi suddetti. Sono soggetti a queste disposizioni anche i fabbricati, come sopra definiti, la cui attività risulta al momento dismessa. Per gli eventuali immobili esistenti, ad uso diverso da quelli agricoli, elencati per ogni singola zona, nell'art. 73 delle presenti norme e non compresi negli usi suddetti valgono le disposizioni dell'art. 20 delle presenti norme. Le aree pertinenziali sottostanti e circostanti i fabbricati indicati in precedenza sono considerate facenti parte il fabbricato stesso e quindi non sfruttabili dal punto di vista agricolo. Vengono di seguito distinti gli interventi ammessi a seconda che il fabbricato insista su aree con destinazione di P.R.G. E1 (zone omogenee E - sottozona della Partecipanza) con destinazione di P.R.G. E2 (zone omogenee E - sottozona dei Maceri) e con destinazione di P.R.G. E3 (zona omogenea E - sottozona del fiume Reno).	Tali aree corrispondono ad una serie di episodi edilizi produttivi consolidatisi nel tempo e distribuiti su tutto il territorio Comunale. In questo articolo si vanno a normare esclusivamente i fabbricati, o parte di essi, ad uso artigianale e commerciale, compresi negli usi U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15, classificati nelle categorie C1, C2, C3, C7 e D al catasto urbano alla data del 23/11/1999. Sono compresi nella suddetta definizione quei fabbricati per i quali, alla stessa data, era rilasciato un titolo edilizio (concessione edilizia, autorizzazione edilizia) che ne prevedesse gli usi suddetti. Sono soggetti a queste disposizioni anche i fabbricati, come sopra definiti, la cui attività risulta al momento dismessa. Per gli eventuali immobili esistenti, ad uso diverso da quelli agricoli, elencati per ogni singola zona, nell'art. 73 delle presenti norme e non compresi negli usi suddetti valgono le disposizioni dell'art. 20 delle presenti norme. Le aree pertinenziali sottostanti e circostanti i fabbricati indicati in precedenza sono considerate facenti parte il fabbricato stesso e quindi non sfruttabili dal punto di vista agricolo. Vengono di seguito distinti gli interventi ammessi a seconda che il fabbricato insista su aree con destinazione di P.R.G. E1 (zone omogenee E - sottozona della Partecipanza) con destinazione di P.R.G. E2 (zone omogenee E - sottozona dei Maceri) e con destinazione di P.R.G. E3 (zona omogenea E - sottozona del fiume Reno).	
---	---	--

AREE A DESTINAZIONE E1 INTERVENTI AMMESSI: per i fabbricati esistenti (destinati ad uso U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15), nel caso in cui si intenda mantenere le attività esistenti è possibile realizzare interventi del tipo RE1, RE2, RE3 e RE4, purché compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con l'area interessata. Le attività in essere dovranno risultare non inquinanti anche sotto il profilo acustico. Nei fabbricati artigianali (uso U14 e U15) in cui è esistente l'attività alla data del 23/11/1999, documentata da idonea certificazione, è ammesso l'intervento del tipo RE5 per esigenze dovute all'adeguamento dell'impianto produttivo dettato da nuove leggi e regolamenti e tecnologie innovative. Tali ampliamenti saranno concessi al massimo per una superficie utile del 20% di quella attuale ed a seguito degli accertamenti sia sulla compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento; a seguito dei suddetti ampliamenti non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari interessate. Nel caso di intervento del tipo RE4 con frazionamento delle unità immobiliari esistenti (al fine di ricavare un numero di unità diverso da quello attuale) non è ammessa alcuna possibilità di ampliamento. Per gli stessi immobili (U14 e U15) è ammesso il CD sia fra gli usi artigianali U14 e U15, sia verso gli usi commerciali U4, U6 e U7, non che verso gli usi agricoli previsti nella sottozona E1 dell'art. 73. Pertanto non è ammesso il CD né verso l'uso U5 né verso altre destinazioni non sopra elencate. E' consentito, come possibilità di recupero urbanistico	AREE A DESTINAZIONE E1 INTERVENTI AMMESSI: per i fabbricati esistenti (destinati ad uso U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15), nel caso in cui si intenda mantenere le attività esistenti è possibile realizzare interventi del tipo RE1, RE2, RE3 e RE4, purché compatibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico con l'area interessata. Le attività in essere dovranno risultare non inquinanti anche sotto il profilo acustico. Nei fabbricati artigianali (uso U14 e U15) in cui è esistente l'attività alla data del 23/11/1999, documentata da idonea certificazione, è ammesso l'intervento del tipo RE5 per esigenze dovute all'adeguamento dell'impianto produttivo dettato da nuove leggi e regolamenti e tecnologie innovative. Tali ampliamenti saranno concessi al massimo per una superficie utile del 20% di quella attuale ed a seguito degli accertamenti sia sulla compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento; a seguito dei suddetti ampliamenti non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari interessate. Nel caso di intervento del tipo RE4 con frazionamento delle unità immobiliari esistenti (al fine di ricavare un numero di unità diverso da quello attuale) non è ammessa alcuna possibilità di ampliamento. Per gli stessi immobili (U14 e U15) è ammesso il CD sia fra gli usi artigianali U14 e U15, sia verso gli usi commerciali U4, U6 e U7, non che verso gli usi agricoli previsti nella sottozona E1 dell'art. 73. Pertanto non è ammesso il CD né verso l'uso U5 né verso altre destinazioni non sopra elencate. E' consentito, come possibilità di recupero urbanistico	
--	---	--

dell'area, la demolizione integrale delle singole unità immobiliari presenti alla data del 23/11/1999 e la loro ricostruzione ad uso residenziale. In questo caso potrà essere realizzata una S.U. residenziale non superiore alla S.U. produttiva demolita fino ad un massimo di 200 mq di S.U. totale. Il nuovo edificio residenziale dovrà essere costruito all'interno dell'area, individuata nel mappale catastale, ad una distanza comunque non superiore ai 20 metri rispetto al fabbricato demolito nel rispetto della tipologia edilizia prevista per la zona, delle disposizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P., dei vincoli di cui al T.U. 29 ottobre 1999 n. 490 e delle distanze D1, D2 e D3, previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. I fabbricati ad uso artigianale di S.U. esistente maggiore di 200 mq. ai fini del recupero abitativo di tali superfici saranno assoggettati ad apposito Piano di Recupero da redigersi ed approvarsi con le modalità previste dalla normativa vigente. In tali casi (soggetti a Piano di Recupero) l'intervento dovrà avvenire nell'area del fabbricato esistente, attraverso la demolizione e la costruzione di uno o più fabbricati che, nel limite della S.U. demolita, dovranno rispettare la tipologia edilizia prevista per la zona, le disposizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P., dei vincoli di cui al T.U. 29 ottobre 1999 n. 490 e delle distanze D1, D2 e D3, previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. Per gli altri immobili ad uso U4, U5, U6, U7 e U13 è ammesso il CD fra gli stessi usi commerciali, ma non verso l'uso U5. E' pure	dell'area, la demolizione integrale delle singole unità immobiliari presenti alla data del 23/11/1999 e la loro ricostruzione ad uso residenziale. In questo caso potrà essere realizzata una S.U. residenziale non superiore alla S.U. produttiva demolita fino ad un massimo di 200 mq di S.U. totale. Il nuovo edificio residenziale dovrà essere costruito all'interno dell'area, individuata nel mappale catastale, ad una distanza comunque non superiore ai 20 metri rispetto al fabbricato demolito nel rispetto della tipologia edilizia prevista per la zona, delle disposizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P., dei vincoli di cui al T.U. 29 ottobre 1999 n. 490 e delle distanze D1, D2 e D3, previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. I fabbricati ad uso artigianale di S.U. esistente maggiore di 200 mq. ai fini del recupero abitativo di tali superfici saranno assoggettati ad apposito Piano di Recupero da redigersi ed approvarsi con le modalità previste dalla normativa vigente. In tali casi (soggetti a Piano di Recupero) l'intervento dovrà avvenire nell'area del fabbricato esistente, attraverso la demolizione e la costruzione di uno o più fabbricati che, nel limite della S.U. demolita, dovranno rispettare la tipologia edilizia prevista per la zona, le disposizioni del P.T.P.R. e del P.T.C.P., dei vincoli di cui al T.U. 29 ottobre 1999 n. 490 e delle distanze D1, D2 e D3, previste dal regolamento edilizio, dalle leggi vigenti e dalle presenti norme per le singole zone urbanistiche interessate. Per gli altri immobili ad uso U4, U5, U6, U7 e U13 è ammesso il CD fra gli stessi usi commerciali, ma non verso l'uso U5. E' pure consentita	
---	--	--

consentita la trasformazione verso gli usi agricoli elencati nell'art. 73 per la sottozona E1. Pertanto, oltre verso l'uso U5, non è consentito il CD verso gli usi U14 e U15 e agli altri usi non sopra elencati. MODALITA' DI ATTUAZIONE: nel caso di intervento ai fini produttivi il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Nel caso di recupero urbanistico degli edifici a fini residenziali, il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto o Piano di Recupero come sopra specificato. Per gli interventi ammessi dovranno essere osservati i seguenti parametri: Hf = 8 ml. D1 minima 5 ml D2 e D3 = come da Regolamento Edilizio P1 e P3 come stabilito dagli usi corrispondenti nell'art. 35 delle presenti norme. In caso di intervento attraverso il Piano di Recupero dovrà essere prevista la dotazione territoriale prevista dalla normativa vigente	la trasformazione verso gli usi agricoli elencati nell'art. 73 per la sottozona E1. Pertanto, oltre verso l'uso U5, non è consentito il CD verso gli usi U14 e U15 e agli altri usi non sopra elencati. E' consentito il recupero con CD ai fini abitativi delle unità immobiliari produttive dismesse, collocate all'interno di fabbricati a prevalente destinazione residenziale esistenti, finalizzato ad integrare l'edificio principale con spazi accessori, e/o con ampliamento della SU abitativa, senza incremento delle unità immobiliari esistenti. MODALITA' DI ATTUAZIONE: nel caso di intervento ai fini produttivi il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Nel caso di recupero urbanistico degli edifici a fini residenziali, il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto o Piano di Recupero come sopra specificato. Per gli interventi ammessi dovranno essere osservati i seguenti parametri: Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto con i seguenti parametri: Hf = 8 ml. D1 minima 5 ml D2 e D3 = come da Regolamento Edilizio P1 e P3 come stabilito dagli usi corrispondenti nell'art. 35 delle presenti norme. In caso di intervento attraverso il Piano di Recupero dovrà essere prevista la dotazione territoriale prevista dalla normativa vigente	<i>Comma introdotto in accoglimento dell'osservazione n.20</i>
---	---	---

AREE A DESTINAZIONE E2 E E3 INTERVENTI AMMESSI: per gli usi U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15 RE1, RE2, RE3, RE4 come per le zone E1. Per gli usi U14 e U15 è ammesso anche RE5 con un incremento massimo del 100% della s.u. esistente nel caso in cui, nelle unità immobiliari di cui sopra, si intenda mantenere le attività artigianali esistenti oppure insediare attività artigianali differenti purché compatibili dal punto di vista ambientale. E' ammesso, sempre per gli usi U14 e U15, anche il recupero della s.u. esistente mediante l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione in prossimità dello stesso sito (NC1). Per i fabbricati esistenti ad uso artigianale è ammesso il CD sia fra gli usi U14 e U15, sia verso gli usi commerciali U4, U6, U7 e U13, sia verso gli usi agricoli previsti nella sottozona E2 dell'art. 73 delle presenti norme. Pertanto non è ammesso il CD né verso l'uso U5 né verso gli usi non sopra elencati. Gli interventi sono comunque condizionati sia agli	AREE A DESTINAZIONE E2 E E3 INTERVENTI AMMESSI: per gli usi U4, U5, U6, U7, U13, U14 e U15 RE1, RE2, RE3, RE4 come per le zone E1. Per gli usi U14 e U15 è ammesso anche RE5 con un incremento massimo del 100% della s.u. esistente nel caso in cui, nelle unità immobiliari di cui sopra, si intenda mantenere le attività artigianali esistenti oppure insediare attività artigianali differenti purché compatibili dal punto di vista ambientale. E' ammesso, sempre per gli usi U14 e U15, anche il recupero della s.u. esistente mediante l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione in prossimità dello stesso sito (NC1). Nei fabbricati artigianali (uso U14 e U15) in cui è esistente l'attività alla data del 23/11/1999, documentata da idonea certificazione, è ammesso l'intervento del tipo RE5 per esigenze dovute all'adeguamento dell'impianto produttivo dettato da nuove leggi e regolamenti e tecnologie innovative. Tali ampliamenti saranno concessi al massimo per una superficie utile del 20% di quella attuale ed a seguito degli accertamenti sia sulla compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento; a seguito dei suddetti ampliamenti non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari interessate. Per i fabbricati esistenti ad uso artigianale è ammesso il CD sia fra gli usi U14 e U15, sia verso gli usi commerciali U4, U6, U7 e U13, sia verso gli usi agricoli previsti nella sottozona E2 dell'art. 73 delle presenti norme. Pertanto non è ammesso il CD né verso l'uso U5 né verso gli usi non sopra elencati. Gli interventi sono comunque condizionati sia agli accertamenti sulla	
---	---	--

accertamenti sulla compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento. Per gli immobili esistenti ad uso commerciale il CD è ammesso fra gli stessi usi commerciali U4, U6, U7 e U13 (escluso verso l'uso U5) e verso gli usi agricoli previsti dall'art. 73 per la sottozona E2. Pertanto, oltre verso l'uso U5, non è consentito il CD verso gli usi U14 e U15 e agli altri usi non sopra elencati. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto con i seguenti parametri: Hf = 8 ml. D1 minima 5 ml D2 e D3 = come da Regolamento Edilizio P1 e P3 come stabilito dagli usi corrispondenti nell'art. 35 delle presenti norme.	compatibilità ambientale, da parte della competente azienda U.S.L., sia sulle nuove o accresciute produzioni, da parte del Comune di Cento. Per gli immobili esistenti ad uso commerciale il CD è ammesso fra gli stessi usi commerciali U4, U6, U7 e U13 (escluso verso l'uso U5) e verso gli usi agricoli previsti dall'art. 73 per la sottozona E2. Pertanto, oltre verso l'uso U5, non è consentito il CD verso gli usi U14 e U15 e agli altri usi non sopra elencati. E' consentito il recupero con CD ai fini abitativi delle unità immobiliari produttive dismesse, collocate all'interno di fabbricati a prevalente destinazione residenziale esistenti, finalizzato ad integrare l'edificio principale con spazi accessori, e/o con ampliamento della SU abitativa, senza incremento delle unità immobiliari esistenti. MODALITA' DI ATTUAZIONE: il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto con i seguenti parametri: Hf = 8 ml. D1 minima 5 ml D2 e D3 = come da Regolamento Edilizio P1 e P3 come stabilito dagli usi corrispondenti nell'art. 35 delle presenti norme.	
---	---	--

Art. 75 - Edifici rurali ad uso residenziale - Tipo funzionale AG1.

Per le zone agricole, di cui al precedente art. 73, si prevede una dotazione massima di superficie utile per azienda variabile da corte a corte secondo quanto stabilito al successivo articolo 76 delle presenti norme, ma in ogni caso non superiore a mq.500 (cinquecento), al lordo dell'edificato esistente, destinato a tale uso.	Per le zone agricole, di cui al precedente art. 73, si prevede una dotazione massima di superficie utile per azienda variabile da corte a corte secondo quanto stabilito al successivo articolo 76 delle presenti norme, ma in ogni caso non superiore a mq.500 (cinquecento), al lordo dell'edificato esistente, destinato a tale uso.	
---	---	--

Art. 76 - Usi Agricoli residenziali

AG1 - ABITAZIONI AGRICOLE L'uso AG1 è ammesso nell'ambito delle corti agricole esistenti secondo le modalità previste per le singole sottozone e per le diverse tipologie di corti agricole che stabiliscono altresì le condizioni di ammissibilità degli edifici di nuova costruzione da attribuirsi ad abitazione. Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali: Edifici di abitazione massimo 2 piani e di altezza non superiore a 7,00 ml; coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico colmo e manto di copertura in coppi o laterizi; oscuramenti esterni alle finestre realizzati con scuri pieni ; pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato); non sono ammesse né scale esterne né terrazze; non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml rispetto alla quota naturale del terreno; porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente	AG1 - ABITAZIONI AGRICOLE L'uso AG1 è ammesso nell'ambito delle corti agricole esistenti secondo le modalità previste per le singole sottozone e per le diverse tipologie di corti agricole che stabiliscono altresì le condizioni di ammissibilità degli edifici di nuova costruzione da attribuirsi ad abitazione. Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali: Edifici di abitazione massimo 2 piani e di altezza non superiore a 7,00 ml; coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico colmo e manto di copertura in coppi o laterizi; oscuramenti esterni alle finestre realizzati con scuri pieni ; pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato); non sono ammesse né scale esterne né terrazze; non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml rispetto alla quota naturale del terreno; porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente	
---	---	--

in legno. Tipologia insediativa deve rispettare, ogni qualvolta a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, sia possibile, la tradizionale forma insediativa rurale della campagna centese, con gli edifici raccolti attorno ad uno spiazzo di forma quadrangolare, con l'edificio abitativo su un lato e gli edifici rurali su uno o su entrambi i lati perpendicolari al primo. Le abitazioni agricole si possono distinguere in: AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale connesse all'agricoltura". AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola". AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale connesse all'agricoltura". AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola". AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura" . 1. OGGETTO Nelle corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie: Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; Case rurali isolate o ad elementi giustapposti; Stalle, fienili e caselle; 2. SOGGETTI ATTUATORI	in legno. Tipologia insediativa deve rispettare, ogni qualvolta a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, sia possibile, la tradizionale forma insediativa rurale della campagna centese, con gli edifici raccolti attorno ad uno spiazzo di forma quadrangolare, con l'edificio abitativo su un lato e gli edifici rurali su uno o su entrambi i lati perpendicolari al primo. Le abitazioni agricole si possono distinguere in: AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale connesse all'agricoltura". AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola". AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale connesse all'agricoltura". AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico testimoniale non più funzionali all'attività agricola". AG1.1.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura" . 1. OGGETTO Nelle corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie: Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; Case rurali isolate o ad elementi giustapposti; Stalle, fienili e caselle; 2. SOGGETTI ATTUATORI	
--	--	--

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni: presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte; definizione, nel rispetto delle tipologie individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati; localizzazione della Snr nei fabbricati esistenti; nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AG1.2.a "Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura") o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall'esterno della corte. 4. INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. Edifici esistenti. RE1 e RE2 su tutti gli edifici; RE3, RE4, e RE5 (senza variazioni della sagoma planivolumetrica) su edifici adibiti ad uso residenziale che possono essere realizzati mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica; b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente	I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni: presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutte le richieste di concessione edilizia inerenti la stessa corte; definizione, nel rispetto delle tipologie individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati; localizzazione della Snr nei fabbricati esistenti; nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AG1.2.a "Corti senza valore storico - testimoniale connesse all'agricoltura") o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall'esterno della corte. 4. INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. Edifici esistenti. RE1 e RE2 su tutti gli edifici; RE3, RE4, e RE5 (senza variazioni della sagoma planivolumetrica) su edifici adibiti ad uso residenziale che possono essere realizzati mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica; b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente	
--	--	--

con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; RE3, RE4, RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle, con il mantenimento della sagoma planivolumetrica esistente e la valorizzazione degli aspetti architettonici, mediante: a) utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio; b) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte, lasciando in evidenza la struttura originaria; c) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari. RE3 e RE4 con il mantenimento della sagoma planivolumetrica esistente per gli edifici adibiti a caselle mediante la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; Nuove edificazioni. NC1 di cantine ed autorimesse (Snr) anche all'interno della corte, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, con una superficie massima pari a 30 mq. per ogni unità abitativa. 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto con allegato progetto unitario, da attuarsi anche per fasi successive, 6. PARAMETRI ED ONERI Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza di nuova costruzione: 1. Altezza massima 3.50 mt. 2. Distanza minima dai confini di proprietà 10.00 mt.	con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; RE3, RE4, RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle, con il mantenimento della sagoma planivolumetrica esistente e la valorizzazione degli aspetti architettonici, mediante: a) utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio; b) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte, lasciando in evidenza la struttura originaria; c) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari. RE3 e RE4 con il mantenimento della sagoma planivolumetrica esistente per gli edifici adibiti a caselle mediante la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; Nuove edificazioni. NC1 di cantine ed autorimesse (Snr) anche all'interno della corte, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, con una superficie massima pari a 30 mq. per ogni unità abitativa. 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto con allegato progetto unitario, da attuarsi anche per fasi successive, 6. PARAMETRI ED ONERI Per gli eventuali fabbricati di servizio alla residenza di nuova costruzione: 7. Altezza massima 3.50 mt. 8. Distanza minima dai confini di proprietà 10.00 mt.	
--	--	--

3. Distanza minima dagli altri fabbricati: (Vedi Regolamento Edilizio vigente) 4. Distanza minima dalle strade: (Come da Regolamento Edilizio e D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche) 5. Distanza minima dalle strade in zona E1 5.00 ml. 6. Distanza minima dei confini di proprietà in zona E1 5.00 ml. Oneri: nessuno AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola” 1. OGGETTO Nelle corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie: Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; Case rurali isolate o ad elementi giustapposti; Stalle, fienili e caselle. 2. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono: “qualsiasi soggetto” anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia. 3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni: 4. presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutti i progetti di ristrutturazione edilizia inerenti la stessa corte. Il progetto finale deve soddisfare un rapporto tra le superfici tale che la S.n.r. sia come minimo pari al 30% della S.u. residenziale;	9. Distanza minima dagli altri fabbricati: (Vedi Regolamento Edilizio vigente) 10. Distanza minima dalle strade: (Come da Regolamento Edilizio e D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche) 11. Distanza minima dalle strade in zona E1 5.00 ml. 12. Distanza minima dei confini di proprietà in zona E1 5.00 ml. Oneri: nessuno AG1.1.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola” 12. OGGETTO Nelle corti di valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’agricoltura possono essere comprese le sottoelencate tipologie edilizie: Case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; Case rurali isolate o ad elementi giustapposti; Stalle, fienili e caselle. 13. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono: “qualsiasi soggetto” anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia. 14. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Per gli interventi di restauro e ristrutturazione che prevedano un aumento di SU e/o un incremento delle unità abitative, sono prescritte le seguenti condizioni: 15. presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutti i progetti di ristrutturazione edilizia inerenti la stessa corte. Il progetto finale deve soddisfare un rapporto tra le superfici tale che la S.n.r. sia come minimo pari al 30% della S.u. residenziale; 16. definizione, nel rispetto delle tipologie	
--	---	--

5. definizione, nel rispetto delle tipologie individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati; 6. localizzazione della Snr nei fabbricati esistenti; 7. nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AG1.2.a “Corti senza valore storico -testimoniale connesse all’agricoltura”) o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall’esterno della corte. 8. INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. Edifici esistenti RE1 e RE2 su tutti gli edifici; RE3, RE4 e RE5 su edifici adibiti ad uso residenziale, senza variazione della sagoma planivolumetrica mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio; b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; RE3, RE4 e RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle, senza variazione della sagoma planivolumetrica, mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio;	individuate e dei relativi usi, degli interventi previsti per tutti i fabbricati; 17. localizzazione della Snr nei fabbricati esistenti; 18. nel caso in cui fosse necessario prevedere nuovi fabbricati da destinare ad abitazioni aziendali (nei limiti previsti al successivo uso AG1.2.a “Corti senza valore storico -testimoniale connesse all’agricoltura”) o ad altri usi, si dovrà verificare con il Progetto Unitario dal punto di vista architettonico ed ambientale, il posizionamento del nuovo fabbricato che dovrà essere edificato ad almeno ml. 25 dall’esterno della corte. 19. INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. Edifici esistenti RE1 e RE2 su tutti gli edifici; RE3, RE4 e RE5 su edifici adibiti ad uso residenziale, senza variazione della sagoma planivolumetrica mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio; b) il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; RE3, RE4 e RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle, senza variazione della sagoma planivolumetrica, mediante: a) l'utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio; b) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante	
---	---	--

b) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; c) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; d) la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); e) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari necessari. f) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio lasciando in evidenza la struttura originaria. 9. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto con allegato Progetto Unitario, da attuarsi anche per fasi successive. 10. PARAMETRI ED ONERI rapporto minimo tra le superfici: la S.n.r. sia come minimo il 30% della S.u. ad uso residenziale. Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e Comunali. 11. AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura" 1) OGGETTO Tali corti, senza valore storico-testimoniale, sono destinate alla normale conduzione agricola dell'azienda cui fanno capo e possono comprendere edifici residenziali, edifici di servizio alla residenza. 2) SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle	la ricomposizione dei fronti, anche tamponando parti aperte lasciando in evidenza la struttura originaria; c) l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; d) la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); e) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari necessari. f) la valorizzazione degli aspetti architettonici dell'edificio lasciando in evidenza la struttura originaria. 20. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto con allegato Progetto Unitario, da attuarsi anche per fasi successive. 21. PARAMETRI ED ONERI rapporto minimo tra le superfici: la S.n.r. sia come minimo il 30% della S.u. ad uso residenziale. Oneri: come definiti dai provvedimenti Regionali e Comunali. 22. AG1.2.a - Abitazioni agricole ed annessi costituenti "Corti senza valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura" 1) OGGETTO Tali corti, senza valore storico-testimoniale, sono destinate alla normale conduzione agricola dell'azienda cui fanno capo e possono comprendere edifici residenziali, edifici di servizio alla residenza. 2) SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. 3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	
--	---	--

presenti norme. 3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Presentazione di un progetto unitario da allegare a tutti i progetti d'intervento di ristrutturazione e/o di nuova costruzione inerenti la stessa corte. 4) INTERVENTI AMMESSI SU EDIFICI ESISTENTI RE1, RE2 e RE4 su tutti gli edifici; RE5 fino al raggiungimento di una Superficie utile residenziale pari a 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola. Tale intervento si può configurare o come ampliamento dell'edificio residenziale esistente o come cambio d'uso di un edificio di servizio esistente nell'azienda ovvero come demolizione e successiva ricostruzione, con la medesima sagoma planivolumetrica di fabbricati esistenti. L'ampliamento o l'aumento di superficie utile non potrà comunque superare le quantità complessive stabilite dal successivo punto 5. 5) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE NC1 di edifici residenziali e servizi (s.n.r.): a) La Superficie utile residenziale, realizzabile nella costruzione anche attraverso la demolizione di fabbricati esistenti, non potrà superare i 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola e dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla successiva lettera d. b) Per la quantità di servizi (s.n.r.) quali garage, cantine, ecc. vale quanto previsto dalla lettera a) del punto 2 dell'art. 12 del R.E. c) Solo nel caso in cui la costruzione del nuovo fabbricato avvenga previa demolizione che si renda necessaria per interventi di pubblica utilità, la Superficie utile residenziale da ricostruire potrà essere uguale a quella preesistente, se più conveniente.	Presentazione di un progetto unitario da allegare a tutti i progetti d'intervento di ristrutturazione e/o di nuova costruzione inerenti la stessa corte. 4) INTERVENTI AMMESSI SU EDIFICI ESISTENTI RE1, RE2 e RE4 su tutti gli edifici; RE5 fino al raggiungimento di una Superficie utile residenziale pari a 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola. Tale intervento si può configurare o come ampliamento dell'edificio residenziale esistente o come cambio d'uso di un edificio di servizio esistente nell'azienda ovvero come demolizione e successiva ricostruzione, con la medesima sagoma planivolumetrica di fabbricati esistenti. L'ampliamento o l'aumento di superficie utile non potrà comunque superare le quantità complessive stabilite dal successivo punto 5. 5) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE NC1 di edifici residenziali e servizi (s.n.r.): a) La Superficie utile residenziale, realizzabile nella costruzione anche attraverso la demolizione di fabbricati esistenti, non potrà superare i 150 mq. per ogni nucleo familiare dedito all'attività agricola e dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla successiva lettera d. b) Per la quantità di servizi (s.n.r.) quali garage, cantine, ecc. vale quanto previsto dalla lettera a) del punto 2 dell'art. 12 del R.E. c) Solo nel caso in cui la costruzione del nuovo fabbricato avvenga previa demolizione che si renda necessaria per interventi di pubblica utilità, la Superficie utile residenziale da ricostruire potrà essere uguale a quella preesistente, se più conveniente. d) La quantità edificabile per le nuove unità abitative destinate ad ospitare i nuclei famigliari con unità	
---	--	--

d) La quantità edificabile per le nuove unità abitative destinate ad ospitare i nuclei famigliari con unità lavorative dedite all'attività dell'azienda agricola, al lordo dell'edificato esistente è in funzione della superficie aziendale: A) fino a 10 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 30 mq./ha. di superficie utile; B) oltre i 10 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 15 mq./ha. da aggiungere a quanto calcolato al punto A. Tale rapporto potrà ulteriormente essere aumentato qualora ricorrono le azioni prescritte all' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. La dotazione massima di superficie utile per azienda non può superare i 500 mq. al lordo dell'edificato esistente destinato a tale uso esistente sul fondo alla data d'adozione del Nuovo P.R.G. 6) MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto con le condizioni previste dal precedente punto 3. 7) PARAMETRI PER AMPLIAMENTI E NUOVE COSTRUZIONI ED ONERI: 1. Altezza massima degli edifici residenziali 7.00 mt. 2. Altezza massima dei fabbricati di servizio alla residenza 3.50 mt. 3. Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio residenziali: (Vedi Regolamento Edilizio vigente); 4. Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio aziendali: 10.00 mt. 5. Distanza minima dai confini: 10.00 mt. 6. Distanza minima dalle strade: vedi Regolamento	lavorative dedite all'attività dell'azienda agricola, al lordo dell'edificato esistente è in funzione della superficie aziendale: A) fino a 10 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 30 mq./ha. di superficie utile; B) oltre i 10 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 15 mq./ha. da aggiungere a quanto calcolato al punto A. Tale rapporto potrà ulteriormente essere aumentato qualora ricorrono le azioni prescritte all' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. La dotazione massima di superficie utile per azienda non può superare i 500 mq. al lordo dell'edificato esistente destinato a tale uso esistente sul fondo alla data d'adozione del Nuovo P.R.G. 6) MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto con le condizioni previste dal precedente punto 3. 7) PARAMETRI PER AMPLIAMENTI E NUOVE COSTRUZIONI ED ONERI: 9. Altezza massima degli edifici residenziali 7.00 mt. 10. Altezza massima dei fabbricati di servizio alla residenza 3.50 mt. 11. Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio residenziali: (Vedi Regolamento Edilizio vigente); 12. Distanza minima fra edifici residenziali e fabbricati di servizio aziendali: 10.00 mt. 13. Distanza minima dai confini: 10.00 mt. 14. Distanza minima dalle strade: vedi Regolamento edilizio e D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche;	
--	---	--

edilizio e D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche; 7. Distanza dal limite delle corti di valore storico - testimoniale (AG1.1) 25,00 mt. 8. Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: nessuno. AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola” 1) OGGETTO Le corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola possono comprendere: case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; case rurali isolate; stalle, fienili e caselle. 2) SOGGETTI ATTUATORI Qualsiasi soggetto anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia 3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Per gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e adeguamento della Snr sono prescritte le seguenti condizioni: presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutti i progetti di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ampliamento inerenti la stessa corte; in tale progetto unitario dovrà essere riportata la soluzione progettuale finale anche se poi gli interventi potranno avvenire in fasi successive. 4) INTERVENTI AMMESSI Categoria di intervento dove indicata: RE1, RE2, RE3 e RE4 su tutti gli edifici;	15. Distanza dal limite delle corti di valore storico - testimoniale (AG1.1) 25,00 mt. 16. Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: nessuno. AG1.2.b - Abitazioni agricole ed annessi costituenti “Corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola” 1) OGGETTO Le corti senza valore storico-testimoniale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola possono comprendere: case padronali o plurifamiliari per residenza rurale; case rurali isolate; stalle, fienili e caselle. 2) SOGGETTI ATTUATORI Qualsiasi soggetto anche non imprenditore agricolo avente il diritto a richiedere la concessione edilizia 3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Per gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e adeguamento della Snr sono prescritte le seguenti condizioni: presentazione di un Progetto Unitario da allegare a tutti i progetti di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ampliamento inerenti la stessa corte; in tale progetto unitario dovrà essere riportata la soluzione progettuale finale anche se poi gli interventi potranno avvenire in fasi successive. 4) INTERVENTI AMMESSI Categoria di intervento dove indicata: RE1, RE2, RE3 e RE4 su tutti gli edifici; RE5 sugli edifici residenziali esistenti senza variazione	
--	--	--

RE5 sugli edifici residenziali esistenti senza variazione della sagoma planivolumetrica mediante: 1. l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio per l'uso residenziale; 2. il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; 3. RE5 per gli altri edifici adibiti a servizi residenziali, all'interno della corte, mediante un ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie netta esistente. 4. RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle mediante: - utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio e possibilità di incrementarla, con ampliamento, fino al 20% della superficie netta esistente; - l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; - la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari. RE5 o NC1: per i fabbricati residenziali e di servizio (caselle) da tempo abbandonati e in cattivo stato di conservazione, è data la possibilità di demolirli e ricostruirli nel rispetto	della sagoma planivolumetrica mediante: 5. l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio per l'uso residenziale; 6. il recupero ad uso residenziale della porzione destinata a stalla-fienile. Nel recupero di tale porzione di fabbricato si dovrà lasciare in evidenza la struttura originaria, ricomponendo i prospetti in modo coerente con la porzione di fabbricato già ad uso residenziale; 7. RE5 per gli altri edifici adibiti a servizi residenziali, all'interno della corte, mediante un ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie netta esistente. 8. RE5 per gli edifici adibiti a stalle, fienili e caselle mediante: - utilizzazione di tutta la superficie ad uso residenziale recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio e possibilità di incrementarla, con ampliamento, fino al 20% della superficie netta esistente; - l'intervento sulla struttura attraverso il consolidamento esteso a larghe parti dell'edificio; - la previsione di un'insieme sistematico di opere che possono portare, internamente, ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (nel caso di cambio d'uso); - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari. RE5 o NC1: per i fabbricati residenziali e di servizio (caselle) da tempo abbandonati e in cattivo stato di conservazione, è data la possibilità di demolirli e ricostruirli nel rispetto della tipologia e della corte in essere a condizione che	
---	--	--

della tipologia e della corte in essere a condizione che siano rispettati i parametri del successivo punto 6 e che non rientrino in area soggetta a vincolo di inedificabilità (rispetto stradale, cimiteriale, ecc.). E' ammessa la ricostruzione di fabbricati rurali diroccati o crollati dei quali alla presentazione del progetto d'intervento è possibile dimostrarne la sagoma planivolumetrica con documentazione storica, fotografica, catastale ecc. La ricostruzione, quando ammessa, dovrà avvenire nell'area occupata dall'edificio demolito, non dovrà superare la sagoma planivolumetrica esistente e dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche esistenti. Nelle zone agricole, non soggette a vincolo paesaggistico, qualora tali fabbricati ricadano in zona di rispetto stradale, vi è la possibilità di ricostruirli alla distanza minima oltre il limite del rispetto, in conformità alle distanze D1, D2 e D3 previste nel punto 6 del presente articolo. Adeguamento della Snr (garages, cantine, ecc.) mediante interventi RE4, RE5, NC1, fino ad una superficie massima pari a 20 mq. per ogni unità abitativa. 5) MODALITA' DI ATTUAZIONE - Intervento diretto 6) PARAMETRI ED ONERI Per gli eventuali fabbricati residenziali di servizio alla residenza di nuova costruzione: 1) Altezza massima 2.50 mt. 2) Distanza minima dai confini di proprietà: 10.00 mt. 3. Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti: (vedi Regolamento Edilizio) 4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche.	siano rispettati i parametri del successivo punto 6 e che non rientrino in area soggetta a vincolo di inedificabilità (rispetto stradale, cimiteriale, ecc.). E' ammessa la ricostruzione di fabbricati rurali diroccati o crollati dei quali alla presentazione del progetto d'intervento è possibile dimostrarne la sagoma planivolumetrica con documentazione storica, fotografica, catastale ecc. La ricostruzione, quando ammessa, dovrà avvenire nell'area occupata dall'edificio demolito, non dovrà superare la sagoma planivolumetrica esistente e dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche esistenti. Nelle zone agricole, non soggette a vincolo paesaggistico, qualora tali fabbricati ricadano in zona di rispetto stradale, vi è la possibilità di ricostruirli alla distanza minima oltre il limite del rispetto, in conformità alle distanze D1, D2 e D3 previste nel punto 6 del presente articolo. Adeguamento della Snr (garages, cantine, ecc.) mediante interventi RE4, RE5, NC1, fino ad una superficie massima pari a 20 mq. per ogni unità abitativa. 5) MODALITA' DI ATTUAZIONE - Intervento diretto 6) PARAMETRI ED ONERI Per gli eventuali fabbricati residenziali di servizio alla residenza di nuova costruzione: 1) Altezza massima 2.50 mt. 2) Distanza minima dai confini di proprietà: 10.00 mt. 3) Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti: (vedi Regolamento Edilizio) 4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche. 4) Distanza minima dalle strade: in funzione delle	
---	---	--

5) Distanza minima dalle strade in zona E1: 5.00 mt. 6) Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: come definiti dai provvedimenti regionali e comunali.	tipologia di strada (vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche). 5) Distanza minima dalle strade in zona E1: 5.00 mt. 6) Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: come definiti dai provvedimenti regionali e comunali. AG1.3. - Abitazioni civili e annessi in zona agricola 1) OGGETTO Ricomprendono tutti i fabbricati di civile abitazione esistenti alla data di adozione del Piano della ricostruzione (18/03/2014) che non sono mai stati destinati alla conduzione del fondo agricolo e possono comprendere: - Fabbricati ad uso residenziale, autorimesse ed accessori in genere. 2) SOGGETTI ATTUATORI Qualsiasi soggetto avente il diritto ad ottenere il titolo edilizio 3) INTERVENTI AMMESSI - Categoria di intervento sugli edifici con prevalente uso residenziale: - RE1, RE2 e RE4 su tutti gli edifici mediante l'utilizzazione di tutta la superficie recuperabile all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio per l'uso residenziale, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto della definizione di RE4, solo qualora l'intervento sia volto	<i>Viene spostata all'art.76 la parte relativa ai paraetri urbanistici e alle modalità di intervento per gli edifici AG1.3 che in sede di adozione del Piano della ricostruzione era stato inserito all'art. 72.</i>
---	---	---

	all'armonizzazione del fabbricato al contesto agricolo e nel rispetto delle seguenti caratteristiche architettoniche; • massimo 2 piani e di altezza non superiore a 7,00 ml; • coperto a falde (a due o a quattro acque) con un unico colmo e manto di copertura in coppi o laterizi; • oscuramenti esterni alle finestre realizzati con scuri pieni ; • pareti esterne in mattoni a vista oppure intonacate e tinteggiate (massimo due tinte per fabbricato); • non sono ammesse né scale esterne né terrazze; • non sono ammessi riporti di terra superiori a 0,5 ml rispetto alla quota naturale del terreno; • porte esterne chiuse con serramenti pieni, possibilmente in legno. - Categoria di intervento sugli altri edifici accessori alla residenza (autorimesse): - RE1, RE2, e RE4 senza modifica dell'uso funzionale. 5) MODALITA' DI ATTUAZIONE - Intervento diretto 6) PARAMETRI ED ONERI - Distanza minima dai confini di proprietà: 10.00 mt. - Distanza minima dagli altri fabbricati esistenti: (vedi Regolamento Edilizio) - Distanza minima dalle strade: in funzione delle tipologia di strada (vedi D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche).	
--	---	--

	- Distanza minima dai confini di proprietà in zona E1: 5.00 mt. Oneri: come definiti dai provvedimenti regionali e comunali.	
--	---	--

Art. 77 - Usi agricoli non residenziali

AG.2 - MAGAZZINI E STRUTTURE DI SERVIZIO. Appartengono a questa categoria i fabbricati destinati al ricovero dei prodotti derivati dall'agricoltura, delle macchine ed attrezzature agricole, antiparassitari nonché piccoli ricoveri per animali destinati all'autoconsumo. Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali: Edifici rurali e di servizio - realizzazione in corpo edilizio indipendente e separato dal corpo dell'abitazione; - coperto in coppi, pareti esterne anche in c. l. s. prefabbricato ma tinteggiato con colori da approvarsi dalla Commissione Edilizia; - non sono ammessi riporti di terra, scale esterne e terrazze come per gli edifici di abitazione. Tipologia insediativa Vale quanto riportato all'art. 76 relativo alle abitazioni agricole	AG.2 - MAGAZZINI E STRUTTURE DI SERVIZIO. Appartengono a questa categoria i fabbricati destinati al ricovero dei prodotti derivati dall'agricoltura, delle macchine ed attrezzature agricole, antiparassitari nonché piccoli ricoveri per animali destinati all'autoconsumo. Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali: Edifici rurali e di servizio realizzazione in corpo edilizio indipendente e separato dal corpo dell'abitazione; coperto in coppi, pareti esterne anche in c. l. s. prefabbricato ma tinteggiato con colori da approvarsi dalla Commissione Edilizia; non sono ammessi riporti di terra, scale esterne e terrazze come per gli edifici di abitazione. Tipologia insediativa Vale quanto riportato all'art. 76 relativo alle abitazioni agricole	<i>Le prescrizioni eliminate rendono meno vincolati e più fattibili interventi di riuso e trasformazione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola</i>
--	---	--

SOGGETTI ATTUATORI. Vedi art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale" e non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 70 delle presenti norme nella sottozona E3 "Del fiume Reno" e nell'aree comunali tutelate dall'art. 19 del P.T.C.P. presenti nella sottozona E2 "Dei Maceri". USI COMPATIBILI 1) Servizio aziendale quali: fienili, deposito prodotti agricoli, magazzini per mangimi, antiparassitari; rimesse macchine ed attrezzi agricoli e relativi spazi di servizio; ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollai, porcili, conigliere). INTERVENTI AMMESSI Edifici esistenti. RE1; RE2;	SOGGETTI ATTUATORI. Vedi art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale" e non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 70 delle presenti norme nella sottozona E3 "Del fiume Reno" e nell'aree comunali tutelate dall'art. 19 del P.T.C.P. presenti nella sottozona E2 "Dei Maceri". <i>Nel rispetto delle esclusioni del comma precedente, nelle altre zone E possono essere edificati, anche da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 70, purché siano titolari di una azienda agricola, a condizione che i nuovi fabbricati ad uso servizi siano edificati nel centro aziendale esistente e previo pagamento degli oneri.</i> USI COMPATIBILI 1) Servizio aziendale quali: fienili, deposito prodotti agricoli, magazzini per mangimi, antiparassitari; rimesse macchine ed attrezzi agricoli e relativi spazi di servizio; ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollai, porcili, conigliere). INTERVENTI AMMESSI Edifici esistenti. RE1; RE2;	
---	--	--

RE3; RE4; RE5 fino al raggiungimento degli indici previsti per le nuove edificazioni e nel rispetto dei parametri di seguito stabiliti: Nuove edificazioni. NC1: nelle aziende agricole le quantità edificabili per magazzini, rimesse, ricovero attrezzi, al lordo dell'edificato esistente, sono: A) fino a 10 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 60 mq/ha di superficie utile; B) oltre i 10 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 30 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al punto A. Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte nell' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato; - MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto Intervento diretto previa predisposizione di un P.S.A. nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati per le Nuove edificazioni. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato; - PARAMETRI ED ONERI 1) Altezza massima 7.00 mt. 2) Distanza minima dai confini 10.00 mt.	RE3; RE4; RE5 fino al raggiungimento degli indici previsti per le nuove edificazioni e nel rispetto dei parametri di seguito stabiliti: Nuove edificazioni. NC1: nelle aziende agricole le quantità edificabili per magazzini, rimesse, ricovero attrezzi, al lordo dell'edificato esistente, sono: A) fino a 10 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 60 mq/ha di superficie utile; B) oltre i 10 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 30 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al punto A. Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte nell' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato; - MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto Intervento diretto previa predisposizione di un P.S.A. nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati per le Nuove edificazioni. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato; - PARAMETRI ED ONERI 1) Altezza massima 7.00 mt. 2) Distanza minima dai confini 10.00 mt.	
--	--	--

3) Distanza minima da altri fabbricati esistenti: (Vedi Regolamento Edilizio) 4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche. 5) Distanza dalle Corti aventi valore storico-testimoniale: 25.00 mt. 1. Quantità massima per ogni azienda agricola nelle sottozone E1: 600 mq. di s.u. 2. Massimo 40 mq di s.u. per ogni famiglia residente in azienda per ricoveri di animali domestici per autoconsumo: Oneri: secondo quanto previsto dalla normativa vigente AG3 - ALLEVAMENTI AZIENDALI E/O INTERAZIENDALI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale". Il soggetto attuatore è obbligato a presentare un P.S.A. INTERVENTI AMMESSI Edifici esistenti RE1	3) Distanza minima da altri fabbricati esistenti: (Vedi Regolamento Edilizio) 4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche. 5) Distanza dalle Corti aventi valore storico-testimoniale: 25.00 mt. 1. per ogni azienda agricola nelle sottozone E1: 600 mq. di s.u. 3. Massimo 40 mq di s.u. per ogni famiglia residente in azienda per ricoveri di animali domestici per autoconsumo: Oneri: secondo quanto previsto dalla normativa vigente AG3 - ALLEVAMENTI AZIENDALI E/O INTERAZIENDALI SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale". Il soggetto attuatore è obbligato a presentare un P.S.A. INTERVENTI AMMESSI Edifici esistenti RE1	
--	---	--

RE2; RE4; RE5 con ampliamento fino al raggiungimento della SC superficie utile ammessa per le nuove costruzioni. Nuove edificazioni NC1: La quantità edificabile (s.u.) al lordo dell'edificato esistente varierà in funzione della superficie aziendale. Tale quantità edificabile sarà calcolata in base alla superfici foraggiere previste nella situazione di arrivo del P.S.A.: erba medica 50 mq/Ha mais (granella e ceroso), erbaio, altre foraggiere 30 mq/Ha Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Negli allevamenti bovini in cui la metodologia di allevamento è la stabulazione libera a lettiera permanente, al fine di favorire la produzione di letame anzichè liquame, è previsto un premio aggiuntivo pari a 20 mq./ha di superficie totale. Gli edifici per allevamenti zootecnici aziendali comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e di alloggio del personale di custodia., che potranno essere ubicati a distanze inferiori a quelle indicate successivamente, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, ma con una distanza minima di ml.10 (dieci) fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze	RE2; RE4; RE5 con ampliamento fino al raggiungimento della SC superficie utile ammessa per le nuove costruzioni. Nuove edificazioni NC1: La quantità edificabile (s.u.) al lordo dell'edificato esistente varierà in funzione della superficie aziendale. Tale quantità edificabile sarà calcolata in base alla superfici foraggiere previste nella situazione di arrivo del P.S.A.: erba medica 50 mq/Ha mais (granella e ceroso), erbaio, altre foraggiere 30 mq/Ha Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte dall' art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Negli allevamenti bovini in cui la metodologia di allevamento è la stabulazione libera a lettiera permanente, al fine di favorire la produzione di letame anzichè liquame, è previsto un premio aggiuntivo pari a 20 mq./ha di superficie totale. Gli edifici per allevamenti zootecnici aziendali comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e di alloggio del personale di custodia., che potranno essere ubicati a distanze inferiori a quelle indicate successivamente, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, ma con una distanza minima di ml.10 (dieci) fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze	
--	--	--

da scarichi o aree di spandimento.					da scarichi o aree di spandimento.				
Tutti gli allevamenti aziendali possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.					Tutti gli allevamenti aziendali possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.				
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO					TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO				
Per essere considerati allevamenti aziendali, la consistenza dell'allevamento non potrà superare il numero massimo di capi assimilabile a q.li 20 di peso vivo per ha. di superficie aziendale secondo i coefficienti di conversione e i pesi dell'allegato F del Regolamento CEE 797/'85- direttive CEE 28.04.'75 n°75/268, qui riportati:					Per essere considerati allevamenti aziendali, la consistenza dell'allevamento non potrà superare il numero massimo di capi assimilabile a q.li 20 di peso vivo per ha. di superficie aziendale secondo i coefficienti di conversione e i pesi dell'allegato F del Regolamento CEE 797/'85- direttive CEE 28.04.'75 n°75/268, qui riportati:				
			<i>UGB Kg.peso</i>					<i>UGB Kg.peso</i>	
vacche			1,00	500	vacche			1,00	500
vitelli			0,25	100	vitelli			0,25	100
vitelli	più di un anno	(macello)	0,70	300	vitelli	più di un anno	(macello)	0,70	300
vitelli	più di un anno	(allevamento)	0,60	250	vitelli	più di un anno	(allevamento)	0,60	250
vitelli	(più di 2 anni)	(macello)	0,90	400	vitelli	(più di 2 anni)	(macello)	0,90	400

vitelli	(più di 2 anni)	(allevamento)	0,75	350	vitelli	(più di 2 anni)	(allevamento)	0,75	350	
tori e torelli			0,70	400	tori e torelli			0,70	400	
ovini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50	ovini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50	
caprini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50	caprini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50	
verri			0,40	200	verri			0,40	200	
scrofe			0,50	180	scrofe			0,50	180	
lattoni	(per 100 capi)		2,70	15	lattoni	(per 100 capi)		2,70	15	
magroni scrofette	e (da rimonta)		0,20	70	magroni scrofette	e (da rimonta)		0,20	70	
suini ingrasso	da		0,30	100	suini ingrasso	da		0,30	100	
equini			0,75	550	equini			0,75	550	
polli da carne	(per 100 capi)		0,70	1	polli da carne	(per 100 capi)		0,70	1	
galline ovaiole	(per 100 capi)		1,70	1,6	galline ovaiole	(per 100 capi)		1,70	1,6	
conigli riproduttori	(per 100 capi)		1,70	3,5	conigli riproduttori	(per 100 capi)		1,70	3,5	
conigli	da(per 100)		0,70	1,2	conigli	da(per 100)		0,70	1,2	

carne capi) UGB (Unità Grosse Bovine) Per gli allevamenti aziendali esistenti alla data di adozione del P.R.G./V. che abbiano già raggiunto i parametri predetti, é consentito oltre alla manutenzione straordinaria, l'ampliamento per adeguamento tecnologico richiesto dalle leggi vigenti. Gli allevamenti suini sono ammessi secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto suinicolo (Del.Cons.Reg./le del 8.3.'95). In ogni caso le distanze da altre edificazioni rurali o dai centri abitati di cui al successivo capoverso, saranno triplicate. Per quanto attiene gli allevamenti di galline ovaiole in batteria, le prescrizioni attuative sono contenute nel D.P.R. n° 233 del 24.05.'88. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale anche nel caso in cui non venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni ed ampliamenti. Il P.S.A. per il superamento degli indici si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. PARAMETRI ED ONERI 1. altezza max. = ml.7 (sette). 2. distanza dai confini di proprietà = ml.20 (venti).	carne capi) UGB (Unità Grosse Bovine) Per gli allevamenti aziendali esistenti alla data di adozione del P.R.G./V. che abbiano già raggiunto i parametri predetti, é consentito oltre alla manutenzione straordinaria, l'ampliamento per adeguamento tecnologico richiesto dalle leggi vigenti. Gli allevamenti suini sono ammessi secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto suinicolo (Del.Cons.Reg./le del 8.3.'95). In ogni caso le distanze da altre edificazioni rurali o dai centri abitati di cui al successivo capoverso, saranno triplicate. Per quanto attiene gli allevamenti di galline ovaiole in batteria, le prescrizioni attuative sono contenute nel D.P.R. n° 233 del 24.05.'88. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale anche nel caso in cui non venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni ed ampliamenti. Il P.S.A. per il superamento degli indici si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. PARAMETRI ED ONERI 6. altezza max. = ml.7 (sette). 7. distanza dai confini di proprietà = ml.20 (venti).	
--	--	--

3. distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.200 (duecento). 4. distanza fra edifici = ml. 10 (dieci) 5. arretramenti stradali secondo legge Oneri: nessuno AG.4 ALLEVAMENTI INTENSIVI SOGGETTI ATTUATORI Qualsiasi soggetto. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali insediamenti, ai sensi dell'art.2 della LR.46/88 sono ammessi a seguito di approvazione regionale di variante specifica con i modi previsti dagli articoli 8/c e 15 della L.R. n°47/'78 e successive modifiche e integrazioni. Tale variante definirà, i parametri e le norme specifiche i cui contenuti saranno assimilabili a quelle per le zone produttive del tipo D. Nell'uso predetto sono compresi anche gli allevamenti aziendali o interaziendali nei quali, pur nel rispetto del parametro di q.li 20 per ha di peso vivo, la concentrazione dei capi nello stesso allevamento superi il numero di 300 UGB o valori equivalenti. INTERVENTI AMMESSI. Gli edifici per allevamenti zootecnici intensivi comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e di alloggio del personale di custodia, che potranno essere ubicati a distanze non inferiori a ml. 20 fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di	8. distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.200 (duecento). 9. distanza fra edifici = ml. 10 (dieci) 10. arretramenti stradali secondo legge Oneri: nessuno AG.4 ALLEVAMENTI INTENSIVI SOGGETTI ATTUATORI Qualsiasi soggetto. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali insediamenti, ai sensi dell'art.2 della LR.46/88 sono ammessi a seguito di approvazione regionale di variante specifica con i modi previsti dagli articoli 8/c e 15 della L.R. n°47/'78 e successive modifiche e integrazioni. Tale variante definirà, i parametri e le norme specifiche i cui contenuti saranno assimilabili a quelle per le zone produttive del tipo D. Nell'uso predetto sono compresi anche gli allevamenti aziendali o interaziendali nei quali, pur nel rispetto del parametro di q.li 20 per ha di peso vivo, la concentrazione dei capi nello stesso allevamento superi il numero di 300 UGB o valori equivalenti. INTERVENTI AMMESSI. Gli edifici per allevamenti zootecnici intensivi comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e di alloggio del personale di custodia, che potranno essere ubicati a distanze non inferiori a ml. 20 fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.	
---	---	--

spandimento. Tutti gli allevamenti intensivi possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995, n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto previa presentazione di studio sulla valutazione di impatto ambientale con modalità previste dalle leggi vigenti. PARAMETRI ED ONERI 1. altezza max. = ml. 7 (sette). 2. distanza dai confini di proprietà = ml. 100 (cento). 3. distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml. 600 (seicento). 4. distanza fra edifici ml. 20 5. arretramenti stradali secondo legge. 6. le distanze sopra indicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali. Oneri: come definiti da provvedimenti regionali e comunali. AG.5 - EDIFICI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.	Tutti gli allevamenti intensivi possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995, n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto previa presentazione di studio sulla valutazione di impatto ambientale con modalità previste dalle leggi vigenti. PARAMETRI ED ONERI 7. altezza max. = ml. 7 (sette). 8. distanza dai confini di proprietà = ml. 100 (cento). 9. distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml. 600 (seicento). 10. distanza fra edifici ml. 20 11. arretramenti stradali secondo legge. 12. le distanze sopra indicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali. Oneri: come definiti da provvedimenti regionali e comunali. AG.5 - EDIFICI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.	
---	---	--

Appartengono a questa categoria tutti gli edifici previsti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli quali frigoriferi, cantine, pilerie, caseifici, essiccatoi ecc. SOGGETTI ATTUATORI. Quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali edifici non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, nella sottozona E3 "Del fiume Reno" e nell'aree comunali tutelate dall'art. 19 del P.T.C.P. presenti nella sottozona E2 "Dei Maceri". Le costruzioni, che non siano direttamente gestite da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le costruzioni di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti per la distribuzione di sementi, fertilizzanti, silos, depositi, rimesse per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesse quote di costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia, dovranno essere localizzate in zona D - con i parametri specifici definiti dalle presenti norme per tali interventi. INTERVENTI AMMESSI. Edifici esistenti. RE1; RE2; RE4; RE5 fino al raggiungimento della s.u. ammessa per le nuove costruzioni.	Appartengono a questa categoria tutti gli edifici previsti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli quali frigoriferi, cantine, pilerie, caseifici, essiccatoi ecc. SOGGETTI ATTUATORI. Quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali edifici non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, nella sottozona E3 "Del fiume Reno" e nell'aree comunali tutelate dall'art. 19 del P.T.C.P. presenti nella sottozona E2 "Dei Maceri". Le costruzioni, che non siano direttamente gestite da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le costruzioni di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti per la distribuzione di sementi, fertilizzanti, silos, depositi, rimesse per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesse quote di costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia, dovranno essere localizzate in zona D - con i parametri specifici definiti dalle presenti norme per tali interventi. INTERVENTI AMMESSI. Edifici esistenti. RE1; RE2; RE4; RE5 fino al raggiungimento della s.u. ammessa per le nuove costruzioni.	
--	--	--

Nuove edificazioni NC1 con i seguenti indici: Sm = mq.10000 (diecimila); Uf = mq.0.6 per mq. di cui mq.150 di max. s.u. per l'abitazione del custode; MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 1. altezza max = ml.10 (dieci); 2. distanza dai confini di proprietà = ml.15 (quindici). 3. distanza fra edifici ml. 10 e arretramenti stradali secondo legge. Oneri: nessuno AG.6 - SERRE FISSE SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E' ammessa l'utilizzazione ai fini commerciali ed espositivi di una superficie non superiore ad un terzo di quella edificata. La costruzione delle serre é subordinata alla concessione edilizia. INTERVENTI AMMESSI. Edifici esistenti.	Nuove edificazioni NC1 con i seguenti indici: Sm = mq.10000 (diecimila); Uf = mq.0.6 per mq. di cui mq.150 di max. s.u. per l'abitazione del custode; MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 4. altezza max = ml.10 (dieci); 5. distanza dai confini di proprietà = ml.15 (quindici). 6. distanza fra edifici ml. 10 e arretramenti stradali secondo legge. Oneri: nessuno AG.6 - SERRE FISSE SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E' ammessa l'utilizzazione ai fini commerciali ed espositivi di una superficie non superiore ad un terzo di quella edificata. La costruzione delle serre é subordinata alla concessione edilizia. INTERVENTI AMMESSI. Edifici esistenti.	
---	---	--

RE1; RE2; RE4; RE5 fino al raggiungimento della s.u. ammessa per le nuove costruzioni. Nuove edificazioni NC1 con i seguenti indici: Sm = mq. 5000 (cinquemila); Uf = mq. 0,65 per mq. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 1. altezza max = ml. 4.5 (quattro e cinquanta); 2. distanza dai confini = ml.10 (dieci); 3. arretramenti stradali: secondo legge. Oneri: nessuno AG.7 - AGRITURISMO. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme ed iscritti negli elenchi degli operatori agrituristici. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E' da considerarsi area di prevalente interesse agrituristica la sottozona E3 di cui all'art. 73 delle presenti norme. Tale attività può esplicarsi anche nelle	RE1; RE2; RE4; RE5 fino al raggiungimento della s.u. ammessa per le nuove costruzioni. Nuove edificazioni NC1 con i seguenti indici: Sm = mq. 5000 (cinquemila); Uf = mq. 0,65 per mq. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 4. altezza max = ml. 4.5 (quattro e cinquanta); 5. distanza dai confini = ml.10 (dieci); 6. arretramenti stradali: secondo legge. Oneri: nessuno AG.7 - AGRITURISMO. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme ed iscritti negli elenchi degli operatori agrituristici. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E' da considerarsi area di prevalente interesse agrituristica la sottozona E3 di cui all'art. 73 delle presenti norme. Tale attività può esplicarsi anche nelle	
--	--	--

restanti sottozone e per esse valgono le limitazioni riportate al comma 1 lettera a) e b) dell'art. 10 della L.R. n° 26/94. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici. Pertanto si dovranno utilizzare materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente e all'ambiente circostante come ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure materiali moderni opportunamente colorati con colori tradizionali in modo da ridurre l'impatto visivo. Nel caso in cui l'attività agrituristică prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, bisogna che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque. USI COMPATIBILI. I fabbricati considerati di prevalente interesse agrituristică sono le Corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura. Sono utilizzabili a scopo agrituristică i fabbricati rurali esistenti sul fondo quali case padronali, case rurali isolate o ad elementi giustapposti, stalle, fienili, magazzini. Nel caso in cui il fondo agricolo ne è privo, possono essere utilizzati gli edifici adibiti ad abitazione del soggetto attuatore, ubicati in frazioni dello stesso	restanti sottozone e per esse valgono le limitazioni riportate al comma 1 lettera a) e b) dell'art. 10 della L.R. n° 26/94. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici. Pertanto si dovranno utilizzare materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente e all'ambiente circostante come ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure materiali moderni opportunamente colorati con colori tradizionali in modo da ridurre l'impatto visivo. Nel caso in cui l'attività agrituristică prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, bisogna che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque. USI COMPATIBILI. I fabbricati considerati di prevalente interesse agrituristică sono le Corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura. Sono utilizzabili a scopo agrituristică i fabbricati rurali esistenti sul fondo quali case padronali, case rurali isolate o ad elementi giustapposti, stalle, fienili, magazzini. Nel caso in cui il fondo agricolo ne è privo, possono essere utilizzati gli edifici adibiti ad abitazione del soggetto attuatore, ubicati in frazioni dello stesso	
--	--	--

comune del fondo, purchè si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola. INTERVENTI AMMESSI. Variano in funzione alla tipologia di corte connessa con l'attività agrituristica. Si applicano le norme previste dall'art. 76 usi AG1.1.a e AG1.2.a delle presenti N.T.A. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto L'esercizio dell'attività agrituristica non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle presenti norme. PARAMETRI ED ONERI Distanze: vale quanto già riportato a proposito delle abitazioni agricole Oneri: nessuno AG.8 TURISMO RURALE. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono i gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, e di ristorazione, di attività sportive all'aria aperta e del tempo libero iscritti agli appositi registri delle CCIAA e nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale e quindi non necessariamente imprenditori agricoli CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato. La ristorazione si deve basare su un'offerta	comune del fondo, purchè si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola. INTERVENTI AMMESSI. Variano in funzione alla tipologia di corte connessa con l'attività agrituristica. Si applicano le norme previste dall'art. 76 usi AG1.1.a e AG1.2.a delle presenti N.T.A. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Intervento diretto L'esercizio dell'attività agrituristica non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle presenti norme. PARAMETRI ED ONERI Distanze: vale quanto già riportato a proposito delle abitazioni agricole Oneri: nessuno AG.8 TURISMO RURALE. SOGGETTI ATTUATORI I soggetti attuatori sono i gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, e di ristorazione, di attività sportive all'aria aperta e del tempo libero iscritti agli appositi registri delle CCIAA e nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale e quindi non necessariamente imprenditori agricoli CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio	
--	--	--

gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti in prevalenza da aziende agricole locali. Gli arredi e i servizi devono essere consoni alla tradizione locale e alla cultura rurale della zona. Qualora l'attività di turismo rurale prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, occorre che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque. USI COMPATIBILI. Per il turismo rurale possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi compresi le ex residenze coloniche, purchè dotate di idonea destinazione d'uso. Per quel che riguarda le dimensioni ed i volumi, gli arredi esterni ed interni relativi agli edifici ed ai servizi di turismo rurale, vale quanto riportato agli art. 5, 6, 7 della L.R. n° 26/94. INTERVENTI AMMESSI. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94 ma solo ristrutturazioni di tipo conservativo che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa. I manufatti già	urbanizzato. La ristorazione si deve basare su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti in prevalenza da aziende agricole locali. Gli arredi e i servizi devono essere consoni alla tradizione locale e alla cultura rurale della zona. Qualora l'attività di turismo rurale prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, occorre che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque. USI COMPATIBILI. Per il turismo rurale possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi compresi le ex residenze coloniche, purchè dotate di idonea destinazione d'uso. Per quel che riguarda le dimensioni ed i volumi, gli arredi esterni ed interni relativi agli edifici ed ai servizi di turismo rurale, vale quanto riportato agli art. 5, 6, 7 della L.R. n° 26/94. INTERVENTI AMMESSI. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94 ma solo ristrutturazioni di tipo conservativo che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona con impiego prioritario di pietra,	
--	---	--

esistenti realizzati con materiale non conforme alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati. Per il rifacimento di copertura degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Corti coloniche" vedi art. 76 il comma 6 usi AG1.1.b e AG1.2.b delle presenti norme. PARAMETRI ED ONERI Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Corti coloniche" vedi art. 76 il comma 7 usi AG1.1.b e AG1.2.b delle presenti norme. AG.9 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI SOGGETTI ATTUATORI. Qualsiasi soggetto CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali manufatti (bacini interrati o vasche in c.a. fuori terra) sono ammissibili previa concessione edilizia. Per liquame si deve intendere un materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici. Gli allevamenti che effettuano lo	sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa. I manufatti già esistenti realizzati con materiale non conforme alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati. Per il rifacimento di copertura degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo. MODALITA' DI ATTUAZIONE. Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Corti coloniche" vedi art. 76 il comma 6 usi AG1.1.b e AG1.2.b delle presenti norme. PARAMETRI ED ONERI Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Corti coloniche" vedi art. 76 il comma 7 usi AG1.1.b e AG1.2.b delle presenti norme. AG.9 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI SOGGETTI ATTUATORI. Qualsiasi soggetto CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali manufatti (bacini interrati o vasche in c.a. fuori terra) sono ammissibili previa concessione edilizia. Per liquame si deve intendere un materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici. Gli allevamenti che effettuano lo	
--	---	--

spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque. Nel caso in cui lo stoccaggio del liquame avviene in bacino interrato, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'interno di discarica controllata. USI COMPATIBILI. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sia coperti che a cielo aperto devono avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento calcolati a norma della Legge n°50/95 e successive modifiche. INTERVENTI AMMESSI Nuovi manufatti ed Ampliamento. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla L.R. n° 50/95 e successive modifiche ed integrazioni. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 1) distanza dagli edifici di civile abitazione = ml. 80 (ottanta). 2) distanza minima dai confini di proprietà = ml. 20 (venti) 3) distanza dai centri abitati = ml. 300 (trecento)	spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque. Nel caso in cui lo stoccaggio del liquame avviene in bacino interrato, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'interno di discarica controllata. USI COMPATIBILI. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sia coperti che a cielo aperto devono avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento calcolati a norma della Legge n°50/95 e successive modifiche. INTERVENTI AMMESSI Nuovi manufatti ed Ampliamento. Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla L.R. n° 50/95 e successive modifiche ed integrazioni. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI 1) distanza dagli edifici di civile abitazione = ml. 80 (ottanta). 2) distanza minima dai confini di proprietà = ml. 20 (venti) 3) distanza dai centri abitati = ml. 300 (trecento)	
---	---	--

4) distanza dalle strade = ml. 30 (trenta) Oneri: nessuno AG10 ALLEVAMENTI ITTICI. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali allevamenti sono ammissibili previa concessione edilizia. Poiché le acque di allevamento hanno un alto contenuto di sostanza organica, onde evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica sottostante è vietato raggiungere una profondità di scavo tale da mettere in comunicazione la falda freatica con acque provenienti da canali consorziali. In tal caso l'acqua utilizzata sarà prelevata da canali consorziali o da pozzi. Le acque di allevamento per poter essere scaricate nei corpi d'acqua o nel terreno devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliato ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione. USI COMPATIBILI. Sono considerati allevamenti ittici, i manufatti destinati all'esercizio dell'itticoltura in bacini di nuovo impianto o in cave preesistenti INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi allevamenti L'estensione del bacino non può superare il 60 (sessanta) per cento della superficie del fondo di pertinenza e le modalità di intervento e di uso sono	4) distanza dalle strade = ml. 30 (trenta) Oneri: nessuno AG10 ALLEVAMENTI ITTICI. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 70 delle presenti norme. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' Tali allevamenti sono ammissibili previa concessione edilizia. Poiché le acque di allevamento hanno un alto contenuto di sostanza organica, onde evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica sottostante è vietato raggiungere una profondità di scavo tale da mettere in comunicazione la falda freatica con acque provenienti da canali consorziali. In tal caso l'acqua utilizzata sarà prelevata da canali consorziali o da pozzi. Le acque di allevamento per poter essere scaricate nei corpi d'acqua o nel terreno devono avere parametri conformi alla Tab. A della L. n° 319/76. A tale scopo è consigliato ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione. USI COMPATIBILI. Sono considerati allevamenti ittici, i manufatti destinati all'esercizio dell'itticoltura in bacini di nuovo impianto o in cave preesistenti INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi allevamenti L'estensione del bacino non può superare il 60 (sessanta) per cento della superficie del fondo di pertinenza e le modalità di intervento e di uso sono	
--	--	--

contenuti nella L.R. n°29/ '81. Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto della legislazione vigente. Non è ammessa la realizzazione di nuovi bacini all'interno dei dossi (art. 20 PTCP). MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto. PARAMETRI ED ONERI 1. distanza dai centri abitati = ml. 150 (centocinquanta); 2. distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 20 (venti); 3. distanza minima dai confini = ml. 10 (dieci); 4. distanza dalle strade = ml 20 (venti). Oneri: nessuno AG11 - STAGNI, LAGHETTI O BACINI D'ACQUA PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI NATURALI . La realizzazione di questi interventi è sempre ammessa e può essere correlata agli aiuti relativi ai Programmi zonal agro-ambientali pluriennali in attuazione del Reg. Cee n° 2078/92 (Impegno F). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio. La realizzazione di stagni, laghetti o bacini d'acqua prevede un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale ed in particolare per la	contenuti nella L.R. n°29/ '81. Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto della legislazione vigente. Non è ammessa la realizzazione di nuovi bacini all'interno dei dossi (art. 20 PTCP). MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto. PARAMETRI ED ONERI 5. distanza dai centri abitati = ml. 150 (centocinquanta); 6. distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 20 (venti); 7. distanza minima dai confini = ml. 10 (dieci); 8. distanza dalle strade = ml 20 (venti). Oneri: nessuno AG11 - STAGNI, LAGHETTI O BACINI D'ACQUA PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI NATURALI . La realizzazione di questi interventi è sempre ammessa e può essere correlata agli aiuti relativi ai Programmi zonal agro-ambientali pluriennali in attuazione del Reg. Cee n° 2078/92 (Impegno F). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio. La realizzazione di stagni, laghetti o bacini d'acqua prevede un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale ed in particolare per la	
--	--	--

creazione di riserve, biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono “qualsiasi soggetto”. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da interessare la falda sottostante, onde garantire una buona qualità delle acque presenti all’interno dell’impianto ed evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica, è vietato l’utilizzo di acque provenienti da canali consorziali mentre è permesso il prelievo di acqua da pozzi. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da non interessare la falda sottostante, al fine di alimentare detti bacini potrà essere derivata acqua dai canali previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente. USI COMPATIBILI. I manufatti destinati alla creazione degli ambienti naturali possono essere realizzate in bacini di nuovo impianto o già preesistenti. Tali bacini non possono essere destinati a fini diversi da quelli ambientali. INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi interventi. Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all’interno dell’azienda stessa o all’esterno nel rispetto della legislazione vigente. Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 è necessario applicare i criteri e le condizioni dettate dalle disposizioni regionali per l’applicazione del	creazione di riserve, biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono “qualsiasi soggetto”. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da interessare la falda sottostante, onde garantire una buona qualità delle acque presenti all’interno dell’impianto ed evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica, è vietato l’utilizzo di acque provenienti da canali consorziali mentre è permesso il prelievo di acqua da pozzi. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da non interessare la falda sottostante, al fine di alimentare detti bacini potrà essere derivata acqua dai canali previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente. USI COMPATIBILI. I manufatti destinati alla creazione degli ambienti naturali possono essere realizzate in bacini di nuovo impianto o già preesistenti. Tali bacini non possono essere destinati a fini diversi da quelli ambientali. INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi interventi. Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all’interno dell’azienda stessa o all’esterno nel rispetto della legislazione vigente. Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 è necessario applicare i criteri e le condizioni dettate dalle disposizioni regionali per l’applicazione del	
--	--	--

Regolamento nell'annata agraria di riferimento. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI al fine di favorire la presenza dell'avifauna selvatica, attorno allo stagno è fatta obbligo la piantumazione di una percentuale minima del 5% della superficie sommersa, di alberi e/o di arbusti il cui elenco è allegato al Regolamento del verde pubblico e privato; distanza minima dagli edifici residenziali = ml. 20 (venti) Oneri: nessuno Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 vale quanto riportato dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento dell'annata agraria di riferimento. AG12 - ALTRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO Non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi ma si realizzano secondo le norme degli organi competenti nel rispetto delle specifiche norme di zona e strumenti di pianificazione specifici. Nel caso di spostamenti e sistemazioni di terra finalizzati al miglioramento fondiario sarà necessaria l'autorizzazione comunale quando essi esulano dalle normali operazioni agronomiche. E' fatto sempre divieto, durante tali operazioni,	Regolamento nell'annata agraria di riferimento. MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI al fine di favorire la presenza dell'avifauna selvatica, attorno allo stagno è fatta obbligo la piantumazione di una percentuale minima del 5% della superficie sommersa, di alberi e/o di arbusti il cui elenco è allegato al Regolamento del verde pubblico e privato; distanza minima dagli edifici residenziali = ml. 20 (venti) Oneri: nessuno Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 vale quanto riportato dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento dell'annata agraria di riferimento. AG12 - ALTRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO Non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi ma si realizzano secondo le norme degli organi competenti nel rispetto delle specifiche norme di zona e strumenti di pianificazione specifici. Nel caso di spostamenti e sistemazioni di terra finalizzati al miglioramento fondiario sarà necessaria l'autorizzazione comunale quando essi esulano dalle normali operazioni agronomiche. E' fatto sempre divieto, durante tali operazioni,	
--	--	--

trasportare la terra al di fuori dell'azienda interessata al miglioramento a meno che non si tratti di discarica autorizzata. AG13 - MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE. La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque. Tale sistema integrato è consigliato soprattutto in zone non servite da impianti di pubblica fognatura; esso è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono “qualsiasi soggetto”. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. USI COMPATIBILI. I manufatti destinati alla realizzazione degli impianti di fitodepurazione a flusso subsuperficiale prevedono la realizzazione di una trincea scavata nel terreno, in cui viene dislocata una vasca a tenuta stagna e riempita di materiale filtrante. Sulla superficie del terreno, in corrispondenza della vasca, vengono coltivate specie di arbusti sempreverdi che attraverso la loro capacità evapotraspirativa riducono sia il quantitativo di reflui che il loro contenuto di sostanze inquinanti. INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi interventi.	trasportare la terra al di fuori dell'azienda interessata al miglioramento a meno che non si tratti di discarica autorizzata. AG13 - MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE. La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque. Tale sistema integrato è consigliato soprattutto in zone non servite da impianti di pubblica fognatura; esso è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani. SOGGETTI ATTUATORI. I soggetti attuatori sono “qualsiasi soggetto”. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. USI COMPATIBILI. I manufatti destinati alla realizzazione degli impianti di fitodepurazione a flusso subsuperficiale prevedono la realizzazione di una trincea scavata nel terreno, in cui viene dislocata una vasca a tenuta stagna e riempita di materiale filtrante. Sulla superficie del terreno, in corrispondenza della vasca, vengono coltivate specie di arbusti sempreverdi che attraverso la loro capacità evapotraspirativa riducono sia il quantitativo di reflui che il loro contenuto di sostanze inquinanti. INTERVENTI AMMESSI. Ampliamento e Nuovi interventi.	
---	---	--

Per quel che riguarda la realizzazione della trincea, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene servirà come “terreno attivo” nella coltivazione delle specie arbustive MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 5 (cinque) Oneri: nessuno	Per quel che riguarda la realizzazione della trincea, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene servirà come “terreno attivo” nella coltivazione delle specie arbustive MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto PARAMETRI ED ONERI distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 5 (cinque) Oneri: nessuno	
--	--	--

Art. 78 Cambio di destinazione d' uso di edifici in zona E

Per gli edifici esistenti nelle zone agricole alla data di adozione delle presenti norme e ricadenti nella zona E, può essere concesso, in forma onerosa o gratuita ai sensi di legge, il cambio di destinazione d'uso subordinatamente alla presentazione di documentazione tendente a dimostrare che in seguito alla evoluzione della produzione agricola, delle modalità colturali, l'edificio, o gli edifici, non sono più destinati o destinabili all'attività agricola. Il cambio di destinazione deve essere compatibile con la struttura dell'edificio e la situazione ambientale della zona e l'intervento proposto avvenga nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio esistente. Tenuto conto delle esigenze di carattere produttivo, sociale, civile e culturale degli insediati in zona agricola, è' ammesso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti agricoli, alle condizioni definite dall'art.17 della LR n°6 /95. Alla funzione definita come	Per gli edifici esistenti nelle zone agricole alla data di adozione delle presenti norme e ricadenti nella zona E, può essere concesso, in forma onerosa o gratuita ai sensi di legge, il cambio di destinazione d'uso subordinatamente alla presentazione di documentazione tendente a dimostrare che in seguito alla evoluzione della produzione agricola, delle modalità colturali, l'edificio, o gli edifici, non sono più destinati o destinabili all'attività agricola. Il cambio di destinazione deve essere compatibile con la struttura dell'edificio e la situazione ambientale della zona e l'intervento proposto avvenga nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio esistente. Tenuto conto delle esigenze di carattere produttivo, sociale, civile e culturale degli insediati in zona agricola, è' ammesso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti agricoli, alle condizioni definite dall'art.17 della LR n°6 /95. Alla funzione definita come	
---	---	--

"abitazione rurale" - AG1 possono corrispondere le funzioni di abitazione civile, o le funzioni terziarie, (limitatamente alle funzioni commerciale, pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali), o le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo, alla condizione che siano conservate la tipologia costruttiva, le caratteristiche formali e dei materiali usati, prescindendo dallo stato di consistenza e manutenzione. Alla funzione definita come "attività agricole aziendali o interaziendali". e limitatamente a manufatti assimilabili al tipo AG2, possono farsi corrispondere le funzioni più sopra indicate (commerciale, di pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali, le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo) nonché quelle residenziali (AG1) e quelle di tipo produttivo (attività manifatturiere diverse dalle precedenti), con l'onere della conservazione della tipologia costruttiva muraria tradizionale e, coerentemente, delle caratteristiche dei materiali. Per tutti i manufatti in zona E per i quali non ricorrano le suddette condizioni, ossia dei manufatti di elementi prefabbricati o simili, indipendentemente dallo stato di consistenza e manutenzione, non sono ammissibili cambi di destinazione d'uso. Le attività sostitutive predette non debbono essere ritenute, previo parere dell'U.S.L., dall'Amministrazione Comunale inquinanti	"abitazione rurale" - AG1 possono corrispondere le funzioni di abitazione civile, o le funzioni terziarie, (limitatamente alle funzioni commerciale, pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali), o le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo, alla condizione che siano conservate la tipologia costruttiva, le caratteristiche formali e dei materiali usati, prescindendo dallo stato di consistenza e manutenzione. Alla funzione definita come "attività agricole aziendali o interaziendali". e limitatamente a manufatti assimilabili al tipo AG2, possono farsi corrispondere le funzioni più sopra indicate (commerciale, di pubblico esercizio, artigianato di servizio, artigianato manifatturiero in forma laboratoriale, attività di servizio pubbliche e/o private con funzioni ricreative, assistenziali, sanitarie, studi professionali, le funzioni alberghiere in genere o di soggiorno temporaneo) nonché quelle residenziali (AG1) e quelle di tipo produttivo (attività manifatturiere diverse dalle precedenti), con l'onere della conservazione della tipologia costruttiva muraria tradizionale e, coerentemente, delle caratteristiche dei materiali. Per tutti i manufatti in zona E per i quali non ricorrano le suddette condizioni, ossia dei manufatti di elementi prefabbricati o simili, indipendentemente dallo stato di consistenza e manutenzione, non sono ammissibili cambi di destinazione d'uso. Le attività sostitutive predette non debbono essere ritenute, previo parere dell'U.S.L., dall'Amministrazione Comunale inquinanti	
--	--	--

o insalubri o moleste, e che la loro attivazione non richieda potenziamento di infrastrutture viarie o di servizi a rete (acquedotto, elettricità, telefono e simili). Ai sensi dell'art.17 della LR n°6/95, ogni recupero di edifici, già facenti parte di unità poderali agricole, per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricola, anche a seguito di frazionamento, preclude la possibilità di realizzazione di nuovi edifici abitativi sull'unità poderale principale. Il mutamento di destinazione d'uso, anche non connesso a trasformazioni fisiche, sempre che diversamente non sia prescritto da strumenti di legge, é soggetto a concessione edilizia, ed é altresì subordinato alla stipula di una convenzione nella quale i proprietari si impegnano a non mutare, in seguito, ulteriormente la nuova destinazione, alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale (sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, consolidamenti idrogeologico, demolizione di eventuali manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale), come indicato dal già citato art.17 della LR n°6/95, nonchè ad eseguire le opere di urbanizzazione mancanti, fra le quali le opere di igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione di cui alla L.10/77, e ad assoggettarsi alle penalità convenzionali in caso di inadempimento.	o insalubri o moleste, e che la loro attivazione non richieda potenziamento di infrastrutture viarie o di servizi a rete (acquedotto, elettricità, telefono e simili). Ai sensi dell'art.17 della LR n°6/95, ogni recupero di edifici, già facenti parte di unità poderali agricole, per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricola, anche a seguito di frazionamento, preclude la possibilità di realizzazione di nuovi edifici abitativi sull'unità poderale principale. Il mutamento di destinazione d'uso, anche non connesso a trasformazioni fisiche, sempre che diversamente non sia prescritto da strumenti di legge, é soggetto a concessione edilizia, ed é altresì subordinato alla stipula di una convenzione nella quale i proprietari si impegnano a non mutare, in seguito, ulteriormente la nuova destinazione, alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale (sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, consolidamenti idrogeologico, demolizione di eventuali manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale), come indicato dal già citato art.17 della LR n°6/95, nonchè ad eseguire le opere di urbanizzazione mancanti, fra le quali le opere di igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione di cui alla L.10/77, e ad assoggettarsi alle penalità convenzionali in caso di inadempimento.	
---	---	--

CAPO VII - NORMA DI TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI

Art. 79 Edifici ad uso produttivo esistenti in zone agricole

(Abrogato)	igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione di cui alla L.10/77, e ad assoggettarsi alle penalità convenzionali in caso di inadempimento.	
------------	--	--

Art. 80 Unità di Paesaggio

Il P.R.G. individua sulla Tavola n° 1 le Unità di Paesaggio secondo le indicazioni del P.T.P.R. (Unità di Paesaggio n° 8 “Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana”) e del P.T.C.P. (Unità di Paesaggio n° 2 “Della Partecipanza” ed Unità di Paesaggio n° 4 “Valli del Reno”). Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla base di elementi fisici, biologici, antropici. Le norme di cui ai successivi articoli sono finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi propri delle singole unità individuate. Nel territorio di Cento le Unità di Paesaggio di rango comunale sono: U.d.P. 1 - Delle Partecipanze Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla Strada Statale per Correggio, a Ovest dalla via Riga, a Sud dalla via Lunga, ad Est dalla via di Renazzo, via Maestra Grande e via Campedella. Vale quanto riportato all’art. 74 punto b e all’art. 83 delle presenti norme.	Il P.R.G. individua sulla Tavola n° 1 le Unità di Paesaggio secondo le indicazioni del P.T.P.R. (Unità di Paesaggio n° 8 “Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana”) e del P.T.C.P. (Unità di Paesaggio n° 2 “Della Partecipanza” ed Unità di Paesaggio n° 4 “Valli del Reno”). Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla base di elementi fisici, biologici, antropici. Le norme di cui ai successivi articoli sono finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi propri delle singole unità individuate. Nel territorio di Cento le Unità di Paesaggio di rango comunale sono: U.d.P. 1 – Delle Partecipanze Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla Strada Statale per Correggio, a Ovest dalla via Riga, a Sud dalla via Lunga, ad Est dalla via di Renazzo, via Maestra Grande e via Campedella. Vale quanto riportato all’art. 74 punto b e all’art. 83 delle presenti norme.		
---	--	--	--

U.d.P. 2 Dei Maceri Tale U.d.P. è compresa tra le U.d.P. Delle Partecipanze e Del fiume Reno. I terreni presenti in questa U.d.P. sono di origine Alluvionale e all'interno dell'U.d.P. si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti. In detta U.d.P. vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" attuativo del Reg. Cee n° 2328/91 ed ai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali: Il ritiro dei seminativi : Impegno F - Azione F1 <i>"Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e riproduzione della flora e fauna selvatica"</i>; Azione F2 <i>"Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico"</i>; In generale, all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione, da parte di un Imprenditore agricolo si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua ai fabbricati	U.d.P. 2 Dei Maceri Tale U.d.P. è compresa tra le U.d.P. Delle Partecipanze e Del fiume Reno. I terreni presenti in questa U.d.P. sono di origine Alluvionale e all'interno dell'U.d.P. si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti. In detta U.d.P. vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" attuativo del Reg. Cee n° 2328/91 ed ai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali: Il ritiro dei seminativi : Impegno F - Azione F1 <i>"Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e riproduzione della flora e fauna selvatica"</i>; Azione F2 <i>"Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico"</i>; In generale, all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione, da parte di un Imprenditore agricolo si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua ai fabbricati		
---	---	--	--

pari a una volta la nuova superficie edificata. All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nel Regolamento del verde pubblico e privato. U.d.P. 3 - Del fiume Reno Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla via Lanzoni, ad Ovest dalla via Viaggia e via Banche, a Sud dalla periferia Nord-Est di Cento città, ad Est dall'Argine del fiume Reno. Questa U.d.P. è caratterizzata dal fatto che essa coincide con una "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" presente nel territorio comunale di Cento, individuata sia dal P.T.P.R. che dal P.T.C.P. In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali: La tutela dell'ambiente : Impegno D - Azione D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario". Attività di interesse pubblico : Impegno G - Azione G1 <i>"Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna da eventuali Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica , turistico-ambientale e del tempo libero adottati dall'Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che</i>	pari a una volta la nuova superficie edificata. All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nel Regolamento del verde pubblico e privato. U.d.P. 3 - Del fiume Reno Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla via Lanzoni, ad Ovest dalla via Viaggia e via Banche, a Sud dalla periferia Nord-Est di Cento città, ad Est dall'Argine del fiume Reno. Questa U.d.P. è caratterizzata dal fatto che essa coincide con una "Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale" presente nel territorio comunale di Cento, individuata sia dal P.T.P.R. che dal P.T.C.P. In detta area vanno pertanto prioritariamente convogliati i finanziamenti derivanti dai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali: La tutela dell'ambiente : Impegno D - Azione D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario". Attività di interesse pubblico : Impegno G - Azione G1 <i>"Realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna da eventuali Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica , turistico-ambientale e del tempo libero adottati dall'Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che</i>		
---	---	--	--

<i>hanno concesso a tali scopi i loro terreni”;</i> <i>Azione G2 “ Realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica) atte a favorire l’accesso al pubblico ad attività ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali”</i> In generale, all’interno dell’U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione da parte di un Imprenditore agricolo, si dovrà provvedere all’impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall’art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. In tale U.d.P., la superficie destinata a verde dovrà avere un’estensione minima attigua alla corte pari a due volte la nuova superficie edificata. All’elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nel Regolamento del verde pubblico e privato.	<i>hanno concesso a tali scopi i loro terreni”;</i> <i>Azione G2 “ Realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica) atte a favorire l’accesso al pubblico ad attività ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti) di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali”</i> In generale, all’interno dell’U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale. Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione da parte di un Imprenditore agricolo, si dovrà provvedere all’impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall’art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. In tale U.d.P., la superficie destinata a verde dovrà avere un’estensione minima attigua alla corte pari a due volte la nuova superficie edificata. All’elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nel Regolamento del verde pubblico e privato.		
---	---	--	--

Art. 81 Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 del P.T.C.P.)

Tale zona si sviluppa lungo il Canale di Cento nel tratto che v� dal fondo Campedella a Dosso. In questa zona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti ai succitati articoli delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme; pertanto non saranno rilasciate concessioni edilizie su fabbricati esistenti a soggetti diversi anche previo pagamento degli oneri. Per tale zona vale quanto riportato all'art. 19 del P.T.C.P ed in particolare quanto riportato al comma 6 lettera "e" di tale articolo.	Tale zona si sviluppa lungo il Canale di Cento nel tratto che v� dal fondo Campedella a Dosso. In questa zona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.5. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti ai succitati articoli delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 70 delle presenti norme; pertanto non saranno rilasciate concessioni edilizie su fabbricati esistenti a soggetti diversi anche previo pagamento degli oneri. Per tale zona vale quanto riportato all'art. 19 del P.T.C.P ed in particolare quanto riportato al comma 6 lettera "e" di tale articolo.	
---	---	--

Art. 82 Elementi morfologico-documentali: i dossi (Art. 20 del P.T.C.P.)

L'art. 20 del P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie: a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo; b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica. a) Come indicato sulla Cartografia del P.R.G., nel territorio comunale di Cento è stato individuato un “dosso coincidente con tracciati di valore storico”; esso si origina nella parte sud del territorio comunale, passa ad Ovest di Renazzo e prosegue per Dodici Morelli. In tale dosso di valore storico-documentale oltre a vietare gli usi AG.4, AG. 9, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava e le discariche, si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui agli art. 76 e 77 delle presenti norme. b) Nel territorio comunale di Cento sono stati individuati e riportati sulla Cartografia del P.R.G. alcuni “dossi di rilevanza esclusivamente geognostica”. Essi interessano le frazioni di Renazzo, Pilastrello, Buonacompra, Corpo Reno e Dosso ad Est, e le frazioni di Dodici Morelli, Alberone, Reno Centese, Casumaro a Nord Ovest. Questi dossi non presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente di ricarica delle falde anche se modeste risultano le infiltrazioni superficiali. Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.9, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed	L'art. 20 del P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie: a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo; b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica. a) Come indicato sulla Cartografia del P.R.G., nel territorio comunale di Cento è stato individuato un “dosso coincidente con tracciati di valore storico”; esso si origina nella parte sud del territorio comunale, passa ad Ovest di Renazzo e prosegue per Dodici Morelli. In tale dosso di valore storico-documentale oltre a vietare gli usi AG.4, AG. 9, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava e le discariche, si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui agli art. 76 e 77 delle presenti norme. b) Nel territorio comunale di Cento sono stati individuati e riportati sulla Cartografia del P.R.G. alcuni “dossi di rilevanza esclusivamente geognostica”. Essi interessano le frazioni di Renazzo, Pilastrello, Buonacompra, Corpo Reno e Dosso ad Est, e le frazioni di Dodici Morelli, Alberone, Reno Centese, Casumaro a Nord Ovest. Questi dossi non presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente di ricarica delle falde anche se modeste risultano le infiltrazioni superficiali. Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.9, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed	
--	--	--

ampliamento di quelli esistenti. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti agli art. 76 e 77 delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi anche a soggetti diversi di quelli indicati all'art. 70 delle presenti norme previo pagamento degli oneri. Il Regolamento Edilizio Comunale provvede ad indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili presenti su tali dossi. Tale Regolamento provvede anche ad indicare il metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo di percolazioni inquinanti.	ampliamento di quelli esistenti. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti agli art. 76 e 77 delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi anche a soggetti diversi di quelli indicati all'art. 70 delle presenti norme previo pagamento degli oneri. Il Regolamento Edilizio Comunale provvede ad indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili presenti su tali dossi. Tale Regolamento provvede anche ad indicare il metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo di percolazioni inquinanti.	
--	--	--

Art. 83 - Zone di interesse storico testimoniale: Partecipanze agrarie cento-pievesi (art. 23 del P.T.C.P.)

In questa zona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti ai succitati articoli delle presenti norme ad eccezione della superficie massima edificabile consentita che per i fabbricati ad uso civile abitazione non aventi valore storico ammonta a 120 mq per ogni unità abitativa, comprensivi dei servizi, mentre per gli altri edifici agricoli consentiti ammonta a mq. 600 di superficie massima edificabile compreso l'esistente. Gli interventi di nuova costruzione sono concessi ai soggetti di cui all'art.70 delle presenti norme. Per tale zona vale quanto riportato all'art. 23 del	In questa zona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10. Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti ai succitati articoli delle presenti norme ad eccezione della superficie massima edificabile consentita che per i fabbricati ad uso civile abitazione non aventi valore storico ammonta a 120 mq per ogni unità abitativa, comprensivi dei servizi, mentre per gli altri edifici agricoli consentiti ammonta a mq. 600 di superficie massima edificabile compreso l'esistente. Gli interventi di nuova costruzione sono concessi ai soggetti di cui all'art.70 delle presenti norme. Per tale zona vale quanto riportato all'art. 23 del	
--	--	--

P.T.C.P ed in particolare è vietato qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. Gli interventi edilizi ed urbanistici devono pertanto garantire il rispetto degli elementi della organizzazione territoriale e dei caratteri costruttivi locali. Nel caso di: a) Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici storici Gli interventi dovranno essere realizzati secondo criteri di conservazione, recupero e restauro dell'esistente mantenendo le caratteristiche costruttive e materiali dell'edificio e per i nuovi ampliamenti la stessa tipologia storica dell'immobile. b) Opere di nuova edificazione nel territorio delle Partecipanze Deve essere riproposta la stessa tipologia degli edifici storici delle Partecipanze Agrarie, gli stessi materiali di finitura esterna anche se non necessariamente gli stessi materiali per le strutture interne. c) Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici	P.T.C.P ed in particolare è vietato qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. Gli interventi edilizi ed urbanistici devono pertanto garantire il rispetto degli elementi della organizzazione territoriale e dei caratteri costruttivi locali. Nel caso di: a) Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici storici Gli interventi dovranno essere realizzati secondo criteri di conservazione, recupero e restauro dell'esistente mantenendo le caratteristiche costruttive e materiali dell'edificio e per i nuovi ampliamenti la stessa tipologia storica dell'immobile. b) Opere di nuova edificazione nel territorio delle Partecipanze Deve essere riproposta la stessa tipologia degli edifici storici delle Partecipanze Agrarie, gli stessi materiali di finitura esterna anche se non necessariamente gli stessi materiali per le strutture interne. c) Opere di ristrutturazione e ampliamento di edifici	
---	---	--

di recente costruzione Gli interventi edilizi saranno adeguati all'edificio, in base all'epoca e tecniche di costruzione ed omogenei per tecniche e materiali costruttivi. Si intendono compresi gli interventi di nuova costruzione nella stessa unità insediativa extraurbana. d) Opere pubbliche e infrastrutturali. I lavori di carattere urbanistico, viario, tecnologico, canalizio, saranno realizzati per quanto possibile secondo i criteri della bioingegneria, con materiali e tecniche esecutive della tradizione locale. Nel territorio delle Partecipanze, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/39, sono applicati i procedimenti autorizzativi previsti dalla Legge 431/85. Il Comune rilasciata l'autorizzazione o concessione edilizia, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, provvederà ad inviare alla Soprintendenza di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497/39 con relativa documentazione grafica, fotografica e tecnica. La Soprintendenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, potrà eventualmente proporre l'annullamento della autorizzazione, con provvedimento motivato, al Superiore Ministero. Tale procedura è applicata anche alle richieste di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 47/85. Al fine di ridurre l'inquinamento provocato da eventuali scarichi civili si consiglia l'adozione di impianti di fitodepurazione come previsto dall'art.77 uso AG.13 delle presenti norme.	di recente costruzione Gli interventi edilizi saranno adeguati all'edificio, in base all'epoca e tecniche di costruzione ed omogenei per tecniche e materiali costruttivi. Si intendono compresi gli interventi di nuova costruzione nella stessa unità insediativa extraurbana. d) Opere pubbliche e infrastrutturali. I lavori di carattere urbanistico, viario, tecnologico, canalizio, saranno realizzati per quanto possibile secondo i criteri della bioingegneria, con materiali e tecniche esecutive della tradizione locale. Nel territorio delle Partecipanze, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/39, sono applicati i procedimenti autorizzativi previsti dalla Legge 431/85. Il Comune rilasciata l'autorizzazione o concessione edilizia, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, provvederà ad inviare alla Soprintendenza di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497/39 con relativa documentazione grafica, fotografica e tecnica. La Soprintendenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, potrà eventualmente proporre l'annullamento della autorizzazione, con provvedimento motivato, al Superiore Ministero. Tale procedura è applicata anche alle richieste di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 47/85. Al fine di ridurre l'inquinamento provocato da eventuali scarichi civili si consiglia l'adozione di impianti di fitodepurazione come previsto dall'art.77 uso AG.13 delle presenti norme.	
--	--	--

Art. 84 Corridoi Ecologici.

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali, indica con apposita simbologia "C" i corridoi ecologici individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. corrispondenti all'alveo del canale individuato. Essi sono sottratti all'uso agricolo tranne per quegli interventi (inerbimento, siepi, filari) atti ad arricchire la loro dotazione paesaggistico-ambientale e a determinare una fruizione turistico ricreativa del territorio comunale previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente per territorio. In tali aree e loro zone attigue, fino ad una distanza di 20 ml dall'argine del canale, l'Imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", in quanto ricorre alle azioni prescritte all'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato, è l'obbligato ad impiantare alberi ed arbusti con criteri e modalità previsti dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. L'impianto dovrà avere traiettoria parallela al corso d'acqua e dovrà rispettare le distanze di sicurezza previste dal Consorzio di Bonifica di appartenenza. Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i corridoi ecologici potrà eseguire l'impianto liberamente all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei. In tutti i casi dovrà essere allegato alla concessione un progetto del verde utilizzando preferibilmente le specie arboree e/o arbustive il cui elenco al Regolamento del verde pubblico e privato.	La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali, indica con apposita simbologia "C" i corridoi ecologici individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. corrispondenti all'alveo del canale individuato. Essi sono sottratti all'uso agricolo tranne per quegli interventi (inerbimento, siepi, filari) atti ad arricchire la loro dotazione paesaggistico-ambientale e a determinare una fruizione turistico ricreativa del territorio comunale previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente per territorio. In tali aree e loro zone attigue, fino ad una distanza di 20 ml dall'argine del canale, l'Imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", in quanto ricorre alle azioni prescritte all'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato, è l'obbligato ad impiantare alberi ed arbusti con criteri e modalità previsti dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. L'impianto dovrà avere traiettoria parallela al corso d'acqua e dovrà rispettare le distanze di sicurezza previste dal Consorzio di Bonifica di appartenenza. Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i corridoi ecologici potrà eseguire l'impianto liberamente all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei. In tutti i casi dovrà essere allegato alla concessione un progetto del verde utilizzando preferibilmente le specie arboree e/o arbustive il cui elenco al Regolamento del verde pubblico e privato.	
--	--	--

Art. 85 Percorsi Ciclabili.

La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "B" i percorsi ciclabili presenti su tutto il territorio comunale al fine di determinare una fruizione turistico-ricreativa del territorio comunale ed un collegamento funzionale interno alle aree urbane. L'imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", perché ricorre alle azioni previste dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato, è obbligato ad impiantare alberi e/o arbusti attigui ai percorsi ciclabili con criteri e modalità previsti dall'art.33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i Percorsi ciclabili potrà eseguire la piantumazione delle essenze arboree all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei.	La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "B" i percorsi ciclabili presenti su tutto il territorio comunale al fine di determinare una fruizione turistico-ricreativa del territorio comunale ed un collegamento funzionale interno alle aree urbane. L'imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", perché ricorre alle azioni previste dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato, è obbligato ad impiantare alberi e/o arbusti attigui ai percorsi ciclabili con criteri e modalità previsti dall'art.33 del Regolamento del verde pubblico e privato. Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i Percorsi ciclabili potrà eseguire la piantumazione delle essenze arboree all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei.	
--	--	--

Art. 86 Fruizione pubblica di Corridoi ecologici e Percorsi ciclabili.

Le aree destinate dal P.R.G. alla formazione di corridoi ecologici e di percorsi ciclabili sono destinate alla utilizzazione pubblica e quindi la loro acquisizione dovrebbe avvenire tramite esproprio. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di instaurare una servitù di pubblico transito pedonale. Per le aree destinate a luoghi di sosta lungo tali percorsi potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari una apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, di gestione e di durata della convenzione stessa.	Le aree destinate dal P.R.G. alla formazione di corridoi ecologici e di percorsi ciclabili sono destinate alla utilizzazione pubblica e quindi la loro acquisizione dovrebbe avvenire tramite esproprio. L'Amministrazione comunale avrà facoltà di instaurare una servitù di pubblico transito pedonale. Per le aree destinate a luoghi di sosta lungo tali percorsi potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale ed i proprietari una apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, di gestione e di durata della convenzione stessa.	
--	--	--

Art. 87 I Maceri

La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "M" i maceri presenti su tutto il territorio comunale così classificati e riportati sulla Relazione Ambientale allegata alle presenti norme: A) componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale, regionale vigente in materia; B) componente ambientale di base, nel caso sia presente unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale; C) componente storico - documentale nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi dell'Unità di paesaggio di riferimento. I maceri che sono classificabili in tali categorie di valore devono essere salvaguardati attraverso opere di manutenzione e/o di ripristino. Per tali maceri è vietato qualsiasi intervento atto a determinare il loro tombamento. Le alberature e le siepi attigue ai maceri vanno salvaguardate ed in caso di morte sostituite. In caso di interventi di ripristino o di creazione di nuovi maceri, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: al fine di aumentare la diversità delle fasce di vegetazione che si estendono dalle rive fino ad	La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "M" i maceri presenti su tutto il territorio comunale così classificati e riportati sulla Relazione Ambientale allegata alle presenti norme: A) componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale, regionale vigente in materia; B) componente ambientale di base, nel caso sia presente unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale; C) componente storico - documentale nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi dell'Unità di paesaggio di riferimento. I maceri che sono classificabili in tali categorie di valore devono essere salvaguardati attraverso opere di manutenzione e/o di ripristino. Per tali maceri è vietato qualsiasi intervento atto a determinare il loro tombamento. Le alberature e le siepi attigue ai maceri vanno salvaguardate ed in caso di morte sostituite. In caso di interventi di ripristino o di creazione di nuovi maceri, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: al fine di aumentare la diversità delle fasce di vegetazione che si estendono dalle rive fino ad	
---	---	--

una profondità massima di 2 metri occorre che le sponde siano dolcemente digradanti con una pendenza al di sotto di 10°; la profondità massima dovrà essere pari a 1.5 - 2 metri al fine di consentire lo sviluppo della vegetazione ad ogni profondità; occorre verificare che la permeabilità del terreno sia scarsa o nulla al fine di consentire il ristagno idrico, che vi sia la possibilità di immissione dell'acqua, possibilmente per caduta, da corpi idrici situati nelle vicinanze (canali) e che vi sia la possibilità di scaricare l'acqua nella rete idrica già esistente. I maceri che non sono classificabili nelle categorie di valore suddette, possono essere ripristinati o tombati previa autorizzazione al tombamento da parte del Comune ed acquisizione dei nulla osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. Il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.	una profondità massima di 2 metri occorre che le sponde siano dolcemente digradanti con una pendenza al di sotto di 10°; la profondità massima dovrà essere pari a 1.5 - 2 metri al fine di consentire lo sviluppo della vegetazione ad ogni profondità; occorre verificare che la permeabilità del terreno sia scarsa o nulla al fine di consentire il ristagno idrico, che vi sia la possibilità di immissione dell'acqua, possibilmente per caduta, da corpi idrici situati nelle vicinanze (canali) e che vi sia la possibilità di scaricare l'acqua nella rete idrica già esistente. I maceri che non sono classificabili nelle categorie di valore suddette, possono essere ripristinati o tombati previa autorizzazione al tombamento da parte del Comune ed acquisizione dei nulla osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. Il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.	
---	---	--

Art.88 Elementi di interesse storico testimoniale.

Sono da considerarsi elementi storico testimoniale, e quindi degni di tutela, le seguenti strutture: manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore,	Sono da considerarsi elementi storico testimoniale, e quindi degni di tutela, le seguenti strutture: manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore,	
---	---	--

ponti costruiti anteriormente al 1939; complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici, e dell'argilla (ghiacciaie, fornaci, opifici); ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici come municipi, teatri, scuole, sedi di organizzazioni politiche. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "T" gli elementi storico-testimoniali individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. Per questi elementi è prevista la conservazione mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora siano previsti interventi di recupero o di ampliamento dell'esistente, si dovrà tener conto delle tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel che riguarda gli edifici (copertura, grondaie, infissi, mantenimento degli allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.). Non è ammessa la demolizione di tali elementi tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità degli elementi per ragioni statiche o igieniche da valutarsi con adeguata documentazione in sede di Commissione Edilizia Integrata. Le alberature, i filari e le siepi ed i giardini tradizionali esistenti in prossimità degli edifici oggetto del presente articolo, devono essere curati e conservati. Le norme relative alla loro tutela sono quelle previste nel Regolamento del verde pubblico e privato.	ponti costruiti anteriormente al 1939; complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici, e dell'argilla (ghiacciaie, fornaci, opifici); ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici come municipi, teatri, scuole, sedi di organizzazioni politiche. La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "T" gli elementi storico-testimoniali individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G. Per questi elementi è prevista la conservazione mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora siano previsti interventi di recupero o di ampliamento dell'esistente, si dovrà tener conto delle tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel che riguarda gli edifici (copertura, grondaie, infissi, mantenimento degli allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.). Non è ammessa la demolizione di tali elementi tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità degli elementi per ragioni statiche o igieniche da valutarsi con adeguata documentazione in sede di Commissione Edilizia Integrata. Le alberature, i filari e le siepi ed i giardini tradizionali esistenti in prossimità degli edifici oggetto del presente articolo, devono essere curati e conservati. Le norme relative alla loro tutela sono quelle previste nel Regolamento del verde pubblico e privato.	
---	---	--

Capo VIII – NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

art. 89 - Definizione e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). 2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di: – indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali; – assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza. Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali, in relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia. 3. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale. Gli elaborati della CLE individuano anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla: – operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza; – interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.	<i>Normativa per la riduzione del rischio sismico in base alla disciplina regionale in materia</i>
--	---

art. 90 – Elaborati di riferimento

1. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi di microzonazione sismica come di seguito identificati: - <i>Relazione illustrativa e relativi allegati</i> - <i>Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (primo livello di approfondimento)</i> 2. La cartografia di Piano è costituita dalla <i>Carta dei Fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione</i> in scala 1:10.000 che costituisce riferimento per l'applicazione delle presenti norme. Nella Carta sono evidenziate:	
---	--

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (F_{PGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1s ($FH_{0.1-0.5s}$ e $FH_{0.5-1s}$); - le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione stratigrafica e di potenziale liquefazione distinte in relazione alla presenza di orizzonti potenzialmente liquefacibili a differenti profondità (entro i primi 10m e tra 10 e 20m); - i valori stimati dell'indice di Liquefazione (I_L) ed il conseguente rischio, raggruppati per gli intervalli: $0.0 < I_L < 2.0$ (basso); $2.0 \leq I_L < 5.0$ (medio); $5.0 \leq I_L < 15.0$ (elevato); $I_L \geq 15.0$ (molto elevato). 3. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della <i>Analisi della condizione limite per l'emergenza</i> in scala 1:15.000 in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.	
--	--

ART. 91 – Disposizioni per la riduzione del rischio sismico

1. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione (A1 e A2) non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale. 2. Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione (LQ1 e LQ2) sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti. Per le verifiche del rischio di liquefazione dovranno essere utilizzati i seguenti parametri: a) profondità della falda più superficiale tra quella misurata al momento dell'esecuzione delle prove e quella minima desumibile da dati disponibili; b) accelerazione massima al sito più cautelativa tra quella ottenuta con analisi di RSL e quella derivante da studi di MS disponibili; c) magnitudo momento massima attesa da zonazione sismo genetica (Zona 912 della ZS9, INGV 2004). In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistica ed edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2. Se l'indice di liquefazione I_L risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni	
---	--

interstiziali, ecc.). Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato. 3. Nella <i>Carta dei Fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione</i> sono rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1-0,5 s e tra 0,5-1,0 s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale. In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Considerato che le indagini effettuate indicano una diffusa frequenza naturale del terreno F_0 compresa tra 0,6 e 1,1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0,9 e 1,7 s. 4. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti operativi (POC), attuativi (PUA) e RUE, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che : – gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso; – sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione. Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d).¹	
--	--

¹ Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.

CRITERI PEREQUATIVI E PARAMETRI URBANISTICI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Premessa

Il Piano della ricostruzione costituisce di fatto, rispetto al complessivo nuovo quadro urbanistico già in fase di formazione a Cento prima del sisma del 2012, una anticipazione di due strumenti distinti: il PSC, che introduce scelte e regole insediative generali, e il POC, strumento urbanistico di carattere programmatico, esteso all'intero territorio, il cui ruolo ed i cui compiti sono fissati dall'art.30 della L.R.20/2000: esso "individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni". E' dunque al POC, in quanto strumento di concreta attuazione degli interventi previsti dal PSC, che si deve fare riferimento per definire le caratteristiche di questo Piano in Variante al PRG, ed in particolare per stabilire regole e condizioni pienamente coerenti con quelle che successivamente saranno introdotte in modo generalizzato dal PSC e dal primo POC.

Il processo di formazione del Piano della ricostruzione deve rispondere a due requisiti fondamentali: il rilevante interesse pubblico e il carattere di urgenza, entrambi in grado di motivare la scelta dello specifico intervento rispetto ad altri (ferma restando la verifica di coerenza con le scelte del PSC adottato, di cui permane il regime di salvaguardia).

Il Piano, anche se in misura più limitata rispetto al POC, definisce e persegue un complesso di obiettivi, che possono essere sintetizzati in questi termini:

- sotto il profilo delle politiche urbanistiche, concorrere attraverso le proprie scelte attuative agli obiettivi della pianificazione, così come saranno compiutamente definiti dal PSC, in particolare in ordine alla realizzazione/ricostruzione di parti della "città pubblica" attraverso le dotazioni territoriali, allo sviluppo delle politiche di riqualificazione e al conseguimento di migliori condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;
- sotto il profilo delle politiche socioeconomiche, distribuire nel tempo e nello spazio l'offerta (di abitazioni, servizi, esercizi commerciali, spazi per la produzione) in modo tale da adeguare l'offerta alla distribuzione della domanda attuale e di breve periodo, migliorando la qualità dell'offerta e la gamma delle opportunità per il cittadino.

CRITERI DA ADOTTARE NELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE

1. **LNEE-GUIDA E DEFINIZIONI**

Principio della perequazione urbanistica: a tutti i proprietari interessati dagli interventi sono assegnati in modo equo diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica ed oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali (art. 7 l.r. 20/2000).

I diritti sono assegnati in base ad indici perequativi definiti dal Piano in modo omogeneo sull'intera area interessata, ma possono essere concentrati in una parte dell'area, che il Piano considera insediabile. L'urbanizzazione dell'area deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sostenibilità definite dal Piano ed in particolare con densità territoriali inferiori ai limiti massimi definiti.

Qualora l'area non venga tutta utilizzata dall'intervento, la parte restante, non utilizzata dalla proprietà, costituisce una riserva urbanistica, disponibile per le politiche pubbliche. Si tratta quindi di un'area per la quale la proprietà ha già ricevuto i corrispondenti diritti edificatori perequativi, che deve essere ceduta o comunque messa a disposizione del Comune.

Il Comune decide – nella stessa sede del Piano della Ricostruzione – in merito all'utilizzo delle aree disponibili, tra le seguenti opzioni:

- attuazione di interventi ERS (assegnando attraverso il POC diritti edificatori aggiuntivi, entro i limiti di sostenibilità relativi e complessivi fissati dalla ValSAT per l'ambito, ed entro il dimensionamento complessivo della variante)
- potenziamento dell'offerta di dotazioni territoriali (attrezzature, aree verdi) e infrastrutture
- trasferimento di diritti edificatori da altre aree, sia ai fini dell'acquisizione di queste ultime (dotazioni territoriali), sia per realizzare interventi di riqualificazione (eliminazione di situazioni incongrue, ecc.)
- acquisizione al demanio comunale dell'area, in vista di successivi utilizzi.

I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi (art. A-26 l.r. 20/2000).

Ai fini dell'acquisizione di un'area destinata a dotazioni territoriali, il Piano può assegnare diritti edificatori a titolo di compensazione economica, in misura corrispondente all'indennità di esproprio, ponendo la condizione che tali diritti siano concentrati in una piccola porzione dell'ambito considerata insediabile, o che siano integralmente trasferiti in altro ambito che il Piano classifichi come idoneo all'insediamento.

Motivazioni:

- equità di trattamento dei cittadini rispetto alle scelte urbanistiche che li riguardano
- efficacia delle scelte urbanistiche: qualità delle scelte
- legame diretto del contributo economico richiesto al principio della sostenibilità ambientale e territoriale.

Ipotesi tecnica proposta nel Piano: contributo di sostenibilità aggiuntivo rispetto agli oneri di legge; correlazione diretta del contributo di sostenibilità non all'ipotetico profitto dell'investimento (che dipende da numerosi fattori), ma alla rendita fondiaria strettamente ed univocamente legata, attraverso le modiche delle condizioni di utilizzo del suolo, alle scelte urbanistiche di competenza del Comune.

Base di calcolo dei valori fondiari immobiliari prima e dopo l'assegnazione dei diritti edificatori con il Piano: valori per mq. di SU edificabile, distinti per categorie di destinazioni d'uso e per ambiti territoriali.

Consistenza del contributo di sostenibilità: quota parziale rispetto al valore totale della rendita fondiaria generata.

Criteri per definire la quota del contributo: privilegiare gli interventi che concorrono in modo più diretto agli obiettivi strategici del Piano: il massimo contributo è richiesto agli interventi in ambiti di nuovo insediamento, il minimo agli interventi di recupero e riqualificazione e a quelli che generano investimenti produttivi.

Metodo di calcolo del contributo: calcolo del differenziale di valore immobiliare prima e dopo l'assegnazione da parte del Piano dei diritti edificatori e delle nuove modalità d'uso. Applicazione della percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento.

Campo di applicazione: Non soltanto agli ambiti per nuovi insediamenti e agli ambiti da riqualificare, ma anche agli ambiti consolidati e ad altre situazioni, a condizione che si registri un effettivo incremento del valore immobiliare per effetto della decisione urbanistica e del convenzionamento conseguente alla decisione di attuare l'intervento.

Corrispettivo del contributo: il Piano definisce la distribuzione utilizzando una o più possibilità:

- aree cedute o rese disponibili (il valore unitario è molto ridotto in quanto si tratta di aree a cui è già stato assegnato un indice edificatorio, trasferito in altra area)
- aree rese disponibili per convenzionamenti (aree produttive, aree per trasferimento di diritti, ecc.)
- realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche
- realizzazione di quote aggiuntive di ERS rispetto ai valori minimi definiti dal Piano nel rispetto della l.r. 20/2000.

2. PARAMETRI URBANISTICI E METODOLOGIA PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PEREQUATIVI

2.1 Calcolo del contributo di sostenibilità

In applicazione della Legge 20/2000, il Comune definisce il criterio perequativo in base al quale ogni intervento inserito nel Piano concorre alle dotazioni territoriali attraverso un **contributo di sostenibilità** (sotto forma di aree cedute e/o di opere realizzate e/o di servizi forniti), che il Piano determina in modo perequativo assumendo il seguente criterio generale di calcolo economico:

il contributo è calcolato in modo differenziato secondo la tipologia dell'intervento oggetto di inserimento nel Piano, in misura percentuale rispetto al valore economico acquisito dagli immobili per effetto dell'assegnazione dei diritti edificatori; il calcolo viene effettuato come percentuale del differenziale di valore assunto con l'inserimento nel Piano, rispetto alle possibilità di intervento in assenza di capacità edificatoria o di nuova destinazione assegnata:

- misura pari al **40%** dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati dal Piano negli ambiti per nuovi insediamenti e, limitatamente agli usi commerciali eccedenti la dimensione di esercizio di vicinato e di altre attività terziarie, negli ambiti specializzati per attività produttive e negli ambiti urbani consolidati. **Tale misura può essere ridotta al 38% nelle situazioni in cui**

l'intervento richieda oneri aggiuntivi per specifiche condizioni di sicurezza.

- misura pari al **35%** dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati dal Piano negli ambiti interessati in parte da interventi di riqualificazione con sostituzioni edilizie, e in parte da interventi di nuovo insediamento in aree libere.
- misura pari al **30%** dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati dal Piano negli ambiti da riqualificare e negli ambiti del Centro Storico e del Sistema insediativo storico (in questi ultimi casi il calcolo della valorizzazione verrà determinato tenendo conto dei diritti edificatori preesistenti e utilizzabili in assenza di Piano).
- misura pari al **25%** dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati dal Piano negli ambiti di nuovo insediamento, limitatamente agli usi per attività produttive industriali e artigianali.
- misura pari al **40%** dell'incremento di valore conseguente agli usi ed ai diritti edificatori assegnati dal Piano negli ambiti soggetti a interventi convenzionati di qualificazione e integrazione in ambiti urbani consolidati.
- in relazione all'autorizzazione di medie strutture di vendita al dettaglio entro ambiti urbani consolidati: misura minima pari al **25%** della differenza di valore immobiliare attribuito in sede di Piano all'ambito per effetto del passaggio dalla capacità reale della destinazione previgente a quella prevista dalla variante al PRG.
- L'incremento di valore conseguente ad un incremento dei diritti edificatori assegnati dal Piano ad un'area con destinazione produttiva **senza incremento di territorio urbanizzato** non viene considerato ai fini del calcolo del contributo di sostenibilità.

Attraverso un'analisi dei valori di mercato e tenuto conto dei valori immobiliari medi assegnati ai fini della fiscalità locale, si assumono valori unitari di riferimento per le aree edificabili in diversi ambiti territoriali, **approvati dalla giunta comunale con apposito atto** (~~cf. Allegato 1~~).

Per il calcolo dei valori delle aree da acquisire da parte dell'Amministrazione comunale e delle opere di urbanizzazione da realizzare, si assumono valori parametrici di massima da applicare in sede di Piano, definiti attraverso apposito atto, fatta salva l'esigenza di definire in sede di convenzione attuativa i rispettivi valori definitivi sulla base di progetti specifici (~~cf. Allegato 2~~); per i servizi, il beneficio pubblico viene quantificato in termine di sconto riconosciuto all'Amministrazione sulle tariffe praticate.

Il corrispettivo del contributo è calcolato:

- per le **aree** cedute, applicando i parametri **approvati dalla giunta comunale con apposito atto** ~~di cui all'allegato 2 del presente documento~~;
- per le **opere** da realizzare, applicando in via preliminare i parametri di cui ~~sopra all'allegato 2~~, e in via definitiva fissando gli obblighi ed i costi da sostenere in sede di convenzione urbanistica;
- per i **servizi** da fornire, il contributo è costituito dal valore del beneficio sociale aggiuntivo rispetto a quello realizzato in modo ordinario dall'attività prevista, ed è costituito da sconti da praticare alle tariffe ², da destinare ad utenti del servizio definiti dal Comune, in misura e per

² Le tariffe praticate ordinariamente devono essere valutate eque dall'Amministrazione comunale, sulla base di un riscontro costituito da un piano industriale / studio di fattibilità del servizio

un periodo di tempo tale da garantire che l'importo attualizzato di tali benefici corrisponda al valore economico del contributo di sostenibilità.³

2.2 Altri requisiti della variante

Attribuzione dei diritti edificatori

Negli ambiti di nuovo insediamento il Piano utilizza indici perequativi contenuti ($I_p = 0,08 - 0,12$ mq./mq. di St), sia per ragioni di sostenibilità ambientale, sia al fine di consentire la loro concentrazione in una parte dell'ambito interessato, e l'acquisizione dell'area restante all'Amministrazione comunale.

Al fine di garantire una buona qualità insediativa, il Piano non consente un'elevata concentrazione dei diritti edificatori, limitando la densità degli interventi da realizzare. A tal fine l'indice di utilizzazione territoriale nelle parti insediate sarà compreso tra $U_t = 0,18$ mq./mq. di St e $U_t = 0,25$ mq./mq. di St.

Coerenza del disegno di assetto territoriale e socio-economico perseguito

Il Piano definisce le condizioni e le regole insediative a cui assoggettare l'intervento in sede di PUA (caratteristiche del verde pubblico, rete percorsi pedonali e ciclabili, localizzazione delle dotazioni territoriali, assetto infrastrutturale, morfologia dell'insediamento, ecc.).

Fattibilità tecnico-economica degli interventi e garanzie in ordine all'effettiva attuazione entro i tempi previsti dalla programmazione comunale degli obiettivi pubblici e di interesse pubblico

La concertazione con proprietari e operatori viene effettuata dal Comune sulla base di un'istruttoria tecnica che verifica i requisiti del livello di definizione progettuale e di affidabilità della proposta, e definisce le condizioni a cui assoggettare l'intervento attraverso un accordo ex art.18 l.r.20/2000, che fissa le scadenze degli impegni (ad es. le date di cessione delle aree) e le garanzie fidejussorie da presentare.

³ La convenzione dovrà prevedere la possibilità per il Comune, mantenendo invariata la dimensione del beneficio pubblico annuo complessivo, di modificare l'entità dei benefici economici unitari e il numero degli utenti.